

Rapporto del Consiglio federale

del 5 marzo 2010

Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2009

Rapporto del Consiglio federale

del 5 marzo 2010

Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2009

Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2009

Rapporto del Consiglio federale del 5 marzo 2010

Onorevoli presidenti e consiglieri,

il presente rapporto offre una panoramica generale sul destino di tutte le mozioni e i postulati trasmessi dal Parlamento (stato: 31 dicembre 2009). Degli interventi parlamentari, anche di quelli riportati per la prima volta, viene elencato soltanto il titolo. I testi completi (in italiano dalla sessione invernale 2005) sono contenuti nella banca dati Curia Vista.

Il *capitolo I* contiene tutti gli interventi parlamentari che il Consiglio federale propone di togliere di ruolo. Giusta l'articolo 122 capoversi 2 e 3¹ e l'articolo 124 capoverso 5 della legge sul Parlamento questa parte del Rapporto è destinata all'Assemblea federale e conformemente alle vigenti prescrizioni sulla pubblicazione viene pertanto pubblicata anche nel Foglio federale, nella stessa versione. Questo rende il presente documento più leggibile; esso dà una panoramica completa sul destino riservato agli interventi.

Il *capitolo II* contiene tutti gli interventi parlamentari non ancora adempiuti dal Consiglio federale oltre due anni dopo la loro trasmissione da parte delle Camere federali. Giusta l'articolo 122 capoverso 1 e l'articolo 124 capoverso 4 della legge sul Parlamento, a partire da questo momento il Consiglio federale è tenuto a riferire annualmente su quanto ha intrapreso per l'adempimento del mandato e su come intenda adempierlo. Questa parte del Rapporto è destinata, conformemente alla legge, alle commissioni competenti.

L'*Allegato I* elenca tutte le mozioni e i postulati stralciati nel 2009:

- proposte di stralcio nel rapporto Mozioni e postulati 2008;
- proposte di stralcio in messaggi.

¹ In vigore dal 26 maggio 2008

L'*Allegato 2* offre una panoramica completa delle mozioni e dei postulati pendenti alla fine del 2009, ossia quelli trasmessi dal Parlamento e non ancora attuati nel frattempo dal Consiglio federale o non ancora tolti di ruolo dal Parlamento.

5 marzo 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Sommario

Capitolo I:	All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati.....	1
Capitolo II:	Alle commissioni competenti: Rapporto sullo stato d'attuazione delle mozioni e dei postulati non ancora adempiti dopo due anni.....	29
Allegato 1:	Mozioni e postulati stralciati nel 2008	75
Allegato 2:	Mozioni e postulati trasmessi alle Camere federali e ancora pendenti alla fine del 2008	80

Capitolo I

All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati

Il presente capitolo è pubblicato anche nel Foglio federale (FF 2010 n. 12, del 30 marzo 2010).

Cancelleria federale

Nessuno

Dipartimento degli affari esteri

2002 P 02.3394 Istituzione di una Commissione federale dei diritti dell'uomo (S 3.10.02, Commissione della politica estera RS 01.463)

Il 1° luglio 2009 il Consiglio federale ha deciso, in adempimento del postulato, di istituire un centro di competenze universitario che fornisca, durante una fase pilota di cinque anni, prestazioni nel campo dei diritti umani. Il sostegno offerto dal nuovo centro rafforzerà le capacità della Confederazione, dei Cantoni e di altri operatori impegnati nella tutela dei diritti umani e nell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dalla Svizzera. Per questo progetto, la Confederazione stanzierà ogni anno, a partire dal 2010, un milione di franchi. Del sostegno del centro beneficeranno direttamente o indirettamente non solo la Confederazione ma anche i Cantoni, i Comuni, il settore privato e altre cerchie interessate, che avranno anche la possibilità di ricorrere direttamente alle prestazioni del centro, a proprie spese. Il 10 dicembre 2009 il Dipartimento federale degli affari esteri e il Dipartimento federale di giustizia e polizia hanno indetto una gara aperta a tutte le università svizzere riconosciute, allo scopo di selezionare l'istituzione o la rete di istituzioni che andrà a costituire il centro di competenze. Dopo quattro anni il progetto sarà valutato e i risultati sottoposti al Consiglio federale, il quale deciderà se andare avanti con il progetto o se invece creare un'istituzione nazionale dei diritti dell'uomo conformemente ai «principi di Parigi». Il Consiglio federale ritiene dunque adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2007 P 06.3679 Energia quale tema principale della cooperazione allo sviluppo svizzera (N 21.3.07, Gruppo liberale-radical)

Nel mese di marzo del 2008 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo e il messaggio concernente il finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, gettando così le basi per una strategia unitaria in materia di politica di sviluppo. Incentrata sulle sfide future in questo ambito, la politica di sviluppo ha un asse strategico principale che consiste nel promuovere la globalizzazione a favore dello sviluppo. A sostegno dell'asse strategico menzionato, la DSC ha avviato nel 2008 il «Programma globale Mutamento climatico». In ambito energetico il programma è finalizzato a migliorare l'accesso delle popolazioni, e in particolare di quelle rurali non allacciate a una rete di distribuzione, alle energie pulite e rinnovabili nonché a promuovere l'efficienza energetica degli immobili. Il programma contribuisce in misura rilevante alla coerenza della politica estera in materia energetica e si fonda sulle esperienze accumulate in decenni di cooperazione bilaterale allo sviluppo nel quadro dell'attuazione dei trattati ambientali internazionali. In occasione della conferenza di Rio del 1992 su sviluppo e ambiente, la DSC lanciò il «Programma ambientale globale» che ha dato vita a numerose iniziative nel campo della promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica nell'Asia meridionale, nell'America centrale e nell'Africa del nord.

Il 20 febbraio 2008 il Consiglio federale ha approvato una nuova strategia per la politica estera svizzera in materia energetica e il 29 ottobre dello stesso anno ha presentato al riguardo un rapporto dettagliato. Il rapporto riassume i punti essenziali della politica estera in ambito energetico e fornisce una panoramica minuziosa delle sfide che la Svizzera dovrà affrontare in campo energetico. Riconosce inoltre il ruolo fondamentale che la cooperazione allo sviluppo riveste nell'ambito della politica estera svizzera in campo energetico e illustra il contributo della DSC e della SECO allo sfruttamento sostenibile delle risorse. Il Consiglio federale ritiene dunque adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2007 P 06.3417 Rapporti periodici del Consiglio federale alle Commissioni della politica estera (S 20.3.07, Commissione della politica estera CS)

Il 2 settembre 2009 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla politica estera 2009. Conferendo una nuova veste al rapporto sulla politica estera, il Consiglio federale ha accolto la richiesta formulata nel postulato di rimpiazzare i diversi rapporti periodici con un solo e unico rapporto annuale che copra l'insieme delle attività di politica estera della Svizzera. Il rapporto ingloba quindi il rapporto annuale sulle misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo, il rapporto sulla Svizzera e l'ONU e il rapporto annuale sulle attività della Svizzera nel Consiglio d'Europa. Oltre ad offrire una visione d'insieme dello stato attuale della politica estera svizzera, illustra le più importanti sfide presenti e future e fa un resoconto delle principali attività dalla pubblicazione del rapporto sulla politica estera del giugno 2007. Il Consiglio federale ritiene dunque adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2007 P 06.3632 Provvedimenti a tutela della popolazione del Darfur (N 22.6.07, Commissione della politica estera CN)

Il 16 dicembre 2009 il Consiglio federale ha adottato il rapporto elaborato in adempimento del postulato 06.3632 Provvedimenti a tutela della popolazione del Darfur, depositato dalla Commissione della politica estera del Consiglio nazionale il 22 giugno 2007. La situazione nel Darfur resta precaria e l'impegno elvetico è reso difficile da un contesto instabile e complesso. La comunità internazionale non ha ancora raggiunto il consenso necessario per una rapida soluzione della crisi. Vista la complessità delle problematiche da affrontare, la presenza di numerosi operatori con obiettivi diversi non fa che ostacolare il processo volto a trovare una soluzione pacifica nella regione. Nonostante ciò, la Svizzera è riuscita a concretizzare tutta una serie di attività, che sono illustrate nel rapporto del Consiglio federale del 16 dicembre 2009. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Dipartimento dell'interno

Segreteria generale

2007 P 07.3514 Integrazione professionale delle persone con disabilità (N 5.10.07, Bruderer)

Il 27 novembre 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Pari opportunità delle persone con disabilità 2004-2009, stilato anche in adempimento del presente postulato. Come emerge dal rapporto, diverse misure legislative contemplano l'eliminazione degli svantaggi nei confronti dei disabili e il miglioramento dell'accesso alla formazione professionale. Per migliorare l'integrazione professionale delle persone con disabilità vi è un'offerta differenziata e orientata in particolare alle diverse esigenze individuali. La priorità va pertanto data allo sfruttamento coerente delle opportunità offerte da questi strumenti e alla valutazione della loro efficacia per garantire a tutti l'accesso alla formazione professionale. La possibilità di ulteriori offerte nel settore della promozione di progetti da parte della Confederazione, conformemente alla legge federale su l'assicurazione per l'invalidità, alla legge sulla formazione professionale e alla legge sui disabili, costituisce uno strumento utile che consente di sperimentare ulteriori misure. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2007 P 07.3262 La legislazione tiene conto delle esigenze dei disabili? Necessità di analisi (N 22.6.07, Suter)

Il rapporto Pari opportunità delle persone con disabilità 2004-2009, stilato anche in adempimento del presente postulato e approvato dal Consiglio federale il 27 novembre 2009, illustra gli sviluppi in corso e l'eventuale necessità d'intervento a livello legislativo. La legge sui disabili non disciplina le pari opportunità per i disabili in tutti i settori, ma soltanto in quelli fondamentali. La Confederazione e i Cantoni sono tenuti ad adottare provvedimenti per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi delle persone disabili. Diversi ambiti giuridici che concernono le pari opportunità delle persone disabili sono attualmente in fase di modifica, in particolare la legislazione sull'assicurazione invalidità e il sistema di formazione. A ciò si aggiungono gli adeguamenti che scaturiscono dalla NPC nel settore delle istituzioni che promuovono l'integrazione dei disabili e nel settore dell'istruzione scolastica speciale. In questi settori si prospetta la possibilità di migliorare ulteriormente le condizioni quadro in favore delle pari opportunità dei disabili. Un confronto con la Convenzione ONU sui diritti dei disabili evidenzia che, in Svizzera, non sussiste alcuna sostanziale necessità d'intervento sul piano legislativo. In materia di protezione dalla discriminazione nel settore delle condizioni di lavoro private, tuttavia, l'ordinamento giuridico svizzero non soddisfa integralmente le disposizioni concrete della Convenzione. Nel settore dell'educazione resta da vedere in che misura le modifiche in corso terranno conto concretamente delle esigenze dell'integrazione e delle pari opportunità. Da un'analisi complessiva della situazione emerge che, nella legislazione federale e cantonale, le pari opportunità delle persone con disabilità sono disciplinate in modo generale cosicché, nell'applicazione del diritto, risulta decisiva l'attuazione degli obiettivi stabiliti nella legge. La discrezionalità in fase di attuazione rappresenta un punto debole della legge. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

2005 P 05.3694 Studiare le cause della violenza e adottare contromisure (N 16.12.05, Stump)

In adempimento del postulato, il 13 maggio 2009 il Consiglio federale ha approvato il Rapporto sulla violenza nei rapporti di coppia. Cause e misure adottate in Svizzera. Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale della sanità pubblica

2002 P 01.3397 Impatto delle politiche pubbliche sullo stato di salute della popolazione (N 17.4.02, Rossini)

L'elaborazione delle linee direttive sulla politica della sanità multisettoriale («Leitbild multisektorale Gesundheitspolitik») si è conclusa nel 2005. Nel 2006 sono stati condotti studi di casi per definire le modalità di attuazione di tali linee direttive mediante lo strumento della valutazione sanitaria. I risultati hanno confermato l'efficacia di questo strumento. Prima di intraprendere la strada di una normativa autonoma che disciplini la valutazione sanitaria, nel 2007 è stata esaminata l'integrazione di detto strumento nella prevista valutazione della sostenibilità (sotto la responsabilità dell'ARE). Tale esame si è concluso nel 2008. La valutazione sanitaria è stata allegata alle linee direttive rielaborate come strumento partner. L'articolo 9 del disegno di legge sulla prevenzione e sulla promozione della salute conferisce al Consiglio federale la facoltà di stabilire, nel quadro della sua strategia in materia, per quali progetti pianificati o realizzati di particolare portata deve essere determinato approfonditamente l'impatto sulla salute della popolazione o di certi gruppi di persone. Il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il disegno di legge e il relativo messaggio il 30 settembre 2009. Ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2003 P 03.3302 Celiachia. Una lacuna da colmare (N 3.10.03, Robbiani) – in precedenza UFAS

Sulla base di accertamenti effettuati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e fondandosi su una proposta documentata della comunità d'interessi degli affetti da celiachia («Schweizerische Interessengemeinschaft für Zöliakie») e sulla valutazione condotta dalla Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali, il Consiglio federale ha proposto, nel suo rapporto del 6 marzo 2009 Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2008, di togliere di ruolo il presente postulato. Su richiesta della CSSS-N, la proposta di stralcio è stata respinta dal Consiglio nazionale il 28 maggio 2009. L'UFSP e l'UFAS hanno riesaminato la questione nel quadro della mozione della CSSS-N (09.3977 Assicurazione invalidità: diritto alla cura delle infermità congenite dopo i 20 anni). Da tale riesame non sono emersi nuovi elementi. Gli affetti da celiachia possono comporre le loro diete utilizzando i prodotti disponibili in casa per cui una regolamentazione speciale per questa categoria di persone non si giustifica e va respinta per motivi di pari trattamento. Il Consiglio federale reitera la sua richiesta di togliere di ruolo il postulato e rimanda al suo parere in risposta alla mozione 09.3977.

2004 P 04.3000 Lacune e incoerenze della LAMal in materia d'indennità giornaliera (N 17.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.301)

In adempimento del postulato, il 30 settembre 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Valutazione e proposte di riforma dell'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia. Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2004 P 04.3436 Attuazione dell'integrazione dell'assicurazione militare nell'INSAI (S 21.9.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.025) – in precedenza UFAM

In adempimento al postulato, il 20 maggio 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sull'attuazione dell'integrazione dell'assicurazione militare nell'INSAI. Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2005 M 05.3009 Verifica periodica dei prezzi dei medicinali dopo la scadenza dei brevetti (N 17.6.05, Gruppo popolare-democratico; S 12.12.05)

Dopo l'affossamento della seconda parte della revisione della LAMal relativa al «Managed Care» (04.062) nella sessione autunnale 2008, il 1° luglio 2009 il Consiglio federale ha approvato una modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (RS 832.102) entrata in vigore il 1° ottobre 2009. La modifica prevede il riesame delle condizioni d'ammissione ogni tre anni, il riesame del prezzo in caso di estensione delle indicazioni e una nuova regolamentazione della differenza di prezzo tra preparati generici e originali. Nel contempo è stato deciso di includere nel gruppo dei Paesi di riferimento i Paesi limitrofi, esclusa l'Italia. Inoltre, viene effettuata una verifica straordinaria dei prezzi dei preparati generici e originali sulla base di quelli vigenti all'estero e nei Paesi di riferimento. I generici ammessi nell'elenco delle specialità prima del 1° ottobre 2009 sono considerati economici se il loro prezzo di fabbrica per la consegna è inferiore del 10 per cento al prezzo medio estero del corrispettivo preparato originale nei sei Paesi di riferimento (D, DK, NL, GB, F, A). Grazie a queste misure, i prezzi di tutti i medicinali riportati nell'elenco delle specialità sono comparabili a quelli praticati all'estero. Dopo aver ripreso tutti gli elementi finalizzati a ridurre i prezzi dei medicinali del progetto di revisione affossato, il Consiglio federale considera adempiuta la mozione e propone pertanto di toglierla di ruolo.

2005 P 05.3708 Riduzione dei premi nell'assicurazione malattie. Monitoraggio (N 16.12.05, Rossini)

Il postulato incarica il Consiglio federale di sviluppare il monitoraggio finalizzato alla riduzione dei premi. Nonostante la scarsità delle risorse, il Consiglio federale si è espresso favorevolmente in merito ad un completamento, se possibile, di tale monitoraggio. Nel frattempo quest'ultimo è stato esteso in modi diversi: nel nuovo monitoraggio non si prende più in considerazione solo un singolo livello di reddito, bensì l'intera gamma di redditi che viene pubblicata in un'applicazione di Internet. Inoltre è preso in esame un quinto tipo di economia domestica e dal 2007, oltre a ciò, si controlla l'osservanza dell'articolo 65 capoverso 1^{bis} LAMal. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2006 M 05.3119 Potere d'acquisto e prezzi 5. Riduzione dei prezzi dei medicinali (S 14.6.05, Sommaruga Simonetta; N 14.3.06)

La mozione è stata accolta soltanto per quanto riguarda il punto 2 (paragone con i medicinali generici utilizzati nei Paesi di confronto). Il Consiglio federale ritiene che con la modifica del 1° luglio 2009 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie la mozione sia adempiuta e propone pertanto di toglierla di ruolo.

2008 P 08.3223 Analisi sull'esposizione della popolazione alle sostanze chimiche (N 13.6.08, Moser)

In adempimento del postulato, il 18 novembre 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Biomonitoraggio umano in Svizzera. Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2009 M 08.3670 Controllo regolare dei prezzi dei medicinali (N 19.12.08, Robbiani; S 4.6.09)

Il Consiglio federale ritiene che con la modifica del 1° luglio 2009 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie la mozione sia adempiuta e propone pertanto di toglierla di ruolo.

2009 M 09.3356 Diagnosi precoce del cancro al seno (N 27.5.09, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 05.467; S 22.9.09)

L'obbligo di prestazione per questa misura preventiva è disciplinato in dettaglio nell'ordinanza sulle prestazioni (RS 832.112.31) ed era limitato fino alla fine del 2009, poiché le prescrizioni relative alla qualità dovevano essere rielaborate. I relativi lavori sono in corso. Il 27 ottobre 2009 il Dipartimento federale dell'interno ha abrogato la limitazione dell'obbligo di prestazione; la relativa modifica di ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010. La mozione è pertanto adempiuta e il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

2003 P 03.3298 Violenza giovanile (N 3.10.03, Leuthard) – in precedenza UFC

2007 P 06.3646 Violenza giovanile. Più efficienza e maggiore efficacia nella prevenzione (N 23.3.07, Amherd Viola)

2007 P 07.3665 Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza nei media d'intrattenimento (N 19.12.07, Galladé)

In adempimento dei postulati Leuthard 03.3298, Amherd 06.3646 e Galladé 07.3665, il 20 maggio 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto I giovani e la violenza – per una prevenzione efficace nella famiglia, nella scuola, nello spazio sociale e nei media. Al contempo ha affidato l'incarico di: a) migliorare le basi statistiche sull'evoluzione e le dimensioni della violenza giovanile, b) preparare e sottoporre all'Esecutivo un programma quinquennale nazionale di prevenzione e lotta alla violenza giovanile e c) elaborare e presentare al Governo un piano per migliorare le offerte in materia di informazione e promozione delle competenze medialti. Il Consiglio federale ritiene che i tre postulati siano adempiuti e propone pertanto di toglierli di ruolo.

2006 M 05.3468 Elaborare una strategia globale per rafforzare la vigilanza della Confederazione sull'esecuzione dell'AI (S 6.12.05, Commissione della gestione CS; N 22.3.06)

La CdG-S ha presentato la mozione nel quadro del suo rapporto del 19 agosto 2005 Aumento del numero di rendite versate dall'assicurazione invalidità: Panoramica dei fattori che hanno portato all'aumento del numero delle rendite e ruolo della Confederazione. Il Consiglio federale si è espresso in merito una prima volta il 21 dicembre 2005. Il 17 febbraio 2009, la CdG-S ha richiesto un ulteriore rapporto sulle misure prese per adempiere la mozione. Sulla base del parere del Consiglio federale del 20

maggio 2009, la CdG-S (lettera del 24 agosto 2009) ritiene adempiuta la mozione. Il Consiglio federale propone pertanto di toglierla di ruolo.

2007 P 07.3396 Aggiornamento dei dati sull'AVS (N 5.10.07, Schelbert)

In adempimento del postulato, il 28 gennaio 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Aggiornamento delle basi di calcolo per le proiezioni dell'AVS. Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2007 M 07.3119 Migliore panoramica delle prescrizioni in materia di protezione dei giovani (N 22.6.07, Hubmann; S 17.12.07)

L'autore della mozione chiede che si possa disporre costantemente di una panoramica aggiornata delle prescrizioni cantonali in materia di protezione dei giovani (vendita di alcol e tabacco, vendita e noleggio di DVD). Gli accertamenti effettuati durante i lavori di attuazione presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia e l'Associazione svizzera del videogramma (ASV) hanno permesso di constatare che in Internet vi sono già panoramiche delle prescrizioni cantonali per i settori alcol e tabacco. Per quanto riguarda la vendita e il noleggio di DVD, l'ASV ha elaborato un codice di condotta affinché l'indicazione del limite d'età minimo apposta su videocassette e DVD sia uniforme in tutto il Paese. Per informazioni in merito si rimanda al sito Internet dell'ASV. Dal canto suo, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha inserito sulla pagina iniziale del suo sito Internet un collegamento ipertestuale con le panoramiche disponibili (http://www.bsv.admin.ch/themen/kinder_jugend_alter/00067/02344/index.html?lang=it). Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2008 M 06.3284 Incentivi per prolungare la partecipazione al mercato del lavoro (S 19.9.06, Heberlein; N 5.3.08)

L'ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute è stata modificata con effetto dal 1° gennaio 2008 per offrire alle persone che proseguono l'attività lucrativa tra i 65 e i 70 anni la possibilità di beneficiare di deduzioni fiscali per i contributi versati al pilastro 3a. Inoltre il 1° gennaio 2010 entra in vigore una modifica della legge sul libero passaggio che dovrebbe permettere di evitare l'anticipazione della rendita forzata.

L'11 dicembre 2009, il Parlamento ha approvato una serie di misure specifiche per la previdenza professionale volte a favorire la partecipazione dei lavoratori anziani al mercato del lavoro. L'11a revisione dell'AVS, attualmente dibattuta in Parlamento (appianamento delle divergenze), propone ulteriori possibilità di rinviare le rendite del 1° e del 2° pilastro.

Nel quadro della revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, il Consiglio federale ha infine proposto due misure per gli assicurati di età superiore ai 50 anni: l'una favorisce la loro partecipazione ai provvedimenti di formazione, l'altra dà loro il diritto agli assegni per il periodo d'introduzione durante 12 mesi.

Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

2000 P 99.3528 Incoraggiamento della formazione musicale (N 24.3.00, Bangerter) – in precedenza UFES

Con il rapporto La formazione musicale in Svizzera, elaborato in adempimento di diversi interventi parlamentari (P 99.3502, P 99.3528, P 99.3507, P 01.3482) e approvato dal Consiglio federale il 10 giugno 2005, il mandato d'esame è stato adempiuto. Il Consiglio federale ha pertanto proposto nel rapporto Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2005 di togliere di ruolo il postulato. Su proposta della CSEC-N, il 23 giugno 2006 il Consiglio nazionale ha tuttavia deciso di attendere con lo stralcio del postulato fino alla sua attuazione nell'ambito della legge sulla promozione della cultura. Questa legge è stata approvata dal Parlamento nel dicembre del 2009 (cfr. art. 12 Promozione della formazione musicale). Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2005 P 05.3595 Garanzia della qualità e concessione di aiuti finanziari alle università (S 6.12.05, David)

In adempimento del postulato, il 16 dicembre 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Garanzia della qualità e concessione di aiuti finanziari alle università. Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2006 P 06.3068 Conflitti d'interesse nella ricerca. Direttive unitarie (N 23.6.06, Widmer)

Nella convenzione sulle prestazioni 2008-2011 è conferito alle accademie svizzere delle scienze il mandato di promuovere, insieme agli attori interessati, l'osservanza dei principi e delle regole procedurali in materia di integrità scientifica. Una grande importanza è attribuita alla messa in rete delle istituzioni che si occupano di integrità scientifica. Nel 2008 le accademie hanno pubblicato i principi e le regole procedurali per l'integrità scientifica («Wissenschaftliche Integrität: Grundsätze und Verfahrensregeln») e istituito la commissione per l'integrità scientifica, incaricata principalmente di fornire consulenza alle istituzioni di ricerca e di promozione della ricerca su questioni di fondo in questo ambito. Nel frattempo la maggior parte delle scuole universitarie ha sviluppato procedure per fare fronte a comportamenti scorretti in campo scientifico (in parte riferendosi direttamente alle raccomandazioni delle accademie) e designato persone incaricate di esaminare le denunce di possibili casi di comportamenti scorretti. Le accademie hanno attuato un dispositivo per la tutela dell'integrità (ombudsman, incaricato alla tutela dell'integrità) e organizzato un incontro internazionale per lo scambio di informazioni e esperienze. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2006 P 06.3321 Rapporto sulla conciliabilità tra studio e famiglia (N 6.10.06, Fehr Jacqueline)

In adempimento del postulato, il 30 settembre 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Conciliabilità tra famiglia e studio. Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2006 P 06.3278 Rapporto sull'educazione (S 20.9.06, Schmid Carlo)

In adempimento del postulato, il 28 ottobre 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Riflessioni su uno spazio formativo unitario disciplinato a livello federale. Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2007 M 07.3284 Riforma della maturità liceale (S 19.6.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 07.012; N 20.9.07)

Con la riforma parziale del regolamento concernente il riconoscimento degli attestati di maturità è stato possibile tenere conto delle richieste della mozione. Il Consiglio federale propone pertanto di toglierla di ruolo.

2007 P 07.3552 Lavori nel quadro del messaggio ERI (N 20.9.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 07.012)

Il 29 maggio 2009, il Consiglio federale ha deciso di attuare il Piano nazionale svizzero per il calcolo di grande potenza e la sua messa in rete HPCN. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

Dipartimento di giustizia e polizia

Ufficio federale di giustizia

- 2001 M 00.3714 Criminalità cibernetica. Modifica delle disposizioni legali (S 6.3.01, Pfisterer Thomas; N 20.9.01)
- 2002 M 01.3196 Miglioramento della procedura nella lotta contro la criminalità su Internet (N 20.9.01, Aeppli Wartmann; S 4.6.02) – in precedenza fedpol
- 2002 M 01.3012 Lotta contro la pedofilia (N 11.12.01, Commissione degli affari giuridici CN; S 4.6.02) – in precedenza fedpol
- 2002 P 02.3522 Competenza della Confederazione d'impartire istruzioni in merito a procedure penali che riguardano più Cantoni (N 13.12.02, Gruppo popolare-democratico) – in precedenza fedpol

Tutti e quattro gli interventi parlamentari invitano il Consiglio federale ad adottare misure per lottare efficacemente contro i reati commessi in Internet, segnatamente quelli rivolti contro minori. L'obiettivo della mozione Pfisterer è un disciplinamento legale generale della responsabilità penale dei provider Internet; la mozione Aeppli propone una competenza d'indagine della Confederazione in caso di reati di sfruttamento sessuale di minori su Internet; la mozione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale chiede, oltre a una normativa penale, che vengano messi a disposizione gli strumenti tecnici adeguati e il personale necessario; il postulato del Gruppo popolare-democratico vorrebbe autorizzare la Confederazione a impartire istruzioni alle autorità istruttorie cantonali al fine di coordinare in modo ottimale i procedimenti penali che riguardano più Cantoni. Il Consiglio federale ha proposto di respingere singole parti di questi interventi parlamentari, ribadendo tuttavia il suo impegno a reprimere i reati contro l'integrità dei minori e a intensificare la lotta contro atti punibili commessi con l'ausilio di sistemi d'informazione e di comunicazione.

Nel rapporto del 27 febbraio 2008 Criminalità in rete: responsabilità penale dei provider e competenze della Confederazione per il perseguimento di reati commessi mediante reti di comunicazione elettronica, il Consiglio federale ha affermato di non ritenere necessario un intervento legislativo. In particolare, ha respinto un disciplinamento esplicito della responsabilità penale dei provider, dal momento che questi possono essere perseguiti sulla base del diritto vigente, soprattutto in applicazione dei principi generali in materia di imputazione della colpa e di partecipazione al reato. Inoltre, il 5 ottobre 2007, le Camere hanno approvato il Codice di procedura penale (CPP), che entrerà in vigore all'inizio del 2011. Dato che l'articolo 27 capoverso 2 CPP (cfr. FF 2007 6327, in particolare pag. 6334) prevede una competenza d'indagine della Confederazione per tutti i reati commessi in tutto o in parte in vari Cantoni o all'estero, e per i quali non è ancora stato stabilito se il procedimento penale compete alla Confederazione o a un Cantone, un progetto separato per migliorare la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nella lotta contro la criminalità in rete è superfluo. In base a quanto precede, nel rapporto del febbraio 2008 il Consiglio federale ha proposto di togliere di ruolo i quattro interventi parlamentari. Le Commissioni degli affari giuridici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati hanno preso atto del rapporto del Consiglio federale rispettivamente il 6 novembre 2008 e il 16 giugno 2009. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo gli interventi parlamentari.

- 2006 P 06.3402 Agevolazione del trasferimento successorio di aziende (S 28.9.06, Brändli)

In adempimento del postulato, il 1° aprile 2009 il Consiglio federale ha presentato un rapporto completo, in cui analizza il diritto vigente e spiega perché non ritiene necessario rivedere il diritto successorio. Una valutazione realistica mostra che il diritto in vigore permette, ove opportuno, di trasmettere in eredità le aziende nella loro integralità, mantenendo i posti di lavoro. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

- 2007 P 06.3861 Fanciulli senza identità in Svizzera (N 23.3.07, Vermot-Mangold)

Il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato, dichiarandosi disposto a condurre un'indagine, attraverso l'Ufficio federale dello stato civile (UFSC), presso le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile, sul numero di nascite per le quali è difficile accertare l'identità dei genitori, nonché sulla durata della procedura di documentazione della nascita di bambini stranieri, e a redigere un rapporto in merito. Il 6 marzo 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Documentazione della nascita di figli stranieri (disponibile su www.ufsc.admin.ch), che riporta il sondaggio effettuato presso tutti gli uffici dello stato civile in Svizzera. Stando a tale rapporto, per documentare le nascite in cui l'accertamento dell'identità dei genitori risulta difficile sono a disposizione strumenti giuridici completi, che garantiscono la documentazione in tempo utile di ogni nascita notificata all'ufficio dello stato civile. Nel rapporto si constata inoltre che le numerose soluzioni previste dal diritto svizzero sono conformi alle disposizioni internazionali che sanciscono il diritto del bambino a una documentazione immediata della sua nascita. Il Consiglio federale ritiene dunque adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

- 2008 M 07.3116 Matrimonio. Diritti e doveri devono essere noti e comprensibili a tutti (N 22.6.07, Haller; S 24.9.08)

La mozione invita il Consiglio federale a provvedere affinché, nell'ambito del rilascio del visto, del ricongiungimento familiare e della procedura preparatoria del matrimonio, tutti gli stranieri con domicilio coniugale in Svizzera dispongano di informazioni scritte sulle principali disposizioni legali svizzere – e in particolare sul diritto matrimoniale – in una lingua a loro comprensibile. Per dar seguito alla mozione, l'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) ha redatto un Promemoria del matrimonio in Svizzera: diritti e doveri (Promemoria matrimonio), che riporta i principali diritti e doveri coniugali secondo la legislazione svizzera. Tale promemoria è disponibile in quindici lingue all'indirizzo www.ufsc.admin.ch, e dal 1° novembre 2009 viene distribuito dagli uffici dello stato civile in Svizzera e dalle rappresentanze svizzere all'estero a tutte le coppie in cui almeno uno dei due partner non è cittadino svizzero e che eleggono domicilio in Svizzera. La mozione è quindi adempiuta e il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

Ufficio federale di polizia

- 2001 P 01.3271 Indagine sulla criminalità economica (N 5.10.01, Mugny)

Accogliendo il postulato, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a indagare sul numero di reati commessi in Svizzera nei vari settori della criminalità economica. Anzitutto l'Ufficio federale di polizia (fedpol) ha redatto un rapporto di analisi strategica dedicato alla criminalità economica che spiega le possibilità di definire e quantificare il fenomeno sul piano metodologico. Nel

2002 le conclusioni sono state illustrate in dettaglio nel Rapporto Sicurezza interna della Svizzera (BISS), rapporto che anche negli anni successivi si è soffermato sulla criminalità economica. A seguito della fusione dei servizi d'informazione nel Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), la struttura dei rapporti di polizia sulla lotta alla criminalità economica e sugli altri reati rientranti nelle competenze di perseguimento penale della Confederazione verrà modificata. Il nuovo rapporto annuale di fedpol, che sarà pubblicato per la prima volta nella primavera del 2010, esporrà nella prima parte le minacce derivanti da fenomeni complessi e transnazionali come la criminalità economica, illustrando inoltre il modo di procedere degli autori (*modus operandi*), scoperto dalla Polizia giudiziaria federale. Nella seconda parte del rapporto saranno fornite altresì informazioni sulle risorse (personale, finanze e infrastruttura) utilizzate da fedpol nell'anno in rassegna, anche per la lotta contro la criminalità economica.

Il 7 luglio 2008 il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha incaricato Hanspeter Uster, già consigliere di Stato, di analizzare l'attuazione del «Progetto Efficienza» approvato nel dicembre del 1999 (misure tese a migliorare l'efficienza e la legalità del perseguimento penale; EffVor). Oggetto dell'esame è stata quindi anche la decisione, emanata dal Consiglio federale il 15 dicembre 2006, di concentrare l'attività di perseguimento penale della Confederazione sulle procedure complesse e dispendiose, in particolare quindi anche sui casi complessi di criminalità economica. A seguito di tale esame, alcuni servizi di fedpol sono stati trasferiti al Centro di competenze economiche e finanziarie (CCEF) del Ministero pubblico della Confederazione. Inoltre, gli investigatori della Polizia giudiziaria federale hanno seguito, presso le università di Lucerna e Neuchâtel, un corso di formazione su temi di carattere economico e finanziario (CAS Financial Investigation PGF). Infine, presso la Polizia giudiziaria federale è stata introdotta la registrazione delle ore di servizio che, a partire dall'anno finanziario 2011, permetterà di indicare nel rapporto annuale di fedpol, in maniera più precisa rispetto al passato, le risorse impiegate segnatamente nella lotta contro la criminalità economica.

Va citata anche la nuova statistica criminale di polizia (SCP), grazie alla quale nella primavera del 2010 saranno disponibili per la prima volta i dati sui casi di criminalità economica trattati dalla polizia in Svizzera nel 2009.

Per quanto concerne le decisioni giudiziarie in merito a casi di criminalità economica rientranti nella competenza della Confederazione, si rimanda al rapporto di gestione del Tribunale penale federale di Bellinzona, che riporta le tipologie e le cifre relative ai casi trattati.

Alla luce di tutti i provvedimenti descritti, il Consiglio federale ritiene che le richieste del postulato siano adempiute e propone quindi di toglierlo di ruolo.

2004 P 03.3579 Direzione della Confederazione. Avvenimenti di portata nazionale (N 19.3.04, Commissione della politica di sicurezza CN)

Il Consiglio federale ha accolto il postulato l'11 febbraio 2004. Sulla base delle esperienze maturate con le misure di sicurezza adottate in occasione di eventi importanti, il Consiglio federale ha esaminato la collaborazione, a livello federale, tra i servizi incaricati della sicurezza e ha deciso, l'8 settembre 2004, di rafforzare la capacità dirigenziale in materia di politica di sicurezza adottando misure d'ordine strutturale. Ha affidato la presidenza della sua Giunta in materia di sicurezza (GSic) al capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e ha incaricato la GSic di progettare uno stato maggiore di crisi interdipartimentale. Il 22 dicembre 2004 il Consiglio federale ha deciso di creare lo Stato maggiore interdipartimentale centrale per la gestione delle crisi (Stato maggiore GSic) e ne ha approvato l'organizzazione il 22 giugno 2005.

Istituito nel 2006, lo Stato maggiore GSic assiste la GSic e l'Organo direttivo in materia di sicurezza (ODSic), nel quale sono rappresentati anche i Cantoni. Tra i suoi compiti figurano le analisi della situazione, le analisi della sicurezza interna e le pianificazioni preventive. Effettua esercitazioni di gestione della crisi per la GSic e l'ODSic, supporta gli organi federali incaricati della gestione della crisi e assiste il DDPS, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) nel preparare pratiche interdipartimentali inerenti ai servizi d'informazione. Lavora in stretta collaborazione con altri servizi dell'Amministrazione, funge da organo di informazione e di contatto per la gestione delle crisi su scala federale e mette a disposizione la necessaria infrastruttura. L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale definisce le competenze, in particolare per la gestione di eventi di portata strategica che richiedono l'impiego di mezzi militari e la protezione della popolazione. Il 5 dicembre 2008 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto di valutazione dello Stato maggiore GSic e ha deciso di continuare ad affidargli gli stessi compiti. Dalla valutazione risulta che lo Stato maggiore GSic opera soprattutto nella prevenzione e nella gestione delle crisi.

Il Consiglio federale ha adottato misure volte a chiarire le competenze, in caso di eventi, degli organi incaricati della politica di sicurezza; verifica la loro efficacia e l'opportunità di altri provvedimenti. Se del caso ordina ulteriori adeguamenti. Il 19 dicembre 2008 ha infatti approvato una serie di pianificazioni preventive elaborate su incarico della GSic. La documentazione costituisce un supporto per il lavoro e i processi decisionali nel caso in cui occorra far fronte a eventi rilevanti per la politica di sicurezza. Tutte le pianificazioni preventive sono state elaborate da gruppi di lavoro interdipartimentali in collaborazione con i Cantoni e terzi. In ogni incarto figurano il dipartimento responsabile e l'organizzazione sul piano federale, le responsabilità sul posto, le misure immediate necessarie, nonché le competenze in materia di comunicazione.

In occasione della seduta del 21 maggio 2008, il Consiglio federale ha inoltre incaricato e autorizzato il capo del DDPS di assicurare, in collaborazione con i servizi federali e i Cantoni interessati, la coordinazione completa in materia di politica di sicurezza. Nel frattempo il DDPS ha concordato i pertinenti progetti con i dipartimenti interessati.

Alla luce di tutti i provvedimenti descritti, il Consiglio federale ritiene che le richieste del postulato del 2003 siano adempiute e propone quindi di toglierlo di ruolo.

2007 M 07.3553 Allestimento di un sistema «Allarme rapimento» (N 3.10.07, Commissione degli affari giuridici CN; S 11.12.07)

Il 24 agosto 2007 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha depositato una mozione che invita il Consiglio federale, d'intesa con i Cantoni, ad adottare tutti i provvedimenti necessari, incluse eventuali modifiche di legge, al fine di istituire quanto prima un dispositivo di «Allarme rapimento» analogo a quelli già esistenti negli Stati Uniti, in Canada e in Francia. Tale sistema dovrà permettere di reagire in modo rapido e coordinato in caso di rapimento di bambini. Si tratta in particolare di

una diffusione massiccia, immediata e sistematica di messaggi e informazioni che invitano la popolazione alla vigilanza e alla cooperazione.

Come affermato nella sua risposta, il Consiglio federale condivide l'opinione della Commissione degli affari giuridici sulla necessità di intervenire in questo settore e ha trattato la richiesta della mozione in stretta collaborazione con le competenti autorità cantonali.

L'attuazione del progetto «Allarme rapimento» è stata avviata sulla base di un accordo siglato tra Eveline Widmer-Schlumpf, capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), e il consigliere di Stato Markus Notter, presidente della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP). Ai termini del mandato, si trattava, tra l'altro, di elaborare un sistema d'allarme nazionale in caso di rapimento di minori (fino al compimento dei 18 anni), concepito con il coinvolgimento delle autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni. È stato istituito un gruppo di progetto, composto da tali autorità federali e cantonali. Il 15 ottobre 2009 il comitato direttivo ha approvato il progetto per un sistema d'allarme nazionale.

Il sistema «Allarme rapimento» è stato attivato il 1° gennaio 2010. Poiché la richiesta della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale è adempiuta, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2007 P 05.3294 Stop alla violenza (N 19.12.07, Gruppo socialista)

Il postulato invita il Consiglio federale a proporre, nell'ambito della revisione della legge sulle armi, il divieto di portare oggetti che in determinate circostanze possono essere utilizzati come armi. Inoltre, il Consiglio federale è invitato a esaminare la possibilità di informare i giovani con una campagna su scala nazionale sulle cause della violenza, sulla pericolosità dei coltelli e sul comportamento corretto in situazioni di pericolo.

1. Il 12 dicembre 2008 sono entrate in vigore due revisioni della legge sulle armi (LArm). La cosiddetta revisione «nazionale» definisce all'articolo 4 capoverso 6 LArm gli «oggetti pericolosi»: arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi adatti a minacciare o a ferire persone. È vietato il porto di tali oggetti in luoghi accessibili al pubblico nonché il trasporto in un veicolo se non si può rendere verosimile che è giustificato dalle circostanze. Inoltre, è possibile sequestrare e confiscare definitivamente gli oggetti pericolosi che suscitano l'impressione di poter essere usati abusivamente (art. 31 LArm).

2. In adempimento dei postulati Leuthard (03.3298), Amherd (06.3646) e Galladé (07.3665), è stato redatto il rapporto I giovani e la violenza – per una prevenzione efficace nella famiglia, nella scuola, nello spazio sociale e nei media, approvato dal Consiglio federale il 20 maggio 2009. Il rapporto presenta un'analisi completa della situazione della violenza giovanile, individua le possibilità di azione ai diversi livelli e propone vari pacchetti di misure.

Inoltre, nel 2007 la Prevenzione svizzera della criminalità (PSC) ha elaborato un «Piano di misure 2008 Giovani e violenza», che si pone fra i vari obiettivi il trasferimento delle conoscenze, lo scambio di esperienze, la formazione e il perfezionamento dei collaboratori dei corpi di polizia cantonali e comunali. Una parte delle misure è già stata attuata.

Infine, negli scorsi mesi la PSC ha condotto una campagna nazionale sulle armi «soft air» e sulle imitazioni di armi, vendute sempre più spesso come giocattoli di tendenza. Visto che possono essere scambiate per vere armi da fuoco, il loro uso a scopo di minaccia è in costante aumento. Non si è invece ritenuto opportuno condurre una campagna sui coltelli, come proposto dal postulato.

Il Consiglio federale ritiene dunque adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2008 P 08.3042 Compiti basilari di polizia: esperienze tratte dall'Euro 2008 (N 13.6.08, Segmüller)

Il postulato invita il Consiglio federale a sottoporre al Parlamento, dopo i campionati europei di calcio 2008, un rapporto che illustri le esperienze maturate nel garantire i compiti basilari di polizia e proponga eventuali misure volte a migliorare la sicurezza interna. Nella risposta del 30 maggio 2008, il Consiglio federale ha anticipato che il postulato sarebbe stato adempiuto dal rapporto conclusivo sull'Euro 2008, stilato dall'organizzazione di progetto per i poteri pubblici UEFA Euro 2008, all'attenzione del Consiglio federale e dell'Assemblea federale. Il rapporto conclusivo è stato presentato al Consiglio degli Stati il 9 marzo 2009 e al Consiglio nazionale l'11 giugno 2009. Entrambe le Camere ne hanno preso atto. Il Consiglio federale ritiene dunque adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

Ufficio federale della migrazione

2008 P 08.3002 Conformità delle misure legislative in materia di asilo e stranieri alla Convenzione sui diritti del fanciullo. Esame (N 12.6.08, Commissione delle istituzioni politiche CN 06.491)

Il 31 gennaio 2008 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-CN) ha depositato un postulato che incarica il Consiglio federale di redigere un rapporto in cui esaminare se le misure coercitive adottate conformemente alla nuova legislazione in materia di asilo e di stranieri sono conformi ai diritti del fanciullo. Inoltre, il 4 settembre 2009, nell'ambito di una nuova verifica, la Commissione di gestione del Consiglio nazionale (CdG-CN) ha chiesto al Consiglio federale di redigere, entro il 31 dicembre 2009, un rapporto sull'attuazione delle raccomandazioni contenute nel rapporto della suddetta Commissione. Il 16 dicembre 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla conformità delle misure coercitive ai diritti del fanciullo, che risponde tanto al postulato quanto alla richiesta della CdG-CN. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Segreteria generale

2008 P 08.3446 Nomina del capo dell'esercito. Esame della procedura (N 1.10.08, Commissione della politica di sicurezza CN)

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare quali iter procedurali e, eventualmente, quali disposizioni legali devono essere modificati riguardo alla nomina di un capo dell'esercito. Ciò vale segnatamente per la questione del momento del controllo di sicurezza.

Per la nomina del capo dell'esercito non sono di principio necessarie modifiche delle disposizioni legali. La procedura e le basi applicate finora soddisfano già gli elevati requisiti qualitativi abituali del processo di reclutamento. Nel frattempo, le differenti questioni concernenti i controlli di sicurezza relativi alle persone sono state analizzate in modo approfondito. D'ora in poi il controllo di sicurezza relativo alle persone sarà, di regola, eseguito prima della nomina da parte del Consiglio federale. Se, per ragioni di tempo, non è possibile effettuare una verifica prima della nomina, nel contratto di lavoro verrà inserita la seguente disposizione: «Una decisione sui rischi positiva ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP; RS 120.4) prima dell'entrata in funzione è condizione per il perfezionamento del contratto di lavoro.»

L'obiettivo del postulato, segnatamente per quanto concerne la questione del momento del controllo di sicurezza relativo alle persone, è pertanto realizzato. Di conseguenza, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2009 P 08.3875 Rapporto sulla politica di sicurezza (N 20.3.09, Segmüller)

Con il postulato Segmüller il Consiglio federale è incaricato di redigere il rapporto sulla politica di sicurezza in un quadro che consenta di integrare nell'elaborazione, in forma adeguata – per esempio mediante indagini conoscitive –, gli interessi della Svizzera in materia di politica di sicurezza e di adattare il relativo calendario.

Tra la fine di febbraio e la fine di aprile, 45 rappresentanti di organizzazioni o singole persone hanno avuto modo di esprimere le loro concezioni sulla situazione in materia di politica di sicurezza, sui pertinenti interessi del nostro Paese e su un'adeguata politica di sicurezza per la Svizzera. Le audizioni sono state registrate e pubblicate su Internet per stimolare e alimentare un dibattito in materia di politica di sicurezza.

Il calendario per l'elaborazione del Rapporto sulla politica di sicurezza è stato adeguato per consentire lo svolgimento di tali audizioni sull'arco di poco più di due mesi.

L'obiettivo del postulato è pertanto adempiuto e il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

Difesa

2005 P 05.3221 Criteri per la cessione di immobili del DDPS (S 8.6.05, Lombardi)

La revisione in corso della legge militare prevede un nuovo articolo 130b, conformemente al quale in caso di vendita di immobili militari non più necessari devono essere considerati in via prioritaria i Cantoni e i Comuni (FF 2009 5155). Il Consiglio degli Stati aveva introdotto tale articolo durante la seduta del 15 settembre 2008 nel corso dei dibattiti sulla precedente revisione della legge militare, successivamente respinta, e il Consiglio nazionale lo ha parimenti approvato nella sua seduta del 9 dicembre 2008 (FF 2009 5141).

Grazie al nuovo articolo 130b, nel quadro della revisione della legge militare si tiene conto della principale finalità del postulato. Il Consiglio federale ha già concretizzato la pertinente richiesta nel quadro dell'ultima revisione dell'ordinanza del 5 dicembre 2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC, RS 172.010.21, in vigore dal 1.1.2009).

In qualità di unità organizzativa competente del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, armasuisse Immobili effettua colloqui periodici con tutti i Cantoni sugli immobili militari non più necessari. In tal modo si garantiscono l'informazione e il coinvolgimento regolare dei Cantoni.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale considera adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2007 M 07.3277 Consegna della munizione da tasca (S 20.6.07, Commissione della politica di sicurezza CS 06.3351, N 27.9.07; S 19.12.07)

All'inizio di gennaio 2008 tutti i militari in possesso di munizione da tasca hanno ricevuto l'ordine da parte del Capo dello Stato maggiore di condotta dell'esercito di restituire tale munizione nel quadro di un servizio al più tardi entro la fine del 2009. I militari che non prestavano servizio durante tale periodo dovevano restituire la loro munizione da tasca in uno dei punti di ristabilimento della Base logistica dell'esercito.

L'esercito applica il sistema della prontezza differenziata (cfr. Regolamento 72.001, Prontezza dell'esercito). In tale ambito si distingue tra prontezza di base e prontezza d'impiego. Questo sistema consente al comando dell'esercito di impiegare le formazioni con il pertinente materiale in funzione della situazione e tempestivamente. Poiché tale sistema non ricorre a formazioni d'intervento permanenti, non vi è più motivo di consegnare munizione da tasca per la custodia al domicilio a formazioni speciali dell'esercito.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale considera adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

Uffizio federale dello sport

2008 P 08.3000 Violenza durante le manifestazioni sportive. Misure preventive (S 17.3.08, Commissione degli affari giuridici CS 06.454)

Il 19 dicembre 2008 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Violenza durante le manifestazioni sportive. Misure preventive allestito in adempimento del postulato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati. Esso è stato comunicato

ai servizi parlamentari con lettera del 19 dicembre 2008. Finora la commissione competente non ha trattato il rapporto. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2009 M 06.3159 Sport, movimento e alimentazione dei bambini tra i cinque e i dieci anni (N 19.12.07, Kiener Nellen; S 11.6.08; N 24.9.09)

Il Consiglio nazionale ha adottato la mozione il 19 dicembre 2007. Il Consiglio degli Stati ha approvato la mozione nel giugno 2008 (11.6.08) con una modifica mediante la quale si fa esplicito riferimento al pacchetto di misure «Alimentazione e attività fisica». Il 24 settembre 2009 il Consiglio nazionale ha approvato la mozione nella versione del Consiglio degli Stati.

Gli obiettivi principali della mozione sono stati realizzati con l'adozione del «Programma nazionale alimentazione e attività fisica 2008-2012» nel giugno del 2008 e l'iscrizione nel preventivo e nel piano finanziario delle attività di promozione dello sport e del movimento nella fascia di età tra i cinque e i dieci anni (programma G+S-Kids) nel giugno 2009. La promozione dello sport e del movimento per i bambini è un compito che sta particolarmente a cuore al Consiglio federale. Nel quadro dell'attuazione di G+S-Kids si perseguono due obiettivi principali: da un lato, una promozione tempestiva dell'attività fisica dei bambini e, dall'altro, un miglioramento qualitativo adeguato all'età dell'offerta scolastica e di movimento facoltativa. Con il disegno dell'11 novembre 2009 concernente una nuova legge sulla promozione dello sport il Consiglio federale si è espresso chiaramente per una maggiore promozione dello sport e del movimento a partire dall'età di 5 anni.

L'Ufficio federale della sanità pubblica e l'Ufficio federale dello sport hanno chiarito questioni di delimitazione e di competenza nell'ambito della promozione del movimento e provvedono a uno scambio regolare di informazioni nel quadro del «Programma nazionale alimentazione e attività fisica».

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale considera adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

Dipartimento delle finanze

Amministrazione federale delle finanze

2004 P 04.3445 Trasparenza dei costi per le prestazioni statali (N 17.12.04, Gruppo radicale-liberale)

Il postulato invita il Consiglio federale a esaminare e fare rapporto sulle modalità con cui garantire che i costi relativi a prestazioni e prodotti forniti dall'ente pubblico siano esposti in modo trasparente e comparabile nei conti di Comuni, Cantoni e Confederazione.

Nella sua proposta di accogliere il postulato, il Consiglio federale aveva previsto di dare seguito alla richiesta del Gruppo radicale-liberale nel quadro dei lavori del progetto sui Bilaterali II e sulla riforma della statistica finanziaria. Il progetto è stato portato a termine alla fine di ottobre 2009. I primi risultati conformi ai nuovi standard della statistica finanziaria saranno messi a disposizione gradualmente, nel corso del 2010. Il progetto fa seguito a quello sul Nuovo modello contabile (NMC) della Confederazione e a quello sulla riforma del Modello di presentazione dei conti armonizzato dei Cantoni e dei Comuni (MPCA2), che sono già conclusi. Lo scopo comune di questi progetti è garantire la maggior trasparenza possibile sull'operato del settore pubblico e, per quanto concerne la riforma della statistica finanziaria, migliorare la comparabilità dei conti pubblici, delle uscite secondo settori di compiti e quindi dei costi delle prestazioni pubbliche di Confederazione, Cantoni e Comuni.

Il 17 giugno 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto in adempimento del postulato, in cui si evidenzia che i responsabili delle decisioni politiche della Confederazione e dei Cantoni hanno riconosciuto le istanze avanzate nel postulato e hanno avviato, e in parte già attuato, le misure necessarie. La maggiore armonizzazione della presentazione dei conti si esprime nel fatto che sia la Confederazione sia i Cantoni e i Comuni fondano la loro presentazione dei conti sugli «international public sector accounting standards» (IPSAS). Ne derivano un avvicinamento sostanziale dei modelli contabili e – grazie alla nuova statistica finanziaria – un netto miglioramento della comparabilità delle uscite per prestazioni statali. A questo scopo è tuttavia auspicabile che il MPCA2 sia introdotto quanto prima a livello cantonale e comunale. Va sottolineato che i Cantoni sono liberi di definire i propri standard di presentazione dei conti e il momento in cui eventualmente introdurre il MPCA2. Per questa ragione è prevista una fase di transizione piuttosto lunga.

Il rapporto contiene un sunto della perizia dell'istituto di economia e diritto finanziari («Institut für Finanzwissenschaft und Finanzrecht») dell'Università di San Gallo sulle basi giuridiche necessarie. I periti raccomandano di non creare nuove basi costituzionali, che politicamente avrebbero poche possibilità di successo. Per questa stessa ragione il rapporto rinuncia a ulteriori considerazioni normative e non propone modifiche costituzionali o legali. Solo gli anni a venire dimostreranno se le esperienze fatte con le misure applicate soddisfano i requisiti di una presentazione dei conti trasparente.

Poiché il postulato è adempiuto, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2006 M 06.3176 Attendibilità degli obiettivi strategici della Confederazione (N 10.5.06, Commissione della gestione CN, S 5.10.06)

La mozione incarica il Consiglio federale di definire chiaramente il ruolo di ente predominante e la rappresentanza della Confederazione in aziende in cui quest'ultima partecipa in misura determinante. Il Governo deve inoltre adottare le misure necessarie per garantire l'attendibilità della sua guida strategica e stabilire gli strumenti adeguati per esercitare la sua influenza negli organi aziendali.

Il 13 settembre 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sullo scorporo e sulla gestione strategica di compiti della Confederazione (Rapporto sul governo d'impresa). Poiché la mozione è adempiuta, il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

2009 M 09.3020 Piazza finanziaria: sistema di remunerazione equo per un'avveduta gestione dei rischi (N 9.3.09, Commissione delle finanze CN; S 27.5.09)

Negli accordi con la Confederazione e la BNS, UBS SA si è impegnata a rispettare le prescrizioni sui sistemi di remunerazione, corrispondenti alla «best practice» e agli standard internazionali determinati d'intesa con la Commissione federale delle banche, e come discussi precedentemente in seno a un gruppo di lavoro del «Financial Stability Forum» (oggi «Financial Stability Board»). Su questo sfondo la mozione chiede al Consiglio federale di introdurre a breve nel sistema bancario svizzero e internazionale un sistema di remunerazione trasparente e verificabile, che soddisfi i principi dell'equità e di una cauta gestione dei rischi.

Nella risposta del 6 marzo 2009 il Consiglio federale ha evidenziato che la FINMA stava elaborando una circolare sui sistemi di remunerazione nel settore finanziario e ha pertanto proposto di accogliere la mozione.

La FINMA ha pubblicato la propria circolare sui sistemi di remunerazione l'11 novembre 2009. La circolare mira ad avere effetti duraturi sulla prassi seguita nel settore finanziario in materia retributiva. I sistemi di remunerazione non devono indurre a esporsi a rischi inappropriati e quindi pregiudicare la stabilità degli istituti finanziari. Uno degli aspetti a cui si è prestata particolare attenzione riguarda le componenti variabili. Il contenuto della circolare tiene conto sia delle indicazioni emerse nel corso dell'indagine conoscitiva sia degli sviluppi rilevati a livello internazionale, e in particolare degli standard definiti dal «Financial Stability Board». La circolare entra in vigore il 1° gennaio 2010. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2009 P 09.3209 Strategia della politica dei mercati finanziari (S 27.5.09, Graber Konrad)

Nel 2009 il Consiglio federale si è occupato con particolare attenzione di diversi mandati parlamentari concernenti questioni legate alla piazza finanziaria. In una prima fase il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha elaborato, su mandato della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N), un rapporto sulla situazione e sulle prospettive della piazza finanziaria svizzera, pubblicato nel settembre del 2009. Esso analizza le ripercussioni prodotte finora dalla crisi finanziaria sulla piazza finanziaria svizzera e in particolare le probabili modifiche delle condizioni quadro a livello nazionale e internazionale, come pure i rischi e le opportunità che ne derivano per la nostra piazza finanziaria. Non tratta invece gli indirizzi strategici della futura politica dei mercati finanziari.

In adempimento del postulato, il 16 dicembre 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Indirizzi strategici della politica svizzera in materia di mercati finanziari, con cui propone di togliere di ruolo il postulato. In tal modo si risponde materialmente anche alla mozione del Gruppo liberale radicale (09.3141 Strategia per il rafforzamento della piazza finanziaria svizzera), respinta dal Consiglio nazionale a causa della brevità del termine di trattazione. Nella mozione il Consiglio federale è incaricato di presentare proposte concrete sul modo di rafforzare la piazza finanziaria svizzera e di migliorarne la concorrenzialità.

Il rapporto, elaborato dal DFF d'intesa con gli attori della piazza finanziaria, contiene gli obiettivi e le misure volte a rafforzare ulteriormente la piazza finanziaria svizzera. Il compito della Confederazione è focalizzato sull'elaborazione di condizioni quadro adeguate. Gli attori della piazza finanziaria sono competenti per la politica settoriale. Il dialogo con il settore finanziario verrà portato avanti per garantire che le condizioni quadro vadano di pari passo con la politica settoriale. Allo scopo di attuare la propria strategia in materia di mercati finanziari il Consiglio federale ha deciso di creare un gruppo di lavoro interdipartimentale sotto la guida del DFF. Inoltre, all'interno del Dipartimento sarà istituita una segreteria di Stato competente per le questioni finanziarie internazionali. In questo modo viene posto l'accento sul trattamento degli affari del DFF relativi alla politica internazionale in materia fiscale e di mercati finanziari.

Non costituisce invece oggetto del rapporto l'esame del ruolo della FINMA nell'attuale crisi finanziaria, come chiesto sia nel postulato David (08.4039 Chiarimento dell'atteggiamento della vigilanza sui mercati finanziari nella crisi finanziaria), sia nella mozione della CET-N (09.3010 Verificare il funzionamento della FINMA). Per esaminare i suddetti aspetti nonché per analizzare in modo approfondito la questione relativa a una migliore gestione dei rischi legati al sistema saranno redatti rapporti separati. A tale proposito il Consiglio federale ha incaricato una commissione di esperti di redigere entro l'autunno del 2010 un rapporto che analizzi i rischi che possono derivare dalle grandi imprese svizzere e che indichi adeguate contromisure (mozione del Gruppo dell'Unione democratica di centro, 08.3649 Impedire rischi insostenibili per l'economia svizzera). Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2009 P 09.3282 Misure congiunturali. Effetti finanziari per i Cantoni (N 12.06.09, Grin)

Il postulato invita il Consiglio federale a presentare entro fine 2009 un rapporto sugli effetti finanziari delle misure di stabilizzazione di politica congiunturale sui Cantoni. Il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato e nella sua risposta evidenzia che nel sistema federale svizzero, i Cantoni e i Comuni svolgono un ruolo essenziale nell'approntamento delle prestazioni dello Stato. L'entità e l'effetto di misure di stabilizzazione di politica congiunturale possono pertanto essere valutate nel loro insieme solo con l'analisi delle ripercussioni finanziarie su tutti i livelli statali.

Il 16 dicembre 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto in adempimento del postulato. Esso illustra la portata delle misure di politica congiunturale della Confederazione e la partecipazione dei Cantoni a tali misure. Inoltre tratta le misure adottate dai Cantoni e quelle delle città e dei capoluoghi cantonali.

L'impulso fiscale diretto delle tre fasi del pacchetto di stabilizzazione della Confederazione rappresenta soltanto una parte dell'effetto complessivo delle misure di politica congiunturale. Se si considerano inoltre le misure preannunciate dai Cantoni nonché le ripercussioni dello stabilizzatore automatico costituito dall'assicurazione contro la disoccupazione, risulta un impulso complessivo di oltre 8 miliardi di franchi per il 2009 e di oltre 7 miliardi per il 2010, pari a un impulso fiscale rispettivamente dell'1,6 e dell'1,3 per cento del prodotto interno lordo. Dato che le uscite della Confederazione rappresentano solo un terzo delle uscite pubbliche, per i confronti internazionali si raccomanda di basarsi sull'intero settore delle amministrazioni pubbliche, ovvero Confederazione, Cantoni, Comuni e assicurazioni sociali pubbliche.

Secondo i risultati delle inchieste, i Cantoni, le città e i capoluoghi cantonali metteranno a disposizione nel 2009 3,6 miliardi di franchi e nel 2010 2,7 miliardi di franchi per l'adozione di misure congiunturali proprie e per la partecipazione a quelle avviate dalla Confederazione. Occorre tuttavia osservare che nel 2009 0,9 miliardi sono destinati all'istituzione di fondi e riserve. Secondo le indicazioni dei Cantoni interessati questi mezzi finanziari dovrebbero essere spesi unicamente in caso di peggioramento della situazione economica. Se si considera la partecipazione alle misure della Confederazione, le misure di stabilizzazione di Cantoni, città e capoluoghi cantonali ammontano complessivamente allo 0,7 per cento (2009) e allo 0,5 per cento (2010) del prodotto interno lordo. In tal modo Cantoni e Comuni contribuiscono alle misure di stabilizzazione congiunturale del Paese nella misura di circa il 40 per cento.

Poiché il postulato è adempiuto, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2009 P 09.3348 Trattamento del prestito di UBS obbligatoriamente convertibile in azioni e delle azioni UBS detenute dallo Stato (S 27.5.09, Fetz)

Il postulato invita il Consiglio federale ad analizzare le possibilità legate a una vendita del prestito obbligatoriamente convertibile in azioni prima della scadenza e in particolare a fare luce sugli interessi antitetici connessi alla gestione delle partecipazioni a UBS.

Il 6 maggio 2009 il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha informato regolarmente le Commissioni delle finanze sui principi e le possibilità relativi all'amministrazione del prestito obbligatoriamente convertibile.

Nel periodo dal 19 al 25 agosto 2009 la partecipazione a UBS è stata interamente ritirata. Effettuata la conversione del prestito obbligatoriamente convertibile in azioni, queste ultime sono subito state vendute a investitori istituzionali svizzeri ed esteri. In pari tempo le cedole rimanenti sono state rivendute a UBS dietro un compenso in contanti. Il ritiro dall'impegno in UBS si è concluso il 25 agosto 2009 mediante un capitale pari a 7,2 miliardi di franchi.

Visto che la partecipazione a UBS è stata ritirata, il postulato è adempiuto e il Consiglio federale propone pertanto di toglierlo di ruolo.

Ufficio federale del personale

2004 P 04.3416 Futura politica del personale federale (N 17.12.04, Rey)

La legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) è entrata in vigore per l'Amministrazione federale centrale il 1° gennaio 2002. Unitamente alle disposizioni d'esecuzione costituisce il quadro normativo della politica della Confederazione in

materia di personale. Nel postulato si chiedeva di fornire al legislatore una panoramica delle esperienze raccolte fino ad allora nel quadro della nuova legge e, nel contempo, di indicare gli ambiti della politica del personale in cui intervenire in futuro.

Il 23 ottobre 2009 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha presentato un rapporto riguardante la legge sul personale federale, basato su un'ampia indagine effettuata dal Controllo parlamentare dell'Amministrazione su mandato della CdG-N. Oltre a fare una retrospettiva, il rapporto contiene anche raccomandazioni per lo sviluppo della politica del personale.

Dal canto suo, il Consiglio federale ha evocato la necessità di intervenire sulla politica del personale e si è prefissato per il 2010 l'obiettivo di elaborare una strategia per il personale di tutta l'Amministrazione federale.

Il rapporto della CdG-N offre una panoramica della politica della Confederazione in materia di personale ed evidenzia i punti dove sussiste necessità di intervenire. Poiché il postulato è adempiuto, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2005 M 05.3152 Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (N 17.6.05, Berberat; S 29.9.05)

La mozione, accolta da entrambe le Camere conformemente alla proposta del Consiglio federale, incarica il Governo di provvedere affinché le minoranze linguistiche siano equamente rappresentate nei posti di responsabili degli Uffici federali. A parità di competenze, i candidati romandi e ticinesi devono essere privilegiati. L'Ufficio federale del personale (UFPER) deve presentare al Consiglio federale ogni quattro anni un rapporto di valutazione. Il Consiglio federale ha approvato il corrispondente rapporto il 6 maggio 2009. La direttrice dell'UFPER ha esposto personalmente ai membri delle Commissioni delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati le conclusioni principali cui giunge il rapporto. Le Commissioni apprezzano gli sforzi profusi dall'Amministrazione federale in questo ambito.

È compito permanente del Consiglio federale garantire che le minoranze linguistiche siano equamente rappresentate in seno all'Amministrazione federale. Il Consiglio federale propone quindi di togliere di ruolo la mozione.

2006 M 05.3174 Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (S 14.6.05, Studer Jean; N 8.3.06)

La mozione, accolta da entrambe le Camere conformemente alla proposta del Consiglio federale, incarica il Governo di provvedere affinché le minoranze linguistiche siano equamente rappresentate nei posti di responsabili degli Uffici federali. A parità di competenze, i candidati romandi e ticinesi devono essere privilegiati. L'Ufficio federale del personale (UFPER) deve presentare al Consiglio federale ogni quattro anni un rapporto di valutazione. Il Consiglio federale ha approvato il corrispondente rapporto il 6 maggio 2009. La direttrice dell'UFPER ha esposto personalmente ai membri delle Commissioni delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati le conclusioni principali cui giunge il rapporto. Le Commissioni apprezzano gli sforzi profusi dall'Amministrazione federale in questo ambito.

È compito permanente del Consiglio federale garantire che le minoranze linguistiche siano equamente rappresentate in seno all'Amministrazione federale. Il Consiglio federale propone quindi di togliere di ruolo la mozione.

2007 M 05.3469 Trasparenza sull'evoluzione dei casi AI nella Confederazione (S 21.3.06, Commissione della gestione CS; N 7.3.07)

Nell'estate del 2009 l'Ufficio federale del personale (UFPER) ha trasmesso alla Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) un rapporto in adempimento della mozione. Il rapporto riassume le attività intraprese per ridurre i casi di invalidità tra il personale federale e rendere trasparenti i dati relativi all'AI all'interno della Confederazione. Inoltre illustra le nuove misure che saranno introdotte nel 2010. Le parti più importanti di questo pacchetto di misure concernente la trasparenza nell'ambito dell'invalidità e la riduzione dei casi di invalidità tra il personale federale sono costituite dal «case management aziendale», dal miglioramento del rilevamento dei dati e da un nuovo sistema di incentivi; quest'ultimo è volto a incoraggiare i dipartimenti a mantenere nel processo lavorativo e assumere persone con una capacità produttiva ridotta.

Si prevede che entro la fine del 2010 sarà possibile effettuare una prima valutazione del «case management aziendale», del nuovo rilevamento dei dati e del sistema di incentivi. Alla luce delle esperienze fatte con i nuovi strumenti nel 2009, si ritiene altresì che in futuro saranno disponibili dati molto più attendibili sui casi di invalidità tra il personale federale. Ciò permetterà quindi di dare seguito alla mozione della CdG-S.

Dalla fine del 2010 l'UFPER farà rilevare e analizzare annualmente i dati concernenti i casi di invalidità tra il personale federale. Con l'introduzione del «case management aziendale» e del sistema di incentivi, la riduzione dei casi di invalidità nell'Amministrazione federale è ora annoverata tra i compiti permanenti del Consiglio federale.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2007 P 06.3030 Parità. Riconoscimento delle competenze acquisite in ambito extraprofessionale (N 08.03.07, Heim Bea)

L'Amministrazione federale applica già il principio secondo il quale le competenze acquisite in ambito extraprofessionale devono essere considerate per determinare lo stipendio. Per questo motivo, il 9 giugno 2006 il Consiglio federale ha proposto di respingere il postulato. L'articolo 37 dell'ordinanza sul personale federale prevede che, al momento di fissare lo stipendio iniziale, si tenga conto in giusta misura della formazione e dell'esperienza professionale e di vita della persona da assumere. Il numero 423 delle Istruzioni del Consiglio federale del 22 gennaio 2003 concernenti la realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo dispone che, assumendo nuovi collaboratori, oltre alla formazione e all'esperienza professionale occorre tener conto anche delle esperienze extraprofessionali (ad es. attività di assistenza o compiti in ambito sociale). I dipartimenti e gli uffici federali sono responsabili dell'attuazione di questi principi. Il Consiglio nazionale ha accolto il postulato l'8 marzo 2007.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2007 M 06.3298 200 nuovi posti di praticantato nell'Amministrazione federale (N 22.06.07, Galladé; S 26.9.07)

La mozione, accolta da entrambe le Camere conformemente alla proposta del Consiglio federale, incarica il Consiglio federale di creare 200 nuovi posti di praticantato entro la fine dell'anno scolastico 2007, alla luce della crescente disoccupazione fra i giovani.

Nell'agosto del 2009 il Consiglio federale ha preso conoscenza del rapporto sui posti di apprendistato dell'Amministrazione federale. Il rapporto fornisce informazioni su posti di formazione per apprendisti e tirocinanti, tenendo conto del valore di riferi-

mento del 4 per cento (obiettivo del Consiglio federale del 21 dicembre 2005). Il rapporto evidenzia che l'Amministrazione federale offre posti di formazione o di praticantato a circa 1000 giovani per oltre 30 professioni. Con il 4,3 per cento la quota di formazione supera quindi già l'obiettivo fissato dal Consiglio federale.

Questo risultato positivo è frutto di sforzi considerevoli. Il Consiglio federale è consapevole che la disoccupazione dei giovani adulti rappresenta un problema di ordine sociale ed economico. Nell'intento di contribuire alla creazione di posti di praticantato in seno all'Amministrazione federale, aveva stanziato già per il 2007 due milioni di franchi supplementari per aumentare l'offerta di posti di praticantato per gli apprendisti e i diplomati delle scuole universitarie professionali e delle università. Le unità amministrative hanno in tal modo potuto proporre in modo mirato posti di praticantato in settori di compiti adeguati. Nel quadro della terza tappa delle misure di stabilizzazione congiunturale, nel 2009 il Consiglio federale ha reagito nuovamente alle incertezze sul mercato del lavoro creando, tra l'altro, circa 70 posti di praticantato supplementari per studenti universitari. L'Amministrazione federale ha rivolto particolare attenzione ai propri apprendisti, mettendo loro a disposizione il programma PONTE. Si tratta di un'assunzione a tempo determinato, della durata compresa fra tre e nove mesi al massimo. Gli ex apprendisti possono disdire il rapporto di lavoro con un preavviso di una settimana, non appena trovano un impiego. L'Amministrazione si assume dunque la propria responsabilità sociale di datore di lavoro lungimirante e permette ai giovani di rimanere inseriti nel processo lavorativo, maturare altre esperienze professionali e migliorare le prospettive sul mercato del lavoro. Inoltre, l'Amministrazione federale partecipa attivamente al programma della SECO per ex apprendisti disoccupati e per diplomati delle scuole universitarie professionali e delle università. Il programma offre ai giovani la possibilità di fare un'esperienza lavorativa di sei mesi e, in tal modo, di avere migliori prospettive sul mercato del lavoro.

Poiché la mozione è adempiuta, il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

Amministrazione federale delle contribuzioni

2007 M 07.3217 Panoramica degli affari in corso con ripercussioni sul gettito fiscale (N 22.6.07, Kiener Nellen; S 1.10.07)

La mozione chiede al Consiglio federale di pubblicare all'inizio di ogni sessione e di mettere a disposizione delle Camere federali una panoramica degli affari in corso che hanno ripercussioni sul gettito fiscale di Confederazione e Cantoni (maggiori o minori entrate a titolo d'imposta) al fine di creare sufficiente trasparenza sui numerosi progetti fiscali. Ai fini dell'adempimento della richiesta si propone di integrare o aggiungere questo elenco alla «panoramica degli affari in corso con ripercussioni finanziarie» già pubblicata in occasione di ogni sessione.

Nella sessione invernale 2008 il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha allestito per la prima volta una panoramica degli affari in corso che hanno ripercussioni sul gettito fiscale di Confederazione e Cantoni. Da allora tale panoramica viene elaborata prima di ogni sessione e messa a disposizione delle Camere federali e dei Servizi del Parlamento, unitamente alla «panoramica degli affari in corso con ripercussioni finanziarie». Poiché la mozione è adempiuta, il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

2007 P 06.3570 Svantaggi per il personale di volo svizzero attivo a livello internazionale (N 1.10.07, Kaufmann)

Il postulato invita il Consiglio federale a indicare possibili soluzioni volte ad attenuare o compensare gli svantaggi che il personale di volo residente in Svizzera e impiegato in Germania subisce a causa della modifica con effetto al 1° gennaio 2007 della legge tedesca in materia di imposte sul reddito.

Secondo le convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera, le remunerazioni ricevute in corrispettivo di un'attività dipendente non sono tassate nello Stato di residenza, bensì nello Stato del luogo di lavoro. Una delle eccezioni a questa regola è costituita dalle disposizioni sul personale di volo. La corrispondente disposizione dell'articolo 15 paragrafo 3 del modello di convenzione dell'OCSE stabilisce che il diritto d'imposizione per questo tipo di introiti è assegnato allo Stato contraente nel quale si trova la sede della direzione effettiva della compagnia di volo. Il motivo della scelta di questa soluzione risiede nel fatto che per quanto riguarda il personale di volo sarebbe molto dispendioso da un punto di vista amministrativo determinare ogni volta il luogo di lavoro. Nel caso dei voli intercontinentali verrebbero inoltre a crearsi lacune d'imposizione, dato che una parte del lavoro è esercitata al di fuori del territorio di uno Stato contraente.

La disposizione del modello di convenzione dell'OCSE corrisponde alla prassi convenzionale svizzera ed è ampiamente diffusa a livello internazionale. Anche la Convenzione di doppia imposizione fra Germania e Svizzera (CDI-D) contiene una normativa corrispondente.

A causa di una lacuna nel diritto tedesco in materia di imposta sul reddito durata molti anni e ora colmata dall'articolo 15 paragrafo 3 CDI-D, fino alla fine del 2006 il personale di volo svizzero attivo per una compagnia aerea tedesca era assoggettato all'imposta sul reddito in Germania solo per la parte di stipendio relativa all'attività effettivamente svolta sul suolo tedesco, mentre le remunerazioni ottenute al di fuori dei confini tedeschi erano assoggettate in Svizzera.

Alcuni piloti hanno apparentemente approfittato di tale lacuna per trasferire la propria residenza a Dubai, eludendo in questo modo l'assoggettamento dell'attività esercitata al di fuori della Germania. Nel 2006 il legislatore tedesco ha reagito e ha introdotto – al pari della Svizzera molti anni fa (art. 5 cpv. 1 lett. f LIFD, art. 4 cpv. 2 lett. f LAID) – l'obbligo di assoggettamento dei redditi ottenuti dall'attività di volo internazionale per i membri dell'equipaggio attivi presso una compagnia aerea tedesca. Conformemente alla modifica di legge, dal 1° gennaio 2007 il reddito che la categoria interessata ottiene da attività dipendente è assoggettato per intero in Germania.

Poiché la pressione fiscale in Germania è maggiore, l'onere fiscale è più elevato. Sottostando a un obbligo fiscale limitato, alle persone interessate è applicata la tariffa fiscale più elevata (persone sole) a prescindere dalle loro entrate effettive. Inoltre hanno limitate possibilità di effettuare deduzioni fiscali. Il peggioramento della situazione fiscale non è però riconducibile al fatto che la regolamentazione dell'articolo 15 paragrafo 3 CDI-D sia insufficiente. Il motivo risiede piuttosto nel fatto che le persone interessate hanno beneficiato per anni di vantaggi fiscali in virtù della lacuna nel diritto tedesco, che erano e sono preclusi ad altre persone residenti in Svizzera ed esercitanti un'attività dipendente in Germania senza essere frontalieri.

Per attenuare il peggioramento della situazione fiscale del personale di volo residente in Svizzera e impiegato per una compagnia aerea tedesca tenendo conto dei principi fiscali iscritti nella Costituzione, si rende necessaria una revisione della CDI-D. Un intervento in tal senso era peraltro già stato richiesto dalle Camere federali con la mozione Lombardi 06.3540. Nell'ambito dei

colloqui condotti con la Germania dal 17 al 19 settembre 2008, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha sondato la disponibilità della controparte a rivedere l'articolo 15 paragrafo 3 CDI-D. Quest'ultima ha tuttavia affermato di ritenere ottimale la situazione attuale, poiché conforme allo standard internazionale imposto dal modello di convenzione dell'OCSE. Avendo inoltre provveduto, il 1° gennaio 2007, a colmare una lacuna nel proprio sistema tributario, la Germania non considera necessario rivedere il sistema d'imposizione del personale di volo e non è disposta ad avviare una revisione circoscritta a tale punto. La Germania non ha tuttavia escluso la possibilità di cercare una soluzione per il personale di volo nel quadro di un'ampia revisione della Convenzione. A fronte della chiara posizione espressa dalla delegazione tedesca durante i colloqui svoltisi nel settembre del 2008, l'AFC ha ritenuto vano avanzare in quel momento una richiesta formale per l'avvio di negoziati intesi a rivedere l'articolo 15 paragrafo 3 CDI-D.

A seguito della decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 di ritirare la riserva sullo scambio di informazioni conforme al modello di convenzione dell'OCSE, la Svizzera e la Germania si sono risolte ad avviare negoziati volti a integrare nella CDI-D una disposizione sullo scambio di informazioni secondo lo standard OCSE. La Svizzera intende cogliere l'occasione per rivedere ulteriori punti della CDI-D e, in particolare, per giungere a una soluzione sulla questione del personale di volo residente in Svizzera e impiegato presso compagnie aeree tedesche. Ad oggi si sono svolte due tornate di negoziati. Le trattative sono in corso.

Come menzionato, il Consiglio federale ha già introdotto misure volte ad attenuare lo svantaggio fiscale del personale di volo svizzero impiegato presso compagnie aeree tedesche, dovuto alla modifica della legge tedesca in materia di imposte sul reddito. Siccome la richiesta dell'autore del postulato di valutare le possibili soluzioni è già superata, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2007 P 07.3291 Ripercussioni fiscali della previdenza privata per la vecchiaia (N 1.10.07, Commissione dell'economia e dei tributi CN 96.412)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto sulla sovraimposizione e sulla sottoimposizione della previdenza privata per la vecchiaia. In tale rapporto si presenteranno in particolare le possibili ripercussioni fiscali nel caso in cui gli averi della cassa pensioni o del pilastro 3a siano ritirati per essere successivamente convertiti in una rendita vitalizia. Inoltre, nel rapporto dovrà essere presentato il trattamento fiscale riservato ai frontalieri svizzeri che abitano in Svizzera ma pagano in Germania le imposte sui pilastri 3a e 3b.

Il rapporto elaborato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) conclude che le prestazioni di capitale del secondo pilastro e del pilastro 3a soggiacciono a un'imposizione privilegiata in quanto tassate separatamente dagli altri redditi. Nell'ambito del pilastro 3b un ulteriore vantaggio fiscale è dato dall'esenzione dall'imposta sul reddito delle prestazioni di capitale provenienti da prodotti assicurativi previdenziali. Queste agevolazioni riflettono la volontà del legislatore. Le ripercussioni fiscali in caso di conversione dei fondi della cassa pensioni o degli averi del pilastro 3a in una rendita vitalizia possono essere differenti. Esse dipendono, da un lato, dalla possibilità di riscuotere la prestazione in capitale in maniera unica o a più riprese e, dall'altro, dagli altri redditi conseguiti al momento in cui è versata la rendita vitalizia.

Per quanto riguarda l'imposizione dei frontalieri, il rapporto evidenzia che, in virtù della regolamentazione prevista dalla Convenzione contro la doppia imposizione stipulata con la Germania, i frontalieri residenti in Svizzera non sono soggetti a doppia imposizione. Inoltre, nell'esempio addotto dal postulato le prestazioni provenienti da un istituto svizzero di previdenza 3a sono versate a un beneficiario domiciliato in Svizzera. La Convenzione contro la doppia imposizione stipulata con la Germania attribuisce in questo caso alla Svizzera il diritto di imposizione della prestazione, che è tassata in Svizzera a titolo di reddito. Pure in questo caso si può supporre che le persone contribuenti in Svizzera traggano profitto dalla sottoimposizione delle prestazioni del pilastro 3a.

Il Consiglio federale ha approvato il rapporto il 16 dicembre 2009, adempiendo in tal modo la richiesta del postulato. Si propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2009 M 07.3031 Incentivi fiscali per misure di risanamento ad alta efficienza energetica (N 1.10.07, CVP/EVP/glp; S 10.6.08; N 11.6.09)

Il Parlamento ha trasformato la presente mozione in un mandato d'esame che richiede la stesura di un rapporto sulla creazione, mediante depositi di risparmio, di incentivi fiscali da destinare a misure di risanamento ad alta efficienza energetica. Su mandato della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S), un gruppo di lavoro composto di rappresentanti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF), dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) e dell'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) ha stilato un rapporto sulle possibilità di migliorare il sistema di deduzioni vigente per gli investimenti energetici effettuati sugli edifici. Lo studio sugli incentivi fiscali per misure di risanamento energetiche degli edifici è basato sul rapporto ed è scaricabile dal sito dell'AFC. Il gruppo di lavoro interdipartimentale ha esaminato approfonditamente sette possibilità per mezzo di altrettanti criteri di valutazione (efficacia/impatto energetico, impatto finanziario, efficienza, ripartizione, trasparenza e informazione, gestione e attuazione, aspetti fiscali). Tra le varianti esaminate figurava anche l'agevolazione fiscale dei depositi di risparmio per misure di risanamento ad alta efficienza energetica sollecitata nella mozione. Sulla base dei criteri applicati, ad eccezione del criterio dell'impatto energetico la valutazione è risultata nel complesso negativa. Tranne una (misure particolari basate sulla qualità), si sono rivelate di utilità molto limitata anche le rimanenti proposte. Alla luce di queste considerazioni, la CET-S ha presentato la mozione 09.3014 Maggiore effettività ed efficienza nelle deduzioni fiscali a titolo di risanamento energetico degli edifici, che il Parlamento ha trasmesso nella sessione estiva 2009. Il Dipartimento federale delle finanze è attualmente impegnato nell'attuazione di questo mandato parlamentare. Poiché la mozione è adempiuta, il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

Dipartimento dell'economia

Commissione della concorrenza

2006 P 06.3634 Rapporto sugli accordi verticali illeciti secondo la legge sui cartelli (N 20.12.06, Commissione degli affari giuridici CN 05.082)

Nel postulato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, il Consiglio federale è invitato a presentare un rapporto al Parlamento sul modo in cui è stato applicato l'articolo 5 capoverso 4 della legge sui cartelli (LCart) dalla sua entrata in vigore. Il postulato chiede in particolare di precisare il numero di accordi verticali illeciti che hanno potuto essere evitati o disdetti in seguito a tale disposizione.

L'articolo 59a LCart vincola il Consiglio federale a far valutare l'efficacia delle misure e l'esecuzione della LCart e a riferirne all'Assemblea federale entro il mese di aprile 2009. La valutazione era stata commissionata dal capo del Dipartimento federale dell'economia (DFE) nell'inverno 2006/2007. Nel dicembre del 2008 il Gruppo di valutazione LCart ha concluso i propri lavori, che comprendevano anche un'analisi dell'applicazione dell'articolo 5 capoverso 4 LCart. Il 25 marzo 2009, il Consiglio federale ha presentato il rapporto previsto nel quale il Parlamento viene tra l'altro informato sull'applicazione dell'articolo 5 capoverso 4 LCart come richiesto dal postulato.

In particolare, il Consiglio federale ha esposto i motivi che hanno portato all'emanazione dell'articolo 5 capoverso 4 LCart da parte del Parlamento nel corso della revisione parziale del 2003 e ha rinviato alla comunicazione della Commissione della concorrenza (COMCO) del 2 luglio 2007 sulla valutazione degli accordi verticali. Il Consiglio federale ha accennato alle molte critiche fatte alla disposizione di legge e alla comunicazione. Inoltre si è espresso in merito alla valutazione dettagliata delle disposizioni avvenuta nell'ambito delle attività di verifica e all'analisi di 91 affari della COMCO. Il Gruppo di valutazione LCart ha concluso che, nel caso di alcuni tipi di accordi verticali, la presunzione di una soppressione della concorrenza di cui all'articolo 5 capoverso 4 LCart si avvera essere inesatta a livello pratico. Con la nuova disposizione di legge e la comunicazione, tale orientamento rischia di intralciare accordi verticali efficaci tra operatori economici che si collocano a diversi livelli di mercato. Ciò può inoltre comportare conseguenze negative anche per le imprese e i consumatori. Siccome con adeguamenti nell'applicazione è possibile risolvere solo una parte dei problemi, il Gruppo di valutazione LCart ha suggerito di rinunciare alla presunzione di soppressione della concorrenza nel caso di accordi verticali, per concentrarsi invece sulla possibilità di sanzioni dirette in caso di prezzi minimi o fissi e di limitazioni territoriali.

Nel rapporto, il Consiglio federale condivide sostanzialmente l'opinione del Gruppo di valutazione LCart, ovvero che per ogni accordo verticale si deve procedere a una valutazione diversa. Il Consiglio federale ha incaricato il DFE di elaborare proposte concrete.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

Segreteria di Stato dell'economia

2005 P 05.3375 Ripercussioni dei futuri accordi di libero scambio sul dossier agricolo nei negoziati di Doha (N 7.10.05, Walter Hansjörg)

Dal 2005 vi è stato un chiarimento nelle tensioni createsi nell'ambito degli accordi di libero scambio del ciclo di Doha. Il Consiglio federale sta negoziando con l'UE un accordo nei settori dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e dei prodotti e della sanità pubblica. È stata effettuata un'analisi preliminare in vista dell'avvio dei negoziati. Non sono previsti accordi di libero scambio con gli Stati Uniti. I negoziati di libero scambio con Stati terzi che non sono membri dell'UE si situano nel medesimo quadro di quelli precedentemente stipulati dalla Svizzera e pertanto non comportano alcuna ripercussione particolare sul dossier agricolo del ciclo di Doha. Attualmente, inoltre, nell'ambito del dossier agricolo del ciclo di Doha i punti essenziali in caso di una conclusione sono chiari e non possono essere influenzati da accordi di libero scambio con Stati terzi.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2006 M 03.3603 Pacchetto di provvedimenti volti a conciliare vita familiare e professionale (N 11.5.06, Fehr Jacqueline; S 21.9.06)

In questo settore le competenze della Confederazione sono limitate. La mozione incarica il Consiglio federale di assumere il ruolo di moderatore e di mandare segnali a livello politico. La Confederazione può rendersi attiva nei tre seguenti campi d'attività:

- Coordinamento delle attività
Siccome i settori specifici e gli attori coinvolti sono numerosi e le competenze decisionali sono frammentate, nello sviluppo di misure politiche occorre coordinare e scambiare le informazioni. Per affrontare tale compito, nell'autunno del 2009 il Dipartimento federale dell'economia (DFE) e il Dipartimento federale dell'interno (DFI) hanno lanciato la piattaforma informativa «Conciliabilità tra lavoro e famiglia: provvedimenti dei Cantoni e dei Comuni» (<http://www.berufundfamilie.admin.ch>). Tale banca dati permette di consultare le informazioni relative alle politiche esistenti in modo rapido, pratico e trasparente ed è concepita come ausilio per il trasferimento di idee ed esperienze e per evitare la perdita di utili sinergie. La piattaforma sostiene inoltre i Cantoni e i Comuni nel loro monitoraggio interno. Essa permette di trasmettere uno stimolo politico agli attori interessati e contribuisce ad accelerare lo sviluppo di pertinenti misure.
- Diffusione di informazioni, sensibilizzazione e buona prassi
Per convincere anche le piccole e medie imprese (PMI) dell'utilità di una simile politica, il DFE ha pubblicato nel 2007 il Manuale per PMI «Lavoro e famiglia». Con questo strumento di lavoro d'impostazione pratica, le PMI sono sostenute nell'attuazione di una gestione aziendale favorevole alla famiglia. Con l'aiuto dell'Unione svizzera delle arti e mestieri e dell'Associazione svizzera dei datori di lavoro il manuale è stato promosso e distribuito tramite le associazioni regionali.
- Adeguamento e applicazione delle leggi federali esistenti

- Con la legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (entrata in vigore il 1° febbraio 2003) da sette anni la Confederazione promuove la creazione di posti supplementari per la custodia diurna di bambini. La durata del programma di sostegno è limitata a 8 anni.
- Nell'autunno del 2009, il Parlamento ha approvato la riforma dell'imposizione della famiglia proposta dal Consiglio federale che prevede uno sgravio fiscale per le famiglie con figli. La nuova deduzione per la custodia di figli da parte di terzi diminuisce gli incentivi negativi per l'attività lavorativa di entrambi i genitori e permette di conciliare meglio la vita familiare con quella professionale.

Con le tre attività elencate la Confederazione ha esaurito le possibilità che rientrano nelle sue competenze per quanto riguarda la conciliabilità tra lavoro e famiglia.

Il Consiglio federale prende atto dell'approvazione dell'iniziativa parlamentare Hochreutener (07.419 Base costituzionale per una politica familiare esaustiva) da parte delle due Commissioni incaricate dell'esame preliminare. Spetta ora al Parlamento decidere se occorrerà conferire ulteriori competenze alla Confederazione in tale settore.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2007 P 06.3888 Conversione delle procedure di autorizzazione in procedure di opposizione (S 12.3.07, Wicki)

2007 P 06.3732 Conversione delle procedure di autorizzazione in procedure di opposizione (N 23.3.07, Gruppo popolare-democratico)

Nel dicembre del 2009, il Consiglio federale ha licenziato il rapporto Procedure di opposizione o termini di trattamento più brevi. Pertanto ha adempiuto i due postulati identici e propone di toglierli di ruolo.

2007 M 06.3007 Accordo commerciale con gli Stati Uniti (N 15.6.06, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 5.6.07)

La mozione della Commissione dell'economia e dei tributi CN è stata presentata il 31 gennaio 2006 in base alla situazione seguente: a fine gennaio 2006 il Consiglio federale ha ritenuto che le condizioni per l'approvazione delle trattative per un accordo di libero scambio Svizzera-Stati Uniti non erano adempiute (cfr. rapporto del Consiglio federale sulla politica economica esterna 2006). Il 28 gennaio 2006, il consigliere federale Joseph Deiss e il responsabile statunitense per le trattative Robert Portman hanno informato il pubblico sulla decisione di creare un forum di cooperazione Svizzera-Stati Uniti per il commercio e gli investimenti.

La prima parte della mozione incarica il Consiglio federale di continuare i colloqui con gli Stati Uniti in vista di un accordo economico incentrato sulla cooperazione, la liberalizzazione del commercio, i servizi e gli investimenti.

Il forum per la cooperazione Svizzera-Stati Uniti per lo scambio e gli investimenti è stato istituito il 25 maggio 2006 tramite un accordo bilaterale («Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Government of the United States of America establishing a Trade and Investment Cooperation Forum»). Il forum permette di portare avanti i colloqui come richiesto dalla mozione e di approfondire la collaborazione bilaterale in particolare nel settore degli ostacoli non tariffari al commercio. Tale collaborazione è inoltre estesa a livello plurilaterale e multilaterale in campi quali il commercio elettronico, la protezione della proprietà intellettuale e l'agevolazione al commercio. La continuazione dei colloqui richiesta dalla mozione è un processo continuo che avviene nell'ambito del forum di cooperazione. Sulla pagina Internet della SECO si trova una panoramica dello stato dei lavori relativi al forum di cooperazione (<http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00561/00566/index.html?lang=it>).

Nella seconda parte della mozione, si invita il Consiglio federale a presentare un'analisi economica globale e a indirizzare i negoziati verso il mantenimento degli interessi economici globali. Nella risposta del 29 marzo 2006, il Consiglio federale ha indicato che un'analisi di questo tipo è già disponibile (G. C. Hufbauer, R. E. Baldwin, *The Shape of A Swiss-US Free Trade Agreement*, Peter G. Peterson Institute for International Economics, Washington D.C., febbraio 2006).

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2007 M 06.3022 Istituzione di un forum di cooperazione svizzero-americano e conclusione di accordi di libero scambio con gli Stati Uniti (S 19.6.06, Briner; N 26.9.07)

La mozione è stata depositata il 7 marzo 2006 in base alla situazione seguente: a fine gennaio 2006, il Consiglio federale ha ritenuto che le condizioni per l'approvazione delle trattative per un accordo di libero scambio Svizzera-Stati Uniti non erano adempiute (cfr. rapporto del Consiglio federale sulla politica economica esterna 2006). Il 28 gennaio 2006, il consigliere federale Joseph Deiss e il responsabile statunitense per le trattative Robert Portman hanno informato il pubblico sulla decisione di creare un forum di cooperazione Svizzera-Stati Uniti per il commercio e gli investimenti.

Il forum di cooperazione Svizzera-Stati Uniti per lo scambio e gli investimenti richiesto dalla mozione è stato istituito il 25 maggio 2006 tramite un accordo bilaterale («Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Government of the United States of America establishing a Trade and Investment Cooperation Forum»). Il forum permette di approfondire la collaborazione bilaterale in particolare nel settore degli ostacoli non tariffari al commercio. Tale collaborazione è inoltre estesa a livello plurilaterale e multilaterale in campi quali il commercio elettronico, la protezione della proprietà intellettuale e l'agevolazione al commercio. Sulla pagina Internet della SECO si trova una panoramica dello stato dei lavori relativi al forum di cooperazione (<http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00561/00566/index.html?lang=it>).

La mozione chiede inoltre la conclusione di convenzioni che portino vantaggi alla Svizzera e agli Stati Uniti. Nell'ambito del forum di cooperazione sono finora state stipulate due convenzioni. Altre convenzioni sono in fase di elaborazione. Nel settore del commercio elettronico, la consigliera federale Doris Leuthard e l'incaricata americana per il commercio Susan Schwab hanno firmato il 10 ottobre 2008 a Washington una dichiarazione comune in materia di commercio elettronico. Con questa dichiarazione comune la Svizzera e gli Stati Uniti esprimono la loro volontà di agevolare e promuovere la comunicazione per via elettronica, opporsi a misure discriminatorie, garantire agli utenti una migliore sicurezza giuridica e creare il clima di fiducia necessario alle comunicazioni per via elettronica. Il 16 febbraio 2009 è entrato in vigore mediante uno scambio di note un quadro normativo bilaterale per la trasmissione di dati personali (Scambio di lettere del 1° e del 9 dicembre 2008 tra la Svizzera e gli Stati Uniti

d'America concernente l'istituzione di un quadro normativo per la trasmissione di dati personali negli Stati Uniti, RU 2009 1793). Finora più di 300 imprese americane hanno certificato il loro impegno presso il Ministero per il commercio americano e si sono vincolate al quadro normativo per la trasmissione di dati personali. Le società svizzere ne traggono beneficio perché possono seguire una procedura semplificata per la trasmissione di dati personali a tali imprese americane.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2007 M 06.3379 Imprese svizzere e libera circolazione (N 6.10.06, Robbiani; S 5.12.07)

La mozione chiede misure volte ad agevolare alle società svizzere (e ai lavoratori indipendenti) la fornitura di servizi nell'ambito dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

La SECO ha pubblicato sul portale PMI le informazioni principali per quanto riguarda l'accettazione di mandati nell'UE da parte di imprese svizzere. La SECO finanzia inoltre una rete di consulenti specializzati EURES a livello cantonale. Tali consulenti informano le imprese sulle condizioni di distacco in Svizzera e negli Stati dell'UE. Anche l'Ufficio federale della migrazione UFM partecipa all'iniziativa. La SECO ha effettuato diverse indagini presso imprese svizzere per identificare e raccogliere esperienze riguardanti i problemi concreti che sono emersi in occasione di attività commerciali con gli Stati europei. In occasione di incontri intergovernativi regolari vengono cercate soluzioni a tali problemi.

Siccome la mozione è adempiuta, il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

2008 P 08.3310 Derrate alimentari di base e prodotti finanziari (N 3.10.08, Zemp)

Cfr. P 08.3270

2008 P 08.3764 La situazione economica svizzera e le misure di stabilizzazione (N 8.12.08, Commissione dell'economia e dei tributi CN)

A fine maggio 2009, il Consiglio federale ha approvato il rapporto La situazione economica svizzera e le misure di stabilizzazione. Pertanto ha adempiuto la richiesta del postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 P 08.3768 Misure di stabilizzazione. Seconda tappa. Estendere l'azione ad altri attori, in particolare ai Cantoni e alle città (S 11.3.09, Hêche)

I Cantoni sono stati coinvolti nella seconda tappa delle misure di stabilizzazione tramite la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDF) e la Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica (CDEP). Inoltre diverse misure prevedono il cofinanziamento di progetti cantonali tramite contatti specializzati. Il Consiglio federale ha pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

Ufficio federale dell'agricoltura

2006 P 06.3637 Bilancio di concimazione equilibrato (S 20.12.06, Commissione dell'economia e dei tributi CS 06.038)

Accettando il postulato, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a verificare la situazione inerente agli scambi di concimi aziendali e, se necessario, a esaminare provvedimenti adeguati per un'utilizzazione più ottimale di questi elementi nutritivi di elevato valore.

A causa del modo di procedere eterogeneo a seconda dei Cantoni, con le rispettive lacune nella sorveglianza, l'Ufficio federale dell'agricoltura ha sviluppato un'applicazione Internet (HODUFLU) per la gestione amministrativa dei flussi di concimi aziendali, sia a livello intercantonale che intracantonale, e la mette a disposizione dei Cantoni, dei servizi di controllo agricoli e delle aziende agricole. Ne risulta una semplificazione amministrativa per gli utenti. L'obiettivo è l'applicazione di HODUFLU in tutta la Svizzera e una ripartizione ottimale degli elementi nutritivi.

Il 24 giugno 2009, il Consiglio federale ha approvato il rapporto e ha assegnato i relativi mandati al Dipartimento federale dell'economia e al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. Il Consiglio federale ritiene il postulato adempiuto e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2007 M 06.3635 Ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti (S 20.12.06, Commissione dell'economia e dei tributi CS 06.038; N 14.3.07)

Il Consiglio federale è stato incaricato di presentare un rapporto sull'ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti al più tardi nel 2009. Il rapporto approvato dal Consiglio federale il 6 maggio 2009 permette di valutare la possibilità di inserire il sistema dei pagamenti diretti nella prossima tappa della riforma in materia di politica agricola.

In futuro i pagamenti diretti dovranno essere versati in modo conseguente in funzione alle prestazioni dell'agricoltura come auspicato dai cittadini e definito nella Costituzione federale. Le misure che non rispondono a obiettivi specifici vanno sostituite da strumenti mirati. Il modello proposto comporta una promozione efficiente ed efficace delle prestazioni a favore dell'economia generale. Nel contempo, il sistema è flessibile e si adatta a diverse condizioni quadro in materia di politica agricola ed è compatibile con gli impegni internazionali. Il Consiglio federale prevede di esporre lo sviluppo concreto degli strumenti e la ripartizione dei mezzi finanziari in una consultazione o in un messaggio relativo alla prossima tappa di riforma della politica in materia agricola.

Il 10 dicembre 2009 il Consiglio degli Stati ha preso atto del rapporto e approvato una mozione della Commissione dell'economia e dei tributi CS del 16 ottobre 2009 (09.3973) che chiedeva al Consiglio federale di realizzare il piano proposto. Il Consiglio federale ritiene la mozione adempiuta e propone pertanto di toglierla di ruolo.

2007 P 07.3299 Lotta efficace contro il fuoco batterico (N 5.10.07, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Il postulato è stato depositato nel 2007, un anno in cui l'infestazione da fuoco batterico è stata particolarmente elevata. Nel frattempo le richieste del postulato sono state prese in considerazione. La Confederazione ha elaborato una strategia di lotta contro il fuoco batterico che viene attuata dai Cantoni. Nel frattempo è stata presa in considerazione anche la richiesta principale del postulato, ovvero di completare le misure per la lotta contro il fuoco batterico esistenti con l'ausilio dell'antibiotico streptomici-

na. Nel 2008 e nel 2009 la streptomina è stata utilizzata nella frutticoltura svizzera a tempo determinato rispettando severe condizioni di applicazione. In base alle esperienze finora raccolte, l'autorizzazione di tale antibiotico viene rivalutata ogni anno. In adempimento del postulato, il 7 dicembre 2007 il Consiglio federale ha approvato all'attenzione del Parlamento un rapporto sulla lotta contro il fuoco batterico in Svizzera. Il Consiglio federale ritiene il postulato adempiuto e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2007 P 07.3466 Approvvigionamento alimentare considerata la crescente produzione di energia da biomassa (N 5.10.07, Schmied)

Nella risposta del 5 settembre 2007, il Consiglio federale ha comunicato che le conseguenze della produzione di energia a partire dalla biomassa sono analizzate e che i risultati confluiscono nel rapporto Ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti. I rapporti sono ora disponibili.

Il rapporto finale del progetto di ricerca sulle conseguenze della produzione di combustibili alternativi al petrolio a partire dalla biomassa nel settore agricolo in Svizzera è stato pubblicato nell'aprile del 2008. Il progetto di ricerca giunge alla conclusione che in considerazione del potenziale energetico relativamente esiguo della biomassa e della limitazione potenziale alquanto importante della sicurezza alimentare su scala nazionale, un sostegno statale a tale fonte di energia rinnovabile si rivelerebbe difficile da giustificare. Il rapporto del Consiglio federale Ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti, pubblicato nel maggio del 2009, riporta in dettaglio lo stato di fatto. Esso sottolinea l'importanza della garanzia dell'approvvigionamento alimentare e non prevede strumenti di promozione particolari a favore della coltivazione di biomassa per scopi energetici.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2007 P 07.3497 Approvvigionamento alimentare considerata la crescente produzione di energia da biomassa (S 18.9.07, Maissen)

Cfr. P 07.3466

2007 P 07.3511 Lotta al fuoco batterico (N 5.10.07, Büchler)

Cfr. P 07.3299

2008 M 06.3735 Disciplinamenti del mercato nell'ambito della politica agricola. Ulteriore sviluppo (S 20.3.07, Büttiker; N 3.3.08)

Il Consiglio federale è stato incaricato di formulare, entro un anno, proposte in vista di un ulteriore sviluppo dell'attuale sistema d'importazione caratterizzato dalla vendita all'asta dei contingenti doganali di bestiame da macello.

L'ulteriore sviluppo dell'attuale sistema di importazione va considerato in un contesto più ampio ed è strettamente legato all'evoluzione della politica economica esterna. In questo ambito il Consiglio federale ha preso i corrispondenti provvedimenti (cfr. negoziati OMC e ALSA). Al fine di evitare una modifica della legge federale sull'agricoltura (LAg), il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un rapporto che presenta le misure previste in tale ambito.

Il Consiglio federale ha approvato il rapporto il 6 maggio 2009. Ritiene adempiuta la mozione e propone pertanto di toglierla di ruolo.

2008 P 08.3269 Rapporto dell'ONU sull'agricoltura mondiale (N 3.10.08, Graf Maya)

2008 P 08.3270 Crisi alimentare, penuria di materie prime e risorse (S 18.9.08, Stadler)

Nella risposta del 20 agosto 2008, il Consiglio federale ha espresso la sua disponibilità a elaborare un rapporto che risponda alle richieste del postulato sulla crisi alimentare nonché sulla penuria di materie prime e di risorse. Tale rapporto prende inoltre in considerazione le richieste dei postulati Graf Maya (08.3269 Rapporto dell'ONU sull'agricoltura mondiale) e Zemp (08.3310 Derrate alimentari di base e prodotti finanziari).

Il Consiglio federale ha approvato il rapporto relativo alla crisi alimentare e alla penuria di materie prime e di risorse il 19 agosto 2009. Nel rapporto espone come è possibile assicurare l'approvvigionamento alimentare a lungo termine in Svizzera. A tale fine, il Consiglio federale intende procedere sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Per quanto riguarda le risorse e le materie prime utilizzate in Svizzera, occorre intraprendere ulteriori passi volti a aumentare l'efficienza e la sostenibilità sul piano produttivo e dei consumi. Secondo il Consiglio federale, per assicurare l'approvvigionamento di importanti materie prime e risorse si rende necessaria una buona cooperazione internazionale. Occorre pertanto approfondire i contatti bilaterali e multilaterali e rafforzare l'impegno nelle organizzazioni internazionali.

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati Stadler 08.3270, Graf Maya 08.3269 e Zemp 08.3310 e propone pertanto di toglierli di ruolo.

Ufficio federale di veterinaria

2006 M 05.3812 Articoli 7a e 7c della legge sulla protezione degli animali. Entrata in vigore (N 15.3.06, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.092; S 20.6.06)

La richiesta di mettere in vigore gli articoli 7a e 7c della legge sulla protezione degli animali (LPA) formulata nella mozione è stata soddisfatta il 2 maggio 2006 (RU 2006 1425).

La nuova ordinanza sulla protezione degli animali, entrata in vigore il 1° settembre 2008, disciplina l'allevamento e la detenzione di cani nonché i requisiti che devono soddisfare i detentori di cani (cfr. in particolare gli artt. 28 e 68-79; RS 455.1). Nell'ambito dell'iniziativa parlamentare 05.453 «Divieto dei pitbull in Svizzera» si stanno elaborando ulteriori provvedimenti. Il progetto è stato trattato il 9 giugno 2009 dal Consiglio nazionale ed è ora in attesa di essere discusso dal Consiglio degli Stati.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2006 M 05.3790 Articoli 7a e 7c della legge sulla protezione degli animali. Entrata in vigore (S 16.3.06, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.092; N 15.06.06)

cfr. M 05.3812

2006 M 06.3062 Cani pericolosi. La migliore protezione è la responsabilità (N 23.6.06, Gruppo radicale-liberale; S 21.9.06)

All'articolo 68 della nuova ordinanza sulla protezione degli animali, entrata in vigore il 1° settembre 2008, è disciplinata la formazione dei detentori di cani (RS 455.1). Nell'ambito dell'iniziativa parlamentare 05.453 «Divieto dei pitbull in Svizzera» si stanno elaborando ulteriori provvedimenti. Il progetto prevede inoltre la stipulazione obbligatoria di un'assicurazione di responsabilità civile per i detentori di cani. Il progetto è stato trattato il 9 giugno 2009 dal Consiglio nazionale ed è ora pendente nel Consiglio degli Stati.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2007 M 05.3768 Libera circolazione degli animali da reddito (N 24.3.06, Dupraz; S 20.3.07)

Il 23 dicembre 2008, il Comitato veterinario misto ha adottato l'estensione dell'allegato 11 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81). Una delle conseguenze di tale estensione è l'abolizione dei controlli veterinari al confine nel commercio di animali e prodotti animali tra la Svizzera e l'UE. Per il pascolo giornaliero la Svizzera e gli Stati membri della Comunità hanno convenuto disposizioni specifiche (all. 11 app. 5 cap. II lett. C n. 8). Le informazioni da fornire in occasione della spedizione di animali e del controllo veterinario ufficiale sono previste solo per la prima spedizione in uno Stato membro nell'anno civile in corso. Occorre presentare l'attestato sanitario richiesto ogni anno civile in occasione della prima introduzione dell'animale in uno Stato membro (all. 11 app. 5 cap. II lett. C n. 8).

Le richieste della mozione sono quindi adempiute e il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

2007 M 06.3270 Valorizzazione di resti e sottoprodotti alimentari (N 6.10.06, Scherer Marcel; S 20.3.07)

Nell'UE è vietato l'utilizzo di resti e sottoprodotti alimentari per l'elaborazione della cosiddetta broda per suini. In Svizzera tale utilizzo è attualmente ancora permesso. Un divieto si renderà tuttavia necessario. In caso contrario, tra la Svizzera e l'UE non potranno più essere garantite né l'equivalenza delle normative sulle epizootie né le agevolazioni in materia di commercio ragguinte. È stato però possibile negoziare un periodo transitorio con l'UE. La trasformazione dei resti alimentari in broda per suini dovrà essere vietata solo a partire dal 1° luglio 2011 (all. 11 app. 6 cap. 1, condizioni speciali dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli [RS 0.916.026.81]). In tale modo, i riciclatori di resti alimentari hanno sufficientemente tempo per ammortizzare gli impianti e per sviluppare altri metodi di rivalorizzazione. L'utilizzo dei resti alimentari, per esempio, come fonte di energia in impianti per la produzione di biogas è tutt'ora permesso.

Considerate tali circostanze, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2007 M 06.3534 Negoziati di politica commerciale. Presa in considerazione delle esigenze in materia di protezione dell'ambiente, degli animali e della salute (N 20.12.06, Hess Bernhard; S 5.12.07)

Il Consiglio federale s'impegna affinché nell'ambito delle relazioni commerciali multilaterali gli animali vengano protetti da dolori, sofferenze e lesioni. Inoltre tiene in considerazione la protezione dei consumatori e la garanzia di qualità nel commercio di derrate alimentari di origine animale.

L'articolo 175 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) prevede il divieto di transito su strada per bovini, ovini, caprini e suini. A tale riguardo si può rinviare all'iniziativa parlamentare Marty Kälin (07.417 Controlli alle frontiere e trasporto d'animali) pendente in Parlamento. Nel suo parere del 2 settembre 2009, il Consiglio federale ha ricordato che la regolamentazione sancita oggi dall'articolo 175 OPAn è stata iscritta nell'allegato 11 dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l'UE dopo difficili negoziati in seno al Comitato veterinario misto. Ciò consente alla Svizzera di attenersi per il momento al divieto di transito su strada, conformemente all'articolo 175 OTAn, benché vada sottolineato esplicitamente che la questione sarà ridiscussa dal suddetto Comitato. Il divieto di transito su strada sarà oggetto di discussioni anche nel quadro dei negoziati per un accordo di libero scambio tra la Svizzera e l'UE in ambito agricolo, alimentare e sanitario. Il Consiglio federale mira a mantenere l'attuale disposizione speciale, pur consapevole di quanto ciò potrebbe rivelarsi difficile.

Considerate tali circostanze, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

2007 M 06.3443 Lezioni di educazione fisica nelle scuole professionali: rispettare le leggi e assicurare la qualità (N 20.12.06, Bruderer; S 19.9.07)

Con la revisione totale della legge federale del 1972 che promuove la ginnastica e lo sport, la Confederazione intende adeguare il sistema di promozione in materia di sport attuato finora adattandolo alle nuove condizioni generali. L'11 novembre 2009, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio concernente la legge sulla promozione dello sport e la legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport. L'articolo 12 del disegno di legge prevede che il Consiglio federale fissa il numero minimo di lezioni e i principi qualitativi per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole professionali.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2009 P 08.4025 Offensiva a favore della formazione continua (S 5.3.09 Sommaruga Simonetta)

Con l'approvazione del rapporto sulla formazione continua, il 4 novembre 2009 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia di presentare un progetto di legge sulla formazione continua da porre in consultazione entro la fine del periodo di legislatura 2011 (attuazione dell'art. 64a della Costituzione federale). L'obiettivo è una legge di principio che rafforzi la responsabilità personale per l'apprendimento continuo, che migliori le pari opportunità in sede di accesso alla formazione continua e che garantisca la coerenza della legislazione federale. La formazione non formale è l'oggetto del disegno di legge

(offerte di corsi e seminari non riconosciuti dallo Stato). Nella fase di elaborazione del progetto posto in consultazione, una commissione di esperti dovrà chiarire in che modo sarà possibile incrementare trasparenza, qualità e mobilità nel settore della formazione continua. In particolare occorre inoltre esaminare in che modo garantire l'accesso alla formazione continua a coloro che per motivi di provenienza o di contesto sociale incontrano ostacoli, che sono estranei al sistema dell'istruzione o che rischiano di diventarlo. Il Consiglio federale considera che la richiesta dell'intervento, ovvero la presa in esame di provvedimenti volti a incrementare la competitività della popolazione attiva sul mercato lavorativo, sia stata adempiuta e propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2009 P 08.4024 Offensiva a favore della formazione continua (N 9.3.09, Fehr Mario)

Cfr. P 08.4025

2009 P 09.3004 Ricerca e innovazione per contrastare la recessione economica (S 16.309, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 08.079)

Nella risposta al postulato, il Consiglio federale ha sottolineato che la promozione di ricerca e innovazione riveste un ruolo prioritario. Oltre all'aumento regolare dei contributi concessi al Fondo nazionale svizzero (FNS) e alla Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) nell'ambito dell'attuale periodo ERI, l'11 febbraio 2009 il Consiglio federale ha proposto al Parlamento, in concomitanza della seconda tappa delle misure di stabilizzazione congiunturale, un ulteriore aumento di circa 50 milioni di franchi. Il Parlamento ha messo a disposizione della CTI ulteriori mezzi (21,5 milioni di franchi) per la promozione della ricerca applicata e dell'innovazione entro la fine del 2009. A inizio aprile 2009 sono state adottate tre misure: 1) aumento dei crediti per le tecnologie del futuro e gestione flessibile dei criteri di promozione (più 20 milioni di franchi); 2) concessione di un assegno per l'innovazione (più 1 milione di franchi); 3) sensibilizzazione tematica nei settori delle tecnologie pulite e dei materiali intelligenti (più 0,5 milioni di franchi). A fine 2009, il bilancio relativo agli effetti di tali misure si dimostra chiaramente positivo. Rispetto al 2008, l'attività ricerca e sviluppo (R&S) della CTI è aumentata del 75 per cento e gli assegni per l'innovazione erano già stati assegnati nelle prime settimane. In particolare nell'ambito del sostegno ai progetti R&S, nelle tecnologie pulite si rileva un aumento sostanziale rispetto al 2007 e al 2008, grazie alle 40 manifestazioni di sensibilizzazione nazionali e regionali organizzate dai consorzi R&S e TST della CTI. Nel corso del 2010 saranno disponibili i risultati concreti delle misure introdotte. Fino ad allora le ultime richieste per progetti R&S pendenti saranno valutate dagli esperti e saranno disponibili i dati completi relativi all'attuazione dei progetti R&S e agli assegni per l'innovazione. In considerazione degli effetti positivi ottenuti finora con i provvedimenti, il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2009 M 07.3879 Campagna contro la discriminazione (N 29.4.09, Glanzmann; S 10.12.09)

Nell'ambito del rapporto sulla necessità d'intervento e sulle proposte di misure dei competenti organi della Confederazione nel settore dell'integrazione degli stranieri (30 giugno 2007) sono state sviluppate e introdotte misure volte a sensibilizzare i datori di lavoro sulla questione della parità di accesso al mercato dei posti di tirocinio e al mercato del lavoro da parte delle persone con un background migratorio, nonché dell'utilità del «diversity management». Si tratta in particolare di misure volte a migliorare la collaborazione interistituzionale e a promuovere l'apprendimento linguistico, nonché di provvedimenti per l'incentivazione della gestione dei casi nella formazione professionale e il sostegno ai progetti dell'Ufficio federale della migrazione (UFM). Come indicato nella risposta del Consiglio federale alla mozione, l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) rivolge particolare attenzione alla sensibilizzazione a favore dei giovani di origine straniera nell'ambito della campagna «formazioneprofessionaleplus.ch». La campagna intende sensibilizzare l'opinione pubblica sul significato della formazione professionale e far conoscere meglio il sistema di formazione professionale svizzero e le sue offerte di formazione. Nella campagna lanciata nel 2009, viene mostrata inoltre una selezione di testi e di fotografie che rappresentano giovani di origine straniera inseriti con successo nel mondo del lavoro. Trasmettere un'immagine positiva contribuisce in modo sostanziale a eliminare i pregiudizi nei confronti delle persone con un background migratorio. Il Consiglio federale ritiene quindi che le richieste espresse nella mozione siano soddisfatte e propone di toglierla di ruolo.

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Segreteria generale

2004 P 03.3439 È opportuno che l'UIIA sia integrato nel DATEC? (N 18.3.04, Commissione della gestione CN 02.448)

Nel quadro della modernizzazione della sorveglianza sulla sicurezza aerea, il Consiglio federale è incaricato di esaminare l'opportunità dell'integrazione dell'Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA) nel Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e di stendere un rapporto al riguardo.

Il 20 maggio 2009, il Consiglio federale ha adottato e sottoposto all'attenzione del Parlamento il messaggio concernente la revisione parziale 1 della legge sulla navigazione aerea.

Con tale revisione, il Consiglio federale intende attuare i principi guida enunciati nel rapporto sulla politica aeronautica e adeguare le basi legali su cui poggia l'attività di vigilanza dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC). Il Collegio propone inoltre la riorganizzazione della procedura d'inchiesta sugli incidenti aerei.

Le misure proposte sono le seguenti.

Il Consiglio federale istituisce una commissione amministrativa indipendente incaricata delle inchieste sugli infortuni nel settore del trasporto aereo e ferroviario e della navigazione (Commissione d'inchiesta).

La Commissione d'inchiesta si compone di un'unità operativa e un consiglio di amministrazione.

L'unità operativa riprende i compiti (e il personale) assunti sinora dall'Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA) e dal Servizio d'inchiesta sugli infortuni dei trasporti pubblici (SII).

Il consiglio di amministrazione svolge in particolare i compiti seguenti:

- nomina il capo dell'unità operativa e ne stabilisce gli obiettivi strategici;
- provvede a garantire un controllo continuo della qualità dei rapporti d'inchiesta elaborati dall'unità operativa.

La Commissione federale sugli infortuni aeronautici (CFIA) è sciolta.

Le richieste contenute nel postulato sono state adempiute e il postulato può essere pertanto tolto di ruolo.

Ufficio federale dei trasporti

2006 P 05.3856 Un sistema di trasporto di merci ferroviario moderno sull'asse est-ovest (N 24.3.06, Müller Walter)

In base al postulato, il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sulla possibilità di istituire sull'asse est-ovest, in particolare tra la Svizzera e i Paesi limitrofi ad ovest e i nuovi Stati membri dell'UE ad est, un sistema di trasporto di merci ferroviario moderno ed efficiente per casse mobili e container. Nella sua risposta al postulato il Consiglio federale ha comunicato che avrebbe pubblicato i risultati relativi all'incarico nel prossimo rapporto sul trasferimento del traffico. Il 27 novembre 2009 il Consiglio federale ha adottato, sottoponendolo alle commissioni parlamentari, il rapporto sul trasferimento relativo al periodo da gennaio 2007 a giugno 2009. Nel capitolo 9 del rapporto viene adempiuta la richiesta del postulato (cfr. <http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/17511.pdf>).

In sintesi va detto che il traffico merci che attraversa la Svizzera lungo la direttrice est-ovest è estremamente eterogeneo: non si registrano concentrazioni né per quanto riguarda gli assi di trasporto né per gruppi di prodotti. A livello federale non si ravvisa pertanto la necessità di promuovere determinate offerte di trasporto ferroviario o misure infrastrutturali. Inoltre, non si rilevano particolari difficoltà di capacità. Il traffico combinato sull'asse est-ovest beneficia già ora di adeguati incentivi che concernono il traffico interno, di transito, d'importazione e d'esportazione e comprendono sia indennità d'esercizio sia contributi d'investimento (terminali). I terminali esistenti sono a disposizione anche per i trasporti sull'asse est-ovest. Quelli cofinanziati dalla Confederazione possono essere utilizzati anche da parte di terzi per offerte innovative nel traffico combinato lungo la direttrice est-ovest. Già oggi sussiste peraltro tra il terminale di Rekingen AG e quello di Wolfurt nel Vorarlberg (Austria) un'offerta di trasporto combinato che la Confederazione sostiene versando indennità per circa 450 treni pari a 10 000 spedizioni su camion all'anno.

Dopo che il Consiglio federale ha adottato il rapporto sul trasferimento del traffico del 27 novembre 2009, il presente intervento parlamentare può essere tolto di ruolo.

2007 P 06.3541 Sostegno alla navigazione (S 21.3.07, Fetz)

Il 14 ottobre 2009 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla politica svizzera della navigazione trasmettendolo alle Camere. Il rapporto sottolinea l'importanza strategica della navigazione per la Svizzera e la sua posizione nel sistema dei trasporti. Il Consiglio federale intende proseguire la politica fin qui adottata, completandola con una serie di misure finalizzate ai seguenti obiettivi principali: 1) ottimizzare le condizioni quadro del trasporto di merci sul Reno per rafforzare ulteriormente l'integrazione intermodale; 2) partecipare attivamente ai processi di normalizzazione nei settori della sicurezza e della protezione ambientale, in particolare nel settore dei trasporti di merci pericolose; 3) garantire che la navigazione svizzera possa continuare a beneficiare del libero accesso al mare e possa operare in un quadro normativo ottimale.

Le nuove misure previste concernono le condizioni quadro generali (maggiore impegno internazionale, in particolare a favore della navigazione sul Reno; completamento del piano settoriale dei trasporti con una parte dedicata alla navigazione), la navigazione sul Reno (riconoscimento dei porti d'importanza nazionale, concessione di fidejussioni) e la navigazione interna svizzera (aiuti finanziari per la navigazione mercantile e per quella turistica sui laghi e sui fiumi). Attualmente non si dispone tuttavia dei fondi necessari per attuare queste misure.

Dopo che la commissione competente ha preso atto del rapporto sulla politica svizzera della navigazione, il presente intervento parlamentare può essere tolto di ruolo.

Ufficio federale dell'aviazione civile

2008 P 07.3743 Migliore copertura assicurativa per i velivoli sperimentali (S 19.3.08 Fetz)

Il postulato chiede un aumento della copertura minima dell'assicurazione responsabilità civile per i velivoli sperimentali (aeromobili della categoria autocostruzioni), come reazione all'incidente avvenuto a Basilea in occasione del quale un velivolo sperimentale è precipitato su una casa.

Gli aeromobili della categoria autocostruzioni sono destinati a un uso privato e ogni loro utilizzazione a fini commerciali è esclusa. Le condizioni di autorizzazione per questo gruppo relativamente ristretto di velivoli sono definite dall'Ufficio federale dell'aviazione civile. La responsabilità civile verso i terzi a terra è stabilita nell'ordinanza sulla navigazione aerea che contempla l'obbligo di stipulare un'assicurazione per l'esercente dell'aeromobile. Inoltre, gli importi minimi di copertura assicurativa vigenti in Svizzera sono conformi agli importi previsti nel Regolamento (CE) n. 785/2004 e dipendono dal peso dell'aeromobile e dai potenziali danni causati a terzi. Essi sono fissati in modo tale da poter essere sostenuti dall'esercente dell'aeromobile.

Affinché la richiesta del postulato Fetz possa essere adempiuta, sono state valutate le due varianti seguenti:

1. un aumento generale della copertura minima attuale per tutti gli aeromobili della categoria autocostruzioni;
2. un aumento della copertura minima per tutti gli aeromobili della categoria autocostruzioni che, come il velivolo sperimentale coinvolto nel suddetto incidente di Basilea, sono tecnicamente complessi e necessitano pertanto di un'autorizzazione speciale.

A sfavore delle suddette varianti intervengono, tuttavia, i seguenti argomenti.

In primo luogo, una disciplina nazionale più severa potrebbe essere imposta solo agli aeromobili immatricolati in Svizzera, ma non agli aeromobili provenienti dagli Stati dell'UE che attraversano lo spazio aereo svizzero e che sono conformi al Regolamento (CE) n. 785/2004. Una normativa nazionale non garantirebbe, pertanto, che tutti gli aeromobili della categoria autocostruzioni che circolano in Svizzera siano dotati di una copertura assicurativa minima superiore.

In secondo luogo, la variante 2 non è realizzabile per ragioni pratiche: non esiste alcuna compagnia di assicurazioni disposta a offrire una copertura assicurativa superiore per aeromobili della categoria autocostruzioni complessi. Tutti i prodotti disponibili sul mercato si basano, infatti, sugli importi minimi di copertura assicurativa in vigore in Europa e in Svizzera.

In terzo luogo, finora gli indennizzi d'assicurazione sono stati sufficienti a coprire tutti i danni provocati dagli aeromobili della categoria autocostruzioni, incluso nel caso eccezionale dell'incidente occorso a Basilea.

Per questi motivi, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale dell'energia

2007 P 06.3339 Indipendenza dell'approvvigionamento energetico (N 21.3.07, Freysinger)

Nella seduta del 20 febbraio 2007, il Consiglio federale ha deciso di dare un nuovo orientamento alla politica energetica basandosi sul rapporto relativo alle prospettive energetiche 2035. La strategia adottata si basa su quattro pilastri: 1. incremento dell'efficienza energetica, 2. promozione delle energie rinnovabili, 3. ampliamento mirato e nuova costruzione di impianti di grande potenza e 4. rafforzamento della politica estera in materia energetica. Fondandosi su tale strategia, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha elaborato piani d'azione che contengono le misure necessarie per incrementare l'efficienza energetica e promuovere le energie rinnovabili. Tali piani d'azione, finalizzati a ridurre del 20 per cento il consumo di energie fossili tra il 2010 e il 2020, sono stati adottati dal Consiglio federale il 20 febbraio 2008. Numerose misure sono già state attuate o sono attualmente oggetto di discussione politica.

La dipendenza dai vettori energetici fossili è direttamente collegata alle emissioni di CO₂. Nel febbraio 2008, il Consiglio federale ha deciso di potenziare le misure dell'attuale politica climatica (attuazione della legge sul CO₂ entro il 2012). Il DATEC ha pertanto convenuto altre misure finalizzate alla riduzione del CO₂ con la Fondazione Centesimo per il Clima.

Alla fine di agosto 2009, il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revisione della legge sul CO₂ finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 20 per cento entro il 2020 e del 50 per cento entro il 2050 (rispetto al livello di emissioni registrato nel 1990). Ciò significa in media una riduzione annua dell'1,5 per cento. Tali obiettivi, che si orientano sulla politica climatica dell'UE, a lungo termine contribuiranno a limitare l'aumento del riscaldamento climatico a un massimo di 2 gradi (rispetto al periodo preindustriale) e a ridurre la dipendenza dai vettori energetici fossili. La nuova legge prevede una serie di strumenti che contribuiranno alla riduzione delle emissioni di CO₂ e, di conseguenza, della dipendenza dai vettori energetici fossili.

Poiché il postulato è adempiuto nei suoi punti principali, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2007 P 06.3452 Certificato energetico per gli edifici. Promozione dell'efficienza energetica (N 21.3.07, Heim Bea)

Il 24 giugno 2009, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un progetto di modifica della legge sull'energia. Tale modifica prevede di aggiungere all'articolo 9 un nuovo capoverso 4 secondo il quale i Cantoni emanano prescrizioni uniformi sulle indicazioni relative al consumo energetico degli edifici (certificazione energetica degli edifici) e stabiliscono per il loro territorio cantonale se o in quali casi le certificazioni energetiche sono obbligatorie.

Il 3 agosto 2009, i Cantoni hanno introdotto il certificato energetico cantonale degli edifici (CECE) che è uniforme su tutto il territorio svizzero e assicura una maggiore trasparenza riguardo al consumo di energia degli edifici.

Il postulato può essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

2007 P 06.3714 Costi effettivi dell'energia nucleare (S 7.3.07, Ory)

Il postulato è stato adempiuto con la stesura del rapporto sui costi effettivi dell'energia nucleare nel maggio 2008. Tale rapporto costituisce in primo luogo una valutazione della letteratura esistente consacrata a questo tema. Esso fa inoltre riferimento ai costi indicati dall'Ufficio federale dell'energia (UFE) e dalla Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari (DSN). Tra le

principali fonti d'informazione figurano la statistica dell'elettricità pubblicata annualmente dall'UFE, lo studio sull'evoluzione dei costi di produzione dell'elettricità nelle grandi centrali («Entwicklung der Elektrizitätsgestehungskosten in grosstechnischen Kraftwerken»), pubblicato nel 1987 dall'impresa Motor-Columbus SA nel quadro dei lavori di un gruppo di esperti sugli scenari energetici, nonché il volume 4, relativo agli excursus («Exkurse»), e il volume 5, relativo all'offerta di elettricità («Elektrizitätsangebot») del rapporto relativo alle prospettive energetiche 2035 pubblicato nel 2007 dall'UFE. Mentre il rapporto dei gruppi di esperti sugli scenari energetici del 1987 esamina i costi delle centrali nucleari esistenti, il rapporto dell'UFE relativo alle prospettive energetiche fino al 2035 (Die Energieperspektiven 2035) si riferisce alle centrali nucleari future.

Poiché è stato adempiuto con il sopraccitato rapporto, il postulato può essere tolto di ruolo.

2007 M 06.3624 Smaltimento delle scorie radioattive: assicurare un rapido svolgimento della procedura di elaborazione del relativo piano settoriale (S 7.3.07, Hofmann Hans; N 5.6.07)

Il 2 aprile 2008, il Consiglio federale ha approvato la parte concettuale del piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi stabilendo le regole e le procedure per la ricerca dei siti adatti alla realizzazione di tali depositi. La ricerca dei siti si svolgerà in tre tappe e avrà una durata di circa 10 anni. In seguito, il Consiglio federale deciderà in merito al rilascio dell'autorizzazione di massima per due siti, uno per le scorie debolmente e mediamente radioattive e uno per quelle altamente radioattive, oppure per un sito unico per tutte le categorie di scorie. In occasione dell'approvazione della parte concettuale, il Consiglio federale ha preso atto della necessità di assumere ulteriore personale e, il 25 giugno 2008, nel quadro della valutazione complessiva delle risorse nel settore del personale, ha deliberato l'aumento dell'organico necessario per l'attuazione delle procedure del piano settoriale. Il competente Ufficio dell'energia nel frattempo ha potuto accrescere gli effettivi e dispone oggi del personale di cui ha bisogno. In caso di necessità, l'organico potrà essere ancora leggermente accresciuto.

La mozione è pertanto adempiuta e il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

2007 M 06.3835 Programma di ricerca per la geotermia in strati geologici profondi (N 21.3.07, Theiler; S 21.6.07; N 1.10.07)

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), basandosi sul nuovo orientamento della politica energetica, ha elaborato piani d'azione che contengono le misure necessarie per incrementare l'efficienza energetica e promuovere le energie rinnovabili. Tali piani d'azione sono stati adottati dal Consiglio federale il 20 febbraio 2008. La richiesta della mozione è stata integrata nell'ambito della misura 5 (Potenziamento della ricerca nel settore delle energie rinnovabili) del piano d'azione «Energie rinnovabili». Per l'attuazione del piano d'azione sono stati stanziati 17 milioni di franchi per il 2009, 34 milioni di franchi per il 2010 e 44 milioni di franchi per il 2011 e il 2012. Nell'ambito dei dibattiti sul preventivo 2009, la sottocommissione 8 della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale aveva tuttavia rifiutato di stanziare l'importo di 17 milioni di franchi per l'attuazione dei piani d'azione. Una proposta di minoranza della Commissione è stata respinta il 10 dicembre 2008 al Consiglio nazionale. Allo stesso tempo, è stata accettata una proposta di maggioranza che prevedeva di impiegare cinque milioni di franchi provenienti dai fondi interni del DATEC per l'attuazione dei piani d'azione, un milione per la formazione e il perfezionamento, nonché quattro milioni per la ricerca energetica. Poiché la Commissione e il Parlamento sono dell'opinione che la mozione Theiler sia stata adempiuta, il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

2007 M 07.3288 Prescrizioni sul consumo energetico per gli apparecchi preposti alla diffusione della televisione digitale (S 21.6.07, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS; N 1.10.07)

Il 24 giugno 2009 il Consiglio federale ha deciso di modificare l'ordinanza sull'energia inserendo, tra l'altro, prescrizioni sul consumo energetico per gli apparecchi preposti alla diffusione della televisione digitale («set top box»). Tali prescrizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2010. Nell'ambito dei lavori concernenti l'emanazione dell'ordinanza di esecuzione relativa alla revisione della LOTC, si sta verificando se in futuro queste prescrizioni dovranno essere considerate un'eccezione al principio «Cassis de Dijon». In caso contrario, esse verrebbero, di fatto, nuovamente abrogate. I criteri da applicare sono gli stessi che sono stati applicati in occasione della decisione del Consiglio federale del 31 ottobre 2007 concernente le divergenze tra la legislazione svizzera sui prodotti e il diritto vigente nella CE.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2007 M 07.3004 Emissioni delle autovetture nuove immatricolate in Svizzera (N 21.3.07, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 4.10.07)

Accogliendo la mozione della CAPTE-N (07.3004 Emissioni delle autovetture nuove immatricolate in Svizzera), il Consiglio federale è stato incaricato di creare le basi legali per garantire la conformità delle emissioni medie delle autovetture nuove immatricolate in Svizzera alla normativa dell'UE a decorrere dal 2012. In seguito all'adozione della normativa dell'UE da parte del Parlamento europeo nel dicembre del 2008, all'inizio del 2009 un gruppo di lavoro interdipartimentale, sotto la guida dell'Ufficio federale dell'energia (UFE), ha valutato diverse varianti di esecuzione per l'attuazione della mozione. Una variante è stata oggetto di un'indagine conoscitiva alla fine di maggio 2009. In occasione della sua discussione del 19 dicembre 2008 sull'iniziativa popolare «Per veicoli a misura d'uomo», il Consiglio federale ha deciso di sottoporre l'attuazione della mozione 07.3004 come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare. Per questo motivo, la mozione è stata integrata al messaggio sull'iniziativa popolare. Il messaggio con il controprogetto all'iniziativa popolare è stato sottoposto al Consiglio federale alla fine del 2009 ed è stato adottato il 20 gennaio 2010. La mozione è stata adempiuta, pertanto il Consiglio federale propone che venga tolta di ruolo.

Ufficio federale delle strade

2001 P 01.3147 Ripresa delle norme europee di costruzione per rimorchi e semi-rimorchi (N 5.10.01, Giezendanner)

Non appena entreranno in vigore le approvazioni generali CE per i rimorchi, verranno riconosciuti i relativi certificati di conformità (COC) per l'immatricolazione in Svizzera. I veicoli importati per uso personale sono in generale esonerati dall'approvazione del tipo (art. 4 cpv. 1 OATV).

La direttiva quadro 2007/46/CE fissa, a seconda della categoria di veicoli, le seguenti scadenze vincolanti: per i veicoli nuovi il 2009 (facoltativo) o dal 2010 al 2012 (obbligatorio); per gli altri tipi di veicoli dal 2012 al 2014.

Con la modifica d'ordinanza decisa dal Consiglio federale, la cui entrata in vigore è fissata al 1° aprile 2010, nonché con l'adeguamento del «Mutual Recognition Agreement» (MRA), la direttiva 2007/46/CE è stata recepita nel diritto svizzero. Il postulato può essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

2002 P 01.3396 Colonne di veicoli pesanti sulle autostrade svizzere (N 21.3.02, Hegetschweiler)

I problemi del traffico pesante, in particolare sull'asse nord-sud, hanno richiesto l'adozione di diversi provvedimenti. La riapertura della galleria stradale del San Gottardo dopo l'incidente dell'ottobre del 2001, per esempio, è stata accompagnata da misure di gestione del traffico. Sia sull'asse del San Gottardo che su quello del San Bernardino sono stati introdotti sistemi di dosaggio, costantemente ottimizzati. Al San Bernardino il sistema del contagocce è stato revocato nell'estate del 2008, una volta conclusi i lavori di rifacimento totale; esso può comunque essere riattivato in ogni momento. Al San Gottardo vi si continua a fare ricorso in modo soddisfacente.

I lavori si concentrano sulla creazione di un sufficiente numero di aree di sosta al di fuori del sedime autostradale. Nel frattempo sono stati avviati passi decisivi secondo quanto chiesto dal postulato. Il centro di controllo del traffico pesante a Ripshausen (UR), con un'area adibita al controllo e allo stazionamento dei camion, è stato inaugurato nel 2009. Il centro di controllo sull'ex sedime della Monteforno (TI) entrerà presumibilmente in funzione nel 2015.

Presso alcuni valichi di frontiera (p. es. a Basilea) sono nel frattempo state create corsie speciali per il traffico pesante; in tal modo il traffico ordinario non sarà più ostacolato dai camion in attesa. L'impianto doganale provvisoriamente ampliato (Peza) è in funzione dall'ottobre del 2005. Per evitare la formazione di code, i veicoli pesanti con merce da sdoganare vengono convogliati sistematicamente verso un'apposita area di sosta per essere poi diretti, in modo scaglionato, ai punti di sdoganamento. I costi del Peza, pari a 20 milioni di franchi, sono stati interamente coperti dalla Confederazione con gli introiti della TTPCP.

Il postulato può essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

2002 P 01.3103 Sicurezza sui passaggi a livello (N 21.3.02, Hollenstein)

Nel quadro del programma di sgravio 2003, l'Assemblea federale ha deciso di sopprimere il contributo federale annuo, pari a 12 milioni di franchi, per il risanamento dei passaggi a livello più pericolosi. Data l'urgenza di determinati lavori, il Consiglio federale ha rimandato la soppressione del sussidio al 1° gennaio 2007 e istituito una task force incaricata di impiegare rapidamente, e senza lungaggini burocratiche, i mezzi a disposizione per colmare le lacune di sicurezza attuali. Alla fine del 2009, 188 dei 190 passaggi a livello più pericolosi erano risanati, soppressi o oggetto di lavori di migioria. I progetti relativi ai restanti due passaggi a livello sono ancora in elaborazione.

Il postulato può essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

2002 P 01.3680 Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (S 6.3.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS)

Dall'ottobre del 2001, quando si è verificato il grave incidente nella galleria stradale del San Gottardo, l'aspetto della sicurezza è considerato in un'ottica globale, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti (utenti della strada, infrastruttura, esercizio e veicoli). Nel frattempo sono state esaminate, e in parte attuate, diverse misure atte a migliorare la sicurezza nei tunnel; tra cui, ad esempio, dispositivi più efficaci nella rilevazione degli incendi (cavi e telecamere di rilevazione del calore, ecc.), migiorie ai sistemi di aerazione e di aspirazione del fumo (in particolare nelle gallerie del San Gottardo e del San Bernardino), misure per incrementare la possibilità degli utenti della strada di mettersi in salvo autonomamente (specifica formazione in vista dell'esame di guida, informazione più sistematica circa il corretto comportamento da tenere in caso d'incidente), migliore segnalazione dei dispositivi di sicurezza (nicchie SOS, vie di fuga, uscite di emergenza), pianificazione e ampliamento di migliori o nuove vie di fuga (p. es. nelle gallerie del San Bernardino e del Gran San Bernardo) nonché equipaggiamento dei camion più adeguato (obbligo dell'estintore).

Le misure volte a migliorare il rilevamento degli incendi, la segnaletica dei dispositivi di sicurezza, la pianificazione e il potenziamento di migliori o nuove vie di fuga sono in fase di realizzazione nel quadro del progetto «Sicurezza in galleria» e si protrarranno su più anni.

In linea di massima, gran parte di queste misure e del relativo know-how produce il suo effetto in tutte le opere stradali sotterranee, in particolare nelle gallerie della rete di strade nazionali e principali. Le misure sono attuate sistematicamente, nel quadro delle possibilità esistenti e in ossequio al principio di proporzionalità. Sono inoltre allo studio ulteriori provvedimenti, in parte in collaborazione con servizi esteri specializzati.

In data 29 giugno 2005, il Consiglio federale ha inoltre incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di portare a termine il progetto concernente la realizzazione di due impianti d'esercitazione a Balsthal (SO) e Lungern (OW). Grazie a tali strutture i vigili del fuoco, i servizi sanitari e la polizia possono prepararsi a un evento in condizioni realistiche, all'interno di una galleria. Questo elemento organizzativo consente di completare il pacchetto globale delle misure di sicurezza da applicare alle gallerie delle strade nazionali e di migliorare ulteriormente la sicurezza delle squadre d'intervento e degli utenti della strada. I due impianti di esercitazione di Balsthal (SO) e Lungern (OW) per i servizi d'intervento sono entrati in funzione nel 2009.

Il postulato può essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

2007 P 05.3257 Norme più severe sui motori a due tempi (N 21.3.07, Nordmann)

Dal 22 dicembre 2008 al 28 febbraio 2009, la Commissione CE ha svolto una consultazione pubblica concernente l'avamprogetto per un nuovo regolamento quadro CE sull'omologazione dei motoveicoli. L'Ufficio federale delle strade (USTRA) e l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) hanno espresso il loro parere in merito tramite lettera datata 25 febbraio 2009. In questo documento comune, le autorità elvetiche sostenevano l'introduzione di valori limite più severi in materia di gas di scarico nei confron-

ti di tutti i motoveicoli. Inoltre, facevano esplicitamente riferimento ai piccoli veicoli equipaggiati di un motore a due tempi, le cui emissioni inquinanti acquisiscono sempre maggior peso rispetto all'insieme delle emissioni del traffico motorizzato.

Inoltre, sia l'USTRA che l'UFAM rappresentano la Svizzera in seno a gruppi di esperti della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ONU/CEE) a Ginevra; anche in questo contesto si sono dichiarati a favore dell'inasprimento delle prescrizioni sui gas di scarico e sui rumori. La CE è parte contraente del relativo accordo UN/ECE sulle prescrizioni in materia di veicoli. Pertanto, gli atti comunitari in materia di tecnica dei veicoli sono armonizzati costantemente con i regolamenti UN/ECE applicati dalla CE. Inoltre, in seno alla CE si sta sempre più instaurando la tendenza di rimandare, nel diritto comunitario armonizzato, direttamente ai regolamenti UN/ECE. Questi ultimi entrano così in vigore invariati in seno alla CE. In quanto parte contraente dell'accordo UN/ECE summenzionato, la Svizzera, oltre che a contribuire attivamente al suo contenuto, ha anche diritto di voto.

La richiesta del parlamentare di intervenire presso le autorità dell'UE per indurre un inasprimento della normativa relativa ai motori a due tempi a favore della protezione ambientale è quindi stata soddisfatta. Il postulato può essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

2007 M 05.3520 Superamento del carico massimo ammissibile sugli assi (S.15.12.05, Schmid Carlo; N 1.10.07))

Obiettivo della mozione era quello di considerare il superamento di determinati carichi sugli assi una violazione delle norme della circolazione solamente se il veicolo o la combinazione di veicoli in questione supera anche, nel contempo, il peso complessivo massimo ammissibile. Eventualmente andrebbe anche valutata l'opportunità di abolire, senza misure sostitutive, le disposizioni relative al carico sugli assi oppure di introdurre un margine di tolleranza adeguato in caso di superamento del carico massimo ammissibile.

Con la revisione dell'ordinanza decisa dal Consiglio federale, la cui entrata in vigore è prevista il 1° aprile 2010, il superamento fino al 2 per cento dei carichi ammessi sull'asse non comporterà più alcuna conseguenza giuridica, a condizione che il peso totale autorizzato del veicolo e della combinazione di veicoli non venga superato (nuovo art. 67 cpv. 8 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale [ONC; RS 741.11]).

La mozione può essere tolta di ruolo in quanto adempiuta.

2007 M 06.3169 Modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale concernente il trasporto di componenti delle gru (S.21.3.07, Hess Hans; N 6.12.07)

La mozione si prefiggeva di far precisare o modificare l'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC, RS 741.11) in materia di trasporto di merci indivisibili affinché i componenti di una gru, in futuro, potessero essere trasportati senza inutili tragitti supplementari; tali componenti avrebbero dovuto beneficiare delle stesse eccezioni in materia di peso massimo applicate nei confronti dei carichi indivisibili.

Il trasporto di componenti di gru, in particolare di contrappesi, da e verso il luogo di lavoro del macchinario (art. 80 cpv. 1 lett. c ONC) è stato aggiunto all'elenco delle eccezioni alle dimensioni e ai pesi massimi legali (art. 64-67 ONC). Questa modifica d'ordinanza, decisa dal Consiglio federale il 14 ottobre 2009, entrerà in vigore il 1° aprile 2010.

La mozione può essere tolta di ruolo in quanto adempiuta.

Ufficio federale dell'ambiente

2000 M 00.3184 Piano relativo alle misure di igiene dell'aria della Confederazione (N 23.6.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 99.077; S 27.11.00)

In adempimento della mozione della CAPTE-N 00.3184, l'11 settembre 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Strategia concernente i provvedimenti di igiene dell'aria adottati dalla Confederazione. Tale rapporto illustra come possono essere conseguiti gli obiettivi stabiliti in materia di protezione dell'aria per tutte le sostanze nocive.

La mozione può essere tolta di ruolo in quanto adempiuta.

2004 P 03.3590 Riduzione degli effetti della sovraconcimazione e dei prodotti fitosanitari sull'ambiente (S 9.3.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)

In adempimento del postulato della CAPTE-S 03.3590, il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla riduzione dei rischi ambientali derivanti da concimi e prodotti fitosanitari. Tale rapporto illustra l'attuale stato dell'ambiente, i provvedimenti presi dal 2003 e ulteriori proposte di intervento per la riduzione dei rischi ambientali.

Il postulato può essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

2005 P 05.3476 Promozione della benzina alchilata per piccoli apparecchi a motore (S 15.12.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 04.307)

In adempimento dei postulati della CTT-S 05.3476 e della CTT-N 06.3000, il 18 settembre 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Provvedimenti non fiscali idonei per la promozione di benzina alchilata per piccoli apparecchi a motore. Tale rapporto fornisce una panoramica sui possibili provvedimenti non fiscali per promuovere l'impiego di benzina alchilata e ne illustra il potenziale per la riduzione delle emissioni di benzene.

Il postulato può essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

2006 P 06.3000 Promozione dei carburanti per piccoli motori senza additivi (N 21.6.06, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 04.307)

Cfr. P 05.3476

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

2003 P 02.3733 Rapporto sul traffico del tempo libero (S 11.3.03, Bieri)

Il postulato sollecita il Consiglio federale a fare elaborare un rapporto esaustivo e una strategia in materia di traffico del tempo libero. Nell'agosto del 2009, il Consiglio federale ha approvato e pubblicato il rapporto Strategia Traffico del tempo libero. Tale rapporto illustra la situazione di partenza e l'evoluzione prevista, delineando gli obiettivi, la strategia e le misure per un traffico del tempo libero sostenibile.

Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

2007 P 07.3006 Chiarire la nozione di «economia para-agricola» (N 14.3.07, Commissione dell'economia e dei tributi CN 06.038)

Il postulato invita il Consiglio federale a illustrare quali attività, a suo modo di vedere, rientrano nella nozione di «economia para-agricola». A questo riguardo, il Consiglio federale dovrà rifarsi al modo di intendere tale nozione nei Paesi vicini. Nella sua risposta del 9 marzo 2009, il Consiglio federale ha affermato che avrebbe chiarito la nozione nella documentazione per la procedura di consultazione relativa alla revisione della legge sulla pianificazione del territorio. Il 12 dicembre 2008, il Consiglio federale ha approvato la suddetta documentazione che includeva le spiegazioni relative alla nozione di «economia para-agricola», rispondendo così alla domanda del postulato.

Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

2007 P 07.3332 Trasporti. Accelerare l'attuazione dei progetti d'agglomerato (N 5.10.07, Burkhalter)

Con la legge del 6 ottobre 2006 sul fondo infrastrutturale (LFIT; RS 725.13), entrata in vigore il 1° ottobre 2008, l'Assemblea federale ha stanziato 2,559 miliardi di franchi per l'attuazione di progetti urgenti e pronti per essere realizzati volti a migliorare le infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati (art. 3 e art. 4 del decreto federale del 4 ottobre 2006 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale). Secondo l'articolo 7 capoverso 3 LFIT, il Consiglio federale è tenuto a sottoporre all'Assemblea generale, al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della legge, un programma per il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato.

L'11 novembre 2009, il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio concernente il decreto federale che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2011.

Nel 2010, il Parlamento delibererà sullo stanziamento della prima tranche finanziaria a partire dal 2011. Tuttavia, date le condizioni finanziarie generali, occorrerà attendersi che i contributi federali potranno essere versati solo a partire dal 2015. I Cantoni potranno realizzare i progetti della prima tranche finanziaria già nel 2011, ma dovranno prefinanziare la quota spettante alla Confederazione.

Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

Capitolo II

Alle commissioni competenti: Rapporto sullo stato d'attuazione delle mozioni e dei postulati non ancora adempiuti dopo due anni

Cancelleria federale

2005 M 04.3755 Studi elaborati da periti esterni. Raccolta e pubblicazione centralizzate (N 18.3.05, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 29.9.05)

La mozione invita il Consiglio federale a pubblicare in modo centralizzato in Internet gli studi, le valutazioni e i rapporti elaborati da periti esterni su mandato della Confederazione, sempre che non si tratti di documenti per i quali vige l'obbligo della segretezza.

Dall'entrata in vigore della legge sulla trasparenza (RS 152.3) e conformemente all'articolo 19 dell'ordinanza sulla trasparenza (RS 152.31), l'Amministrazione federale ha moltiplicato gli sforzi per agevolare l'accesso della popolazione alle perizie, pubblicandole nelle pagine Internet della Confederazione; il riorientamento della «Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione» (GAAC) contribuisce inoltre a promuovere la pubblicazione delle perizie esterne, oltre che di quelle realizzate all'interno dell'Amministrazione. Per quanto riguarda la piattaforma centralizzata per la pubblicazione di studi, valutazioni e rapporti elaborati da periti esterni richiesta dagli autori della mozione, essa sarà messa in funzione nel primo trimestre del 2010.

Il 27 novembre 2009 il Consiglio federale ha approvato la modifica dell'ordinanza sull'organizzazione della Cancelleria federale (art. 6 cpv. 2 OrgCaF; RS 172.210.10), che stabilisce la base legale di detta piattaforma.

Dipartimento degli affari esteri

2000 P 98.3396 Protocollo addizionale del 1952 alla CEDU. Ratifica da parte della Svizzera (N 18.12.98, Baumberger; S 9.3.00)

In occasione della trattazione della mozione Baumberger (trasmessa in seguito sotto forma di postulato dei due Consigli), il Consiglio federale aveva dichiarato di voler proporre al Parlamento l'approvazione del primo Protocollo addizionale alla CEDU (qui di seguito PA I) soltanto dopo aver consultato le cerchie interessate e a condizione che i Cantoni vi fossero favorevoli. Per questo, nel 2000-2001, un rapporto sulla compatibilità del diritto svizzero con gli obblighi risultanti dalla Convenzione è stato sottoposto a una consultazione preliminare degli uffici. Siccome la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha esteso sempre più la garanzia della proprietà di cui all'articolo PA I alle prestazioni sociali, si è reso necessario confrontare il PA I con le disposizioni della Carta sociale europea. Per far avanzare i lavori relativi agli articoli 2 e 3 (diritto all'istruzione e diritto a elezioni libere con scrutinio segreto), un rapporto intermedio concernente la compatibilità del nostro ordinamento giuridico con le esigenze risultanti da queste disposizioni è stato sottoposto ai Cantoni alla fine del 2002.

Successivamente è stato elaborato un rapporto globale che contiene i risultati della consultazione dei Cantoni in merito agli articoli 2 e 3 e un'analisi dettagliata della questione della conformità del diritto svizzero con l'articolo 1, tenuto conto dei considerevoli e continui sviluppi della giurisprudenza europea e dell'evoluzione del diritto elvetico. Nella primavera del 2005 il rapporto è stato sottoposto agli uffici per consultazione.

Il rapporto giunge alla conclusione che la Svizzera potrebbe ratificare il PA I soltanto con una serie di riserve di diritto nazionale. Per stabilire quali ulteriori riserve sono necessarie per tenere conto delle disposizioni cantonali in materia di aiuto sociale, che prevedono trattamenti diversi a seconda della nazionalità, è prevista una consultazione tecnica presso i Cantoni. Tuttavia, è chiaro sin d'ora che una ratifica del Protocollo addizionale porrebbe diversi problemi di ordine politico, giuridico e pratico.

Il Consiglio federale aveva dunque deciso di non considerarla prioritaria (08.045 Nono rapporto sulla posizione della Svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa, FF 2008 3917). Il PA I figura ora nel pacchetto delle convenzioni oggetto di un rapporto del Dipartimento federale degli affari esteri («Les conventions du Conseil de l'Europe: perspectives en vue de la Présidence suisse du Comité des Ministres»), con il quale si chiede al Consiglio federale una dichiarazione politica d'intenti. In sostanza, il Consiglio federale si impegnerebbe ad intraprendere il necessario per valutare concretamente l'opportunità di ratificare le convenzioni ancora in attesa di questo atto formale (fra cui anche il PA I) e di promuovere la loro ratifica sempreché le necessarie condizioni siano soddisfatte.

2002 P 02.3591 Condizionalità (N 13.12.02, Leuthard)

La molteplicità dei casi in cui si applica una qualche forma di condizionalità rende difficile stilare un inventario sistematico, tanto più che gli uffici federali coinvolti forniscono solo poche informazioni al riguardo. Questa conclusione, alla quale si è giunti in particolare nel rapporto del 2008, è stata ritenuta insufficiente dalla Commissione della politica estera del Consiglio nazionale. Nella prima metà del 2010 il Consiglio federale intende pronunciarsi su un rapporto che traccia un bilancio riguardante i cinque ambiti per i quali il 20 settembre 1999 aveva deciso l'applicazione del principio della condizionalità. Per aderire alla richiesta formulata nel postulato, il rapporto conterrà altresì indicazioni sulla politica svizzera in seno alle istituzioni di Bretton Woods.

2004 P 04.3571 La Quinta Svizzera come legame con il mondo (S 15.12.04, Lombardi)

Dopo la stesura di una prima bozza del rapporto si è svolta, d'intesa con l'autore del postulato, una valutazione scientifica dei pochi dati disponibili riguardanti gli Svizzeri all'estero. Alla luce dei risultati ottenuti si sta procedendo alla revisione della bozza del rapporto.

2005 P 05.3564 Accordo quadro tra la Svizzera e l'UE (S 15.12.05, Stähelin)

Il postulato chiede al Consiglio federale di vagliare l'opportunità di un accordo quadro tra la Svizzera e l'UE e di presentare le sue conclusioni in un rapporto. L'idea di un accordo quadro non è nuova ai dibattiti riguardanti la politica europea, e la stessa UE ha più volte manifestato il proprio interesse per un accordo di questo tipo. Nel biennio 2006-2007 numerosi incontri tra esperti hanno offerto la possibilità di discutere dell'opportunità, della fattibilità e del contenuto di un accordo quadro; nel 2008 e 2009, tuttavia, non è stato possibile proseguire i colloqui tra esperti poiché è stato necessario dare la priorità ad altri temi di politica europea.

La questione di un accordo quadro Svizzera-UE sarà affrontata nell'ambito dello studio con cui si risponderà al postulato 09.3560 Politica europea: valutazione, priorità, provvedimenti urgenti e passi futuri verso l'integrazione, depositata dalla consigliera nazionale Markwalder Bär il 10 giugno 2009. In questo modo si potrà rispondere alla richiesta formulata nel postulato 05.3564.

2006 M 05.3900 Contributo svizzero al Fondo mondiale di lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria (S 20.3.06, Amgwerd; N 14.6.06)

La mozione depositata dalla consigliera agli Stati Madeleine Amgwerd il 16 dicembre 2005 chiedeva l'aumento del contributo svizzero per il 2006 da 5 a 25 milioni di franchi e ulteriori adeguamenti negli anni successivi. Il contributo doveva aggiungersi agli importi già iscritti nel budget della cooperazione allo sviluppo. Il 22 febbraio 2006, il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione Amgwerd, poiché non disponeva dei mezzi supplementari necessari per soddisfare la richiesta contenuta nel postulato.

L'8 dicembre 2008 il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di presentargli, nel 2009, un messaggio per un credito quadro supplementare allo scopo di aumentare entro il 2015 la quota dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) portandola allo 0,5% del reddito nazionale lordo (RNL). Visto l'andamento congiunturale incerto, il 20 febbraio 2009 il Consiglio federale ha deciso di presentare al Parlamento un rapporto dettagliato basato sui pronostici più attuali riguardanti il RNL e su una pianificazione finanziaria riveduta. Nel rapporto del 21 ottobre 2009, sottoposto al Parlamento, il Consiglio federale giunge alla conclusione che nell'attuale difficile situazione economica e finanziaria non è realistico pensare di poter aumentare allo 0,5 per cento del reddito nazionale lordo la quota dell'APS. La Commissione della politica estera del Consiglio nazionale ha proposto alla propria Camera di rinviare il rapporto al Consiglio federale e di incaricarlo di presentare il messaggio su un credito quadro supplementare come da decisione dell'Assemblea federale dell'8 dicembre 2008. Se entrambe le Camere approveranno questa proposta e autorizzeranno

ranno mezzi finanziari supplementari, il Consiglio federale valuterà se aumentare il contributo svizzero al Fondo mondiale di lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria.

2007 P 07.3459 Assistenza giudiziaria nel caso dei «Failing States» (N 5.10.07, Gutzwiller)

Il postulato Gutzwiller incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto che illustri la procedura seguita per restituire ai cosiddetti «failing states» gli averi bloccati. Il 12 settembre 2007 il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato e di elaborare, laddove necessario, proposte di adeguamento del quadro legale attuale. Nel maggio del 2008 ha preso atto di un primo rapporto stilato dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), dal quale emerge che la normativa vigente non consente di colmare le lacune dei «failing states» nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale per cause penali che riguardano averi di origine chiaramente illecita. Il Consiglio federale ha pertanto incaricato il DFAE di analizzare le possibilità di procedere a una corrispondente modifica del quadro legale e, preso atto dei risultati di tale analisi, il 5 dicembre 2008 ha dato mandato al DFAE di elaborare un disegno di legge. Dell'elaborazione del testo di legge e del rapporto esplicativo si sta occupando un gruppo di lavoro interdipartimentale (guidato dalla Direzione del diritto internazionale pubblico) di cui fanno parte rappresentanti del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Ufficio federale di giustizia, Ministero pubblico della Confederazione), del Dipartimento federale delle finanze (Segreteria generale, Amministrazione federale delle finanze), della FINMA e del DFAE (Divisione politica V). Il Consiglio federale si pronuncerà sul disegno di legge e sul rapporto esplicativo verosimilmente nella primavera del 2010, ossia in vista della procedura di consultazione.

Dipartimento dell'interno

Ufficio federale della cultura

2000 P 00.3466 Analfabetismo funzionale. Rapporto (N 15.12.00, Widmer)

Il postulato invita il Consiglio federale a redigere un rapporto sull'illetteratismo e a prendere misure per lottare contro di esso. Il primo punto è stato realizzato con la pubblicazione del rapporto di tendenza nel 2002. L'UFC stila un bilancio positivo delle misure attuate durante il periodo 2004-2009, ossia i colloqui interdisciplinari annuali, la realizzazione del sito Internet www.lesenlireleggere.ch, l'elaborazione di una formazione destinata agli educatori e lo sviluppo di misure di sensibilizzazione a livello nazionale. L'UFC intende proseguire la sua attività nell'ambito della lotta contro l'illetteratismo. Tuttavia, lo stralcio del postulato dipende dall'istituzione di basi legali che consentano di concretizzare le misure contro l'illetteratismo.

Ufficio federale di meteorologia e climatologia

2006 M 05.3692 Sistema d'allerta meteorologico unitario (N 16.12.05, Wyss; S 25.9.06)

Nel suo parere in risposta alla mozione il Consiglio federale ricorda che è in funzione il sistema d'allerta meteorologico a due livelli di MeteoSvizzera. Già ora vi è dunque una stretta collaborazione tra Confederazione e Cantoni. Questo sistema d'allerta ha fornito buone prove in diverse situazioni d'intemperie. MeteoSvizzera comunica gratuitamente le informazioni sulle intemperie a tutte le agenzie di stampa, alla SSR e agli uffici meteorologici privati affinché le diffondano. Questi possono decidere liberamente se trasmettere i bollettini sulle intemperie. Il sistema d'allerta meteorologico è percepito come lacunoso soprattutto perché gli avvisi e le informazioni per la popolazione diffusi da MeteoSvizzera sono trasmessi in modo insufficiente e in forma troppo generica, senza indicare la fonte. Il 30 maggio 2007 il Consiglio federale ha conferito il mandato di elaborare proposte di basi legali per introdurre un'unica voce ufficiale per annunciare i pericoli della natura. I servizi specializzati della Confederazione (MeteoSvizzera, UFAM, FNP, SSS) dovrebbero allertare le autorità (come finora) e la popolazione. Si dovrebbe precisare che l'allerta è un avvertimento ufficiale della Confederazione e che i media sono tenuti a diffonderlo. Nel dicembre del 2008 a Cantoni, media e altri organi interessati sono stati sottoposti, nell'ambito di un'indagine conoscitiva, i disegni di revisione dell'ordinanza sull'allarme e dell'ordinanza sulla radiotelevisione. Il progetto sarà sottoposto al Consiglio federale probabilmente nel corso del primo semestre del 2010.

Ufficio federale della sanità pubblica

1998 P 98.3025 Commissione d'inchiesta in caso di gravi incidenti nell'ambito medico (N 9.10.98, Günter)

Nel dicembre del 2003 diversi partner del settore sanitario hanno istituito, in collaborazione con la Confederazione (UFAS e UFSP), la Fondazione per la sicurezza dei pazienti. Gli scopi della Fondazione sono lo sviluppo e il promovimento della sicurezza dei pazienti, l'assistenza a pazienti danneggiati dalle cure mediche e il sostegno al personale. Nel quadro della sua attività, la Fondazione ha sviluppato una metodologia per l'analisi sistematica degli incidenti gravi. Nella pianificazione dei progetti della Fondazione non è ancora stato possibile integrare l'istituzione di una commissione d'inchiesta per gli incidenti medici gravi.

Il 28 ottobre 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto relativo alla strategia nazionale sulla qualità della sanità pubblica che prevede un pacchetto di misure per migliorare la sicurezza dei pazienti – fra cui spiccano, per importanza, la notifica di incidenti medici gravi e l'indagine su tali eventi. Il Consiglio federale ha incaricato il DFI di concretizzare la strategia nel 2010 e di sottoporgli un rapporto in merito entro la fine dell'anno. La questione degli incidenti medici gravi è al centro di un nuovo intervento parlamentare: il postulato Rossini (09.4242 Eventi avversi negli ospedali svizzeri e sicurezza dei pazienti).

2000 M 98.3543 Creazione di una legge federale concernente la ricerca medica sull'essere umano (S 16.3.99, Plattner; N 21.3.00; proposta di stralcio FF 2009 6979)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio relativo alla legge federale concernente la ricerca sull'essere umano (09.079).

2000 P 00.3342 Finanziamento delle cure palliative (N 6.10.00, Rossini) – in precedenza UFAS

Le cure palliative costituiscono un elemento essenziale nell'assistenza di base ai malati gravi e terminali. Le prestazioni delle cure medico-sanitarie in questo campo sono di norma a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il 13 giugno 2008 le Camere federali hanno adottato il nuovo ordinamento del finanziamento ospedaliero che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011. Per quanto concerne la definizione e la portata della prestazione, a livello di ordinanza non sono ancora state prese decisioni. In un secondo tempo dovrà essere chiarito se e in che modo tenere adeguatamente conto delle prestazioni fornite a persone che necessitano di cure palliative e se si impongono adeguamenti. Queste riflessioni saranno effettuate nel quadro dell'attuazione congiunta, da parte di Confederazione e Cantoni, della strategia nazionale in materia di cure palliative.

2000 P 00.3435 Divieto della pubblicità in favore del tabacco (N 15.12.00, Tillmanns)

Il 18 giugno 2008 il Consiglio federale ha adottato il Programma nazionale tabacco 2008-2012. Uno degli obiettivi è l'adeguamento all'acquis comunitario («health acquis») delle disposizioni svizzere in materia di tabacco nel quadro dei negoziati per un accordo sulla salute con l'UE. Sono pertanto oggetto di negoziati anche le condizioni quadro per la pubblicità in favore dei prodotti del tabacco. La tematica è stata comunicata per la prima volta durante il ciclo di negoziati svoltisi a metà 2009, con l'intenzione di disciplinarla nel previsto accordo sulla salute. Inoltre, secondo quanto previsto dal Consiglio federale, la Svizzera ratificherà la Convenzione dell'OMS del 21 maggio 2003 per il controllo del tabacco, che esige, tra l'altro, limitazioni della pubblicità, dell'attività di promozione e della sponsorizzazione per prodotti del tabacco. Ultimati i negoziati con l'UE, le basi legali imposte da queste prescrizioni internazionali dovranno essere sancite in una nuova legge sui prodotti del tabacco.

2001 M 00.3615 Protezione dei titoli delle professioni legate alla psicologia (N 26.11.01, Triponez; S 19.3.01; proposta di stralcio FF 2009 6005)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio concernente la legge federale sulle professioni psicologiche (09.075).

2001 M 00.3646 Protezione dei titoli per le professioni legate alla psicologia (S 19.3.01, Wicki; N 26.11.01; proposta di stralcio FF 2009 6005)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio concernente la legge federale sulle professioni psicologiche (09.075).

2002 P 00.3368 Lavoratori indipendenti. Possibilità di assicurarsi al di fuori dell'INSAI (N 6.6.02, Borer; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (08.047).

2002 P 00.3544 Assicurazione contro gli infortuni. Soppressione del monopolio dell'INSAI (N 6.6.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (08.047).

2002 P 02.3177 Esame degli effetti di TARMED (S 18.6.02, Commissione della gestione CS) – in precedenza UFAS

Nel dicembre del 2003 l'istituto di scienze politiche («Institut für Politikwissenschaft») dell'Università di Zurigo è stato incaricato di elaborare uno studio volto a preparare una valutazione dell'introduzione e degli effetti del TARMED. Il rapporto dell'istituto è stato pubblicato nel 2005 nel quadro del programma di ricerca sulla LAMal. Oltre a presentare un piano di valutazione, il rapporto fa un primo bilancio dell'introduzione del TARMED.

Nel bilancio provvisorio gli autori constatano che dall'introduzione del TARMED il volume e i costi delle prestazioni mediche fornite sono aumentati in modo significativo (per quanto si possa giudicare finora). Grazie alle rettifiche dei valori del punto finora apportate dall'Ufficio per la neutralità dei costi c'è invece da attendersi una diminuzione dei costi. Le cause della menzionata crescita del volume delle prestazioni potranno essere analizzate solo quando sarà passato un certo tempo e si disporrà di dati consolidati.

Sin dall'inizio, la valutazione vera e propria, che costituisce la seconda fase, era prevista per il 2006 o il 2007, poiché solo allora sarebbero stati a disposizione dati sufficienti sull'introduzione del TARMED. Visto che le necessarie risorse umane e finanziarie non erano a disposizione, il progetto non ha potuto essere avviato negli anni scorsi. Nel frattempo il Controllo federale delle finanze, d'intesa con l'UFSP, ha avviato il progetto «Valutazione del TARMED». I risultati sono attesi per il 2010.

2002 P 00.3536 Fondo per i pazienti (N 30.9.02, Gross Jost) – in precedenza UFAS

La creazione di un fondo per pazienti da parte dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori non ha ancora avuto seguito. Negli anni 2000/2001 è stata condotta una consultazione su un progetto di revisione del diritto della responsabilità civile. Le proposte relative all'inasprimento della responsabilità del personale ausiliario e la facilitazione della prova sono state contestate. Nonostante valutati positivamente gli sforzi intrapresi per facilitare l'accesso a una compensazione nell'interesse dei pazienti coinvolti e per migliorare la gestione degli errori medici, la Fondazione per la sicurezza dei pazienti non è stata finora in grado di occuparsi di tale questione. Le proposte dovranno essere riprese nel quadro dei lavori di concretizzazione della strategia nazionale sulla qualità della sanità pubblica (cfr. P 98.3025 e M 04.3624).

2002 P 02.3446 Limitazione del numero di medici. Accompagnamento scientifico (N 13.12.02, Gruppo radicale-democratico; proposta di stralcio FF 2004 3837) – in precedenza UFAS

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (libertà di contrarre, 04.032).

2002 P 02.3383 Assistenza speciale post-partum alle puerpere (N 13.12.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.2009 [minoranza Goll]) – in precedenza UFAS

Sulla base dei dati del progetto sulla statistica costi-prestazioni dell'UFSP, nell'agosto del 2009 è stato redatto e pubblicato un rapporto sullo stato di salute e l'assistenza post-partum delle puerpere (www.bag.admin.ch/themen/ernaehrung_bewegung/05192/05943/index.html?lang=it). Inoltre, è stato commissionato un bilancio delle offerte di assistenza, consulenza e sostegno delle puerpere in Svizzera. La pubblicazione del bilancio, e con essa anche la decisione in merito al seguito dei lavori, sono previste nel corso del 2010.

2003 P 03.3046 Ridurre i costi armonizzando l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni (N 20.6.03, Zäch; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (08.047).

2003 P 02.3643 Compensazione dei rischi. Fondo per i costi elevati (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS

Il 21 dicembre 2007 le Camere federali hanno approvato una modifica della compensazione dei rischi. Sul piano materiale è stato approvato un ulteriore criterio: le conseguenze economiche di una degenza ospedaliera durante l'anno precedente. La nuova regolamentazione entrerà in vigore il 1° gennaio 2012 per una durata di cinque anni. Un ulteriore affinamento della compensazione dei rischi è allo studio nell'ambito del postulato 07.3769. L'Amministrazione federale ha elaborato all'attenzione della CSSS-N una proposta relativa all'introduzione di un fondo per i rischi elevati, proposta che la citata commissione esaminerà nel quadro dei dibattimenti sul progetto di «Managed Care» (04.062) nel 2010.

2003 P 02.3644 Rapporto sulla libertà di contrarre (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; proposta di stralcio FF 2004 3837) – in precedenza UFAS

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (libertà di contrarre) (04.032).

2003 P 03.3424 Copertura delle infermità congenite da parte dell'assicurazione invalidità (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307) – in precedenza UFAS

La questione della partecipazione ai costi è stata nuovamente affrontata nel quadro del messaggio sulla revisione parziale della LAMal (partecipazione ai costi, 04.034). Oltre all'aumento dell'aliquota percentuale al 20 per cento dei costi eccedenti la franchigia (per gli adulti), con contemporaneo mantenimento dell'importo massimo annuo di 700 franchi, questo progetto prevede di dare al Consiglio federale la possibilità di aumentare o ridurre la partecipazione ai costi per determinate prestazioni. Il Consiglio degli Stati ha approvato questo progetto, mentre la CSSS-N ha deciso di discuterlo assieme a quelli relativi al «Managed Care» (04.062) e alla libertà di contrarre (04.032). Le deliberazioni in seno alla CSSS-N proseguiranno nel 2010.

2003 P 03.3425 Partecipazione ai costi in caso d'infermità congenita e malattie gravi o croniche (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307 [minoranza Gross Jost]) – in precedenza UFAS

Cfr. P 03.3424

2003 P 03.3520 Legge sull'assicurazione contro gli infortuni. Modifica (N 19.12.03, Bortoluzzi; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (08.047).

2004 P 02.3122 Riesame del catalogo delle prestazioni (S 19.9.02, Stähelin; N 1.3.04)

Il 26 gennaio 2009, nel quadro dell'ispezione «Designazione e verifica delle prestazioni mediche nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie», la CdG-N ha esaminato i processi e le attività in relazione alla verifica e all'aggiornamento del catalogo delle prestazioni e ha emanato in totale 19 raccomandazioni. Nella sua analisi, la CdG-N è contraria al passaggio a un sistema basato su un elenco positivo. Le raccomandazioni mirano a potenziare l'applicazione dei criteri dell'efficacia, dell'appropriatezza e dell'economicità. L'UFSP ha già avviato l'attuazione delle raccomandazioni. Il 24 giugno 2009 il Consiglio federale ha preso posizione in merito a tali raccomandazioni e il 26 agosto 2009, nella risposta alla mozione Schwaller (09.3717), si è espresso sul catalogo delle prestazioni, respingendo l'idea di un elenco positivo delle prestazioni mediche.

2004 P 02.3641 Persone sole ai sensi dell'art. 104 OAMal (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; S 3.6.04)

Dal maggio del 2004 è pendente in Parlamento un messaggio concernente la revisione parziale della LAMal in materia di partecipazione ai costi (04.034). Mentre il Consiglio degli Stati aveva approvato il progetto già nel settembre 2004, la CdG-N ha deciso di discuterlo assieme a quelli relativi al «Managed Care» (04.062) e alla libertà di contrarre (04.032).

Da allora, durante il trattamento del messaggio concernente la revisione parziale della LAMal (misure destinate a contenere l'evoluzione dei costi, 09.053), le Camere federali hanno deciso di riscuotere da tutti gli assicurati adulti una partecipazione ai costi in caso di degenza ospedaliera. Il Consiglio federale è chiamato a fissare un importo annuo massimo. Le deliberazioni relative a questo progetto proseguiranno nel 2010.

2004 P 04.3440 Varianti concernenti la compensazione dei rischi (N 6.10.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.031)

Cfr. P 02.3643

2004 P 04.3509 Premi dell'assicurazione infortuni non professionali (N 17.12.04, Rime; proposta di stralcio FF 2008 4703)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (08.047).

2005 M 04.3614 Prestazioni d'invalidità dell'assicurazione infortuni. Coordinazione (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.3601; S 20.9.05; proposta di stralcio FF 2008 4703)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (08.047).

2005 M 05.3136 Maggiore trasparenza nell'ambito degli studi clinici (N 17.6.05, Hubmann; S 12.12.05; proposta di stralcio FF 2009 6979)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio relativo alla legge federale concernente la ricerca sull'essere umano (09.079).

2005 M 04.3439 Autorizzazione della diagnosi preimpiantatoria (N 16.6.05, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 04.423; S 13.12.05)

Nel 2009 il Consiglio federale ha elaborato un progetto di disciplinamento basato su un'ammissibilità di principio della diagnosi preimpianto a condizioni quadro chiare. Il disciplinamento è stato posto in consultazione. Il Governo prenderà atto del rapporto di consultazione e deciderà in merito al seguito dei lavori nel primo trimestre del 2010.

2005 P 05.3650 Adeguamento dell'organizzazione dell'INSAI ai principi del buon governo (N 16.12.05, Recordon; proposta di stralcio FF 2008 4703)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (08.047).

2006 M 04.3624 Garanzia della qualità e sicurezza dei pazienti nel settore sanitario (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.433; S 14.6.05; N 14.3.06)

La CdG-S ha ripreso la richiesta della mozione e, nel quadro di un rapporto sul ruolo della Confederazione nella garanzia della qualità secondo la LAMal, ha raccomandato al Consiglio federale di intervenire più attivamente nel processo di attuazione della garanzia della qualità. A seguito di queste raccomandazioni, l'UFSP ha elaborato una strategia sulla qualità della sanità pubblica. Il 28 ottobre 2009 il Consiglio federale ha approvato questa strategia, incaricando il DFI di procedere nel 2010 alla sua concretizzazione e di stabilirne le priorità. I lavori sono attualmente in corso.

2006 P 05.3693 Creare le condizioni per un impiego ottimale della telemedicina (N 24.3.06, Stump)

Nel quadro dell'attuazione della «Strategia eHealth Svizzera», approvata dal Consiglio federale il 27 novembre 2007, sono elaborate questioni inerenti alla creazione di buone condizioni quadro per la telemedicina. Anche la Commissione delle Comunità europee ha raccomandato agli Stati membri, nella sua comunicazione al Parlamento europeo (Com [2008] 689) del 4 novembre 2008, di chiarire questioni quali l'accreditamento, la responsabilità, i rimborsi, la tutela della sfera privata e dei dati personali per consentire un accesso più ampio ai servizi di telemedicina. Nei prossimi anni anche la Svizzera dovrà affrontare tali questioni. Il 21 ottobre 2009 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione concernente le raccomandazioni relative all'attuazione della «Strategia eHealth Svizzera» e ha incaricato il DFI, tra l'altro, di presentare entro la fine del 2010 un rapporto concernente i contenuti e l'orientamento del disciplinamento legale necessario per l'attuazione di detta strategia. Nel quadro di questi lavori e dell'ulteriore attuazione della strategia da parte di Confederazione e Cantoni saranno trattate pure le questioni ancora aperte in materia di telemedicina.

2006 P 05.3878 Assistenza sanitaria. Incentivi positivi per il promovimento della sicurezza dei pazienti e della garanzia della qualità (N 24.3.06, Heim Bea)

Il 28 ottobre 2009, il Consiglio federale ha approvato la strategia della Confederazione concernente la qualità nel sistema sanitario e incaricato il Dipartimento federale dell'interno di concretizzare la strategia e di stabilirne le priorità nel 2010. La strutturazione degli incentivi costituisce uno dei campi d'azione previsti nell'ambito della strategia. Una volta che essa sarà concretizzata, dovranno essere esaminate le possibili misure da adottare.

2006 M 05.3436 Strategia nazionale per la promozione della salute e una migliore autonomia in età avanzata (N 7.10.05, Heim Bea; S 15.6.06)

Il 30 settembre 2009 il Consiglio federale ha approvato il progetto e il messaggio concernente una legge federale sulla prevenzione e sulla promozione della salute (legge sulla prevenzione). L'obiettivo della legge è migliorare il pilotaggio delle misure di prevenzione, di promozione della salute e di diagnosi precoce in Svizzera. A lungo termine, il nuovo disciplinamento legale dovrebbe pure migliorare le condizioni quadro per il potenziamento della prevenzione in età avanzata.

È stato inoltre commissionato un Rapporto sulle basi per il rafforzamento della promozione della salute e sulla prevenzione in età avanzata: prevenzione della necessità di cure, che fornisce raccomandazioni relative a misure di prevenzione in età avanzata in vista dell'applicazione della legge sulla prevenzione. Attualmente, il rapporto è sottoposto a una valutazione interna dell'UFSP, dopo di che si deciderà in merito al seguito dei lavori.

2006 M 05.3392 Assicurazione contro gli infortuni. Finanziamento dell'indennità di rincaro (N 7.10.05, Hochreutener; S 15.6.06; proposta di stralcio FF 2008 4703)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (08.047).

2006 P 06.3063 Domande scomode sul nostro sistema sanitario (S 15.6.06, Sommaruga Simonetta)

Il postulato incarica il Consiglio federale di appurare i motivi delle enormi differenze regionali nella consegna e nella prescrizione di prestazioni mediche e di mostrare i vantaggi e gli svantaggi risultanti per la popolazione interessata dalle forti differenze nella struttura delle cure e dei costi nonché di proporre provvedimenti per evitare rispettivamente una fornitura insufficiente e una fornitura eccessiva di prestazioni. Per verificare l'esistenza di differenze regionali nella fornitura di prestazioni mediche l'Osservatorio svizzero della salute (Obsan) ha prodotto nel 2007 un primo documento di lavoro sull'offerta e la richiesta di prestazioni mediche ambulatoriali in Svizzera. Un altro documento dell'Obsan, pubblicato nel 2008, fornisce spiegazioni sulle differenze regionali dei costi nel settore della sanità. I due scritti servono da base per dare una risposta alle domande contenute nel postulato. Il progetto di ricerca sulla statistica dei costi e delle prestazioni, condotto attualmente dall'UFSP e inteso a valutare dati individuali, fornirà le basi che consentiranno, in futuro, di svolgere analisi sulle differenze regionali fondandosi su dati di migliore qualità.

2006 M 05.3591 Prestazioni in caso di maternità (N 24.3.06, Gutzwiller; S 20.9.06)

Nel 2004 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un disegno di revisione della LAMal sul tema della partecipazione ai costi (04.034). Il Consiglio degli Stati l'ha trattato lo stesso anno. Da allora il disegno è pendente presso la CSSS-N, poiché la stessa aveva deciso di discuterlo insieme al progetto «Managed Care» (04.062) e a quello relativo alla libertà di contrarre (04.032). Le deliberazioni in seno alla CSSS-N proseguiranno nel 2010. La partecipazione ai costi delle prestazioni in caso di maternità può essere disciplinata nel quadro di questi progetti. A tale proposito l'Amministrazione federale ha redatto un rapporto e l'ha sottoposto alla CSSS-N nell'agosto del 2008.

2006 P 06.3380 Una migliore informazione sugli ingredienti dei medicinali (N 6.10.06, Robbiani)

Le richieste del postulato concernono le disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici per quanto riguarda l'informazione sui medicinali, che attualmente sono oggetto di un riesame nel quadro della revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici. La procedura di consultazione sulla revisione di legge durerà fino alla fine di febbraio 2010. Entro la fine dello stesso anno il Consiglio federale intende decidere sul seguito della procedura.

2006 P 06.3438 Cure del cancro troppo care (S 5.12.06, David)

La questione della fissazione dei prezzi dei medicinali oncologici è discussa in seno a un gruppo di lavoro formato da membri della Commissione federale dei medicinali. Dagli accertamenti finora eseguiti dall'UFSP presso gli oncologi è emerso che limitazioni nell'applicazione di medicinali oncologici non sono opportune e che, tra le misure per il contenimento dei costi, nell'ambito di discussioni con l'industria la priorità è data alla riduzione dei prezzi di tali farmaci. In questo senso, nell'ambito dell'ammissione nell'elenco delle specialità di nuovi medicinali per la cura del cancro e dell'estensione delle indicazioni dei medicinali registrati, da lungo tempo si esegue un esame approfondito del plusvalore terapeutico. Di recente sono stati pure introdotti nuovi modelli di prezzo: a dipendenza della corrispondente indicazione, ci si basa per esempio su un modello «capping» con una limitazione fissa dei costi terapeutici annuali, oppure viene riscossa una somma fissa per ogni trattamento. L'esperienza dimostra che in questo modo è possibile ottenere una riduzione dei prezzi rispetto a quelli proposti originariamente. Tuttavia, l'onere amministrativo che l'applicazione di tali modelli genererebbe per le casse malati sarebbe notevole, dato che ogni caso dovrebbe essere verificato singolarmente.

2007 M 04.3243 eHealth. Strumenti elettronici nel settore sanitario (N 7.6.06, Noser; S 22.3.07)

Il 21 ottobre 2009 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione sulle raccomandazioni relative all'attuazione della «Strategia eHealth Svizzera» e incaricato il DFI, tra l'altro, di presentare entro la fine del 2010 un rapporto concernente i contenuti e l'orientamento del disciplinamento legale necessario per l'attuazione di detta strategia. Il rapporto fungerà da base per l'elaborazione di un corrispondente avamprogetto e del relativo rapporto esplicativo, che saranno posti in consultazione nel corso del 2011.

2007 M 06.3210 Normative legali per le nanotecnologie (N 6.10.06, Gruppo dei Verdi; S 22.3.07)

Il 9 aprile 2008 il Consiglio federale ha adottato il piano d'azione «Nanomateriali di sintesi». Il piano d'azione illustra le misure che consentono di mirare nei prossimi anni a uno sviluppo responsabile nel settore dei nanomateriali di sintesi in Svizzera. Tali misure tengono conto sia dei diversi interessi economici, sia della protezione dei consumatori, dei lavoratori e dell'ambiente. Molte delle misure proposte sono già state realizzate o sono in fase di attuazione. Entro la fine del 2011 dovrà essere stilato un rapporto sullo stato della realizzazione e sull'impatto del piano d'azione.

2007 P 07.3279 Valorizzazione della medicina di famiglia (S 13.6.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 06.2009)

Il rapporto in adempimento del postulato sarà approvato nel corso del primo trimestre del 2010.

2007 M 05.3589 Prestazioni in caso di maternità (N 19.3.07, Galladé; S 2.10.07)

Cfr. M 05.3591

2007 M 05.3590 Prestazioni in caso di maternità (N 19.3.07, Häberli-Koller; S 2.10.07)

Cfr. M 05.3591

2007 M 05.3592 Prestazioni in caso di maternità (N 19.3.07, Teuscher; S 2.10.07)

Cfr. M 05.3591

2007 M 05.3235 Mutilazioni genitali femminili. Misure di sensibilizzazione e di prevenzione (N 19.3.07, Roth-Bernasconi; S 2.10.07)

La mozione incarica il Consiglio federale di attivarsi maggiormente contro le mutilazioni genitali femminili. In collaborazione con altri organi federali (UFM, DFAE, UFG) e in accordo con la Strategia migrazione e salute 2008-2013 sono state adottate diverse misure di prevenzione.

Dal 2006, l'UFSP contribuisce finanziariamente alla creazione e all'esercizio di un servizio di mediazione (sotto l'egida della Caritas) per evitare le mutilazioni genitali femminili. Le richieste centrali della mozione (sensibilizzazione degli specialisti, formazione di mediatori per l'attività preventiva diretta nelle comunità interessate, allestimento e diffusione di informazioni, collegamento in rete e direzione di un gruppo specializzato nazionale) vengono realizzate da Caritas Svizzera nel quadro di un mandato con il sostegno dell'UFSP.

Sulla piattaforma informativa www.miges.plus, avviata dall'UFSP, è disponibile un opuscolo di prevenzione sui pericoli per la salute generati dalle mutilazioni genitali femminili. L'opuscolo è stato rielaborato a fondo e tradotto nelle sei lingue più importanti. È consegnato sistematicamente ai richiedenti l'asilo provenienti da Paesi o regioni in cui tali mutilazioni vengono effettuate di frequente.

2007 M 06.3009 Finanziamento uniforme delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali (S 8.3.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.061; N 22.3.07; S 24.9.07)

Nelle sue risposte alle mozioni Humbel Näf (09.3275 Introduzione del monismo nella LAMal), Brändli (09.3546 Finanziamento trasparente dell'assicurazione sociale di base) e Parmelin (09.3853 LAMal. Nuovo tentativo di sbloccare una situazione insostenibile per gli assicurati), il Consiglio federale ha illustrato la sua posizione in merito alla modifica del disciplinamento del finanziamento e al passaggio al monismo nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. In particolare, il Governo ha dichiarato che mediante la mozione 06.3009 il Parlamento lo aveva sì incaricato di elaborare un disegno per un finanziamento unitario di tutte le prestazioni, ma che parallelamente, con il nuovo ordinamento del finanziamento ospedaliero, il Parlamento ha deciso di seguire una soluzione che va in un'altra direzione. Per il Consiglio federale la priorità, ora, è di introdurre il nuovo finanziamento ospedaliero entro i termini (1° gennaio 2012), ma anche di portare avanti attivamente i lavori per introdurre un sistema di finanziamento unitario.

2007 M 04.3742 Procedura unitaria per le sperimentazioni cliniche (N 19.3.07, Hochreutener; S 13.12.07; proposta di stralcio FF 2009 6979)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio relativo alla legge federale concernente la ricerca sull'essere umano (09.079).

2007 M 05.3391 Procedura d'omologazione semplificata per i prodotti OTC omologati nell'UE (N 19.3.07, Kleiner; S 13.12.07)

Il Consiglio federale ha affrontato la tematica dell'omologazione semplificata per i prodotti OTC già omologati nell'UE da due punti di vista: a livello di ordinanza (pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici III) propone regolamentazioni che semplifichino l'accesso al mercato per i medicinali già omologati all'estero (disposizioni d'esecuzione relative all'art. 13 della legge sugli agenti terapeutici, requisiti linguistici ridotti per preparati destinati agli ospedali, importazione semplificata di medicinali per ospedali). Le ordinanze modificate entreranno in vigore nell'estate del 2010.

A livello di legge (revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici, 2ª tappa) sono previste ulteriori facilitazioni per l'omologazione semplificata di medicinali OTC. La proposta è in consultazione fino alla fine di febbraio del 2010.

2007 M 06.3786 Liberalizzazione del commercio di agenti terapeutici (N 23.3.07, Leutenegger Oberholzer; S 13.12.07)

Il Parlamento ha accolto soltanto il primo punto della mozione (eliminazione di ostacoli commerciali non tariffari e miglioramento dell'approvvigionamento negli ospedali). Nel quadro della revisione della legge sui brevetti, è stato abrogato l'articolo 14 capoverso 3 della legge sugli agenti terapeutici. In tal modo, l'omologazione di medicinali importati parallelamente risulta semplificata (entrata in vigore: 1º luglio 2009). Nella revisione parziale anticipata della legge sugli agenti terapeutici è stata migliorata la situazione relativa all'approvvigionamento negli ospedali (agevolazione delle possibilità d'importazione; semplificazione delle disposizioni relative alle lingue per i foglietti informativi destinati agli specialisti e ai pazienti). Il Consiglio federale ha approvato il messaggio il 28 febbraio 2007. Le relative disposizioni di esecuzione entreranno in vigore nel giugno 2010.

2007 M 07.3275 Versamento delle riduzioni di premio (S 13.6.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 4.12.07)

La richiesta sarà trattata dal Parlamento nel quadro dell'iniziativa parlamentare 09.425.

2007 M 07.3287 Partecipazione di Taiwan alla politica sanitaria mondiale (S 12.6.07, Commissione della politica estera CS 04.3686; N 4.12.07)

Per la prima volta dal 1971, la Repubblica di Cina (Taiwan) è stata ammessa in qualità di osservatrice a una riunione di una delle agenzie specializzate del sistema delle Nazioni Unite. In effetti, in seguito a negoziati durati più di dodici anni, una delegazione è stata invitata a partecipare, dal 18 al 22 maggio 2009, all'Assemblea mondiale della sanità a Ginevra. L'invito è avvenuto a seguito di un accordo stipulato con la Repubblica Popolare Cinese, secondo cui la delegazione taiwanese sarebbe denominata Taipei Chinois, per cui tale invito non dovrebbe assolutamente pregiudicare la partecipazione della delegazione alle prossime Assemblee mondiali della sanità. Il Consiglio federale auspica che questa soluzione di compromesso sia rinnovata l'anno prossimo.

2007 M 07.3555 Messa a disposizione di dati per l'introduzione di Swiss DRG (S 24.9.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.061; N 4.12.07)

In vista dell'introduzione di importi forfetari basati sulle diagnosi (SwissDRG), la mozione incarica il Consiglio federale di sottoporre a verifica le basi per la preparazione di dati ai fini del controllo contabile e l'esame dell'economicità, nonché di proporre gli adeguamenti necessari. Conformemente alla modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) decisa dal Consiglio federale il 22 ottobre 2008, le modalità concrete di fornitura dei dati per il controllo contabile sono oggetto della convenzione tariffale tra le parti contraenti, mentre la verifica dei conti compete all'assicuratore. Le parti contraenti sottopongono la convenzione tariffale, che include la struttura tariffale uniforme e le modalità di applicazione della tariffa, all'approvazione del Consiglio federale (art. 59d cpv. 1 OAMal). Se è scelto un modello di remunerazione riferito alle prestazioni basato su un sistema di classificazione dei pazienti di tipo DRG («diagnosis related groups»), la convenzione tariffale include anche il relativo manuale di codificazione e un piano per la revisione della codificazione (art. 59d cpv. 2 OAMal). Proposte per ulteriori disposizioni legali entreranno in considerazione se nel corso della procedura di approvazione del Consiglio federale dovesse emergere che le disposizioni d'ordinanza vigenti dal 1º gennaio 2009 non sono sufficienti per l'attuazione delle prescrizioni legali e che le parti contraenti non sono in grado di disciplinare la fornitura dei dati.

2007 P 07.3769 Introduzione di un fattore di morbilità (S 6.12.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.061)

In seguito alla modifica della legge decisa il 21 dicembre 2007, che introduce un nuovo criterio per la compensazione dei rischi tra gli assicuratori a partire dal 1º gennaio 2012, il 26 agosto 2009 il Consiglio federale ha rivisto l'ordinanza sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR; RS 832.112.1) precisando il criterio «rischio elevato di malattia» e definendo come tale la degenza in un ospedale o in una casa di cura durante l'anno precedente. Dopo l'approvazione della modifica sono stati avviati i lavori di pianificazione e di preparazione necessari per redigere il rapporto richiesto nel postulato. Cfr. P 02.3643 e P 04.3440.

Ufficio federale di statistica

2002 P 01.3733 Statistica sui posti d'accoglienza per bambini al di fuori del quadro familiare (N 22.3.02, Fehr Jacqueline)

L'offerta di strutture d'accoglienza per bambini e dei relativi enti promotori in Svizzera è estremamente varia e la maggioranza delle competenze in tale ambito spetta a Cantoni e Comuni. Elaborare una statistica che offra una panoramica del numero e della forma dei rapporti di custodia complementare alla famiglia è quindi alquanto complesso. L'Ufficio federale di statistica (UST) dispone di dati sull'utilizzo delle strutture d'accoglienza extrafamiliare di bambini a partire dal 1997. Sul lato dell'offerta, oltre ad informazioni sul tipo di strutture mancanti, sono disponibili i dati sul numero di asili nido, sugli addetti in tali istituzioni e sul

grado prescolastico a livello nazionale e cantonale. Sono inoltre disponibili informazioni sul tipo di possibilità di accoglienza mancanti. Per quanto riguarda l'ammontare dei costi sostenuti per l'accoglienza, possono essere utilizzati i dati dell'indagine sul budget delle economie domestiche (IBED). Gli ultimi dati disponibili sull'accoglienza extrafamiliare appaiono sul portale statistico dell'UST e nel rapporto sulle famiglie 2008.

Una prima panoramica delle informazioni disponibili e delle principali lacune è già stata elaborata. L'UST sta ora preparando un rapporto di valutazione da intendersi quale studio di fattibilità in vista della realizzazione di una statistica completa sulla situazione delle possibilità di custodia complementare alla famiglia. Il documento tiene adeguatamente conto dell'avamprogetto di nuova ordinanza sull'assistenza di minori (OAssM) che all'articolo 69 prevede che l'UST esegua le rilevazioni statistiche sull'assistenza di minori fuori della casa dei genitori necessarie per l'esecuzione dell'ordinanza stessa.

2002 P 01.3788 Legislatura. «Rapporto sociale» (N 22.3.02, Rossini)

Nell'autunno del 2010 sarà pubblicato, sulla base dei dati disponibili, un primo rapporto sociale statistico sulla Svizzera. Lo studio offrirà una panoramica delle relazioni esistenti tra sviluppo economico e sviluppo sociale e fornirà una rappresentazione dettagliata dei gruppi a rischio. Sono inoltre già disponibili o in corso di preparazione ulteriori analisi su singoli aspetti della situazione sociale della popolazione. La rilevazione SILC («Statistics on Income and Living Conditions») viene effettuata con cadenza annuale. L'indagine serve tra l'altro da base per il calcolo degli indicatori di Laeken (indicatori Eurostat sulla distribuzione dei redditi, la povertà e l'esclusione sociale). Questi saranno però pubblicati solo nel 2010, poiché non è ancora terminato il controllo di qualità in particolare dei dati sui redditi. A partire dal 2008, nelle rilevazioni sono integrate domande sulle prestazioni familiari. I moduli tematici annuali sono consacrati al sovraindebitamento e all'esclusione finanziaria (2008), alla deprivazione materiale (2009) e alla ripartizione delle risorse all'interno dell'economia domestica (2010). Dal 2000, l'indagine sul budget delle economie domestiche consente di pubblicare annualmente risultati dettagliati e serve da base per analisi approfondite sulla situazione finanziaria delle economie domestiche. Gli indicatori relativi a questo ambito tematico saranno aggiornati per la quarta volta nel 2010. In questo contesto vengono inoltre svolte analisi sulle classi medie di reddito, sulla distribuzione dei redditi e sugli effetti redistributivi delle misure statali, la cui pubblicazione è prevista per fine 2010. Da alcuni anni, la rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) fornisce anche la base di dati per il calcolo della diffusione, della struttura e dell'evoluzione nel tempo dei «working poor». Il modulo della RIFOS sulla sicurezza sociale, base importante per l'analisi della previdenza per la vecchiaia, è stato realizzato per la terza volta nel 2008. I dati raccolti per questo tramite nel 2002, nel 2005 e nel 2008 sono messi a confronto tra loro nel quadro di un sistema di indicatori che sarà pubblicato nell'estate del 2010. L'obiettivo è di creare un sistema di monitoraggio statistico della previdenza per la vecchiaia. Nell'ambito dell'aiuto sociale, dal 2006 vengono pubblicati annualmente risultati e analisi cantonali e nazionali sulla base della statistica dell'aiuto sociale. Nel 2009 è stato pubblicato un rapporto di base sulla situazione dei giovani adulti nell'aiuto sociale. L'aggiornamento dell'inventario delle prestazioni legate al bisogno proseguirà anche nel 2010. La rilevazione su cui poggia la statistica finanziaria delle prestazioni sociali legate al bisogno per il periodo 2003-2006 si è conclusa quest'anno. Gli indicatori e le analisi corrispondenti saranno disponibili nel 2010. La rilevazione dei dati per il 2007 e gli anni successivi è in corso. Grazie ai conti globali della sicurezza sociale, dal 2001 è disponibile un quadro generale delle prestazioni, delle spese e del finanziamento del sistema della sicurezza sociale. I primi risultati della rilevazione dei nuovi beneficiari di rendite non sono attesi prima del 2011, in quanto il previsto passaggio alla rilevazione elettronica ha subito alcuni ritardi sul fronte dei fornitori di dati. Altre fonti d'informazione sono costituite dalle statistiche annuali dell'UFAS sulle casse pensioni e sulle assicurazioni sociali.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

2000 P 97.3068 Promozione della proprietà di abitazioni per gli invalidi (N 4.3.99, Borel; S 15.3.00)

Un rapporto su questa problematica avrebbe dovuto essere approvato nel corso del primo semestre del 2009. La stesura del rapporto ha però dovuto essere rimandata a causa della priorità data ad altri lavori concernenti la situazione finanziaria degli istituti di previdenza. I lavori riprenderanno nel 2010.

2001 P 00.3400 Migliorare la partecipazione dei giovani alla vita politica (N 26.11.01, Wyss) – in precedenza UFC

Nel 2010 il Consiglio federale proporrà lo stralcio del postulato nel messaggio concernente la revisione totale della legge sulle attività giovanili.

2002 M 02.3007 Fondazioni collettive. Nuova regolamentazione (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027; S 28.11.02; proposta di stralcio FF 2008 7339)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio sul finanziamento degli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico (08.069).

2003 P 03.3434 Indicizzazione delle rendite AVS (N 2.10.03, Commissione speciale CN 03.047; S 2.12.03)

Dopo la conclusione dell'11^a revisione dell'AVS, il Consiglio federale deciderà quali misure devono essere inserite nella 12^a revisione per garantire la stabilità finanziaria dell'AVS. L'indicizzazione delle rendite resterà un aspetto centrale.

2004 M 03.3578 Misure di risanamento per le casse pensioni pubbliche (S 4.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 03.060; N 1.3.04; proposta di stralcio FF 2008 7339)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio sul finanziamento degli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico (08.069).

2005 M 03.3454 Per un finanziamento trasparente dell'AVS (S 18.9.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 00.014; N 3.3.05)

La mozione chiede che il finanziamento dell'AVS sia reso più trasparente versando integralmente al Fondo di compensazione dell'assicurazione il punto percentuale IVA riscosso in favore dell'AVS. Il 30 giugno 2004, il Consiglio federale ha deciso di riprendere nella revisione volta a consolidare a lungo termine l'AVS (12^a revisione AVS) il tema della separazione tra il bilancio dell'AVS/AI e quello della Confederazione, che implica anche la separazione chiesta dalla mozione dei flussi finanziari derivanti

dal punto percentuale IVA in favore dell'AVS. La separazione dei conti dell'AVS da quelli della Confederazione è inoltre indicata esplicitamente nella verifica dei compiti della Confederazione. Nel quadro della 6ª revisione dell'AI (revisione 6a) dovrebbe essere introdotto un nuovo meccanismo di finanziamento dell'assicurazione che consente di separare il bilancio dell'AI e quello della Confederazione. In futuro, il contributo federale sarà fissato senza tenere conto dell'evoluzione delle uscite dell'AI e dell'evoluzione economica generale.

2005 P 03.3570 Assicurare a lungo termine il Fondo AVS/AI (S 4.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 3.3.05)

L'istituzione di un Fondo di compensazione proprio dell'AI operativo dal 1° gennaio 2011 sarà avviata dopo che, in seguito all'accettazione dell'aumento temporaneo delle aliquote IVA nella votazione popolare del 27 settembre 2009, il Parlamento avrà approvato la legge sul risanamento dell'AI.

Il 19 settembre 2008, il Consiglio federale ha inoltre deciso che in occasione delle future riforme delle assicurazioni sociali andrà valutata la possibilità di introdurre regole vincolanti per garantire l'equilibrio duraturo delle entrate e uscite dei singoli rami assicurativi.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo AVS è stato ridotto il 1° gennaio 2008, come richiesto.

2005 P 05.3070 Attività leggere e diritto all'AI (N 17.6.05, Robbiani)

La richiesta dovrebbe essere considerata nel quadro del secondo pacchetto di misure della 6ª revisione AI (revisione 6b). Il relativo messaggio sarà pronto entro la fine del 2010.

2005 M 04.3623 Flessibilizzazione dell'età di pensionamento (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.467; S 20.9.05; N 29.11.05)

Nei dibattimenti sull'11ª revisione AVS, il Consiglio degli Stati ha optato per un modello di pensionamento anticipato su dieci anni, che prevede misure destinate a compensare la riduzione applicata alle rendite anticipate delle persone con redditi medi e bassi. Il progetto è attualmente allo stadio dell'appianamento delle divergenze. Il progetto sarà dibattuto in Consiglio nazionale nella sessione primavera 2010.

2005 M 05.3154 Più concorrenza nella fornitura di mezzi ausiliari AI (N 17.6.05, Müller Walter; S 6.12.05)

Il Consiglio federale terrà conto della richiesta nel quadro del primo pacchetto di misure della 6ª revisione AI (revisione 6a). Lo stralcio della mozione sarà proposto nel relativo messaggio che dovrebbe essere approvato all'inizio del 2010.

2006 P 06.3003 Anticipo e incasso degli alimenti. Armonizzazione (N 7.6.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)

Il postulato chiede al Consiglio federale di valutare una serie di proposte volte ad armonizzare la legislazione in materia di anticipo e incasso degli alimenti e di redigere un relativo rapporto. L'analisi delle diverse normative cantonali e dell'applicazione del diritto federale da parte dei Cantoni è stata molto impegnativa e i lavori sono durati più del previsto. Il rapporto sarà probabilmente approvato dal Consiglio federale nel corso del primo semestre del 2010.

2006 M 06.3001 Strategia a livello nazionale per lottare contro la povertà (N 24.3.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 13.12.06)

La mozione incarica il Consiglio federale di elaborare con i principali attori del settore una strategia di lotta alla povertà che preveda una serie di misure concrete e coordinate. La strategia dovrà essere presentata all'opinione pubblica nel quadro di una conferenza nazionale. In collaborazione con i Cantoni (CDOS), i Comuni, gli uffici federali competenti e alcune organizzazioni non governative, l'UFAS ha elaborato le basi necessarie all'allestimento del rapporto. La strategia si concentra su 6 aree tematiche. L'approvazione del rapporto da parte del Consiglio federale è prevista nel primo semestre del 2010, la realizzazione della conferenza nel corso del medesimo anno.

2007 P 06.3783 Trasparenza nella previdenza professionale (N 23.3.07, Robbiani)

I progetti di ricerca sulla trasparenza menzionati dal Consiglio federale nella sua risposta del 9 marzo 2007 sono conclusi.

Un rapporto sarà elaborato in tempo utile per essere approvato dal Consiglio federale entro la fine del 2010. Il rapporto terrà conto dei lavori della commissione LPP della CSSS-N relativi alla trasparenza nella ripartizione delle eccedenze a favore degli istituti di previdenza («legal quote»).

2007 P 07.3325 Flessibilizzazione dell'età di pensionamento. Introduzione di una rendita completiva nell'ambito di un modello a tre livelli (S 2.10.07, Heberlein)

L'11ª revisione dell'AVS si trova attualmente allo stadio dell'appianamento delle divergenze. Nel progetto non è stata presa in considerazione la richiesta del postulato di introdurre una rendita completiva per incentivare gli assicurati ad esercitare un'attività lucrativa anche oltre l'età del pensionamento. L'11 dicembre 2009, il Parlamento ha per contro approvato le misure nell'ambito del 2° pilastro (secondo progetto della riforma strutturale 07.055) per favorire la permanenza dei lavoratori anziani sul mercato del lavoro. Cfr. M 06.3284.

2007 P 07.3725 Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza in famiglia (N 19.12.07, Fehr Jacqueline)

Il postulato chiede al Consiglio federale di proporre misure concrete per migliorare la protezione dei bambini dalla violenza domestica. L'UFAS sta redigendo un rapporto, che dovrebbe essere approvato dal Consiglio federale alla fine del 2010.

2007 P 07.3778 Rapporto sulle irregolarità nel conteggio dei giorni di servizio prestati per la protezione civile (N 10.12.07, Commissione delle finanze CN 07.041)

Gli accertamenti sulle irregolarità nel conteggio dei giorni di servizio prestati per la protezione civile a danno delle indennità di perdita di guadagno richiedono molto più tempo del previsto. Per questo motivo il rapporto potrà essere terminato soltanto nel corso del 2010.

Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

2000 P 00.3283 Tasse universitarie (N 6.10.00, Zbinden) – in precedenza UFES

La richiesta sarà esaminata nel quadro della legislazione sul settore universitario svizzero e in funzione degli sviluppi nei Cantoni per quanto riguarda l'accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione di borse di studio.

2001 P 01.3490 Autonomia del sistema universitario svizzero (N 14.12.01, Kofmel; proposta di stralcio FF 2009 3926) – in precedenza ASR

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU, 09.057).

2001 P 01.3546 La Svizzera: una società del sapere (N 14.12.01, Gruppo liberale-radical; proposta di stralcio FF 2009 3926) – in precedenza ASR

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU, 09.057).

2001 P 01.3568 La Svizzera: una società del sapere (S 29.11.01, Langenberger; proposta di stralcio FF 2009 3926) – in precedenza ASR

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU, 09.057).

2002 P 00.3276 Consiglio d'amministrazione del Consiglio dei PF (N 18.3.02, Neirynek) – in precedenza ASR

La richiesta del postulato sarà esaminata nel quadro delle discussioni sulla governance del settore dei PF e di un'eventuale revisione parziale della legge sui PF.

2002 P 01.3456 Borse di studio vincolate ai risultati conseguiti (N 18.3.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro) – in precedenza UFES

Per non mettere a repentaglio il progetto NPC, il Parlamento ha rinunciato a introdurre innovazioni di contenuto nella nuova legge federale sui sussidi all'istruzione (entrata in vigore il 1° gennaio 2008) come originariamente previsto. Una migliore armonizzazione nell'ambito dei sussidi all'istruzione da attuare in altro modo è comunque ritenuta prioritaria. A tal proposito si dovranno considerare anche le richieste talvolta divergenti di altri interventi parlamentari (M 06.3178, P 06.3300, P 06.3304, P 06.3342). Il perfezionamento del sistema dei sussidi all'istruzione dovrà dunque essere attuato in due modi: nell'ambito di un concordato intercantonale per l'armonizzazione dei sussidi all'istruzione, il cui progetto ha riscosso nell'ambito della procedura di consultazione giudizi sostanzialmente positivi da 22 Cantoni (il concordato è stato approvato dalla CDPE il 18 gennaio 2009) e nell'ambito della legislazione sul panorama universitario svizzero che sarà probabilmente trattata dal Parlamento nel 2010 (solo per il settore terziario, nel quale la Confederazione detiene ai sensi del nuovo articolo costituzionale sull'istruzione una competenza finanziaria in materia di promozione).

2002 P 02.3569 Tasse degli esami federali di maturità (N 13.12.02, Eggly) – in precedenza UFES

Il postulato invita ad esaminare la possibilità di derogare in via eccezionale al principio generale della copertura dei costi. La base legale in materia è costituita dall'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti (RS 172.041.1) che all'articolo 1 capoverso 4 e all'articolo 3 capoverso 2 ammette eccezioni. La questione sarà esaminata concretamente nell'ambito del prossimo adeguamento degli emolumenti e delle indennità per gli esami federali di maturità, previsto nel 2010; in quest'occasione verranno esaminate anche le richieste relative all'esonero dagli emolumenti.

2003 P 03.3182 Realizzazione unitaria di progetti di cooperazione (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089; proposta di stralcio FF 2009 3926) – in precedenza UFES

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU, 09.057).

2003 P 03.3185 Polo di educazione, ricerca e tecnologia: «RIPENSARE IL SISTEMA» (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03; proposta di stralcio FF 2009 3926) – in precedenza ASR

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU, 09.057).

2003 P 03.3282 Rapporto sulla ricerca nella formazione (N 3.10.03, Simoneschi-Cortesi) – in precedenza UFES

Il rapporto sarà trattato in modo approfondito dalla CSEC-N nel febbraio del 2010. Il seguito dei lavori sarà deciso nel quadro di questo dibattito.

2003 P 03.3518 Aiuti per le ristrutturazioni delle scuole universitarie (S 16.12.03, [Berger]-Leumann; proposta di stralcio FF 2009 3926) – in precedenza ASR

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU, 09.057).

2004 M 04.3484 Finanziamento delle scuole universitarie. Razionalizzare le materie costose (N 17.12.04, Randegger; S 15.12.04; proposta di stralcio FF 2009 3925) – in precedenza ASR

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU, 09.057).

2004 M 04.3506 Finanziamento delle scuole universitarie. Razionalizzare le materie costose (S 15.12.04, Bürgi; N 17.12.04; proposta di stralcio FF 2009 3925) – in precedenza ASR

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU, 09.057).

2004 P 04.3601 Finanziamento delle scuole universitarie (N 17.12.04, Riklin; proposta di stralcio FF 2009 3925) – in precedenza ASR

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU, 09.057).

2005 P 04.3658 Giusto equilibrio tra insegnamento e ricerca (N 18.3.05, Widmer)

La richiesta del postulato, formulata in vista della stesura del messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2008-2011 (FF 2007 1131), è stata trattata nel quadro dei dibattimenti e delle decisioni relative a questo messaggio. Un equilibrio ottimale tra insegnamento e ricerca nel settore universitario e un ruolo di primaria importanza dell'insegnamento sono preoccupazioni costanti del Consiglio federale e saranno pertanto trattati e discussi anche nei messaggi concernenti il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione 2012/2013-2016.

2005 M 04.3206 Finanziamento degli stranieri che studiano presso le scuole universitarie (N 16.6.05, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 03.437; S 6.12.05; proposta di stralcio FF 2009 3926)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU, 09.057).

2005 P 05.3508 Provvedimenti per incrementare la percentuale di studentesse nelle facoltà di scienze matematiche, naturali e tecniche (S 6.12.05, Fetz)

Le richieste del postulato saranno trattate nel rapporto Carenza di personale qualificato nelle scienze naturali e tecniche. In assenza di dati su scala nazionale sulla carenza di personale specializzato nelle scienze naturali e tecniche, è stato necessario commissionare uno studio esterno. Questo studio ha subito ritardi, poiché il campo di ricerca è stato esteso per rispondere anche all'interpellanza 08.3565. Il Consiglio federale prevede di approvare il rapporto nel primo semestre del 2010.

2006 M 04.3105 Promovimento della ricerca medica (N 29.11.05, Dunant; S 13.3.06; proposta di stralcio 2009 6979)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio relativo alla legge federale concernente la ricerca sull'essere umano (09.079).

2006 M 05.3360 Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (S 21.9.05, Bürgi; N 14.3.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU, 09.057).

2006 M 05.3378 Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Pfister Theophil; S 20.9.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU, 09.057).

2006 M 05.3379 Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Widmer; S 20.9.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU, 09.057).

2006 M 05.3380 Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Randegger; S 20.9.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU, 09.057).

2006 M 05.3381 Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Riklin; S 20.9.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU, 09.057).

2006 P 06.3342 Sistema di finanziamento degli studi a livello nazionale (N 6.10.06, Randegger)
Cfr. P 01.3456

2006 P 06.3304 Sistema di finanziamento degli studi a livello nazionale (S 20.9.06, Leumann)
Cfr. P 01.3456

2006 M 06.3408 Priorità dell'educazione e della ricerca. Per una vera cooperazione fra Confederazione e Cantoni (N 5.10.06, Gruppo radicale-liberale; S 13.12.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU, 09.057).

2006 P 06.3497 Il futuro del Dizionario storico della Svizzera e la divulgazione delle conoscenze di storia svizzera (S 5.12.06, Frick)

Gli scenari elaborati nel 2008/09 dai promotori del Dizionario storico della Svizzera (DSS) e i risultati della relativa procedura di consultazione condotta tra gli ambienti interessati costituiscono la base per la descrizione del progetto concernente il futuro del DSS. Il Parlamento sarà informato in merito nel quadro del messaggio ERI 2012; eventuali proposte per il seguito dei lavori saranno sottoposte al Parlamento nel messaggio ERI 2013-2016.

2007 P 06.3695 Giovani senza una formazione di livello secondario II (N 23.3.07, Widmer)

Il seguito dei lavori per la stesura del rapporto richiesto sarà stabilito in stretta collaborazione con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). In particolare si dovrà tenere conto dello stato di avanzamento del progetto «Ottimizzazione della transizione dalla scuola dell'obbligo al livello secondario II» («progetto Transizione»), condotto dalla CDPE, e di altri progetti che hanno un legame con l'oggetto del postulato, come pure degli sforzi intrapresi per realizzare l'obiettivo di portare al 95 per cento entro il 2015 la quota di venticinquenni titolari di un diploma del livello secondario II.

2007 P 07.3285 Dichiarazione di Bologna. Stato dell'attuazione, in particolare del passaggio dal bachelor al master (S 19.6.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 07.012)

Il Consiglio federale farà il punto sull'attuazione della riforma di Bologna e illustrerà eventuali misure nel prossimo messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione 2012.

2007 M 07.3283 Lotta all'illetteratismo (S 19.6.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 07.012; N 20.9.07; S 25.9.07)

Sulla base del rapporto su una nuova politica della Confederazione in materia di formazione continua, redatto dal DFE in collaborazione con il DFI, il Consiglio federale ha incaricato il DFE di elaborare entro la fine della legislatura 2011 un avamprogetto di legge sulla formazione continua che sarà una legge di principio senza definizione di campi tematici da promuovere. Questi campi saranno disciplinati nelle relative leggi speciali. Nel quadro dell'elaborazione dell'avamprogetto occorrerà inoltre esaminare il modo in cui garantire l'accesso alla formazione continua a coloro che incontrano maggiori difficoltà a causa della loro origine o appartenenza sociale, che non sono integrati nel sistema di istruzione e formazione professionale o che rischiano di rimanerne esclusi (formazione di recupero, illetteratismo ecc.). Fino all'approvazione della futura legge sulla formazione continua, la lotta all'illetteratismo resterà di competenza dell'UFC.

2007 P 07.3538 Formazione nelle scienze naturali e tecniche (N 5.10.07, Hochreutener)
Cfr. P 05.3508

2007 P 07.3315 Verifica delle strutture gestionali del settore dei PF (N 5.10.07, Müller-Hemmi)

Le domande sollevate saranno discusse nel quadro dei lavori di attuazione del rapporto sulla corporate governance del Consiglio federale come pure in vista dei prossimi messaggi concernenti il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (ERI) 2012 e 2013-2016. Il Consiglio federale si pronuncerà in merito nel messaggio ERI 2013-2016.

2007 P 07.3478 Accreditamento e garanzia della qualità delle università svizzere (N 5.10.07, Markwalder Bär; proposta di stralcio FF 2009 3925)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU, 09.057).

2007 P 05.3454 Promovimento dell'anno di scambio per scolari (N 19.12.07, Wyss)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare, in collaborazione con la CDPE, le condizioni atte a garantire la parità di trattamento di tutti gli scolari interessati a partecipare a un'esperienza di scambio, indipendentemente dal Cantone o dalla scuola di provenienza, e di promuovere gli scambi scolastici con l'estero. La Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER) ha condotto un'inchiesta presso la CDPE, la Fondazione ch per la collaborazione confederale e Intermundo. La valutazione dell'inchiesta sarà disponibile nel 2010.

2007 P 07.3747 Deficit della Svizzera nelle professioni scientifiche (N 21.12.07, [Recordon]-Thorens Goumaz)
Cfr. P 05.3508

Dipartimento di giustizia e polizia

Commissione federale delle case da gioco

2007 P 07.3264 Case da gioco con una concessione B. Restrizioni dell'offerta (S 11.6.07, Lombardi)

È previsto che nel primo trimestre del 2010 il Consiglio federale prenda atto di un rapporto della Commissione federale delle case da gioco sulla situazione delle case da gioco (stato: fine 2009). Tale rapporto illustra tra l'altro anche le polemiche in merito alle differenze tra le case da gioco con concessione A e B. Il Consiglio federale coglierà l'occasione per decidere come affrontare tale argomento e se procedere a concrete modifiche legali, come richiesto dal postulato.

Ufficio federale di giustizia

2000 M 97.3401 Averì non reclamati. Il Consiglio federale deve agire (N 3.3.99, Grobet; S 20.6.00) – in precedenza DFF/AFF

2000 M 97.3306 Esperienze con averì risalenti al tempo della Seconda guerra mondiale. Conseguenze legali (N 10.10.97, Rechsteiner Paul; S 20.6.00) – in precedenza DFF/AFF

Nel 2000 il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa all'avamprogetto di legge federale sugli averì non rivendicati. Nel 2002 ha autorizzato il Dipartimento federale delle finanze a istituire una commissione peritale incaricata di rielaborare il progetto alla luce dei risultati della procedura di consultazione. Nel 2004 la commissione peritale ha presentato il suo avamprogetto (corredato di rapporto esplicativo), che il Consiglio federale ha approvato solo in parte. In seguito il Consiglio federale ha deciso di abbandonare l'idea di una legge speciale sui fondi in giacenza e di chiarire invece nel Codice delle obbligazioni e nel Codice civile – in virtù delle disposizioni concernenti la dichiarazione della scomparsa (art. 35-38 CC) – il modo di procedere degli intermediari finanziari quando hanno perso e non riescono più a ristabilire il contatto con i loro clienti. Il 26 agosto 2009 il Consiglio federale ha avviato la consultazione sul pertinente avamprogetto.

2000 P 00.3189 Riforma della direzione dello Stato (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; proposta di stralcio FF 2002 1895)

Nel messaggio del 19 dicembre 2001 concernente la riforma della direzione dello Stato (FF 2002 1895), il Consiglio federale ha proposto di togliere di ruolo il postulato. A seguito della decisione di rinvio del 4 marzo 2004 del Consiglio nazionale e di numerosi interventi parlamentari che sottolineano la necessità di una riforma e chiedono nuove proposte, il 26 agosto 2009 il Consiglio federale ha svolto una discussione di fondo sulla riforma della direzione dello Stato, in cui ha deciso di portarla avanti. Ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia, in collaborazione con la Cancelleria federale, di presentare entro la primavera 2010 un messaggio aggiuntivo sulla riforma della direzione dello Stato, con proposte di modifiche tese a rafforzare il Collegio governativo e la presidenza.

2000 P 00.3344 Segreto professionale. Adeguamenti (N 6.10.00, Hollenstein)

Secondo l'articolo 35 della legge sulla protezione dei dati (LPD), è punibile «chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio di una professione che richiede la conoscenza di tali dati». Le categorie professionali menzionate nel postulato sono comprese nell'articolo 35 LPD se l'esercizio della professione richiede la conoscenza di dati personali segreti e degni di particolare protezione. L'articolo 173 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP) garantisce anche a tali persone la facoltà di non deporre. Il Parlamento ha invece rinunciato a menzionare tutti gli operatori sanitari nell'articolo 321 numero 1 CP e a garantire loro la facoltà di non deporre secondo l'articolo 171 CPP (per segreto professionale). Contrariamente alle persone menzionate nell'articolo 321 numero 1 CP e a quelle aventi la facoltà di non deporre secondo l'articolo 171 CPP, gli operatori sanitari non sottostanno in ogni caso a un'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 321 numero 2 CP, che può svincolarle dal segreto professionale. In questo contesto va tenuto conto dei lavori in corso per una legge federale sulle professioni psicologiche. Il disegno approvato dal Consiglio federale il 30 settembre 2009 (FF 2009 6005) vincola anche gli psicologi al segreto professionale secondo l'articolo 321 CP. Inoltre, andrà integrato anche l'articolo 171 CPP, aggiungendo gli psicologi all'elenco delle persone con la facoltà di non deporre.

2000 M 99.3656 Forme di organizzazione giuridica per i liberi professionisti (S 8.3.00, Cottier; N 7.12.00)

La mozione incarica il Consiglio federale di studiare le possibili forme in cui possono organizzarsi i membri delle professioni liberali e di proporre al Parlamento, se necessario, una base legale adeguata.

Il mercato esige sempre più, in particolare dagli avvocati (ma anche da notai e medici), che si associno per formare grandi collettivi, spesso con numerosi impiegati. A tal fine alcuni Paesi hanno istituito categorie giuridiche specifiche.

Oggi le autorità di vigilanza della maggior parte dei Cantoni ammettono, a determinate condizioni, l'organizzazione di studi legali sotto forma di società di capitali, in particolare società anonime o società a garanzia limitata. Comunque, i problemi che insorgono sono legati alla vigilanza piuttosto che al diritto societario.

2002 P 01.3261 Rafforzamento della posizione degli azionisti minoritari (N 11.3.02, Leutenegger Oberholzer; S 5.6.02; proposta di stralcio FF 2008 1321)

2002 P 01.3329 Società per azioni. Principi della corporate governance (N 5.10.01, Walker Felix, S 5.6.02; proposta di stralcio FF 2008 1321), punti 1-3

2002 P 02.3086 Corporate Governance. Protezione degli investitori (N 21.6.02, Walker Felix; proposta di stralcio FF 2008 1321)

2002 P 02.3489 Rendiconto e revisione contabile (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer; proposta di stralcio FF 2008 1321), punti 1-5 e 7-9

2003 M 02.3470 Inasprimento delle disposizioni legali sul rendiconto e sul controllo delle imprese (S 12.12.02, Commissione della gestione CS; N 4.6.03; proposta di stralcio FF 2008 1321)

2006 P 06.3026 Libero accesso via Internet a dati dei registri di commercio (N 23.6.06, Imfeld; proposta di stralcio FF 2008 1321)

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321.

2002 P 01.3673 Il «dopo Swissair»: modificare la legge sull'esecuzione e il fallimento? (S 18.3.02, Lombardi)

2002 P 02.3474 Convergenza dei diversi interessi nel quadro del processo di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)

2002 P 02.3475 Orientamento della LEF in funzione della procedura di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)

L'Ufficio federale di giustizia ha istituito un gruppo peritale incaricato di esaminare la necessità di rivedere la legge sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) tenendo conto degli interventi parlamentari. Tre questioni sono prioritarie. Anzitutto si tratta di chiarire se e in che misura la procedura svizzera di risanamento (soprattutto la procedura concordataria della LEF) debba essere ulteriormente adeguata al «Chapter Eleven» dell'«US-Bankruptcy Code» (p. es. strumenti per facilitare l'avvio della procedura o per rafforzare gli effetti di una moratoria concordataria). In seguito vanno esaminati i punti di contatto tra il diritto privato materiale e il diritto in materia di fallimenti. A tale proposito va trovata una soluzione soprattutto per il trattamento delle obbligazioni di lunga durata (p. es. contratti di lavoro e di locazione, leasing). L'esperienza pratica ha dimostrato che mantenere contratti di lunga durata può compromettere considerevolmente il risanamento dell'impresa malata. La terza questione riguarda il problema del fallimento di un gruppo di società. Occorre esaminare l'opportunità di un diritto speciale applicabile al fallimento di gruppi di società. Il gruppo peritale si è messo al lavoro alla fine del 2003 e nell'aprile del 2005 ha consegnato all'Ufficio federale di giustizia il suo rapporto sulla necessità di legiferare, suggerendo alcuni interventi specifici. Nell'agosto del 2006 l'Ufficio federale di giustizia ha incaricato il gruppo peritale di elaborare un avamprogetto di revisione parziale, che è poi stato presentato insieme al rapporto esplicativo nel giugno del 2008. Il 28 gennaio 2009 il Consiglio federale ha posto in consultazione l'avamprogetto elaborato sulla base di questa proposta del gruppo peritale.

2002 M 00.3169 Basta con i concorsi truccati (N 20.3.01, Sommaruga Simonetta; S 4.6.02)

Le richieste formulate nella mozione sono state esaminate nell'ambito della revisione totale della legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate; sono altresì state formulate proposte per la loro attuazione. Tuttavia, una volta conclusa la consultazione, il 18 maggio 2004 il Consiglio federale ha deciso di sospendere temporaneamente i lavori di revisione per dare l'opportunità ai Cantoni stessi di colmare le lacune riscontrate. Nel frattempo i Cantoni hanno elaborato un concordato e introdotto strutture esecutive intercantonali. I provvedimenti presi dai Cantoni verranno sottoposti a valutazione nel 2010/2011. Entro la fine del 2011 il Dipartimento federale di giustizia e polizia riferirà al Consiglio federale se e in quale misura le lacune sono state colmate e come procedere per la revisione della legge sulle lotterie. A tal proposito, dovrà tenere conto anche dell'iniziativa popolare «Per giochi in denaro al servizio del bene comune». Inoltre, va ricordato il messaggio del 2 settembre 2009 concernente la modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI; FF 2009 5337), che mira a migliorare l'applicazione della legge estendendo il diritto d'azione della Confederazione. Questa modifica potrebbe apportare notevoli miglioramenti nella lotta contro i concorsi truccati.

2003 P 01.3523 Eutanasia. Colmare le lacune legali invece di ammettere l'omicidio (N 11.12.01, Zäch; S 17.6.03)

2004 M 03.3180 Eutanasia e medicina palliativa (S 17.6.03, Commissione degli affari giuridici CS; N 10.3.04)

Nel 2008 il Consiglio federale ha nuovamente affrontato il tema dell'eutanasia: il 2 luglio 2008 ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di esaminare accuratamente, in collaborazione con il Dipartimento federale dell'interno (DFI), se sia necessario l'intervento del legislatore federale in materia di aiuto al suicidio e di presentare un rapporto all'inizio del 2009. Tale rapporto, del 15 maggio 2009, è stato trattato dal Consiglio federale il 17 giugno 2009. Di conseguenza, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di elaborare, in collaborazione con il DFI, un avamprogetto contenente diverse varianti, nonché un rapporto esplicativo, da mandare in consultazione. Il 28 ottobre 2009 il Consiglio federale ha approvato un avamprogetto con due varianti e ha aperto la procedura di consultazione, che si concluderà il 1° marzo 2010.

2003 P 03.3344 Misure di protezione per i «Whistleblowers» (S 2.10.03, Marty Dick)

2007 M 03.3212 Protezione giuridica per chi denuncia un caso di corruzione (N 13.6.05, Gysin Remo; S 22.3.06; N 22.6.07)

Il Consiglio federale ha esaminato la questione della protezione dei «whistleblowers» trattando la mozione 03.3212 Gysin Remo «Protezione giuridica per chi denuncia un caso di corruzione», giungendo alla conclusione che non vi è necessità di legiferare. Ciò nonostante il 13 giugno 2005 il Consiglio nazionale ha accolto l'intervento. Dal canto suo, il 22 marzo 2006 il Consiglio degli Stati ha accolto la mozione riformulata, che definisce con maggior chiarezza la necessità di legiferare e lascia aperta la questione delle modifiche da apportare al diritto del lavoro (protezione dal licenziamento). Il Consiglio federale ha così potuto sostenere la mozione modificata. Il 22 giugno 2007 anche il Consiglio nazionale ha adottato la mozione. Il 5 dicembre 2008 il Consiglio federale ha posto in consultazione il relativo avamprogetto e il 16 dicembre 2009 ha preso atto dei risultati. In considerazione dell'esito controverso della consultazione, ha poi incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di verificare nuovamente un eventuale rafforzamento della protezione dal licenziamento e di svolgere una consultazione in merito nel 2010.

2005 M 04.3224 Impiego di simboli che esaltano i movimenti estremisti istigando alla violenza e alla discriminazione razziale (N 7.3.05 Commissione degli affari giuridici CN 04.2010; S 15.6.05) – in precedenza fedpol

La conclusione dei lavori ha subito ritardi, perché inizialmente andava chiarito in un rapporto anche se occorresse modificare la fattispecie della disconoscenza, della minimizzazione o della giustificazione di genocidio o di altri crimini contro l'umanità per motivi a sfondo razzista (art. 261^{bis} cpv. 4 seconda parte del periodo CP). Il 21 dicembre 2007 il Consiglio federale ha stabilito che non è necessaria un'ulteriore precisazione di questa norma penale. In merito all'attuazione della mozione 04.3224, con decisione del 1° luglio 2009 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di avviare una consulta-

zione sul rapporto e l'avamprogetto di modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernente i simboli razzisti. La procedura di consultazione si è conclusa il 31 ottobre 2009.

2005 P 05.3069 Adeguamento delle procedure di dichiarazione della scomparsa in caso di catastrofi naturali (N 17.6.05, Nordmann)

Dopo la catastrofe dello tsunami a fine 2005 si temeva di non riuscire a ritrovare o identificare univocamente molti dispersi e che occorresse quindi dichiararne la scomparsa seguendo una procedura alquanto onerosa (art. 35-38 CC). Per fortuna questo timore non si è avverato, anche grazie ai giudici disposti, in base ai dati loro forniti, a dichiarare la morte di una persona senza che ne fosse rinvenuto il cadavere (art. 34 CC). Non vi è quindi necessità di rivedere le disposizioni sulla dichiarazione di scomparsa. La questione viene riesaminata nell'ambito del progetto riguardante la sorte dei fondi in giacenza.

2005 P 04.3250 Autorità parentale. Parità di diritti (N 28.9.05, Wehrli)

Dal 1° gennaio 2000 i genitori non coniugati o divorziati hanno la possibilità di esercitare l'autorità parentale in comune. Tuttavia, l'esercizio dell'autorità parentale congiunta presuppone l'accordo di entrambi i genitori (art. 133 cpv. 3 e 298a CC). In particolare i padri divorziati criticano fortemente questa soluzione, perché secondo loro il giudice attribuirebbe l'autorità parentale sistematicamente alla madre in caso di mancata intesa. Per questo motivo il Consiglio federale esamina come promuovere l'autorità parentale congiunta, ovviamente continuando a tenere conto del bene del figlio (art. 301 cpv. 1 CC). Il 28 gennaio 2009 il Consiglio federale ha posto in consultazione un corrispondente avamprogetto. Il 16 dicembre 2009 ha preso atto dei risultati della consultazione e ha fissato la procedura da seguire, sottolineando l'importanza dell'autorità parentale congiunta indipendentemente dallo stato civile dei genitori. Al Parlamento verrà sottoposto un pertinente messaggio.

2005 P 05.3443 Reati commessi in banda. Campagna di sensibilizzazione e adeguamento del diritto penale (N 7.10.05, Chevrier)

Il Consiglio federale è incaricato di verificare la gravità delle azioni commesse in banda e di esaminare la necessità di misure quali ad esempio campagne di sensibilizzazione o adeguamenti del diritto penale. Nella motivazione del postulato si fa riferimento soprattutto agli adolescenti e ai giovani adulti autori di tali reati. Sulla base del rapporto del Dipartimento federale di giustizia e polizia dell'11 aprile 2008 sulla violenza giovanile, l'Ufficio federale di polizia ha condotto un sondaggio presso i Cantoni per conoscere la situazione dei giovani plurirecidenti su scala nazionale. Il rapporto d'analisi, pubblicato nel luglio del 2009, fornisce importanti informazioni sui reati commessi da bande giovanili (i giovani plurirecidenti delinquono spesso in banda). Inoltre, il 20 maggio 2009, il Consiglio federale ha approvato un ampio rapporto sulla violenza giovanile, in attuazione di tre postulati (Po. Leuthard 03.3298 Violenza giovanile; Po. Amherd 06.3646 Violenza giovanile. Più efficienza e maggiore efficacia nella prevenzione; Po. Galladé 07.3665 Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza nei media d'intrattenimento). Tale rapporto presenta un'analisi approfondita della violenza giovanile in Svizzera e propone misure preventive sul piano sociale e politico. È stato necessario attendere che fossero pronti entrambi i rapporti, per poterne inserire i risultati nel rapporto su questo postulato e permettere al Consiglio federale di decidere in merito nel corso del 2010.

2006 M 05.3232 Disposizione costituzionale sul servizio universale (S 16.6.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 04.076; N 6.3.06) – in precedenza DATEC/SG

L'Ufficio federale di giustizia è stato incaricato di preparare l'attuazione della mozione, elaborando a tale scopo un avamprogetto su una disposizione costituzionale da porre in consultazione. Ha avviato i lavori in collaborazione con le segreterie generali dei dipartimenti interessati e nell'agosto del 2009 ha comunicato alla CTT-S di voler avviare la consultazione a metà 2010.

2006 M 06.3049 Responsabilizzare i proprietari di cani (N 23.6.06, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 28.9.06)

Nel 2007 il Consiglio federale ha svolto una procedura di consultazione, a seguito della quale i detentori di cani andranno sottoposti a un regime di responsabilità per rischio e dovranno assicurarsi contro i rischi legati al possesso di un cane. I lavori sono stati interrotti dopo la decisione del Consiglio nazionale di tenere conto delle proposte formulate dal Consiglio federale nell'ambito dell'iniziativa parlamentare Kohler 05.453 «Divieto dei pitbull in Svizzera».

2006 M 05.3713 Diritto del divorzio. Revisione delle disposizioni relative alla compensazione della previdenza e alle questioni riguardanti i figli (N 15.3.06, Commissione degli affari giuridici CN 04.405; S 18.12.06)

1. L'Ufficio federale di giustizia ha incaricato una commissione peritale di elaborare proposte per una revisione delle disposizioni in materia di compensazione previdenziale (art. 122-124 CC). Oltre a ottimizzare il quadro legislativo, occorre soprattutto riesaminare il regime legale per i divorzi successivi al sopraggiungere di un caso di previdenza: in futuro il coniuge beneficiario non dovrà più accontentarsi di un'adeguata indennità, ma avrà diritto alla metà del capitale di copertura, purché sia stato finanziato durante il matrimonio e sia ancora disponibile al momento del divorzio. La commissione peritale ha concluso i lavori nella prima metà del 2009. Sulla base delle proposte formulate, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha elaborato un pertinente avamprogetto, che il Consiglio federale ha poi posto in consultazione il 16 dicembre 2009.

2. Il 16 dicembre 2009 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione su un avamprogetto che prevede in linea di principio l'autorità parentale congiunta del padre e della madre, indipendentemente dallo stato civile dei genitori (cfr. P 04.3250, Wehrli). Il Consiglio federale è a favore di tale principio e sottoporrà al Parlamento un pertinente messaggio.

2007 P 07.3360 Rafforzamento del controllo costituzionale preventivo (S 26.9.07, Pfisterer)

Il rapporto del Consiglio federale è in elaborazione e verrà presumibilmente approvato all'inizio del 2010.

2007 P 07.3420 Valutazione della legislazione sull'organizzazione giudiziaria federale e sulla riforma giudiziaria (S 26.9.07, Pfisterer)

Con il sostegno di un gruppo composto da rappresentanti dei tribunali della Confederazione, dei tribunali cantonali e del mondo della scienza, nel 2008 l'Ufficio federale di giustizia ha conferito il mandato per uno studio scientifico e per una valutazione completa da effettuare sull'arco di oltre quattro anni. Nel 2010 sarà a disposizione un rapporto sui primi risultati.

2007 M 06.3554 Estensione della mozione Schweiger alle rappresentazioni di atti di cruda violenza (N 20.12.06, Hochreutener; S 11.12.07)

2007 M 06.3170 Lotta alla cibercriminalità. Protezione dei fanciulli (S 9.6.06, Schweiger; N 22.6.07; S 11.12.07)

Queste mozioni invitano il Consiglio federale a elaborare un progetto di legge che punisca il consumo della pornografia dura e di rappresentazioni di cruda violenza (indipendentemente dal possesso). Questa richiesta dovrà essere adempiuta nell'ambito del progetto di armonizzazione delle comminatorie nella Parte speciale del Codice penale (oggetto annunciato nel programma di legislatura 2007-2011; cfr. FF 2008 597, in particolare pag. 665).

Il Consiglio federale viene inoltre incaricato di portare a 12 mesi l'obbligo di conservazione dei dati marginali (cfr. art. 15 cpv. 3 LSCPT; RS 780.1) e di prevedere una sanzione per l'inosservanza di questo obbligo. Tali richieste sono già confluite nella modifica in corso della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni; un pertinente avamprogetto con rapporto sarà presumibilmente posto in consultazione nel 2010.

Per il resto, è stata richiesta l'armonizzazione dell'elenco dei reati per l'«inchiesta mascherata» (art. 4 LFIM) e la «sorveglianza delle telecomunicazioni» (art. 3 LSCPT), nonché l'inserimento delle fattispecie di «possesso di pornografia dura» e di «possesso di rappresentazioni di atti di cruda violenza» in questi elenchi. Tali richieste sono già state adempiute con l'approvazione del nuovo Codice di procedura penale (cfr. art. 269 cpv. 2 lett. a e art. 286 cpv. 2 lett. a CPP).

Infine, il Consiglio federale è invitato a verificare le misure giuridiche necessarie per impedire la pedopornografia e le rappresentazioni di atti di cruda violenza in Internet; in particolare, deve esaminare se i provider possano essere obbligati: (a) a mettere gratuitamente a disposizione degli utenti di Internet i programmi necessari a filtrare i contenuti, nonché ogni altra informazione necessaria al loro impiego e (b) a scandire regolarmente i loro server, per garantire la liceità dei dati ivi memorizzati. Tale esame è ancora in corso.

2007 P 07.3682 Agevolazione dello scambio di dati tra autorità federali e cantonali (N 21.12.07, Lustenberger)

A seguito del postulato è stata disposta una valutazione esterna all'Amministrazione dello scambio di dati tra autorità federali e Cantoni. I risultati di tale studio costituiscono la base di un rapporto dell'Ufficio federale di giustizia che, oltre a un'analisi dello scambio di dati attualmente praticato e di eventuali ostacoli giuridici o pratici, conterrà anche proposte di miglioramento. Il Consiglio federale deciderà in merito nella seconda metà del 2010.

2007 P 07.3764 Rapporto fra il diritto internazionale e il diritto nazionale (S 11.12.07, Commissione degli affari giuridici CS)

Il rapporto del Consiglio federale è in elaborazione, ed è previsto che venga approvato nel corso del 2010.

Ufficio federale di polizia

2002 P 01.3009 Coordinamento nel campo della sicurezza (N 20.3.02, Commissione della politica di sicurezza CN)

Su proposta del Consiglio federale, secondo cui occorre attendere la conclusione del progetto di esame del sistema di sicurezza interna della Svizzera (USIS), il 20 marzo 2002 il Consiglio nazionale ha trasmesso la mozione sotto forma di postulato. Dalla conclusione del progetto USIS, nella primavera del 2004, il Consiglio federale ha adottato misure d'ordine strutturale volte a instaurare un coordinamento e una collaborazione efficaci, a livello federale, tra i servizi incaricati di compiti di sicurezza.

È stato pertanto deciso di istituire uno Stato maggiore interdipartimentale centrale per la gestione delle crisi (Stato maggiore GSic). Istituito nel 2006, lo Stato maggiore GSic assiste la Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (GSic) e l'Organo direttivo in materia di sicurezza (ODSic), nel quale sono rappresentati anche i Cantoni. Tra i suoi compiti figurano le analisi della situazione, le analisi della sicurezza interna e le pianificazioni preventive. Effettua esercitazioni di gestione della crisi per il GSic e l'ODSic, supporta gli organi federali incaricati della gestione della crisi e assiste il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) nel preparare pratiche interdipartimentali inerenti ai servizi d'informazione. Lavora in stretta collaborazione con altri servizi dell'Amministrazione, funge da organo di informazione e di contatto per la gestione della crisi su scala federale e mette a disposizione la necessaria infrastruttura. L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale definisce le competenze. Il 5 dicembre 2008 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto di valutazione dello Stato maggiore GSic e ha deciso di continuare ad affidargli gli stessi compiti. Dalla valutazione emerge che lo Stato maggiore GSic opera soprattutto nella prevenzione e nella gestione delle crisi.

Il Consiglio federale ha esaminato inoltre la collaborazione tra i servizi d'informazione e i loro organi di direzione. Il 31 gennaio 2007 ha definito le competenze in materia di direzione, ha licenziato un rapporto in adempimento della mozione 05.3001 riformulata della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale, che chiedeva l'istituzione di adeguate basi legali, e ha stabilito i principi per la politica dei servizi d'informazione svizzeri. Allo Stato maggiore GSic è stato affidato il compito di assistere i dipartimenti GSic nel preparare pratiche inerenti ai servizi d'informazione.

Il 23 aprile 2008 il Consiglio federale ha espresso il proprio parere in merito al rapporto del 29 febbraio 2008 della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati sull'iniziativa parlamentare «Trasferimento dei compiti dei servizi informazioni civili a un dipartimento» (Iv. Pa. 07.404), dichiarandosi favorevole a integrare i servizi informazioni civili nel medesimo dipartimento. In occasione della seduta del 21 maggio 2008, il Consiglio federale ha poi deciso di trasferire, il 1° gennaio 2009, la parte del Servizio di analisi e prevenzione (SAP) incaricata di svolgere compiti nel settore dei servizi d'informazione, incluso il Centro federale di situazione, dall'Ufficio federale di polizia (fedpol) al DDPS. Inoltre, ha incaricato e autorizzato il capo del DDPS a garantire il coordinamento completo nel settore della politica di sicurezza, in collaborazione con i servizi federali interessati e con i Cantoni. Dopo aver effettuato il trasferimento entro il termine stabilito, il 25 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di riunire, al 1° gennaio 2010, il SAP e il Servizio informazioni strategico (SIS) in un unico Ufficio federale. Di conseguenza, all'inizio dell'anno, il nuovo Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), Ufficio federale in seno al DDPS, ha avviato la propria attività come servizio informazioni civile interno ed esterno della Confederazione. Al 1° gennaio 2010 sono anche entrate in vigore la legge del 3 ottobre 2008 sul servizio informazioni civile (LSIC) e le ordinanze riguardanti la riorganizzazione del servizio informazioni.

Lo scorporo delle unità di informazioni del SAP da fedpol non costituisce soltanto una separazione in termini organizzativi, ma anche una concentrazione dei compiti di informazione e di polizia della Confederazione, per cui fedpol, in qualità di organo di polizia della Confederazione con competenze generali, si presenta oggi come un'autorità che assolve esclusivamente compiti di polizia. Il Consiglio federale intende ottenere una convergenza dei compiti di polizia anche dal punto di vista legislativo: il 27 novembre 2009 ha posto in consultazione un avamprogetto di legge federale sui compiti di polizia (LCPol), con l'obiettivo di riunire in un'unica legge federale i compiti di polizia generali della Confederazione attribuiti a fedpol e attualmente disciplinati in diverse leggi speciali. Per il momento questo processo di codificazione non comprende i compiti di polizia del Corpo delle guardie di confine (Cgcf), del servizio civile dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD), della sicurezza militare e della polizia aerea, che restano disciplinati in leggi speciali, rispettivamente nella legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), nella legge militare del 3 febbraio 1995 (LM; RS 510.10) e nella legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0). Questo perché, sulla base dell'attuale attribuzione delle competenze, i compiti di polizia di tali autorità sono collegati, sotto il profilo normativo, anche con compiti principali che non sono di polizia. Resta disciplinata in una legge speciale anche la stretta collaborazione del Servizio delle attività informative della Confederazione con gli organi cantonali di polizia, in applicazione della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120).

Il Consiglio federale intende sottoporre il messaggio sulla LCPol alle Camere federali nell'estate 2011.

2002 P 02.3441 Statistica criminale e reati a mano armata (S 2.12.02, Berger)

Negli ultimi due anni è stata avviata la revisione della statistica criminale della polizia. La nuova statistica includerà informazioni supplementari conformi alla richiesta del postulato. La realizzazione del progetto è affidata all'Ufficio federale di statistica. L'armonizzazione tra i Cantoni, molto complessa, si è conclusa nel 2009; la prima statistica sarà disponibile nella sua nuova forma nella primavera del 2010.

2003 P 02.3742 Istituzione di un Dipartimento della sicurezza (N 20.6.03, Vaudroz René)

Il Consiglio federale ha accolto il postulato il 14 maggio 2003. Sulla base delle esperienze maturate con le misure di sicurezza adottate in occasione di eventi importanti, il Consiglio federale ha esaminato la collaborazione, a livello federale, tra i servizi incaricati della sicurezza e ha deciso, l'8 settembre 2004, di rafforzare la capacità dirigenziale in materia di politica di sicurezza adottando misure d'ordine strutturale. Ha affidato la presidenza della sua Giunta in materia di sicurezza (GSic) al capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e ha incaricato la GSic di concepire uno Stato maggiore di crisi interdipartimentale. Il 22 dicembre 2004 il Consiglio federale ha deciso di istituire uno Stato maggiore centrale di crisi (Stato maggiore GSic) e ne ha approvato l'organizzazione il 22 giugno 2005. Conformemente alla decisione del Consiglio federale dello stesso giorno, lo Stato maggiore GSic è stato valutato alla fine del 2008. Il 5 dicembre 2008 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto di valutazione e ha deciso di continuare ad affidargli gli stessi compiti. Dalla valutazione risulta che lo Stato maggiore GSic opera soprattutto nella prevenzione e nell'analisi successiva alle crisi.

Istituito nel 2006, lo Stato maggiore GSic assiste, nelle questioni amministrative, la Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (GSic) e l'Organo direttivo in materia di sicurezza (ODSic), nel quale sono rappresentati anche i Cantoni. Tra i suoi compiti figurano le analisi della situazione, le analisi nell'ambito della sicurezza interna e le pianificazioni preventive. Effettua esercitazioni di gestione della crisi per il GSic e l'ODSic, supporta gli organi federali incaricati della gestione della crisi e assiste il DDPS, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) nel preparare pratiche interdipartimentali inerenti ai servizi d'informazione. Lavora in stretta collaborazione con altri servizi dell'Amministrazione, funge da organo di informazione e di contatto per la gestione delle crisi su scala federale e mette a disposizione le necessarie infrastrutture. L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale definisce i compiti e le competenze degli attori.

Il 23 maggio 2007 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP e il DDPS di risolvere, entro febbraio 2008, la questione dell'istituzione di un Dipartimento della sicurezza, eventualmente coinvolgendo il Dipartimento federale delle finanze (DFF). In occasione della seduta del 21 maggio 2008, ha poi deciso di trasferire, il 1° gennaio 2009, la parte del Servizio di analisi e prevenzione (SAP) incaricata di svolgere compiti nel settore dei servizi d'informazione, incluso il Centro federale di situazione, dall'Ufficio federale di polizia (fedpol) al DDPS. Inoltre, ha confermato la propria volontà di proseguire la sua attività governativa mantenendo l'attuale struttura dipartimentale, ovvero la composizione vigente finora, rinunciando quindi all'istituzione di un Dipartimento della sicurezza che riunisca tutti gli organi federali che svolgono compiti in materia di sicurezza.

Il Consiglio federale ha portato a termine il trasferimento deciso entro il termine stabilito del 1° gennaio 2009, dopodiché il 1° gennaio 2010 il nuovo Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), nato dalla successiva unione del SAP e del Servizio informazioni strategico (SIS), ha avviato la propria attività come servizio informazioni civile interno ed esterno della Confederazione. Contemporaneamente, sono entrate in vigore la legge del 3 ottobre 2008 sul servizio informazioni civile (LSIC) e le ordinanze riguardanti la riorganizzazione del servizio informazioni.

Lo scorporo delle unità di informazioni del SAP da fedpol non costituisce soltanto una separazione sul piano organizzativo, ma anche una concentrazione dei compiti di informazione e di polizia della Confederazione, per cui fedpol, in qualità di organo di polizia della Confederazione con competenze generali, si presenta oggi come un'autorità che assolve esclusivamente compiti di polizia. Il Consiglio federale intende ottenere una convergenza dei compiti di polizia anche dal punto di vista legislativo: il 27 novembre 2009 ha posto in consultazione un avamprogetto di legge federale sui compiti di polizia (LCPol), con l'obiettivo di riunire in un'unica legge federale i compiti di polizia generali della Confederazione attribuiti a fedpol e attualmente disciplinati in varie leggi speciali. Per il momento questo processo di concentrazione non comprende i compiti di polizia del Corpo delle guardie di confine (Cgcf), del servizio civile dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD), della sicurezza militare e della polizia aerea, che restano disciplinati in leggi speciali. Questo perché, sulla base dell'attuale attribuzione delle competenze, i compiti di polizia di tali autorità si riallacciano, sotto il profilo normativo, anche a compiti principali che non sono di polizia. Resta disciplinata in una legge speciale anche la stretta collaborazione del Servizio delle attività informative della Confederazione con gli organi cantonali di polizia, in applicazione della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120).

2003 P 03.3188 Protezione dell'infanzia e della gioventù (N 3.10.03, Commissione degli affari giuridici CN 02.457)

Il postulato della Commissione degli affari giuridici incaricava il Consiglio federale di sottoporre a verifica i provvedimenti proposti nel postulato Janiak (00.3469 Legge quadro per una politica in materia di infanzia e gioventù).

Sono state rafforzate le misure investigative e repressive contro gli atti commessi, direttamente o mediante Internet, nei confronti di minori. Il Servizio di coordinazione contro la criminalità su Internet (SCOCI) si è ormai affermato su scala nazionale e dal 2003 ha individuato e trasmesso ai Cantoni competenti centinaia di casi sospetti aventi legami con la Svizzera. Le cifre per il 2009 si aggirano intorno ai 7000 casi, segnalati da cittadini o scoperti grazie alle ricerche dello SCOCI; in presenza di una possibile rilevanza penale, i dati sono stati inoltrati alle autorità inquirenti svizzere o internazionali. Dati statistici dettagliati sono disponibili nel rapporto annuale d'attività SCOCI, pubblicato ogni primavera nel sito www.kobik.ch. L'organico dello SCOCI consta di 9 posti fin dalla sua istituzione. Insediando lo SCOCI presso la Polizia giudiziaria federale (PGF), il 1° gennaio 2009, è stato possibile continuare a sviluppare la cooperazione operativa con i commissariati della Divisione Coordinazione. Nel frattempo, grazie alla collaborazione su base volontaria con i provider svizzeri, è stata risolta la maggior parte dei problemi, rilevati nella risposta al postulato, relativi all'obbligo di comunicare i dati marginali da parte dei provider. Tuttavia, persistono problemi nell'identificazione di persone che accedono a Internet attraverso un telefono cellulare. Visto che i telefoni cellulari con accesso a Internet sono in aumento, tutti gli interessati auspicano una pertinente normativa legale.

Anche il coordinamento di operazioni internazionali di polizia contro la pedopornografia è stato notevolmente migliorato. La creazione e l'istituzione di un commissariato PMM (pedofilia, tratta di esseri umani e traffico di migranti) in seno alla PGF ha consentito, nelle operazioni successive al «Genesis», di migliorare la preparazione degli incarti, il coordinamento a livello cantonale, lo svolgimento delle operazioni, l'attività di analisi e la comunicazione con i mass media. Nell'estate del 2007 il commissariato PMM è stato suddiviso in due commissariati indipendenti e d'ora in avanti il commissariato PP (pornografia, pedofilia) si occuperà, grazie a ulteriori risorse, dei procedimenti internazionali contro la pedopornografia e il turismo sessuale con minori. Risultano quindi ulteriormente ottimizzati i compiti di coordinamento sul piano federale nei procedimenti internazionali.

2003 M 02.3723 Centro internazionale di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet (N 21.3.03, Fehr Jacqueline; S 9.12.03)

Il 9 dicembre 2003 il Consiglio degli Stati (in qualità di seconda Camera) ha trasmesso al Consiglio federale la mozione, che chiedeva l'istituzione di un centro di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet presso le Nazioni Unite (ONU). Come rilevato nella risposta dell'allora capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), Ruth Metzler-Arnold, il Consiglio federale ritiene che quanto richiesto dalla mozione – ossia che la Svizzera assuma un ruolo guida in seno all'ONU nell'istituzione di un centro di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet – rappresenti soprattutto un segnale politico, un invito a far confluire anche sul piano internazionale le esperienze della Svizzera nella lotta contro la criminalità su Internet. Tale obiettivo è già stato raggiunto in termini operativi, in particolare con il Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI) e ora con la Centrale d'annuncio e di analisi per la sicurezza dell'informazione (MELANI). La cooperazione internazionale, nonché lo scambio di informazioni e di conoscenze con partner all'estero sono già molto diffusi in seno a questi due organi e vengono ampliati costantemente.

Il Dipartimento responsabile (DFGP) resterà in contatto con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) per proseguire sulla via, auspicata dalla mozione, dell'istituzione di un centro internazionale di competenza.

2005 P 05.3006 Lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata (S 15.6.05, Commissione della politica di sicurezza CS)

Il postulato invita il Consiglio federale a valutare, entro un anno, le eventuali modifiche legislative necessarie in vari settori al fine di migliorare la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Il rapporto approvato dal Consiglio federale il 9 giugno 2006 esamina le nove questioni tematizzate dal postulato ed entra nel merito sia delle basi penali per la lotta al terrorismo e al crimine organizzato, sia delle norme federali che disciplinano la cooperazione tra le autorità di perseguimento penale e i servizi d'informazione nazionali. Il rapporto verte inoltre su altri punti sollevati nel postulato della Commissione della politica di sicurezza. Eccezion fatta per due punti, il Consiglio federale giunge alla conclusione che non occorre intervenire sul piano legislativo negli altri settori.

Anzitutto, il Consiglio federale ha accolto positivamente la proposta del postulato di prorogare l'obbligo di conservare i dati relativi alle comunicazioni. Di fronte alla difficoltà nel raccogliere prove, riscontrata nella pratica, e visto lo sviluppo del diritto in Europa, il Consiglio federale ritiene utile questo passo. La proroga dell'obbligo di conservazione dei dati relativi alle comunicazioni viene trattata nel quadro dell'attuale revisione della legge sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Con decisione del 9 giugno 2006, il Consiglio federale ha inoltre incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare proposte per creare, nel diritto federale, le condizioni per attuare programmi di protezione extraprocedurale dei testimoni, in modo da incoraggiarli a deporre anche se vengono minacciati.

I possibili modelli legislativi ed esecutivi per la protezione extraprocedurale dei testimoni sono stati esaminati nel quadro della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Dall'ottobre del 2007 alla primavera del 2008 si è svolta una consultazione informale presso i Cantoni – attraverso la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) e la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) – che verteva, da un lato, sulla questione fondamentale della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa e, dall'altro, sulla scelta di fondo della base legale per le misure di protezione extraprocedurale dei testimoni (disciplinamento federale o disciplinamenti distinti a livello federale e cantonale). Nell'aprile del 2008, la CDCGP e la CDOS si sono espresse a favore della soluzione federale. Nella seduta del 2 luglio 2008, il Consiglio federale ha preso atto di tale decisione e ha incaricato il DFGP di elaborare, collaborando con i Cantoni, un avamprogetto di legge federale. Il 27 novembre 2009 il Consiglio federale ha aperto la consultazione per l'avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni; LPTes) e, allo stesso tempo, per la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. La procedura di consultazione si concluderà il 15 marzo 2010.

2007 M 07.3554 Allestimento di un sistema d'allarme MMS in caso di scomparsa di bambini (N 3.10.07, Commissione degli affari giuridici CN; S 11.12.07)

Come sottolineato nella sua risposta, il Consiglio federale condivide l'opinione della Commissione degli affari giuridici sulla necessità di agire in questo settore. Di conseguenza, si è occupato della richiesta avanzata dalla mozione in stretta collaborazione con le autorità cantonali competenti.

L'attuazione è stata avviata con un accordo sull'esecuzione del progetto «Allarme rapimento», siglato tra Eveline Widmer-Schlumpf, capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il consigliere di Stato Markus Notter, presidente della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP). Il progetto prevedeva, in una prima fase, l'elaborazione di un piano per un sistema d'allarme nazionale in caso di rapimento di minori (fino al compimento dei 18 anni), nonché lo sviluppo di tale sistema entro la fine del 2009. È stato istituito un gruppo di progetto, composto dalle autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni. Il 15 ottobre 2009 il comitato direttivo ha approvato il progetto per un sistema d'allarme nazionale. Il sistema «Allarme rapimento» è stato attivato il 1° gennaio 2010.

In una seconda fase, nel corso del 2010, gli operatori di telefonia mobile verranno integrati come ulteriori partner per realizzare un sistema d'allarme mediante SMS e Internet, e andrà chiarito, tra l'altro, se è opportuno un sistema d'allarme MMS in caso di scomparsa di bambini.

In qualità di Dipartimento responsabile, il DFGP resterà in contatto con la CDCGP, per continuare a occuparsi dell'allestimento di un sistema d'allarme MMS in caso di scomparsa di bambini, come richiesto dalla Commissione degli affari giuridici.

Ufficio federale della migrazione

2004 P 04.3464 Esame delle convenzioni di domicilio (S 14.12.04, Stähelin) – in precedenza IMES

Il 27 settembre 2004 il consigliere agli Stati Philipp Stählin ha depositato un postulato che incaricava il Consiglio federale di «raccolgere le convenzioni di domicilio tra la Svizzera o i Cantoni ed altri Stati non abrogate formalmente, di esaminarne l'applicabilità e la rilevanza giuridica e pratica nonché di emanare proposte sull'ulteriore modo di procedere».

L'Ufficio federale della migrazione (UFM) è stato incaricato di dirigere l'elaborazione di un rapporto e di determinare le misure necessarie in risposta al postulato. Per la redazione del rapporto, l'UFM ha eseguito ricerche sulla validità delle convenzioni di domicilio in alcuni settori interessati dalle disposizioni di tali convenzioni, tenendo conto delle modifiche istituzionali e giuridiche successive alla loro conclusione. Il rapporto non si prefigge di esaminare la validità di tutte le disposizioni definite contrattualmente, bensì di trattare le questioni sollevate dal postulato, decisive riguardo alla validità delle convenzioni e all'ulteriore procedura.

Dopo un primo esame da parte dell'UFM, è stato stabilito il coordinamento interno con gli altri uffici e dipartimenti interessati, ovvero con il Dipartimento federale di giustizia e polizia (UFM e UFG), il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF). In base all'incarico dell'UFM, ognuno degli Uffici ha esaminato una determinata disposizione delle convenzioni modello scelte. Nel rapporto sono presentati i pareri dei vari Uffici federali. Sono state esaminate anche altre fonti ufficiali dirette, in particolare gli annuari della Commissione del diritto internazionale.

È previsto che il rapporto venga approvato dal Consiglio federale e sottoposto al Parlamento nella prima metà del 2010.

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Segreteria generale

Difesa

2000 P 00.3490 Benefici economici della difesa nazionale (N 15.12.00, Engelberger)

2000 P 00.3508 Benefici della difesa nazionale (N 15.12.00, Borer)

Con i postulati Engelberger e Borer, adottati il 15 dicembre 2000 dal Consiglio nazionale, il Consiglio federale è incaricato di presentare in modo trasparente, quale complemento logico dell'analisi dell'allora Stato maggiore generale, uno studio comparativo, obiettivo e fondato scientificamente dei costi e dei benefici economici della difesa nazionale.

La questione dei costi economici e dei benefici della difesa nazionale è sorta 40 anni or sono e si è incentrata principalmente sul calcolo dei costi. Lo studio dell'allora Stato maggiore generale – accolto in maniera praticamente unanime – sui costi della difesa nazionale ha concluso nel 2000 il dibattito sull'ammontare dei costi. Per contro, le richieste concernenti il calcolo dei benefici non sono state finora soddisfatte: non è pertanto possibile rispondere in maniera fondata alla questione dei benefici.

Dopo che, già nel 2007, la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale aveva giudicato insoddisfacente lo stato di adempimento dei due postulati, era intenzione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport procedere nel 2008, in una prima fase, all'aggiornamento dello studio sui costi della difesa nazionale («Kosten der Landesverteidigung»), risalente al 2000, per poi affrontare, in una fase successiva, i lavori per un'analisi complessiva dei «benefici della difesa nazionale». Tuttavia, poiché nel 2008, a causa dell'evoluzione finanziaria nel settore della Difesa, è stato necessario dare la priorità a lavori concernenti le misure di ottimizzazione (segnatamente per quanto concerne il settore della logistica) e l'ulteriore sviluppo dell'esercito, nonché a causa della necessità di fornire alle Commissioni della politica di sicurezza rapporti esaurienti riguardo al Programma d'armamento, non è stato possibile, per motivi di capacità, procedere nei tempi previsti all'elaborazione dei rapporti concernenti l'adempimento dei due postulati.

Sulla base della «Breve valutazione dei possibili aspetti quantitativi e qualitativi dei benefici degli strumenti della politica di sicurezza» elaborata nel 2002 il «Centro di competenza per l'economia della sicurezza e la tecnologia» (C SET) presso l'Università di San Gallo è stato incaricato di allestire entro la fine del 2009 un concetto sommario sulla tematica costi/benefici. Alla luce del nuovo Rapporto sulla politica di sicurezza della Svizzera si dovrà decidere se e con quale onere finanziario verrà realizzato nel 2010 il Progetto costi/benefici della difesa nazionale.

2004 P 04.3049 Rapporto Esercito XXI (N 18.6.04, Gruppo socialista)

Con il postulato del Gruppo socialista il Consiglio federale è invitato a presentare al Parlamento, entro due anni, un rapporto sui possibili scenari militari di minaccia e sulle sfide per la Svizzera nonché sulle prospettive che ne derivano per l'esercito svizzero.

Nel luglio del 2008 il Consiglio federale ha deciso di procedere all'elaborazione di un nuovo Rapporto sulla politica di sicurezza della Svizzera. Il rapporto ha il compito di presentare il contesto globale e regionale in materia di politica di sicurezza della Svizzera, le minacce e i pericoli attuali o quelli che si stanno delineando nonché la conseguente strategia svizzera in materia di politica di sicurezza per i prossimi anni. Al riguardo, il rapporto dovrà in particolare illustrare anche le missioni e l'orientamento per il futuro sviluppo dell'esercito. L'elaborazione del Rapporto sulla politica di sicurezza non è ancora conclusa. Un primo progetto è stato allestito e il Consiglio federale se ne è occupato una prima volta nell'ottobre del 2009. Nei prossimi mesi singoli aspetti del rapporto saranno rielaborati in maniera più dettagliata, di modo che nella primavera del 2010 sarà disponibile un progetto completo che sarà posto successivamente in consultazione.

2006 P 06.3418 Creare premesse favorevoli per un eventuale potenziamento dell'esercito (N 3.10.06, Commissione della politica di sicurezza CN 06.050)

Con questo postulato, depositato dalla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale, il Consiglio federale è incaricato di esaminare quali misure devono essere adottate per facilitare un eventuale potenziamento dell'esercito. La questione concerne in particolare la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di una politica industriale e tecnologica in Svizzera e il miglioramento dell'istruzione degli specialisti per funzioni chiave mediante una maggiore professionalizzazione e la cooperazione in materia d'istruzione. In data 28 marzo 2007 il Consiglio federale ha approvato la nuova «Strategia del Consiglio federale basata sul rapporto di proprietà per le imprese d'armamento della Confederazione / RUAG 2007-2010». Nella sua «Strategia» il Governo federale ha ribadito l'importanza delle imprese d'armamento per l'adempimento delle missioni in materia di politica di sicurezza. Si è rinunciato a modificare i «Principi del Consiglio federale in materia di politica d'armamento del DDPS» del 29 novembre 2002. Del rimanente il Consiglio federale sottolinea il carattere indispensabile delle possibilità di esportazione per il mantenimento dell'industria dell'armamento.

La formazione di specialisti in funzioni chiave è già oggi garantita in misura sufficiente dai collaboratori militari e civili del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e della RUAG. I quadri di professione e gli specialisti sono distaccati in maniera mirata presso l'industria e all'estero a scopo di perfezionamento professionale. Presso le truppe di milizia previste per il mantenimento delle relative competenze, sono oggetto di addestramento e di ulteriori sviluppi pertinenti procedure di impiego – conformemente allo stato delle conoscenze a livello internazionale e nel quadro delle possibilità legali.

L'importanza del potenziamento deve essere, altresì, dimostrata sulla base delle caratteristiche complessive dell'esercito in qualità di strumento di sicurezza definite nel quadro del nuovo Rapporto sulla politica di sicurezza. Nella sua seduta speciale del 21 ottobre 2009 il Consiglio federale ha deciso che l'ulteriore sviluppo dell'esercito, in quanto uno dei tre ambiti fondamentali del documento, dovrà essere trattato in maniera approfondita nel nuovo Rapporto sulla politica di sicurezza. Questo rapporto completato sarà messo in consultazione a fine marzo e dovrebbe poter essere licenziato dal Consiglio federale all'attenzione del Parlamento alla metà del 2010.

2007 M 07.3270 Raddoppio entro il 2010 delle capacità per impieghi dell'esercito all'estero (N 6.6.07, Commissione della politica di sicurezza CN 06.050; S 20.9.07: proposta di stralcio FF 2008 2685)

Con questa mozione, depositata dalla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale, il Consiglio federale è invitato a intraprendere tutti i passi necessari affinché entro il 2010 possa essere garantita una capacità di almeno 500 militari per compiti di mantenimento della pace. Per il raggiungimento di tale obiettivo, figurante nel concetto direttivo «Esercito XXI», il Consiglio federale dovrebbe provvedere affinché siano segnatamente garantiti l'istruzione, un equipaggiamento di elevato livello qualitativo e una logistica efficace. A tale scopo, esso dovrebbe chiarire tutte le ripercussioni concrete e riferirne nel quadro del prossimo rapporto all'attenzione dell'Assemblea federale concernente gli obiettivi assegnati all'esercito (controlling politico conformemente all'articolo 149b della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare).

Nel suo rapporto del 13 febbraio 2008 all'attenzione dell'Assemblea federale (08.021 Controllo del raggiungimento degli obiettivi dell'esercito) giusta l'articolo 149b della legge militare il Consiglio federale ha rilevato che un raddoppio delle capacità per impieghi dell'esercito all'estero entro il 2010 non è possibile per motivi di scarsità di risorse. Nel frattempo la situazione in materia di risorse è diventata ancor più delicata, rendendo ancor più evidente la necessità di importanti risorse finanziarie e in materia di personale per stabilizzare e migliorare la situazione nei settori chiave dell'esercito (per es. Base logistica e Base d'aiuto alla condotta dell'esercito).

Sarà compito del nuovo rapporto del Consiglio federale sulla politica di sicurezza illustrare – tenuto conto delle carenze di risorse – il futuro sviluppo dell'esercito e le sue missioni. Tra queste figurano anche gli impieghi dell'esercito all'estero. Nel nuovo Rapporto sulla politica di sicurezza il Consiglio federale intende illustrare dove e con quali mezzi l'impegno all'estero dell'esercito avverrà prioritariamente in futuro. Un progetto di Rapporto sulla politica di sicurezza della Svizzera sarà probabilmente licenziato dal Consiglio federale nella primavera del 2010 e posto successivamente in consultazione.

2007 M 07.3278 Dipartimento della sicurezza (S 20.6.07, Commissione della politica di sicurezza CS; N 27.9.07)

La mozione chiede di riunire in seno a un unico dipartimento tutti gli ambiti rilevanti della politica di sicurezza (segnatamente l'esercito, i servizi informazioni e i servizi di polizia a livello di Confederazione).

La mozione non può ancora essere tolta di ruolo. Sebbene il Consiglio federale abbia trasferito il servizio informazioni di fedpol (Servizio di analisi e prevenzione SAP) in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport con effetto al 1° gennaio 2009, per cui tutti i servizi informazioni della Confederazione (SAP, Servizio informazioni strategico SIS, Servizio informazioni militare SIM) sono ora raggruppati in seno a un unico dipartimento, attualmente alcune decisioni definitive sul trasferimento di altri ambiti rilevanti della politica di sicurezza sono ancora in sospenso.

2007 P 07.3556 Quota di militari in ferma continuata (S 20.9.07, Commissione della politica di sicurezza CS 06.405)

In quanto componente del modello di servizio, la quota di militari in ferma continuata deve corrispondere alle minacce nonché alle missioni dell'esercito e alle prestazioni che gli sono richieste. L'organizzazione concreta del modello di servizio dovrà essere definita nel quadro dell'ulteriore sviluppo dell'esercito. Nella sua seduta speciale del 21 ottobre 2009 il Consiglio federale ha deciso che l'ulteriore sviluppo dell'esercito, in quanto uno dei tre ambiti fondamentali del documento, dovrà essere trattato in maniera approfondita nel nuovo Rapporto sulla politica di sicurezza. Questo rapporto completato sarà messo in consultazione a fine marzo e dovrebbe poter essere licenziato dal Consiglio federale all'attenzione del Parlamento alla metà del 2010.

2007 P 07.3765 Proporzione di militari in ferma continuata (S 20.12.07, Commissione della politica di sicurezza CN 06.405)

Con questo postulato, depositato dalla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale, il Consiglio federale è incaricato di esaminare i vantaggi e gli svantaggi di un eventuale incremento della quota massima di militari in ferma continuata prevista dalla legge.

Nel luglio del 2008 il Consiglio federale ha deciso di procedere all'elaborazione di un nuovo rapporto sulla politica di sicurezza della Svizzera. Oltre alla presentazione della strategia in materia di politica di sicurezza per i prossimi anni il rapporto ha anche il compito di illustrare l'orientamento del futuro sviluppo dell'esercito. Ciò comprende anche questioni relative all'opportunità e alle possibilità di sviluppo del modello di servizio, in considerazione delle realtà attuali e di quelle che si stanno delineando (per es. evoluzione demografica). L'elaborazione del rapporto sulla politica di sicurezza non è ancora conclusa. Un primo progetto è stato allestito e il Consiglio federale se ne è occupato una prima volta nell'ottobre del 2009. Nei prossimi mesi singoli aspetti del rapporto saranno ancora rielaborati in maniera più dettagliata, di modo che nella primavera del 2010 sarà disponibile un progetto completo che sarà posto successivamente in consultazione.

Dipartimento delle finanze

Segreteria generale

2005 P 05.3239 Nuovo approccio per il Governo elettronico (N 7.10.05, Noser)

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare in che modo il Governo elettronico possa essere diffuso con successo in Svizzera e di redigere un pertinente rapporto. In particolare deve essere valutata la possibilità di operare una distinzione tra compiti sovrani e prestazioni non sovrane al fine di fornire queste ultime in regime di libera concorrenza. Il Consiglio federale è invitato a verificare quali prestazioni non sovrane possono essere promosse in un regime di libera concorrenza.

Il 24 gennaio 2007 il Consiglio federale ha approvato una strategia nazionale in materia di Governo elettronico. L'attuazione della strategia è disciplinata nella Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera (2007-2011). Approvata il 22 giugno 2007 dalla Conferenza dei Governi cantonali e adottata il 29 agosto 2007 dal Consiglio federale è stata successivamente ratificata da tutti i Cantoni. Il Comitato direttivo istituito ai sensi della Convenzione quadro è responsabile dell'attuazione coordinata della strategia. Il Comitato è composto di nove rappresentanti dell'Esecutivo della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni ed è presieduto dal capo del Dipartimento federale delle finanze. In occasione delle quattro sedute tenute dal mese di novembre del 2007 il Comitato ha approvato e aggiornato il catalogo dei progetti prioritari e ha definito le organizzazioni che ne coordineranno l'attuazione a livello nazionale.

L'approvazione della strategia, della Convenzione quadro e del catalogo dei progetti prioritari è stata decisiva per la diffusione del Governo elettronico in Svizzera. In tal modo si sono poste le basi per soddisfare la richiesta avanzata dall'autore del postulato. Spetta all'organizzazione responsabile verificare, per i propri progetti, quali sono le prestazioni non sovrane che possono essere promosse in regime di libera concorrenza. Al Comitato direttivo per il Governo elettronico competeranno l'esame delle richieste delle organizzazioni responsabili e l'eventuale consulenza su direttive di carattere generale. Per alcuni progetti prioritari, la responsabilità è già stata trasferita a organizzazioni composte da partner privati e pubblici, in particolare all'associazione swissdec, all'organizzazione eCH e all'organizzazione del progetto eGris. Inoltre, per numerosi progetti di governo elettronico, sono imprese private che, su mandato, sviluppano e realizzano soluzioni. Poiché le autorità menzionate non hanno ancora concluso l'esame sistematico di queste questioni, il postulato non deve ancora essere tolto di ruolo.

2005 M 05.3470 Determinazione e attuazione di norme e standard nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (N 26.8.05, Commissione delle finanze CN; S 206.06)

La mozione chiede di determinare norme e standard più vincolanti nel settore delle TIC da attuare in maniera coerente, di rafforzare la posizione del delegato dell'Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) e di introdurre un controlling ancora più significativo.

Norme e standard: negli ultimi tre anni si sono potuti definire nuovi standard in materia di prodotti. Il processo di standardizzazione è stato armonizzato con il procedimento relativo agli acquisti pubblici dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica. Grazie alla piattaforma eCH, nell'ambito del Governo elettronico sono state elaborate nuove raccomandazioni che servono a migliorare a livello nazionale l'interoperabilità e l'integrazione dei processi aziendali a base interamente elettronica. Anche l'armonizzazione dei posti di lavoro elettronici e la più stretta collaborazione tra gli uffici responsabili in materia di logistica, personale e finanze, condotte nel settore SAP sotto la guida dell'Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC), contribuiscono a rafforzare il processo di standardizzazione. Lo stesso effetto è conseguito grazie al programma GEVER della Confederazione (GEVER = Geschäftsverwaltung, gestione degli affari), avviato nel 2009 e diretto dalla CaF, e al programma Architettura orientata ai servizi (SOA= Serviceorientierte Architektur) della Confederazione, avviato nel 2008 e diretto dall'OSIC. Quest'ultimo mira ad incentivare, nell'ambito delle TIC, lo sviluppo di componenti software sotto forma di moduli riutilizzabili e dunque impiegabili da più unità amministrative. In generale il processo di standardizzazione delle TIC è estremamente complesso e richiede un grande sforzo di comunicazione per spiegarne il senso e lo scopo. L'integrazione di architetture aziendali e di architetture TIC sovraordinate rappresenta una sfida sempre più grande. Restano necessari miglioramenti per un'attuazione più disciplinata delle norme e degli standard.

Controlling TIC ancora più significativo: i metodi e gli strumenti sono ora ampiamente disponibili. Manca però ancora il consenso sul senso e sullo scopo nonché sull'adozione di misure che consentano l'impiego di un sistema integrale di parametri, reporting e regole applicabili a livello federale. Recentemente, alla documentazione complementare prodotta dal Dipartimento federale delle finanze (DFF), che accompagna il consuntivo il piano finanziario e il preventivo, è stato aggiunto un reporting all'attenzione del Parlamento; questo può e deve essere potenziato.

Rafforzamento della posizione del delegato: il 2 maggio 2007 il DFF è stato incaricato dal Consiglio federale di verificare le strutture di gestione e direzione. Le prime proposte sono state discusse in seno al Consiglio informatico della Confederazione (CIC) nella primavera del 2008. Attualmente la Conferenza dei segretari generali si sta occupando della questione. Verso la metà del 2010 si prevede di presentare al Consiglio federale una modifica dell'ordinanza sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF) che restituisca alcune competenze fondamentali del CIC al Consiglio federale e rafforzi il ruolo dell'incaricato della sicurezza informatica. I risultati concreti di queste modifiche dell'ordinanza potrebbero incidere sull'adempimento della mozione, per cui è previsto di toglierla di ruolo soltanto nel corso del 2010 o del 2011.

Amministrazione federale delle finanze

2000 P 00.3103 Creazione di una procedura arbitrale volta a conciliare gli interessi dei Paesi indebitati e dei loro creditori (N 4.10.00, Eymann)

La crisi finanziaria ha confermato il fatto che le ristrutturazioni dei debiti sono processi in genere complessi, che richiedono molto tempo. Primo fra tutti, il caso dell'Argentina aveva dimostrato che sarebbe stato utile introdurre un meccanismo per regolamentare il processo di ristrutturazione del debito di Stati sovrani. Negli ultimi anni la Svizzera si è adoperata affinché fosse elaborato un simile meccanismo, ma prima della crisi finanziaria ed economica la questione non risultava prioritaria. Ora non è chiaro in che misura gli insegnamenti tratti dalla crisi finanziaria daranno nuovo impulso a questo processo, che potrebbe anche avvalersi delle esperienze fatte dal settore privato. La comunità internazionale riconosce però nel debito di molti Paesi in sviluppo un grave ostacolo per la crescita, che deve pertanto essere eliminato. Nel quadro dell'iniziativa «Heavily Indebted Poor Coun-

tries» (HIPC) e dell'iniziativa «Multilateral Debt Relief» (MDRI), il Fondo monetario internazionale (FMI) e la Banca mondiale hanno avviato, in collaborazione con i principali Paesi donatori bilaterali, la cancellazione dei debiti multilaterali dei Paesi poveri fortemente indebitati. Essa deve permettere ai suddetti Paesi di investire maggiormente nella riduzione della povertà e nell'incentivazione della crescita. La Svizzera sostiene queste iniziative.

2001 P 00.3541 Libero passaggio integrale in caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo dell'Unione democratica di centro) – in precedenza UFAP

L'obbligo della limitazione temporale delle riserve al momento di concludere una nuova assicurazione complementare ai sensi della LCA, che il postulato vuole introdurre allo scopo di favorire il passaggio a un'altra assicurazione complementare, lede la libertà contrattuale. Ciononostante, anche gli assicuratori non possono rimanere indifferenti di fronte all'erosione delle assicurazioni complementari descritta nella motivazione del postulato. Si tratta in definitiva di questioni riguardanti l'esame e la valutazione del rischio che, nel campo dell'assicurazione privata, rientrano nelle responsabilità dell'impresa. Queste questioni devono pertanto essere accuratamente chiarite in un contesto più ampio. A questo scopo si presta la revisione totale della LCA. Il 21 gennaio 2009 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione, conclusasi il 31 luglio 2009. Il Consiglio federale ordinerà l'elaborazione del messaggio verosimilmente nel terzo trimestre del 2010, previ ulteriori accertamenti.

2001 P 00.3542 Conservazione dei vantaggi nel caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo dell'Unione democratica di centro) – in precedenza UFAP

Nell'assicurazione di base il cambiamento di assicuratore è possibile poiché il diritto al cambiamento è sancito dalla legge e l'articolo 105 LAMal prevede una compensazione dei rischi tra le casse malati. Nelle assicurazioni complementari rette dalla LCA il cambiamento di assicuratore è reso più difficile non solo per la perdita dei vantaggi acquisiti nell'assicurazione precedente, come citato nel testo del postulato, ma in particolare anche perché gli assicuratori non sono tenuti ad accettare un nuovo assicurato. Di conseguenza anche il diritto di cambiare assicuratore nell'assicurazione complementare dovrebbe essere sancito nella LCA, ciò che costituirebbe un attacco alla libertà contrattuale. Le questioni legate a questa problematica devono quindi essere accuratamente chiarite in un contesto più ampio. A questo scopo si presta la revisione totale della LCA. Il 21 gennaio 2009 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione, conclusasi il 31 luglio 2009. Il Consiglio federale ordinerà l'elaborazione del messaggio verosimilmente nel terzo trimestre del 2010, previ ulteriori accertamenti.

2001 P 00.3570 Legge federale sul contratto d'assicurazione. Disposizioni che regolano la prescrizione (N 23.3.01, Hofmann Urs) – in precedenza UFAP

La richiesta formulata nel postulato di aumentare il termine di prescrizione previsto nell'articolo 46 capoverso 1 LCA (pari a due anni) corrisponde al pensiero della dottrina. Ciononostante, occorre esaminare in modo approfondito se in pratica e a livello giuridico è possibile adeguare tale termine di prescrizione al termine generale del Codice delle obbligazioni (10 anni), anche per quanto concerne la normativa in materia di responsabilità civile. A questo scopo si presta la revisione totale della LCA. Il 21 gennaio 2009 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione, conclusasi il 31 luglio 2009. Il Consiglio federale ordinerà l'elaborazione del messaggio verosimilmente nel terzo trimestre del 2010, previ ulteriori accertamenti.

2001 M 00.3537 Furti. Inizio del termine di prescrizione. (N 23.3.01, Jossen; S 6.12.01) – in precedenza UFAP

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in merito all'articolo 46 LCA, il termine di prescrizione di due anni comincia a decorrere dal momento in cui è stato commesso il reato e non da quando se ne viene a conoscenza. Ne consegue che le pretese assicurative potrebbero già essere prescritte al momento in cui l'assicurato viene a conoscenza dell'evento, ad esempio in caso di furto. Questa iniqua conseguenza giuridica dovrebbe essere soppressa. A questo scopo si presta la revisione totale della LCA. Il 21 gennaio 2009 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione, conclusasi il 31 luglio 2009. Il Consiglio federale ordinerà l'elaborazione del messaggio verosimilmente nel terzo trimestre del 2010, previ ulteriori accertamenti.

2003 P 02.3693 Indennità giornaliera LCA: un particolare scopenso (N 21.3.03, Robbiani) – in precedenza UFAP

Secondo l'attuale legge sul contratto d'assicurazione (LCA), l'obbligo dell'assicuratore di fornire la sua prestazione è sospeso quando lo stipulante è in arretrato con il pagamento dei premi e la diffida dell'assicuratore rimane senza effetto. Per un contratto collettivo nell'ambito dell'indennità giornaliera dell'assicurazione malattia ciò significa che i lavoratori assicurati non godono più di una copertura assicurativa quando il datore di lavoro (stipulante) è in arretrato con il pagamento dei premi. Sebbene sia lecito supporre che in tal caso gli assicurati debbono essere informati sulla sospensione della copertura assicurativa, la situazione giuridica attuale non offre loro alcuna possibilità legale di passare all'assicurazione individuale. Tuttavia, già oggi esiste una prassi che tiene parzialmente conto delle richieste del postulato; nelle condizioni generali di assicurazione, alcuni assicuratori prevedono un obbligo di comunicazione nonché un diritto di passaggio. Ciò consente di mitigare la situazione insoddisfacente descritta nel postulato. Nonostante ciò, è giustificato esaminare accuratamente la questione in un contesto più ampio. A questo scopo si presta la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). Il 21 gennaio 2009 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione, conclusasi il 31 luglio 2009. Il Consiglio federale ordinerà l'elaborazione del messaggio verosimilmente nel terzo trimestre del 2010, previ ulteriori accertamenti.

2003 P 03.3071 SAirGroup. Domanda di risarcimento (N 20.06.03, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Con il postulato il Consiglio federale è invitato a esercitare la propria influenza affinché vengano intentate azioni di responsabilità di diritto civile contro gli organi colpevoli di SAirGroup. In caso di rinuncia del liquidatore di SAirGroup (avv. Karl Wüthrich), la Confederazione dovrebbe sfruttare autonomamente le possibilità di esercitare azioni legali che le sono conferite dal diritto societario. Avendo appurato, sulla base di accertamenti approfonditi, la responsabilità degli ex organi di SAirGroup per una serie di azioni, il liquidatore ha adottato le misure necessarie, fra cui quelle volte a interrompere i termini di prescrizione. Secondo la nostra valutazione, in collaborazione con il comitato dei creditori, il liquidatore sta facendo il possibile per far valere eventuali diritti di responsabilità civile secondo l'articolo 754 seg. CO. Non è dunque possibile né opportuno che la Confederazione intervenga. A questo proposito rammentiamo che la Confederazione potrebbe essere chiamata a rispondere per l'attività dei propri rappresentanti in seno al consiglio d'amministrazione di SAirGroup secondo l'articolo 762 capoverso 4 CO. Ciononostante, finora non è stato formulato alcun rimprovero imputabile individualmente a queste persone. Riassumendo, siamo giunti alla conclusione che la soluzione delle controversie finanziarie relative alla crisi di Swissair potrebbero richiedere ancora molto

tempo. L'intervento parlamentare, che va nella stessa direzione del postulato della CN Leutenegger Oberholzer (03.3155), non deve quindi essere tolto di ruolo.

2003 P 03.3155 Rapporto Swissair di Ernst & Young. Conseguenze giuridiche (N 20.06.03, Leutenegger Oberholzer)

Il contenuto del postulato Leutenegger Oberholzer, approvato con il consenso del Consiglio federale, corrisponde in larga misura al postulato P 03.3071. In aggiunta, l'autrice del postulato chiede però al Consiglio federale di provvedere all'avvio di procedure penali e all'impugnazione di dichiarazioni di non luogo a procedere. Per quanto riguarda l'ultimo punto è necessario aggiungere che con sentenza del giugno del 2007 il Tribunale distrettuale di Bülach ha assolto una prima «serie» di 16 consiglieri di amministrazione di SAirGroup e tre persone esterne dall'accusa di danno dei creditori, amministrazione infedele, cattiva gestione, favori concessi a un creditore e falsità in documenti. Le assoluzioni sono state determinate soprattutto da motivi di carattere giuridico. Nel frattempo le procedure ancora aperte della «seconda serie» sono state archiviate. Il Cantone di Zurigo ha eseguito la procedura di sua competenza nell'ambito delle disposizioni legali e delle risorse disponibili. Stando al rapporto del 30 marzo 2009, il Ministero pubblico zurighese ha tuttavia tratto insegnamenti a livello organizzativo. Il postulato Leutenegger Oberholzer non va quindi tolto di ruolo per le stesse ragioni per le quali non è tolto di ruolo quello del Gruppo dell'Unione democratica di centro (03.3071).

2003 P 03.3345 Riforme strutturali dal punto di vista della politica finanziaria (S 3.12.03, Schweiger)

L'intervento parlamentare, depositato sotto forma di mozione, contiene un elenco di 40 misure volte a sgravare le finanze pubbliche. Nell'ambito dei due programmi di sgravio, il Consiglio federale aveva già proposto alcune di queste misure, ma non tutte avevano ottenuto il consenso della maggioranza del Parlamento. Altre misure sono esaminate nell'ambito di riforme strutturali separate riguardanti i singoli settori di compiti oppure nel quadro della verifica dei compiti della Confederazione. Attraverso la verifica dei compiti, il Consiglio federale intende garantire un andamento sostenibile delle finanze federali. Nell'aprile del 2006 ha inoltre stabilito che fino al 2015 il bilancio della Confederazione dovrà seguire la crescita economica nominale a lungo termine e registrare in media un aumento annuo non superiore al 3 per cento. In questo modo la quota delle uscite della Confederazione verrebbe stabilizzata. Sulla base delle priorità politiche, il Consiglio federale ha esteso questo obiettivo di crescita globale ai singoli settori di compiti. Successivamente, i compiti della Confederazione sono stati esaminati in funzione di possibili riduzioni, rinunce e riforme delle prestazioni, in base a un catalogo di criteri. L'esame ha prodotto una cinquantina di indirizzi di riforma che il Consiglio federale ha presentato nel Rapporto complementare al Piano finanziario di legislatura 2009-2011. Poiché la crisi finanziaria ed economica rendeva necessario realizzare le proposte di riforma con maggiore flessibilità, il Consiglio federale ha deciso all'inizio di febbraio del 2009 di rinunciare a un piano d'azione comune e a un dialogo politico su vasta scala. Ha scelto per contro un procedimento a velocità variabili, mantenendo immutati gli obiettivi fissati e conferendo ai dipartimenti maggiori competenze, soprattutto per quanto riguarda la pianificazione temporale delle riforme. Lo strumento centrale per la gestione dei progetti sarà un rapporto sul piano d'attuazione. Considerati i deficit strutturali previsti nel Piano finanziario 2011-2013, occorre attuare, nell'ambito del Programma di consolidamento 2011-2013, quelle misure che non necessitano di modifiche legislative rilevanti. Riforme profonde che richiedono tempi di preparazione più lunghi saranno portate avanti dai dipartimenti nell'ambito di progetti separati. Con la documentazione relativa alla consultazione concernente il programma di consolidamento, il Consiglio federale pubblicherà nella primavera del 2010 anche un rapporto sul piano di attuazione della verifica dei compiti volto a informare sul piano di misure complessivo.

2003 P 03.3348 Esame di riforme a lungo termine dal profilo della politica finanziaria (S 3.12.03, Bürgi)

Il postulato invita il Consiglio federale ad esaminare, in aggiunta alle misure a corto e medio termine approvate nel Programma di sgravio 2003, altre 11 misure per il risanamento a lungo termine delle finanze federali. La strategia di risanamento del Consiglio federale tiene conto di questa richiesta. Mentre i due Programmi di sgravio 2003 e 2004 contengono in prima linea misure immediate per soddisfare la regola del freno all'indebitamento, riforme mirate nei singoli settori di compiti dovranno contribuire a portare avanti una politica finanziaria sostenibile a lungo termine. A tal fine, il Governo sta esaminando in modo sistematico tutte le attività e prestazioni della Confederazione. Questo esame dei compiti comprende anche i settori menzionati nel postulato in cui è possibile operare sul fronte delle uscite (cfr. anche le considerazioni ad 2003 P 03.3345).

2004 P 03.3596 Relazioni tra l'assicurazione malattie di base e quella complementare (N 8.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.406) – in precedenza UFAP

Il Consiglio federale ha inteso il mandato della Commissione quale invito a illustrare le differenze tra l'assicurazione malattie di base secondo la LAMal e l'assicurazione malattie complementare ai sensi della LCA nonché il rapporto fra i due sistemi e le loro interazioni, ponendo l'accento, alla luce delle domande sollevate, sull'assicurazione malattie fondata sul diritto privato. Per quanto concerne le richieste di elaborare proposte di legge al riguardo, il Consiglio federale ha rinviato ai lavori di revisione in corso (revisione LAMal e revisione totale LCA). Il 21 gennaio 2009 il Consiglio federale ha avviato una consultazione sulla revisione totale della LCA, conclusasi il 31 luglio 2009. Il Consiglio federale ordinerà l'elaborazione del messaggio verosimilmente nel terzo trimestre del 2010, previ ulteriori accertamenti.

2005 M 04.3811 Verifica del catalogo dei compiti dello Stato (S 14.3.05, Altherr; N 2.6.05)

Come la mozione 04.3810 di uguale tenore, il presente intervento parlamentare incarica il Consiglio federale di recensire in modo preciso i compiti della Confederazione e di esaminarli sistematicamente. Il 23 agosto 2006, il Consiglio federale ha dato seguito per la prima volta alla richiesta di illustrare esaurientemente i compiti dell'Amministrazione federale adottando il rapporto relativo al piano finanziario 2008-2010. Nell'allegato 4 del rapporto è descritto il portafoglio di compiti della Confederazione, composto di 13 settori di compiti e poco più di 40 compiti. Per ogni compito sono commentati gli sviluppi finanziari (compresa l'indicazione richiesta degli oneri di personale), le unità amministrative coinvolte nell'adempimento dei compiti, le relative basi legali, i più importanti beneficiari di sussidi, gli obiettivi e le strategie nonché le riforme previste.

Per la verifica dei compiti dell'Amministrazione federale v. anche le considerazioni ad 2003 P 03.3345.

2005 P 05.3148 Cassa pensioni delle FFS. Situazione preoccupante (N 17.6.05, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Il Consiglio federale è invitato ad allestire un rapporto sulla situazione relativa al finanziamento della Cassa pensioni delle FFS e a illustrare le misure necessarie al suo risanamento. Dovrà inoltre rispondere a domande sull'evoluzione del grado di copertura della Cassa pensioni delle FFS, sull'età di pensionamento presso le FFS e sul rapporto tra coloro che versano i contributi e i beneficiari di prestazioni.

Il 24 giugno 2009 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di elaborare entro la fine del 2009 un messaggio sul risanamento della CP FFS con un contributo federale di 1148 milioni. Dato che la forma giuridica del contributo deve essere stabilita d'intesa con le FFS, rispettivamente con la sua cassa pensioni, il messaggio non ha ancora potuto essere adottato dal Consiglio federale. Il Governo vi provvederà verosimilmente entro il primo semestre del 2010.

2005 M 04.3810 Verifica del catalogo dei compiti dello Stato (N 2.6.05, Favre; S 28.9.05)

Cfr. M 04.3811

2005 P 05.3363 ITC e Cassa pensioni ASCOOP. Misure della Confederazione (S 28.9.05, Lauri)

Con la decisione del 23 settembre 2005, il Consiglio federale ha chiesto di accogliere il postulato (05.3363). Questo invita il Consiglio federale a verificare «con quali misure la Confederazione può sostenere, come ha fatto nel caso delle FFS, il risanamento in atto presso la cassa pensioni ASCOOP al fine di garantire un'equa concorrenza» tra le FFS e le ITC.

Nella risposta al postulato Lauri, il Consiglio federale ha tuttavia fatto presente che era indispensabile procedere dapprima a uno studio approfondito delle cause che avevano portato alla difficile situazione in cui versava la cassa pensioni, per poi determinare e analizzare vari modi di procedere. Le analisi non sarebbero tuttavia state di alcun pregiudizio per un eventuale futuro aiuto della Confederazione, poiché la responsabilità della propria cassa pensioni spettava anzitutto all'impresa interessata.

Il 2 luglio 2008, il Consiglio federale ha approvato il rapporto in adempimento del postulato Lauri. Dal rapporto risulta che la Confederazione non ha alcun obbligo o interesse diretto o indiretto di intervenire. Tra il luglio (inizio) e il novembre del 2008, il Consiglio federale ha condotto una procedura di consultazione sul risanamento della Cassa pensioni FFS (CP FFS). Alla procedura di consultazione è stato allegato il rapporto in adempimento del postulato Lauri. Il Consiglio federale ritiene che con l'allestimento del rapporto la richiesta del postulato sia stata soddisfatta. Per questo, nel quadro del rapporto del 6 marzo 2009 Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2008, il Consiglio federale aveva proposto di togliere di ruolo il postulato. I Consigli legislativi hanno tuttavia respinto questa proposta, intenzionati ad attendere che fossero rese note le decisioni definitive del Consiglio federale in merito all'ulteriore modo di procedere nei casi delle casse pensioni FFS e ASCOOP.

2006 P 05.3783 Definizione delle priorità e rinuncia a determinati compiti (N 24.3.06, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Il postulato invita il Consiglio federale a verificare l'importanza dei compiti della Confederazione. I risultati devono essere presentati in un rapporto, nel quale si definisce quali compiti debbano essere svolti dalla Confederazione, quali sarebbe più efficiente svolgere in modo sussidiario, quali su base privata e dove sono possibili rinunce. La verifica dei compiti risponde adeguatamente alla richiesta del postulato. Gli strumenti per l'analisi del portafoglio dei compiti consistono in cinque strategie principali che il Consiglio federale ha adottato per valutare soprattutto le rinunce a determinati compiti, le riforme strutturali nella fornitura di prestazioni e varie forme di scorporo di compiti (cfr. anche le considerazioni ad 2003 P 03.3345).

2006 M 05.3287 Concretizzazione di riforme strutturali importanti per la politica finanziaria (S 8.12.05, Lauri; N 21.6.06)

Nel quadro della sua strategia di risanamento, il Consiglio federale è incaricato d'impostare le riforme strutturali prioritarie per la politica finanziaria in modo che l'incremento delle uscite sia circoscritto per quanto possibile al rincaro, tenendo conto della congiuntura. Le riforme vanno attuate nei quattro settori di compiti seguenti: trasporti, formazione e ricerca, previdenza sociale e agricoltura. Bisogna evitare di trasferire gli oneri ad altri livelli istituzionali o a unità amministrative con conti speciali. Le riforme devono produrre sgravi delle finanze federali percettibili sul fronte delle uscite; tali sgravi devono essere quantificati. Il Consiglio federale ha risposto alla richiesta della mozione nell'ambito della verifica dei compiti, nel senso che fino al 2015 ha fissato un obiettivo di crescita annua per le finanze federali del 3 per cento (stabilizzazione della quota d'incidenza della spesa pubblica) e approvato un sistema graduato in base alle priorità politiche che prevede un obiettivo di crescita per ogni settore di compiti. I 50 indirizzi della riforma approvati dal Consiglio federale all'inizio di aprile del 2008 e perseguiti nella pianificazione dell'attuazione riguardano quasi esclusivamente le uscite ed evitano sistematicamente il mero trasferimento degli oneri (cfr. anche le considerazioni ad 2003 P 03.3345).

2006 P 06.3331 Rapporto sulle privatizzazioni delle imprese di telecomunicazione in Europa (N 6.10.06, Gruppo popolare-democratico) – in precedenza DATEC

Il postulato del Gruppo popolare-democratico invita il Consiglio federale a presentare una panoramica delle conseguenze della privatizzazione delle imprese di telecomunicazione in Europa, in particolare su servizio universale, investimenti, concorrenza, prezzi nonché politica di sicurezza e dei media. Il postulato CTT-N 06.3636 chiede al Governo di rispondere alle domande poste in varie mozioni (trasmesse solo in parte) sulla partecipazione della Confederazione in Swisscom e di esaminare il modello del limite del 5 per cento delle azioni. Infine, la mozione Escher 06.3306 invita il Consiglio federale a sottoporre al Parlamento un progetto sul futuro della partecipazione della Confederazione in Swisscom. Il progetto è inteso a garantire che Swisscom sia permanentemente sottratta al dominio straniero come pure che sia in grado di fornire il servizio universale e svilupparsi in modo sostenibile. La Confederazione dovrebbe sostanzialmente limitarsi a esercitare il proprio ruolo di legislatore e regolatore.

Le richieste dei tre interventi saranno trattate nel quadro del rapporto del Consiglio federale sulla partecipazione della Confederazione in Swisscom, che sarà approvato presumibilmente nel 2010. Sulla base del rapporto il Parlamento dibatterà sull'ulteriore modo di procedere in merito alla partecipazione della Confederazione in Swisscom. L'approvazione del rapporto ha subito ritardi soprattutto perché nel 2008 e nel 2009 è stato necessario cedere il passo ad altre priorità politiche. Il rapporto è redatto sotto la direzione del Dipartimento federale delle finanze, coadiuvato dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

2007 P 05.3662 Rapporto strategico sulla riforma fiscale ecologica (N 21.03.2007, Leutenegger Oberholzer)

Il postulato incarica il Consiglio federale di elaborare un rapporto strategico sulla riforma fiscale ecologica. La mozione Studer Heiner 06.3190, non ancora approvata dal Parlamento, persegue un obiettivo simile, invitando il Consiglio federale a sottoporre alle Camere un progetto finalizzato all'introduzione di una riforma fiscale ecologica. Il Consiglio nazionale ha approvato la mozione il 21 marzo 2007. Il Consiglio degli Stati ha accettato una versione modificata della mozione il 27 maggio 2009. Conformemente alla nuova versione, il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un rapporto sull'idoneità delle attuali condizioni quadro a favorire una gestione sostenibile delle risorse naturali e una proposta di miglioramento di tali condizioni. La proposta deve altresì introdurre nel sistema fiscale una dimensione ecologica che tuttavia non incida sugli introiti fiscali. Il Consiglio nazionale non ha ancora trattato la versione modificata. Per garantire, all'occorrenza, il necessario coordinamento a livello contenutistico, i lavori concernenti il rapporto strategico sulla riforma fiscale ecologica saranno avviati solo dopo la decisione relativa alla mozione.

2007 P 06.3636 Domande relative all'evoluzione del dossier Swisscom (N 23.3.07, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)

Cfr. P 06.3331

2007 M 06.3306 Garantire il servizio universale badando che Swisscom rimanga in mani svizzere (S 5.10.06, Escher; N 4.10.07)

Cfr. P 06.3331

2007 P 07.3395 Premi elevati in caso di passaggio all'assicurazione indennità giornaliera individuale (N 5.10.07, Graf-Litscher) – in precedenza UFAP

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare come sia possibile rendere socialmente più accettabile l'aumento dei premi a seguito del passaggio da un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera, secondo la legge sul contratto d'assicurazione (LCA), a un'assicurazione individuale. A titolo di esempio è stata evocata la riformulazione delle disposizioni concernenti il passaggio o l'introduzione di un tetto all'ammontare dei premi. Queste questioni devono essere accuratamente chiarite in un contesto più ampio. A questo scopo si presta la revisione totale della LCA. Il 21 gennaio 2009 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione, conclusasi il 31 luglio 2009. Il Consiglio federale ordinerà l'elaborazione del messaggio verosimilmente nel terzo trimestre del 2010, previ ulteriori accertamenti.

Ufficio federale del personale

2001 P 01.3262 Stipendi minimi di 3000 franchi nell'Amministrazione federale e nelle imprese federali (N 14.12.01, Leutenegger Oberholzer)

Il rapporto concernente il postulato è pronto per essere discusso e approvato dal Consiglio federale.

Il rapporto si basa su un'inchiesta condotta presso tutti i dipartimenti e le imprese vicine alla Confederazione quali la Posta, le FFS, Skyguide, i PF, la SUVA, Swissmedic, la banca dati sul traffico di animali, l'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), la RUAG e l'Hotel Bellevue. I risultati dell'inchiesta hanno mostrato che è stato dato seguito alla richiesta di uno stipendio minimo mensile di 3000 franchi netti formulata dall'autrice del postulato. In linea di massima, le disposizioni vigenti garantiscono che questo importo minimo sia rispettato anche in futuro. Si può quindi presupporre che agli impiegati dell'Amministrazione federale e delle imprese vicine alla Confederazione sarà assicurato uno stipendio minimo mensile di 3000 franchi netti anche in avvenire.

Amministrazione federale delle contribuzioni

2005 M 04.3179 Esenzione fiscale del soldo dei vigili del fuoco (N 8.10.04, Banga; S 28.9.05)

La mozione chiede al Consiglio federale di presentare all'Assemblea federale una modifica della legge federale sull'imposta federale diretta (art. 24) nonché della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (art. 7) con il seguente obiettivo: il soldo dei vigili del fuoco deve essere espressamente dichiarato esente da imposta proprio come il soldo del servizio militare e civile, nonché l'importo giornaliero per le piccole spese versato nel servizio civile.

L'esenzione fiscale del soldo dei vigili del fuoco era parte della cosiddetta legge sulla semplificazione e sull'appuramento. L'attuazione di questo progetto di legge ha registrato ritardi per vari motivi. Il 18 settembre 2007, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati ha chiesto al capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) di provvedere affinché la mozione Banga fosse attuata al più presto quale progetto di legge indipendente. Dopo l'intensa fase dei lavori preliminari e i colloqui con uno specialista dell'Ente di coordinamento dei pompieri svizzeri, il 19 novembre 2008 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulla legge federale concernente l'esenzione fiscale del soldo dei vigili del fuoco. La procedura di consultazione si è conclusa il 1° marzo 2009. Nel frattempo i risultati della procedura sono stati valutati e presentati in un rapporto. Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e incaricato il DFF di elaborare e presentare il messaggio. Si prevede di proporre lo stralcio della mozione in tale messaggio.

2005 M 04.3276 Passaggio all'imposizione individuale (N 15.6.05, Gruppo radicale-liberale; S 28.9.05; proposta di stralcio FF 2009 4095)

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre quanto prima al Parlamento un avamprogetto di legge che preveda il passaggio dall'imposizione dei coniugi e della famiglia all'imposizione individuale indipendente dallo stato civile.

Le misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi entrate in vigore il 1° gennaio 2008 attenueranno la penalizzazione fiscale del matrimonio senza però eliminarla interamente. Un'imposizione dei coniugi compatibile con il diritto costituzionale ed eventuali sgravi per le famiglie dovrebbero pertanto essere affrontati nel quadro di un'ampia riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie. Dapprima bisognerebbe però decidere se per i coniugi debba continuare a valere l'imposizione congiunta o se debba invece essere introdotta quella individuale indipendente dallo stato civile, come richiesto nella mozione. La proce-

dura di consultazione sulla scelta del sistema di imposizione dei coniugi avviata alla fine del 2006 non ha però dato un risultato chiaro (le opinioni, soprattutto all'interno dei partiti, divergono considerevolmente). Attualmente non è possibile giungere a una soluzione ampiamente condivisa e, dunque, apportare una modifica fondamentale al sistema vigente. Per queste ragioni, il 12 novembre 2008 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare temporaneamente alla scelta del sistema e di perseguire miglioramenti nell'imposizione delle famiglie con figli realizzabili in tempi brevi, tenendo maggiormente in considerazione i costi causati dai figli. Nel frattempo, le Camere federali hanno approvato, il 25 settembre 2009, la legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli. In futuro, sia a livello federale che cantonale, le famiglie con figli beneficeranno di una riduzione dell'imposta federale diretta – mediante l'applicazione di una tariffa per genitori – e di una deduzione nel caso in cui la custodia dei figli sia affidata a terzi. Le misure decise entreranno in vigore il 1° gennaio 2011.

2006 P 06.3042 Imposta duale sul reddito (N 23.6.06, Sadis)

Il postulato invita il Consiglio federale ad analizzare nel quadro di un rapporto l'imposta duale sul reddito, nel senso di una possibile ampia riforma del sistema fiscale svizzero.

La perizia di Christian Keuschnigg sull'analisi degli effetti dell'efficienza, della distribuzione e della crescita dovuti a un sistema fiscale svizzero orientato al futuro e alla crescita («Ein zukunfts- und wachstumsorientiertes Steuersystem für die Schweiz: Analyse der Effizienz-, Verteilungs- und Wachstumswirkungen»), pubblicata nel mese di ottobre del 2007, analizza, oltre alle altre proposte fondamentali di riforma, anche l'imposta duale sul reddito. La perizia giunge alla conclusione che dipende dall'impostazione concreta se il passaggio dall'attuale sistema all'imposta duale sul reddito comporta effetti positivi sulla crescita. Al riguardo può essere considerata vantaggiosa una variante che sgravi gli investimenti in modo mirato; per contro, uno sgravio del risparmio potrebbe ostacolare la crescita. Nel complesso, la perizia evidenzia che l'imposta duale sul reddito rappresenta ancora un modello di riforma degno di esame per la Svizzera se impostato in maniera adeguata. Dato che il passaggio all'imposta duale sul reddito semplifica inoltre il sistema fiscale, potrebbero essere registrati ulteriori guadagni in termini di efficienza che non sono stati quantificati nella perizia.

Il rapporto chiesto dal postulato è attualmente in elaborazione.

2007 M 05.3864 Vecchiaia senza debiti. Cambiamento di sistema nell'imposizione della proprietà abitativa (S 20.6.06, Kuprecht; N 25.9.07)

La mozione incarica il Consiglio federale di abolire l'imposizione del valore locativo di una proprietà abitativa adibita a uso proprio nella legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e nella legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). Anche in avvenire gli interessi passivi e le spese di manutenzione devono poter essere dedotti in misura limitata.

Vista l'urgenza di altri progetti di riforma di cui l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha dovuto occuparsi (riforma dell'IVA, riforma dell'imposizione della famiglia e riforma II dell'imposizione delle imprese), non è stato possibile procedere subito all'attuazione della mozione Kuprecht.

Il 23 gennaio 2009, la Società svizzera dei proprietari fondiari (HEV) ha depositato l'iniziativa popolare «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati». L'iniziativa vuole accordare ai pensionati il diritto di decidere in maniera irrevocabile che l'uso della proprietà abitativa non soggiaccia all'imposta sul reddito. Come contropartita, queste persone non potranno più dedurre dal reddito imponibile gli interessi sui debiti relativi all'abitazione. Secondo l'iniziativa dovranno per contro rimanere deducibili le spese di manutenzione fino a un importo massimo di 4000 franchi all'anno nonché le spese complessive per misure volte al risparmio energetico, alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dei monumenti.

Il 17 giugno 2009, il Consiglio federale si è pronunciato contro l'iniziativa popolare della HEV, in quanto si oppone all'esenzione facoltativa dall'imposta sul valore locativo limitata ai soli pensionati, e ha deciso di presentare un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare.

Il controprogetto indiretto prevede che l'imposizione del valore locativo sia soppressa per tutti i proprietari di abitazioni. In contropartita, le attuali possibilità di deduzione devono essere ridotte a due eccezioni (deduzione limitata nel tempo in ordine all'importo degli interessi passivi in caso di primo acquisto nonché una deduzione delle spese per misure di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente particolarmente efficaci sotto il profilo qualitativo). Gli interessi passivi possono essere dedotti soltanto fino a concorrenza dei redditi patrimoniali imponibili.

Con questo controprogetto indiretto, in consultazione fino al 15 febbraio 2010, le richieste contenute nel postulato sono prese in debita considerazione.

2007 M 06.3540 Imposizione del personale di volo svizzero impiegato presso compagnie aeree tedesche (S 8.3.07, Lombardi; N 25.9.07)

La mozione incarica il Consiglio federale di negoziare e concludere una modifica della Convenzione di doppia imposizione con la Germania (CDI-D), che garantisca un'equa imposizione del personale di volo impiegato presso le compagnie aeree tedesche. Analogamente alla regolamentazione applicabile ai frontalieri, allo Stato del luogo di lavoro deve essere concesso il diritto di tassare una determinata percentuale del reddito.

L'attuazione della mozione presuppone una revisione della CDI-D. Nell'ambito dei colloqui svoltisi con la Germania dal 17 al 19 settembre 2008, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha sondato la disponibilità della controparte a rivedere l'articolo 15 paragrafo 3 CDI-D. Quest'ultima ha tuttavia affermato di ritenere ottimale la situazione attuale, poiché conforme allo standard internazionale imposto dal modello di convenzione dell'OCSE. Avendo inoltre provveduto, il 1° gennaio 2007, a colmare una lacuna nel proprio sistema tributario, la Germania non considera necessario rivedere il sistema d'imposizione del personale di volo e non è disposta ad avviare una revisione circoscritta a tale punto. La Germania non ha tuttavia escluso la possibilità di cercare una soluzione per il personale di volo nel quadro di un'ampia revisione della Convenzione. A fronte della chiara posizione espressa dalla delegazione tedesca durante i colloqui svoltisi nel settembre del 2008, l'AFC ha ritenuto vano avanzare in quel momento una richiesta formale per l'avvio di negoziati intesi a rivedere l'articolo 15 paragrafo 3 CDI-D.

A seguito della decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 di ritirare la riserva sullo scambio di informazioni conforme al modello di convenzione dell'OCSE, la Svizzera e la Germania si sono risolte ad avviare negoziati volti a integrare nella CDI-D

una disposizione sullo scambio di informazioni secondo lo standard OCSE. La Svizzera intende cogliere l'occasione per rivedere ulteriori punti della CDI-D e, in particolare, per giungere a una soluzione sulla questione del personale di volo residente in Svizzera e impiegato presso compagnie aeree tedesche. Ad oggi si sono svolte due tornate negoziali. Le trattative sono in corso.

Amministrazione federale delle dogane

2000 P 00.3378 Condizioni di lavoro del Corpo delle guardie di confine (N 15.12.00, Baumann J. Alexander)

Cfr. P 99.3626

2001 P 99.3626 Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine (N 2.10.00, Schmied Walter; S 13.3.01)

Nonostante diverse misure di ottimizzazione, la scarsità di risorse in termini di personale e, di conseguenza, l'insufficiente frequenza dei controlli sono tuttora all'ordine del giorno. Anche con Schengen gli effettivi del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) sono impiegati interamente per l'adempimento dei compiti dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD; compiti in materia doganale e di sicurezza). La lacuna di sicurezza creatasi con la soppressione della possibilità di controlli sistematici di persone ai confini e con la probabile riduzione del supporto fornito dalle autorità partner degli Stati vicini alla frontiera svizzera (ora confine interno dello spazio Schengen) deve essere compensata con una gestione ottimizzata delle informazioni e con misure nazionali (in collaborazione con la polizia). Nel quadro della partecipazione svizzera a Schengen devono essere viepiù potenziate le risorse in termini di personale, in modo da consentire la regolare partecipazione ai diversi gruppi di lavoro del Consiglio d'Europa e della Commissione a Bruxelles e la collaborazione con l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX) a Varsavia.

Il sostegno in materia di sicurezza fornito al Cgcf dai membri della Sicurezza militare, con l'avallo del Consiglio federale, sarà ulteriormente ridotto a causa della sottodotazione di personale. Nel 2002 erano originariamente stati autorizzati 290 membri della Sicurezza militare. Nel 2010 il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport potrà verosimilmente mettere a disposizione solo 50 agenti della polizia militare per un tempo di lavoro annuo di 1550 ore (equivalente a un impiego giornaliero netto di circa 25 agenti della polizia militare).

Anche la decisione del Parlamento, presa a dicembre 2009, di ridurre dell'uno per cento il budget del personale della Confederazione avrà delle ripercussioni.

Sia la mozione Hans Fehr (CN 08.3510) sia il risultante postulato della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (09.3737) invitano il Consiglio federale ad alimentare in modo adeguato gli effettivi del Cgcf. In tale contesto, sarà redatto entro la fine 2010 un rapporto che illustrerà le esperienze fatte con l'applicazione di Schengen e verificherà la situazione in materia di personale.

2005 P 04.3645 Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine tramite parti della Sicurezza militare (S 14.3.05, Pfisterer) - in precedenza SG

Vista la situazione di partenza immutata, il postulato rimane d'attualità.

Contrariamente alla parte civile dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD), il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) non ha dovuto effettuare tagli diretti dei crediti per il personale nell'ambito dei Programmi di sgravio 2003/2004, visto che il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'adesione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino consente al Cgcf di mantenere gli effettivi allo stesso livello del 31 dicembre 2003 (1938 unità di personale).

Con il decreto del Consiglio federale del 30 maggio 2007 concernente gli impieghi dell'esercito in appoggio alle autorità civili per la protezione di rappresentanze straniere, per il rafforzamento del Corpo delle guardie di confine e per le misure di sicurezza nel traffico aereo e con il decreto federale del 19 dicembre 2007 concernente l'impiego dell'esercito per rafforzare il Corpo delle guardie di confine nell'ambito dei compiti di protezione dei confini, l'impiego di membri della Sicurezza militare a sostegno del Corpo delle guardie di confine è prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012.

A causa della sottodotazione della Sicurezza militare, gli impieghi di sostegno sono progressivamente ridotti. Nel 2010 il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport metterà verosimilmente a disposizione solo 50 agenti della polizia militare per un tempo di lavoro annuo di 1550 ore (equivalente a un impiego giornaliero netto di circa 25 agenti della polizia militare).

Dal 2007 è tuttavia in corso di realizzazione un progetto per l'impiego di militari in ferma continuata che assolvono la formazione interna del Cgcf. Benché il dispendio in materia di formazione sia elevato, l'esperienza insegna che l'impiego di militari in ferma continuata è possibile. Il progetto sarà quindi portato avanti anche nel 2010 e 2011 con 11 militari in ferma continuata. L'11 gennaio 2010 questi ultimi hanno iniziato il corso introduttivo per guardie di confine a Liestal.

2007 P 07.3091 Trasparenza in materia di biocarburanti (S 18.6.07, Büttiker)

Con il postulato Büttiker il Consiglio federale è invitato a presentare regolarmente un rapporto sullo sviluppo dei carburanti provenienti da materie prime rinnovabili (carburanti biogeni).

Nonostante la promozione fiscale dei carburanti biogeni dal 1° luglio 2008 e la liberalizzazione del mercato del bioetanolo, questi carburanti non si sono ancora affermati sul mercato svizzero. Una delle cause è costituita dagli interventi politici che rendono insicuri gli operatori del mercato, frenando così gli investimenti. L'iniziativa parlamentare Rechsteiner (08.480) chiede una moratoria di cinque anni sull'importazione di carburanti biogeni o di materie prime necessarie alla loro produzione. L'iniziativa parlamentare depositata nell'ottobre del 2009 dalla Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (09.499) chiede parimenti che si tenga conto di criteri ecologici e sociali complementari nonché del diritto all'alimentazione. Sul mercato, inoltre, non vi sono attualmente quantità sufficienti di carburanti biogeni fabbricati in modo sostenibile che soddisfino i criteri ecologici e sociali svizzeri.

Dalla modifica del diritto sull'imposizione degli oli minerali, la Direzione generale delle dogane ha dato seguito a 26 richieste di agevolazione fiscale presentate da stabilimenti di fabbricazione svizzeri e a 13 domande da parte di importatori (stato al 31 di-

cembre 2009). Per la produzione di questi carburanti biogeni vengono impiegati esclusivamente rifiuti o residui della produzione o della lavorazione di prodotti agricoli e forestali. Nel 2009 sono stati importati, per il settore dei trasporti, circa 0,6 milioni di litri di biodiesel e 1,5 milioni di litri di bioetanolo fruente di agevolazione fiscale. In Svizzera sono inoltre stati prodotti 6 milioni di litri di biodiesel e 3 milioni di chilogrammi di biogas da impiegare come carburante.

Il rapporto del 2009 in merito al postulato Stadler (08.3270 Crisi alimentare, penuria di materie prime e risorse) nonché quello del 2008 sul postulato Stähelin (06.3474 Produzione di bioetanolo in Svizzera) trattano in modo dettagliato la situazione dei carburanti biogeni. Finora si è rinunciato alla redazione di un rapporto separato visti il carattere esaustivo dei summenzionati rapporti e l'esiguo volume degli scambi. L'Amministrazione federale delle dogane monitora costantemente la situazione e lo sviluppo dei carburanti biogeni. Attualmente un rapporto relativo allo sviluppo di tali carburanti può essere previsto a partire dal 2012.

2007 M 06.3211 Acquisto di prodotti duty-free al rientro dall'estero (N 20.12.06, Kaufmann; S 26.9.07)

La mozione incarica il Consiglio federale di creare le disposizioni legali affinché anche i passeggeri in arrivo dal territorio doganale estero, oltre a quelli in partenza verso l'estero, possano beneficiare della possibilità di acquistare merci in esenzione da tributi nei negozi in zona franca di tasse. A tal fine occorre adeguare la legge sulle dogane, quella sull'IVA, quella sull'alcool e quella sull'imposizione del tabacco. Il 6 maggio 2009 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla legge federale sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti (atto mantello), durata fino al 6 settembre 2009. Sono pervenuti molti pareri, sia a favore sia contro l'introduzione dell'acquisto in esenzione da tributi all'arrivo dall'estero. L'Amministrazione federale delle dogane ha preparato il rapporto sui risultati della consultazione e il messaggio relativo alla legge federale. La consultazione degli uffici si è svolta a fine 2009/inizio 2010. Dopo aver preso atto dei risultati della consultazione, il Consiglio federale prevede di adottare il relativo messaggio all'attenzione del Parlamento nella primavera del 2010.

Regia federale degli alcool

2007 M 05.3151 Modifica della legge sull'alcool (N 17.03.05, Hegetschweiler)

La mozione chiede di modificare la legge sull'alcool nell'intento di limitare il monopolio della Confederazione in materia di importazione di bevande distillate alle sole bevande destinate alla consumazione. Le bevande distillate utilizzate per altri fini, ad esempio quali carburanti, devono essere escluse dal monopolio.

Con l'entrata in vigore, il 1° luglio 2008, della modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali intesa a promuovere i carburanti ottenuti da materie prime rinnovabili, l'importazione di bioetanolo destinato ad essere utilizzato come carburante è stata liberalizzata ed esentata dall'imposta sugli oli minerali. Per quanto riguarda l'utilizzo di bioetanolo come carburante, la mozione è quindi già stata attuata.

Gli altri settori del monopolio, in particolare l'esenzione fiscale dell'etanolo destinato ad essere utilizzato come carburante, sono esaminati nel quadro della revisione totale della legge sull'alcool. La nuova legge sull'alcool entrerà verosimilmente in vigore il 1° gennaio 2013.

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

2001 P 01.3515 Abusi e arbitrio nell'aggiudicazione di commesse pubbliche di costruzioni (S 28.11.01, Jenny)

Il 30 maggio 2008 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione per la revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub). La procedura di consultazione si è conclusa il 15 novembre 2008. Il 17 giugno 2009 il Consiglio federale ha preso atto dei più importanti risultati della consultazione, in particolare del fatto che l'economia si è per lo più dichiarata favorevole alla proposta di uniformare parzialmente a livello svizzero il diritto in materia di acquisti, mentre i Cantoni la respingono quasi all'unanimità. Inoltre, dalla consultazione concernente l'avamprogetto LAPub (AP LAPub) la situazione economica si è deteriorata e la conclusione della revisione dell'Accordo OMC sugli appalti pubblici (GPA; RS 0.632.231.422), che costituisce la base dell'AP LAPub, è slittata ulteriormente. Il Consiglio federale ha pertanto deciso di dare la precedenza alla revisione dell'ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11). Esso ha così potuto perseguire l'obiettivo di attuare rapidamente a livello di ordinanza le novità proposte nell'AP LAPub e ampiamente approvate o quelle con ripercussioni favorevoli sulla congiuntura. Il 18 novembre 2009 il Consiglio federale ha approvato l'OAPub riveduta e ne ha fissato l'entrata in vigore al 1° gennaio 2010. La nuova OAPub migliora le condizioni quadro e aggiorna e flessibilizza le procedure di aggiudicazione. In tal modo i programmi congiunturali in atto possono esplicitare quanto prima i loro effetti. Inoltre, l'ordinanza definisce l'impiego delle nuove tecnologie dell'informazione, designa la piattaforma elettronica per le pubblicazioni simap.ch quale organo di pubblicazione e disciplina anche il cosiddetto bando «funzionale» nonché il dialogo. Queste e altre novità possono contribuire a risparmiare tempo e costi e creano condizioni quadro giuridiche più chiare per gli offerenti e il settore pubblico.

Nel quadro di una revisione parziale della LAPub il Consiglio federale intende proporre alle Camere federali le seguenti misure per accelerare la procedura di aggiudicazione: i ricorsi nell'ambito degli appalti di opere pubbliche urgenti di importanza nazionale non devono più avere effetto sospensivo; le decisioni nel settore degli acquisti non devono poter essere impugnate dinanzi al Tribunale federale. Il 17 giugno 2009, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni di elaborare un messaggio concernente la revisione parziale anticipata della LAPub.

Secondo il Consiglio federale la revisione totale della LAPub in corso dovrà essere proseguita rinunciando all'uniformazione parziale del diritto in materia di acquisti pubblici sul piano nazionale proposta nell'AP LAPub. La conclusione ancora in sospeso della revisione del GPA avrà ripercussioni sulla revisione della LAPub. La revisione della legge sugli acquisti pubblici è parte integrante del pacchetto di misure del Governo per la promozione della crescita economica in Svizzera e offre un grande potenziale per l'intera economia, sia a medio che a lungo termine.

2003 P 03.3535 Legge sui mercati pubblici (N 19.12.03, Meier-Schatz)

Nel quadro della revisione totale del diritto in materia di acquisti pubblici si è chiesta l'introduzione di una disposizione che regolamenti la statistica degli acquisti a livello svizzero. Dato che la revisione totale è stata per il momento sospesa, manca una pertinente disposizione di legge.

Un gruppo di lavoro composto di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni sta attualmente lavorando a uno strumento statistico per la piattaforma Internet comune www.simap.ch. Questo strumento dovrà permettere di rilevare statisticamente tutti gli acquisti della Confederazione e dei Cantoni, sia quelli al di sopra sia quelli al di sotto dei valori soglia. L'obiettivo è di effettuare per la prima volta nel 2011 il rilevamento completo degli acquisti.

2007 M 04.3061 Formazione degli apprendisti quale criterio di aggiudicazione di commesse pubbliche (N 15.6.05, Galladé; S 6.3.06; N 4.6.07)

Nel 2008 è stato posto in consultazione l'avamprogetto per una revisione della legge federale sugli acquisti pubblici (AP LAPub, cfr. rendiconto ad P 01.3515). L'AP LAPub contiene, come proposto dal Parlamento, una disposizione secondo cui la formazione degli apprendisti deve essere presa in considerazione al momento dell'aggiudicazione delle commesse pubbliche.

Il 17 giugno 2009, il Consiglio federale ha deciso di dare la precedenza alla revisione dell'ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11) e non alla revisione della legge. La proposta del Parlamento è quindi stata presa in considerazione in occasione della modifica dell'ordinanza, nel rispetto delle attuali basi legali. La nuova ordinanza, in vigore dal 1° gennaio 2010, prevede che in caso di offerte equivalenti di offerenti svizzeri il committente tenga conto della misura nella quale l'offerente offre posti di formazione (art. 27 cpv. 3 OAPub).

La piena attuazione del mandato parlamentare sarà perseguita nel quadro della revisione della LAPub.

Controllo delle finanze

2007 M 07.3282 Alta sorveglianza dell'imposta federale diretta (N 6.6.07, Commissione 06.094 CN; S 12.6.07; N 14.6.07)
– in precedenza AFC

La mozione è stata presentata e trasmessa nel quadro dei dibattiti parlamentari concernenti la Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti (NPC). Essa incarica il Consiglio federale di esaminare in collaborazione con i Cantoni le possibilità di migliorare il controllo della riscossione e del pagamento dell'imposta federale diretta.

Nel campo della vigilanza finanziaria in materia di imposta federale diretta, solo un terzo dei Cantoni effettua un esame regolare in base al programma della Conferenza svizzera dei controlli delle finanze (cadenza annuale e rischi individuati). Per questa ragione è in preparazione una revisione della legge sul Controllo delle finanze. Conformemente agli standard professionali internazionali si prevede di assegnare al Controllo federale delle finanze (CDF) la competenza di eseguire verifiche presso i Cantoni, soprattutto affinché esamini la tenuta dei registri, la riscossione dell'imposta e la contabilità. Attualmente il CDF procede alle verifiche presso i Cantoni collaborando con i Controlli cantonali delle finanze, i quali decidono autonomamente e caso per caso la misura del loro impegno. La competenza del CDF in materia di verifiche non implica alcun diritto di emanare istruzioni. Qualora il CDF dovesse rilevare lacune, competerebbe all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) eliminarle, in quanto autorità di vigilanza autorizzata a emanare istruzioni. Si prevede di porre in consultazione la revisione della legge sul Controllo delle finanze nel primo semestre del 2010.

Dipartimento dell'economia

Segreteria di Stato dell'economia

2000 P 00.3198 OMC. Questioni sociali e ambientali (N 15.6.00, Commissione della politica estera CN 99.302)

Il ciclo di negoziati in seno all'OMC avviato a Doha nel 2001 non ha ancora potuto essere concluso. I relativi negoziati proseguono, pertanto al momento attuale non è ancora stato raggiunto alcun risultato concreto.

In merito alla questione di una migliore presa in considerazione delle norme fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nella politica commerciale, in seno alla conferenza ministeriale dell'OMC di Doha non è stato possibile raggiungere alcun accordo in relazione a un mandato negoziale. La Svizzera si era allora impegnata affinché tale tematica venisse inclusa nel nuovo ciclo di negoziati. Ciò è stato però reso impossibile dall'opposizione esercitata dalla maggior parte dei Paesi in sviluppo. La dichiarazione di Doha si limita pertanto a menzionare, al paragrafo 8 del preambolo, le attività svolte nel quadro dell'OIL. Ciononostante la Svizzera continua a perseguire una maggiore unità d'intenti tra OMC e OIL. L'OIL si impegna a favore delle norme del lavoro, in particolare per quanto attiene alle norme sociali fondamentali della stessa organizzazione. Gli sforzi della Svizzera in seno all'OIL sono finalizzati alla coesione tra le attività di quest'ultima e quelle dell'OMC. Inoltre, anche quando vengono definite nuove disposizioni dell'OMC, la Svizzera vigila affinché esse siano coerenti con quelle adottate dall'OIL e da altre organizzazioni internazionali.

In merito alle questioni ambientali, in seno all'OMC esiste un mandato negoziale conformemente ai paragrafi 31 segg. della dichiarazione di Doha. Nell'ambito delle corrispondenti attività negoziali la Svizzera svolge un ruolo molto attivo. Essa si impegna a favore dell'eliminazione dei dazi e degli ostacoli non tariffali che gravano sul commercio dei cosiddetti beni e servizi ecologici. Il commercio e quindi la disponibilità di tali beni e servizi devono essere incoraggiati, poiché essi sono utili all'ambiente. La Svizzera ha proposto, assieme ad altri Paesi, un elenco di beni ecologici che attualmente è oggetto di negoziazione. Inoltre la Svizzera sostiene attivamente l'effettiva integrazione delle questioni ambientali nelle attività dell'OMC mediante misure finalizzate a tale scopo come, ad esempio, il riferimento a principi universalmente validi nell'interpretazione delle norme OMC oppure il ricorso ad esperti ambientali nei casi di controversie in seno all'OMC riguardanti questioni di diritto ambientale. Tuttavia, i negoziati in questo ambito risultano difficili poiché la maggior parte dei Paesi membri ritengono che il trattamento delle questioni ambientali nel quadro dell'OMC sia problematico. Sembra però delinearsi un primo successo riguardo allo scambio d'informazioni tra l'OMC e i segretariati degli accordi ambientali internazionali, ai quali è previsto di concedere, tra l'altro, lo statuto di osservatori permanenti in seno all'OMC.

2002 P 01.3681 Creazione di un'Assemblea parlamentare in seno all'OMC (N 22.3.02, Commissione della politica estera CN)

Il Consiglio federale ritiene auspicabile una maggiore partecipazione dei Parlamenti ai processi negoziali dell'OMC e al ciclo di Doha in particolare. Un ruolo più attivo dei Parlamenti sarebbe opportuno non soltanto in relazione alla preparazione e alla negoziazione degli impegni da assumere a livello internazionale – e, se del caso, alla loro trasposizione nelle legislazioni nazionali – bensì anche per migliorare notevolmente il livello di conoscenza delle attività svolte dall'istituzione e dei problemi che essa incontra.

Il Consiglio federale ritiene che l'iniziativa di creare una piattaforma parlamentare nell'ambito dell'OMC debba scaturire innanzitutto dalla volontà dei Parlamenti. La promozione di questa idea potrebbe in particolare essere intensificata in occasione di opportuni contatti tra i Parlamenti, dal momento che la Svizzera non può imporre ad altri Stati il coinvolgimento dei loro Parlamenti nelle attività dell'OMC e quindi non può affrontare questo compito da sola. Inoltre l'ordinamento costituzionale dei singoli Stati influisce sulle modalità di partecipazione dei rispettivi Parlamenti alle attività dell'OMC e, di conseguenza, sotto questo profilo è necessario consentire una varietà di approcci. Infine, la partecipazione dei Parlamenti nazionali ai processi negoziali condotti in seno all'OMC è utile se la loro presenza è sufficientemente numerosa. Per questo motivo la partecipazione dei Parlamenti all'attività dell'OMC può costituire soltanto un obiettivo a lungo termine. Quale primo passo i Parlamenti stessi sono invitati a prendere l'iniziativa.

2002 P 01.3644 Rapporto sulle misure da adottare a seguito del caso Swissair (N 21.6.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN)

L'Ufficio federale di giustizia ha istituito un gruppo di riflessione, formato da esperti, incaricandolo di valutare la necessità di una revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), anche alla luce degli interventi parlamentari. In primo piano vi sono questioni inerenti a tre tematiche: innanzitutto è necessario chiarire se e in quale misura sia necessario conformare ulteriormente la procedura di risanamento adottata in Svizzera (soprattutto la procedura concordataria ai sensi della LEF) al «Chapter Eleven» dell'«US-Bankruptcy Code» (ad es. mediante facilitazioni dell'avvio di procedura oppure potenziando gli effetti di una moratoria concordataria). In secondo luogo devono essere esaminati gli aspetti comuni al diritto privato e al diritto fallimentare. In particolare, si tratta della questione concernente il trattamento delle obbligazioni di durata (ad es. i contratti di lavoro e di locazione o i leasing). In pratica emerge che, mantenendo in vigore contratti a lungo termine, si rischia di compromettere gravemente il risanamento dell'impresa interessata. Da ultimo si pone la questione del fallimento dei gruppi di società. Occorre valutare l'opportunità di ricorrere a una normativa specifica per questa materia. Il gruppo di esperti ha iniziato la propria attività alla fine del 2003 e ha consegnato all'Ufficio federale di giustizia, nell'aprile del 2005, il rapporto concernente la necessità di un intervento sul piano normativo, riconoscendovi un fabbisogno di legiferare su questioni precise. Nell'agosto del 2006 l'Ufficio federale di giustizia ha incaricato il gruppo di esperti di elaborare un avamprogetto che consenta un'adeguata revisione parziale della legge: esso è stato trasmesso all'Ufficio federale di giustizia, nel giugno del 2008, con un rapporto esplicativo. Il 28 gennaio 2009, il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto elaborato in base al rapporto del gruppo di esperti.

2002 P 01.3067 Negoziati dell'OMC. Promuovere la sicurezza delle derrate alimentari (N 13.3.02, Gruppo democratico-cristiano; S 11.12.02)

In relazione a sicurezza e qualità delle derrate alimentari, la protezione e l'informazione dei consumatori rivestono una notevole importanza per il Consiglio federale. In Svizzera, le disposizioni e gli strumenti necessari a garantirle sono contemplati da diversi atti normativi. La Svizzera continuerà a vigilare affinché, durante i negoziati in corso, tali questioni godano di sufficiente consi-

derazione. In particolare la Svizzera si impegna a favore di un accordo di principio, affinché la questione della protezione delle indicazioni di provenienza geografica venga trattata e disciplinata quale parte integrale del ciclo di Doha.

2005 P 05.3121 Potere d'acquisto e prezzi 7: Eliminazione degli ostacoli tariffali. Adeguamento della tariffa doganale (N 17.6.05, Gruppo socialista)

Secondo la risposta del Consiglio federale, la protezione doganale nel settore agricolo è oggetto di una continua verifica alla luce dell'evoluzione seguita dalla politica agricola, degli eventuali risultati dei negoziati agricoli in seno all'OMC e degli sviluppi dei nostri rapporti con l'UE (possibilità di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare).

2006 P 06.3333 Cluster, reti per lo sviluppo economico (N 6.10.06, Rey)

All'inizio del 2008 a un istituto di ricerca è stato affidato il mandato di realizzare un'analisi statistica dei cluster in Svizzera e di effettuare un inventario dei provvedimenti adottati in questo settore dai Cantoni e dagli uffici federali. Le conclusioni del rapporto si basano sulla consultazione di diversi organi. Siccome nel 2009 la priorità è stata accordata alle misure di stabilizzazione congiunturale, l'elaborazione del rapporto del Consiglio federale in risposta al postulato ha subito un certo ritardo. Il rapporto verrà pubblicato nella prima metà del 2010.

2006 P 06.3574 TIC: più crescita, maggiore produttività, Svizzera competitiva (N 20.12.06, Gruppo popolare-democratico)

Il contenuto del postulato è identico a quello del postulato Amgwerd 06.3543. Nel 2010, il Consiglio federale pubblicherà un rapporto riguardante i cluster. Tale rapporto conterrà un'analisi dei diversi provvedimenti adottati dalla Confederazione e dai Cantoni in questo ambito. L'attuazione della strategia in materia di Governo elettronico decisa dal Consiglio federale il 24 gennaio 2007 contribuisce in modo determinante a migliorare la produttività delle amministrazioni pubbliche e fornisce inoltre una risposta alle preoccupazioni espresse nel postulato. Tali provvedimenti di Governo elettronico fanno inoltre parte delle nuove misure destinate a rafforzare la crescita economica in Svizzera definite nell'ambito della politica di crescita 2008-2011. Il Consiglio federale ritiene opportuno trarre i primi insegnamenti da questi progetti prima di redigere il rapporto richiesto dal postulato. Un rapporto di questo genere sarà elaborato a partire dal 2010.

2007 P 06.3543 Le TIC contribuiscono a rafforzare la crescita, ad aumentare la produttività, ad assicurare la competitività della Svizzera (S 12.3.07, Amgwerd)

Il contenuto del postulato è identico a quello del postulato del gruppo popolare democratico (06.3574). Nel 2010, il Consiglio federale pubblicherà un rapporto riguardante i cluster. Tale rapporto conterrà un'analisi dei diversi provvedimenti adottati dalla Confederazione e dai Cantoni in questo ambito. L'attuazione della strategia in materia di Governo elettronico decisa dal Consiglio federale il 24 gennaio 2007, contribuisce in modo determinante a migliorare la produttività delle amministrazioni pubbliche e fornisce inoltre una risposta alle preoccupazioni espresse nel postulato. Tali provvedimenti di Governo elettronico fanno inoltre parte delle nuove misure destinate a rafforzare la crescita economica in Svizzera definite nell'ambito della politica di crescita 2008-2011. Il Consiglio federale ritiene opportuno trarre i primi insegnamenti da questi progetti prima di redigere il rapporto richiesto dal postulato. Un rapporto di questo genere sarà elaborato a partire dal 2010.

2007 P 07.3232 Facilitare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro (N 22.6.07, Gruppo popolare-democratico)

In base a un'inchiesta condotta presso gli uffici cantonali del lavoro, prevedibilmente nella primavera del 2010 il Dipartimento federale dell'economia presenterà al Consiglio federale un rapporto che tratterà un quadro generale sui provvedimenti dell'assicurazione contro la disoccupazione volti a integrare i giovani nel mercato lavorativo. Tale rapporto terrà inoltre conto delle domande del postulato.

2007 M 06.3661 Vietare le bombe a grappolo che non rispondono agli standard tecnici (N 22.6.07, Glanzmann-Hunkeler; S 19.9.07)

Il 3 dicembre 2008 la Svizzera ha firmato la Convenzione sul divieto delle armi a submunizioni. La Convenzione prevede sia il divieto globale di qualsiasi attività legata alle armi a submunizioni sia l'eliminazione delle scorte di munizioni entro otto anni dopo la sua entrata in vigore. Dal punto di vista materiale, la Convenzione sul divieto delle armi a submunizioni soddisfa pienamente le richieste della mozione. Quest'ultima chiede di sancire nella legge federale sul materiale bellico il divieto delle armi a submunizioni che rappresentano un vero e proprio pericolo umanitario perché sono inaffidabili e/o imprecise. L'attuazione della Convenzione sul divieto delle armi a submunizioni avviene tramite un cambiamento della legge sul materiale bellico. Nella seconda metà del 2010, il Consiglio federale prevede di presentare al Parlamento un messaggio relativo alla ratifica della Convenzione.

2007 M 06.3415 Dichiarazione obbligatoria per il legno e i prodotti lignei (S 21.9.06, Commissione dell'economia e dei tributi CS 06.2010; N 26.9.07)

Un gruppo di accompagnamento interdipartimentale ha elaborato i punti essenziali per la dichiarazione obbligatoria della provenienza e del tipo di legno. Gli interessati sono stati coinvolti nell'elaborazione di tali punti e hanno avuto l'occasione di esprimersi per scritto in merito. In seguito alla procedura di consultazione degli interessati, che ha avuto luogo tra metà marzo e inizio maggio 2009, è stato chiaramente respinto un contratto di diritto privato. Pertanto i presupposti del diritto sono adempiuti affinché, in attuazione della mozione, sia elaborata un'ordinanza relativa alla legge federale sull'informazione dei consumatori (LIC, RS 944.0). Dal 2 dicembre 2009 al 12 febbraio 2010, nell'ambito di una consultazione, gli interessati hanno avuto l'opportunità di esprimere il proprio parere riguardo al progetto di ordinanza.

Ufficio federale dell'agricoltura

2005 M 04.3301 Applicazione dell'articolo 182 della legge sull'agricoltura (N 8.10.04, Glasson; S 15.3.05)

Questa mozione è tuttora rilevante. La designazione dei prodotti agricoli e la dichiarazione della provenienza e dei metodi di produzione sono temi di attualità nel contesto di un'ulteriore apertura del mercato e in relazione all'accordo di libero scambio nel settore agroalimentare previsto tra la Svizzera e l'Unione europea. Il Consiglio federale assegna la massima importanza al merca-

to dei prodotti agricoli svizzeri e alla loro collocazione in questo nuovo contesto. Tale posizionamento richiede una dichiarazione che attesti le specifiche qualità dei prodotti svizzeri e un sistema efficace di lotta contro le frodi. La strategia di qualità sostenuta dal Consiglio federale (mozione Bourgeois 09.3612 Strategia di qualità nell'agricoltura svizzera) e la risposta ai temi (revisione della legge sugli ostacoli tecnici al commercio [principio del «Cassis de Dijon»], revisione della legge sulla protezione dei marchi, legge federale per la protezione dello stemma svizzero [«Swissness»] e negoziato con l'Unione europea in vista della protezione reciproca delle denominazioni di origine controllate e delle indicazioni geografiche protette) sollevati dalla mozione Bourgeois (07.3789 Applicazione dell'articolo 182 della legge sull'agricoltura) comportano azioni da parte del Consiglio federale.

2007 P 07.3362 Promozione di moderni metodi di selezione onde fronteggiare il fuoco batterico che colpisce gli alberi da frutto (S 18.9.07, Leumann)

Dal 2008 al 2011 vengono investiti annualmente 0,5 milioni di franchi supplementari in progetti di ricerca sugli alberi da frutto. La ricerca si concentra in particolare sulla coltivazione di varietà resistenti al fuoco batterico, sulla valutazione di varietà di mele e di pere resistenti e sul controllo biologico del fuoco batterico. È stato creato un gruppo di ricerca sulla frutticoltura e sul fuoco batterico (BegObst) che intende accompagnare i lavori di ricerca di Agroscope, dell'Istituto di ricerca per l'agricoltura biologica (IRAB), del Politecnico federale (PF) e di altri partner.

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

2000 P 98.3187 Campagna di formazione compensativa (N 16.06.1999, Gruppo socialista; S 20.3.00)

Nella sua risposta alla mozione su cui è basato il postulato in esame, il Consiglio federale ha menzionato la nuova legge sulla formazione professionale. Quest'ultima è in vigore dal 2004. Agli articoli 9 (promozione della permeabilità), 33 (esami e altre procedure di qualificazione) e 35 (promozione di altre procedure di qualificazione) essa contiene disposizioni volte in particolare a favorire la formazione di recupero, impedendo in particolare che l'ammissione alle procedure di qualificazione venga subordinata alla partecipazione a determinati cicli di formazione.

Dal 2007 esiste una guida nazionale sulle «Altre procedure di qualificazione», pubblicata nel quadro del progetto nazionale «Validazione degli apprendimenti acquisiti». Essa contiene le esigenze minime poste alle procedure di validazione applicabili alla formazione professionale di base. L'attuazione delle procedure spetta ai Cantoni in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro. Per quanto riguarda la formazione di recupero, che rientra nell'ambito della formazione professionale e mira all'ottenimento di un certificato federale o di un attestato federale di capacità (livello secondario II), la concessione delle risorse finanziarie ai Cantoni e alle organizzazioni del mondo del lavoro avviene secondo i meccanismi di finanziamento previsti nella legge sulla formazione professionale. La Confederazione può partecipare ai costi di sviluppo e al finanziamento di prestazioni particolari di interesse pubblico in seguito alla presentazione di domande di contributi.

A inizio novembre 2009, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia di presentare entro la fine del periodo di legislatura 2011 un progetto di legge sulla formazione continua da porre in consultazione (attuazione dell'art. 64a della Costituzione federale). In tale contesto occorre esaminare anche la questione della formazione di recupero, nella misura in cui essa mira all'acquisizione delle conoscenze e delle tecniche di base (la lettura, la scrittura, il calcolo e la soluzione di problemi).

2001 P 01.3170 Congedo di formazione continua (N 22.6.01, Rossini)

A inizio novembre 2009, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia di presentare entro la fine del periodo di legislatura 2011 un progetto di legge sulla formazione continua da porre in consultazione (attuazione dell'art. 64a della Costituzione federale). L'obiettivo è una legge di principio che rafforzi la responsabilità personale per l'apprendimento continuo, che migliori le pari opportunità in sede di accesso alla formazione continua e che garantisca la coerenza della legislazione federale.

Nell'elaborazione del progetto di legge dev'essere esaminato in che modo garantire l'accesso alla formazione continua a coloro che per motivi di provenienza o di contesto sociale incontrano ostacoli, che sono estranei al sistema dell'istruzione o che rischiano di diventarli. Nel caso di un eventuale inserimento di simili obiettivi in una legge vanno evitate le interferenze con le competenze cantonali (p. es. nell'ambito della politica degli stranieri, dell'integrazione e della politica sociale) e i trasferimenti di oneri.

2001 P 01.3640 Programma di incentivazione in favore del reinserimento professionale delle donne (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072)

Cfr. P 01.3170. Occorre inoltre osservare quanto segue:

L'articolo 64a Cost. permette di integrare la formazione non formale (corsi, seminari, ecc.) nello spazio formativo. Nell'elaborazione del progetto di legge sulla formazione continua da porre in consultazione occorrerà verificare come strutturare i certificati di formazione continua in modo trasparente e come designare le competenze acquisite. In tale modo sarà possibile stabilire collegamenti con il sistema formale (diplomi e attestazioni riconosciuti dallo Stato) e facilitare il riconoscimento di apprendimenti acquisiti.

2001 P 01.3641 Offensiva di formazione continua per le persone poco qualificate. Sviluppo di un sistema modulare (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072)

Cfr. P 01.3170 e P 01.3640.

2002 P 01.3425 Legge sulla formazione continua (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072; S 18.9.02)

Cfr. P 01.3170.

2005 M 05.3473 Accordi bilaterali. Facilitare l'accesso delle PMI svizzere ai mercati dei Paesi membri dell'UE (S 27.9.05, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 16.12.05) – in precedenza SECO

La mozione mira ad assicurare ai fornitori di prestazioni svizzeri un accesso non discriminatorio al mercato dei diversi Paesi dell'Unione europea, consentendo loro di affrontare in modo mirato i problemi pratici e di trovare soluzioni adeguate. L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ha organizzato a tale scopo, in collaborazione con l'Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE (UI) e con l'assistenza della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e dell'Ufficio federale della migrazione (UFM), il 23 marzo 2006 e quindi il 23 novembre 2006, una riunione dedicata in particolare all'accesso degli architetti svizzeri all'Unione europea. In tale ambito esso ha incontrato i partner interessati, vale a dire la Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG), la Società svizzera degli ingegneri e architetti (SIA), la Federazione degli architetti svizzeri (FAS), l'Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino (OTIA), i dipartimenti di architettura dell'USI, del PFL, del PFZ e dell'UniGe, la Società svizzera degli impresari-costruttori (SSIC), l'Unione svizzera delle libere professioni (USLP) e l'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM). Dalla discussione è emerso che l'accesso al mercato dell'Unione europea per i fornitori di prestazioni provenienti dalla Svizzera è fondamentalmente aperto e funziona correttamente. Nell'ambito di un gruppo di lavoro posto sotto l'egida dell'USLP, a cui hanno partecipato anche l'UFFT e l'UI, è stato commissionato uno studio all'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC). L'ultimo incontro tra le associazioni professionali interessate ha avuto luogo il 12 maggio 2009 e il tema è stato lo studio «Avis sur les professions libérales et la libre circulation des services» (disponibile da ottobre 2008). Le trattative non hanno tuttavia portato a risultati importanti. Nel 2010 saranno pertanto necessarie ulteriori trattative.

2006 P 06.3018 Rapporto concernente il deficit nel settore dei posti di tirocinio (N 23.6.06, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)

Nel suo parere in merito al postulato, il Consiglio federale ha sottolineato la diversità e la complessità delle domande, che non permettono di redigere un rapporto entro il termine richiesto. Nel frattempo esso è comunque in grado di precisare che i lavori avviati dall'Ufficio federale di statistica (UST) destinati a modernizzare le statistiche in materia di formazione progrediscono come previsto. I primi dati individuali vengono rilevati nel 2010 e nel 2011. Un'analisi inerente alla disponibilità delle aziende all'attività formativa è stata pubblicata nell'autunno del 2008. Nella prospettiva di fornire risultati di carattere scientifico, inoltre, due «leading house» universitarie specializzate in economia della formazione professionale hanno avviato i loro lavori.

2006 P 06.3546 Cicli di formazione nella formazione professionale superiore (N 20.12.06, Rechsteiner Paul)

Una panoramica dei cicli di formazione nella formazione professionale superiore può essere consultata alla pagina «elenco delle professioni» nel sito Internet dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) (<http://www.bbt.admin.ch/bvz/index.html?lang=it>). L'UFFT sta attualmente valutando, in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro, il sistema di sovvenzionamento della formazione professionale superiore in un'ottica globale. I primi modelli per la risoluzione di questa complessa problematica saranno disponibili presumibilmente nel 2010. Si tratta di rafforzare gli ambiti di formazione esistenti, di rispettare la pluralità della formazione professionale superiore e di ottimizzare l'orientamento alla domanda.

2006 P 06.3613 Università, scuole universitarie professionali e scuole professionali. Management ambientale e management della sostenibilità (N 20.12.06, Markwalder-Bär; proposta di stralcio FF 2009 3925)

L'articolo 15 capoverso 2 lettera c della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale presenta lo sviluppo sostenibile come un obiettivo della formazione professionale di base. L'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale riprende questa esigenza e la applica all'articolo 48 lettera g in relazione al contenuto della formazione degli insegnanti. L'ordinanza dell'UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base riprende i temi della gestione ambientale e dello sviluppo sostenibile all'articolo 2 capoverso 2 lettera d, mentre il programma quadro per l'insegnamento della cultura generale nella formazione professionale di base, da parte sua, comprende l'aspetto «ecologia» nell'ambito del settore «società». Inoltre il WWF partecipa all'elaborazione delle singole ordinanze in materia di formazione professionale di base e si impegna a tenere conto dell'aspetto «ambiente e sviluppo sostenibile».

Il 29 maggio 2009, il Consiglio federale ha sottoposto alle Camere federali un disegno di legge sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU). Nel disegno di nuova LASU, l'adempimento dei compiti in sintonia con lo sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale ed ecologico rappresenta il presupposto per l'accreditamento istituzionale delle istituzioni universitarie (art. 30 cpv. 1 lett. a n. 6 D-LASU). Nel messaggio, con l'approvazione della legge federale il Consiglio federale propone anche di togliere di ruolo il postulato (cfr. FF 2009 3992). Il Parlamento avrà quindi l'occasione, nel dibattito relativo al disegno di legge, di definire gli aspetti della gestione ambientale e dello sviluppo sostenibile nel settore delle università e delle scuole universitarie professionali.

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Segreteria generale

2007 P 06.3655 Rapporto del Consiglio federale sul futuro della Posta (N 23.3.07, Gruppo liberale-radical; proposta di stralcio FF 2009 4493)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la legge sulle poste (09.049).

2007 M 06.3584 Indipendenza dell'autorità di regolazione postale (N 23.3.07, Germanier; S 4.10.07; proposta di stralcio FF 2009 4493)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la legge sulle poste (09.049).

Ufficio federale dei trasporti

2001 P 99.3561 Futuro della linea ferroviaria storica del San Gottardo (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)

Una volta realizzata la galleria di base del San Gottardo, le funzioni della tratta di montagna del San Gottardo saranno soprattutto tre: servirà al traffico interregionale e turistico nonché da tratta di alleggerimento per la galleria di base. Le funzioni concrete della tratta di montagna potranno però essere definite solo poco prima dell'entrata in servizio della galleria di base del San Gottardo, visto che i programmi d'offerta e d'esercizio dovranno essere adeguati ai bisogni effettivi, che per gli anni 2015-2020 non è possibile prevedere sin d'ora con la necessaria esattezza. Non spetta al Consiglio federale occuparsi delle possibilità di utilizzazione a medio e a lungo termine di quest'opera. Con decisione dell'8 novembre 2006 il Consiglio federale ha affidato tale compito alla FFS SA che, quale futuro gestore di questa tratta, dovrà considerare questa importante questione nell'ambito dei lavori di pianificazione, in modo da fornire per tempo le necessarie basi decisionali.

2006 M 05.3388 Ammissione di ditte private all'effettuazione dei controlli ADR dei veicoli cisterna, dei contenitori cisterna e degli IBC (N 7.10.05, Giezendanner; S 16.3.06)

Con la legge federale del 20 marzo 2009 che modifica atti legislativi a seguito della riforma delle ferrovie 2 (revisione della disciplina sui trasporti pubblici, Revisione TP), entrata in vigore il 1° gennaio 2010, è stata creata la base legale per l'attuazione della mozione. La modifica concernente i settori ferroviario e della navigazione è costituita dall'adeguamento della legge federale del 18 dicembre 2008 sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia (legge sul trasporto di merci, LTM), entrato anch'esso in vigore il 1° gennaio 2010. Sulla base di tali modifiche di legge, il Consiglio federale prevede di liberalizzare i controlli dei contenitori di merci pericolose e di introdurre disposizioni d'ordinanza che consentono l'effettuazione degli stessi da parte di ditte private riconosciute. Nel 2007 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha emanato a titolo di soluzione transitoria una serie di direttive che permettono già oggi alle imprese di manutenzione svizzere di eseguire controlli periodici su cisterne e contenitori cisterna.

Non appena il Consiglio federale avrà adottato le relative ordinanze, il presente intervento parlamentare potrà essere tolto di ruolo.

2006 P 06.3179 Rapporto sullo stato dell'infrastruttura delle ferrovie private (S 21.6.06, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni S 06.027)

Uno studio di ingegneria è stato incaricato di elaborare il rapporto in questione. I dati rilevati tra le ferrovie hanno permesso di determinare per ognuna lo stato di 7 gruppi di impianti su una scala di valori che va da 1 (buone condizioni) a 4 (cattive condizioni). Sulla base dei risultati si è altresì provveduto a stimare il fabbisogno finanziario annuo per mantenere la qualità dell'infrastruttura. In proposito sono state definite due strategie distinte: a) strategia conveniente a lungo termine (manutenzione integrale dell'impianto durante tutta la sua durata di vita) e b) strategia conveniente a breve termine (rinuncia a qualsiasi intervento di manutenzione, sostituzione dell'impianto al termine della sua durata di vita).

Lo stato dell'infrastruttura delle ferrovie private risulta in media «accettabile» (2,07 sulla scala dei valori). I risultati variano a seconda della ferrovia. Dal confronto con 4 tratte FFS secondarie risulta che queste ultime si trovano in condizioni leggermente migliori (1,97). Va detto tuttavia che le ferrovie private devono affrontare costi maggiori per la manutenzione dell'infrastruttura in quanto, per ragioni topografiche, contano in media un numero più elevato di opere di genio civile e di protezione e impianti per il pubblico di dimensioni più grandi. Nessuna tratta presenta condizioni allarmanti (5). Il rapporto indica altresì che i fondi disponibili nel piano finanziario saranno sufficienti a mantenere la qualità dell'infrastruttura nei prossimi dieci anni. Questi fondi non consentiranno però di effettuare maggiori investimenti per opere di ampliamento, di coprire i costi supplementari per la sicurezza delle gallerie, per attrezzature conformi alle esigenze della clientela e dei disabili nelle stazioni e per eliminare o risanare i passaggi a livello.

Il Consiglio federale ha incaricato l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) di effettuare anche un'analisi dei costi e dei benefici. Il gruppo di lavoro ECOPLAN / metron ha elaborato in proposito un modello intitolato «Schweizerische Privatbahnen: Kosten- und Nutzenmodell».

Le tratte e imprese di trasporto finora confrontate mostrano in genere dati piuttosto coerenti. In altre parole: le differenze possono essere spiegate, e le motivazioni sono applicabili ad altri esempi e anche alle tratte di riferimento delle FFS. I confronti tra linee ferroviarie e autolinee sostitutive non hanno riservato sorprese, evidenziando le stesse linee che sono attualmente sotto osservazione o che lo sono state in passato; a queste non se ne sono aggiunte altre, né si è rilevata la necessità di interventi urgenti.

I risultati del rapporto confluiscono nel pacchetto 2.3 della riforma delle ferrovie (messaggio concernente la nuova impostazione del finanziamento dell'infrastruttura), che sarà sottoposto alle Camere presumibilmente nel 2011.

2006 M 05.3561 Traffico merci. Riduzione delle emissioni foniche di carri merci provenienti dall'UE (N 16.12.05, Abate; S 5.10.06)

In merito alle emissioni acustiche dei carri merci sono determinanti i valori limite della cosiddetta STI Noise (specifica tecnica per l'interoperabilità). Tali valori, applicabili in tutti i Paesi UE, sono stati recepiti nelle disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie e sono quindi vincolanti anche per la Svizzera. Per ridurre il rumore causato dai carri merci esistenti è necessario

sostituire le soles dei ceppi frenanti in ghisa con soles di ultima generazione, realizzate in materiali organici (soles K) o sinterizzati (soles L o LL). L'impiego di questo genere di soles presuppone l'omologazione da parte dell'UIC (Unione internazionale delle ferrovie) in quanto si tratta di componenti rilevanti ai fini della sicurezza. Attualmente vengono omologate solo le soles K. L'omologazione delle soles LL, che sono ancora in fase di sperimentazione, è prevista a partire dal 2011 o 2012.

Nei Paesi dell'UE si procederà con ogni probabilità alla sostituzione delle soles esistenti con soles LL, che sono decisamente meno costose e non richiedono preparativi dispendiosi (adeguamento del sistema di frenaggio) come nel caso delle soles K. Una sua attuazione in tempi rapidi è però resa difficile dal fatto che il diritto europeo non prevede la possibilità di utilizzare fondi destinati a misure antirumore infrastrutturali per interventi sui veicoli. Per questo motivo si è orientati a favorire la sostituzione delle soles mediante appositi sistemi d'incentivazione (p.es. prezzi di tracciato).

A livello europeo (UE) come pure in numerosi singoli Stati sono in corso progetti sia di ricerca che di sperimentazione (p.es. il progetto «Leiser Rhein» in Germania, che prevede di equipaggiare 5000 carri merci con soles poco rumorose). Di particolare importanza per la Svizzera è l'operato del gruppo di lavoro competente per il corridoio Rotterdam-Genova, una linea molto trafficata che attraversa anche il nostro Paese. In relazione a questa linea vengono portate avanti varie iniziative a livello internazionale per ottimizzare tutta una serie di aspetti, compreso quello della protezione contro il rumore. La Svizzera svolge da tempo un ruolo attivo e importante in numerosi gruppi di lavoro e organizzazioni internazionali che si occupano del risanamento acustico del materiale rotabile.

Ufficio federale dell'aviazione civile

2002 P 02.3339 Vietare l'elisci nella zona Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, patrimonio mondiale dell'UNESCO (N 4.10.02, Teuscher)

Nel 2000, nel quadro del progetto PSIA, il Consiglio federale aveva affidato all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) l'incarico di riesaminare a titolo generale la rete delle aree di atterraggio in montagna e di stabilire se, e in quale misura, fosse opportuno continuare a praticare l'elisci. Approvando gli obiettivi e le condizioni concettuali, nel giugno del 2007 il Consiglio federale ha dato via libera al riesame concreto delle singole aree di atterraggio in montagna.

In collaborazione con le autorità, le imprese e le organizzazioni interessate, l'UFAC procede al riesame regione per regione. In presenza di conflitti non risolvibili, dovuti a un'utilizzazione restrittiva, le attuali aree di atterraggio in montagna devono essere sostituite con aree di atterraggio più idonee. Anche la questione relativa alle aree su cui continuare a praticare l'elisci e alla portata di tale attività, va chiarita nell'ambito del riesame di ogni singola area. Conformemente alla parte concettuale PSIA «Aree di atterraggio in montagna», nella primavera del 2008 l'UFAC ha iniziato il riesame delle singole aree nella regione del Vallese sudorientale (Zermatt). Il progetto relativo alla scheda di coordinamento è stato sottoposto a una procedura di partecipazione pubblica prevista dalla legislazione sulla pianificazione del territorio nell'estate del 2009. Tale scheda, rielaborata sulla base dei risultati della suddetta procedura di partecipazione, sarà sottoposta per decisione al Consiglio federale a metà del 2010. Parallelamente a questi lavori, per la regione Aletsch-Susten è iniziato il processo di coordinamento. La valutazione dell'intera rete di aree di atterraggio in montagna si protrarrà verosimilmente oltre il 2011.

2002 P 02.3096 Integrazione del traffico aereo nell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (N 13.12.02, Rechsteiner-Basel)

La legge federale sul controllo della sicurezza tecnica (LCSic), adottata dal Consiglio federale nel giugno del 2006, conteneva misure di riduzione dei rischi segnatamente per quanto concerne l'aviazione. La LCSic avrebbe obbligato gli aeroporti a presentare un rapporto sulla sicurezza analogo al rapporto contemplato nell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti. Tuttavia, né il Consiglio degli Stati (nel giugno 2009) né il Consiglio nazionale (nel settembre 2009) sono entrati in materia sulla LCSic.

Attualmente, dopo il rigetto della LCSic da parte delle Camere federali, si stanno valutando diverse opzioni. Accanto all'opzione concernente l'integrazione del traffico aereo nell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti, saranno valutate in particolare le varianti applicate in altri Paesi.

L'elaborazione dei fondamenti avrà luogo entro la metà del 2010. Successivamente verrà scelta la variante che si intende seguire.

2002 P 02.3472 Verifica della durata di validità dell'autorizzazione di esercizio (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)

Con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'accordo settoriale sul traffico aereo tra la Svizzera e l'Unione europea, il nostro Paese ha recepito nel diritto interno, quale parte integrante del terzo pacchetto di liberalizzazione, anche il Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (2407/92, GUCE n. L 240 del 24.8.1992, p. 1). A partire dal 1° giugno 2002, tale regolamento è pertanto direttamente applicabile in Svizzera.

Circa la validità temporale delle autorizzazioni di esercizio, diversamente dalle disposizioni della legge federale sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0) e della relativa ordinanza (ONA, RS 748.01), il regolamento n. 2407/92 non prevede alcuna limitazione. Un'autorizzazione di esercizio è valida finché l'impresa di trasporto aereo adempie i propri obblighi giusta il regolamento n. 2407/92. Qualora ciò non fosse più il caso, l'autorizzazione deve essere ritirata. Fatta questa premessa, la limitazione della durata di validità prevista dal diritto aeronautico svizzero non ha senso, tanto più che anche le altre autorizzazioni tecnico-operative non sono necessariamente soggette a un limite temporale. Nella revisione parziale della legge sulla navigazione aerea, attualmente in corso e che dovrebbe entrare in vigore nel 2010, si è provveduto a modificare i corrispondenti articoli. Al momento della revisione della LNA, verrà adeguata anche l'ONA.

2006 M 04.3210 Attività di Skyguide all'estero (N 16.12.05, Kohler; S 14.6.06)

L'UFAC ha redatto e sottoposto all'attenzione della CTT-N un rapporto principale e un rapporto integrativo sul finanziamento dei servizi della navigazione aerea in Svizzera. La CTT-N ha preso atto di questi rapporti, approvando le varianti presentate.

Per quanto attiene alle minori entrate di Skyguide nella fornitura dei servizi della navigazione aerea nei Paesi confinanti, la strategia proposta prevede che la Confederazione si accoli temporaneamente tali perdite, indennizzandole fino a che non sarà

stata trovata una soluzione di finanziamento su base bilaterale o multilaterale (p.es. nel quadro del progetto «Functional Airspace Block Europe Central») fra la Svizzera e gli Stati interessati.

Il modello «Finanziamento del servizio della sicurezza aerea in Svizzera» viene attuato nel quadro della revisione parziale 1 della legge sulla navigazione aerea. La revisione prevede che la Confederazione potrà assumere temporaneamente le perdite di proventi riportate da Skyguide nella fornitura di servizi della sicurezza aerea nei Paesi esteri limitrofi. Il 20 maggio 2009 il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo alla modifica della legge. Nell'autunno del 2009, la CTT-N ha discusso il progetto e l'ha adottato all'attenzione del Consiglio nazionale. L'adeguamento dell'articolo in questione è rimasto incontestato. La deliberazione in Consiglio nazionale è prevista per la sessione primavera del 2010. Al momento della revisione della legge federale sulla navigazione aerea, verrà adeguata anche la relativa ordinanza

2006 M 05.3321 Revisione totale della legge sulla navigazione aerea (S 4.10.05, Stalder; N 23.3.06; S 14.6.06; proposta di stralcio FF 2009 4263)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la revisione parziale 1 della legge sulla navigazione aerea (09.047).

Ufficio federale dell'energia

2006 M 05.3683 Politica energetica: strategia globale per i prossimi 25 anni (N 16.12.05, Lustenberger; S 5.10.06)

Il rapporto relativo alle prospettive energetiche 2035 redatte dall'Ufficio federale dell'energia, adottato dal Consiglio federale nella sua seduta del 21 febbraio 2007, contiene una buona parte degli elementi richiesti nella mozione, ovvero lo sviluppo atteso del consumo energetico per i vari vettori energetici, le ripercussioni economiche nei diversi scenari e pertanto anche i diversi pacchetti di misure nonché le dichiarazioni sui costi e sui benefici delle energie rinnovabili. Le prospettive saranno rielaborate tra il 2010 e il 2012 in vista delle discussioni relative al rinnovo delle centrali nucleari esistenti. Il Parlamento sarà a suo tempo informato sui nuovi dati.

Il Consiglio federale, basandosi sul rapporto relativo alle prospettive energetiche 2035, ha deciso di dare un nuovo orientamento alla politica energetica. La strategia poggia su quattro pilastri: 1. incremento dell'efficienza energetica; 2. promozione delle energie rinnovabili; 3. ampliamento mirato e nuova costruzione di impianti di grande potenza e 4. rafforzamento della politica estera in materia energetica.

Per colmare l'incombente lacuna energetica il Consiglio federale ha approvato la costruzione di centrali a gas a ciclo combinato come soluzione transitoria che consente di compensare interamente le emissioni di CO₂. Le centrali nucleari esistenti dovranno essere sostituite oppure integrate da nuovi impianti. Nella sessione estiva del 2009, la CAPTE-S è stata incaricata di elaborare una strategia complessiva relativa alle grandi centrali elettriche in relazione agli obblighi di compensazione per le centrali a ciclo combinato. Le prime indagini conoscitive con il settore elettrico hanno avuto luogo nell'ottobre del 2009.

Dal punto di vista delle misure, numerosi strumenti sono stati già decisi o sono oggetto di discussione politica:

- il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha elaborato sino alla fine del 2007 piani d'azione che prevedono le misure necessarie per aumentare l'efficienza energetica e per promuovere le energie rinnovabili. Tali piani d'azione sono stati adottati dal Consiglio federale il 20 febbraio 2008. Molte di queste misure sono già state attuate, altre sono ancora oggetto di discussione politica;
- il programma nazionale per gli edifici che prevede una destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO₂ è stato già adottato. Due terzi di questi mezzi finanziari sono impiegati per gli involucri degli edifici, mentre un terzo è destinato alla promozione dell'uso delle energie rinnovabili negli edifici;
- per quanto riguarda l'aumento dell'efficienza energetica nel settore dei trasporti, è in fase di discussione politica una mozione della CAPTE-S che fissa un valore limite medio obbligatorio di 130 grammi di CO₂ per chilometro per le nuove autovetture messe in circolazione. La revisione parziale della legge sul CO₂, necessaria per l'adempimento della suddetta mozione, sarà adottata dal Consiglio federale come controprogetto indiretto dell'iniziativa popolare «Per veicoli a misura d'uomo» nel gennaio del 2010;
- nella sessione invernale 2009, il Consiglio nazionale ha approvato un aumento della remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi per l'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Il supplemento sulla rete di trasporto aumenta da 0,6 a 0,9 centesimi per chilowattora;
- la revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico inizierà nel 2010 e sarà discussa in Parlamento nel 2011. Essa intende accrescere non solo la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico, ma anche l'efficienza energetica;
- alla fine di agosto 2009, il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revisione della legge sul CO₂ finalizzato alla riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 20 per cento entro il 2020 e del 50 per cento entro il 2050 (rispetto ai livelli di emissione del 1990). La nuova legge prevede una serie di strumenti che contribuiranno alla riduzione delle emissioni di CO₂ e, di conseguenza, della dipendenza dai vettori energetici fossili.

Nell'ambito del nuovo orientamento della politica energetica, il Consiglio federale ha incaricato il DATEC, insieme al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e al Dipartimento federale dell'economia (DFE), dell'elaborazione di una strategia per la politica estera della Svizzera in materia di energia. Nella sua seduta del 29 ottobre 2008, il Consiglio federale ha approvato il relativo rapporto. I negoziati sull'elettricità con l'UE sono iniziati: in essi si tratterà in particolare delle capacità delle linee per i contratti a lungo termine con l'Unione europea.

Il nuovo orientamento della politica energetica non modifica la ripartizione dei ruoli tra lo Stato e le imprese del settore energetico: lo Stato stabilisce le condizioni quadro, mentre il settore energetico è responsabile dell'approvvigionamento.

2007 P 05.3703 Promovimento di veicoli a basso consumo (N 21.3.07, Heim Bea)

Il 19 aprile 2006, accogliendo il postulato Heim Bea (05.3703 Promovimento di veicoli a basso consumo), il Consiglio federale si è dichiarato disposto a eseguire nuovi studi sulle misure e gli strumenti per la promozione di automobili ad alta efficienza energetica e a bassa emissione di inquinanti. Già nel 2005, il Cantone di Berna ha depositato l'iniziativa «Differenziazione dell'imposta sugli autoveicoli a livello federale» cui è stato dato seguito nel 2006. Tale iniziativa soddisfa le richieste del postulato sul piano contenutistico. Nel 2007, sotto la responsabilità dell'Ufficio federale dell'energia (UFE), l'Amministrazione ha redatto e sottoposto all'attenzione della CAPTE-S un rapporto sulle diverse varianti e i diversi modelli d'esecuzione. Sulla base di tale inventario e di numerosi allegati, la CAPTE-S ha avviato il dibattito sull'iniziativa. Il 16 dicembre 2008, il Consiglio degli Stati ha prorogato il termine fino alla sessione invernale 2010. Le deliberazioni proseguiranno all'inizio del 2010.

2007 M 06.3134 Contratti sulle prestazioni per l'efficienza energetica (N 23.6.06, Leuthard; S 21.6.07; N 1.10.07; proposta di stralcio FF 2009 4623)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge sull'energia (09.061)

Ufficio federale delle strade

2000 M 99.3456 Verifica del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali (S 6.10.99, Commissione dei trasporti e delle comunicazioni CS 99.408; N 20.3.00)

Nel 2002, la bozza del Piano settoriale delle strade (e di quello delle ferrovie) era stata sottoposta a un'ampia consultazione. In base ai suoi risultati, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) aveva deciso di riunire i due piani. Il Piano settoriale dei trasporti, risultato da questa fusione, è finalizzato a creare le basi a lungo termine per le infrastrutture di trasporto di responsabilità della Confederazione. Nella parte programmatica, già ora disponibile, sono descritti i criteri funzionali in base ai quali è definita la rete viaria d'importanza nazionale (rete delle strade nazionali e principali). Il 26 aprile 2006 il Consiglio federale ha approvato la parte programmatica del Piano settoriale dei trasporti, incaricando il DATEC della sua attuazione.

Nel quadro del Piano settoriale dei trasporti è stata messa a punto una prima proposta per la configurazione della rete. Il 6 ottobre 2006 il Parlamento ha inoltre adottato la legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.

Nel corso del secondo semestre del 2008 si è svolta e conclusa la consultazione sulla revisione del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali (NEB). Gran parte degli adeguamenti della rete proposti sono stati accolti favorevolmente. Tuttavia, non è stato possibile approvare il relativo messaggio come previsto entro la fine del 2008, in quanto la Confederazione e i Cantoni non hanno ancora trovato un accordo in merito alla compensazione finanziaria. All'inizio del 2009, il capo del DATEC, il suo omologo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) nonché il presidente della Conferenza dei direttori cantonali, hanno istituito un gruppo di lavoro misto, con l'incarico di elaborare proposte per l'attuazione della cosiddetta opzione «compensazione parziale».

2000 M 00.3201 Maggiore chiarezza sulla futura rete delle strade nazionali (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016; N 20.6.00)

Cfr.. M 99.3456

2000 M 00.3217 Piano per la futura rete delle strade nazionali (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)

Cfr. M 99.3456

2000 P 99.3238 Raccordo dei Cantoni di Appenzello Interno ed Esterno alla rete di strade nazionali (N 19.9.00, Vallender)

Cfr.. M 99.3456

2000 M 99.3374 Galleria dell'Hirzel (N 19.9.00, Bosshard)

Cfr. M 99.3456

2000 P 99.3421 Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.00, [Epiney]-Chevrier)

Cfr. M 99.3456

2000 P 00.3302 Accesso all'Emmental (N 6.10.00, Schenk)

Cfr. M 99.3456

2000 P 00.3381 Classificazione del raccordo autostradale J20 – A16 nell'elenco delle strade nazionali (N 6.10.00, Schmied Walter)

Cfr. M 99.3456

2001 P 99.3545 Negoziati bilaterali e traffico pesante (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)

Sistema efficiente di gestione del traffico merci stradale attraverso le Alpi: un simile strumento è stato nel frattempo ideato, valutato e ottimizzato. A giudizio degli addetti ai lavori, l'attuale regime del contagocce si rivela efficace e consente di raggiungere gli obiettivi fissati. Nuovi sistemi di informazione attraverso Internet e i media (p. es. Truck-Info) contribuiscono ulteriormente a regolare il traffico e a evitare la formazione di code.

Messa a punto di un sistema elettronico in grado di ottimizzare i flussi di traffico coordinato a livello internazionale: nel 2003 l'Ufficio federale delle strade ha ideato un piano di gestione del traffico in Svizzera («Verkehrsmanagementsystem Schweiz»),

VM-CH) con le seguenti componenti: management dei dati sul traffico, regolazione e informazione sul traffico. Sono inoltre stati vagliati gli aspetti giuridico-organizzativi. La struttura e le componenti parziali della soluzione sono state messe a punto.

Creazione di aree di sosta supplementari e aree di attesa obbligatorie per evitare la formazione di code sulla carreggiata: in questo ambito si tratta principalmente di allestire un numero sufficiente di aree di sosta al di fuori della carreggiata. Da allora, sono stati fatti passi determinanti in direzione di quanto chiesto dal postulato: il centro di controllo del traffico pesante a Ripshausen (UR), con un'area adibita al controllo e allo stazionamento dei camion, è stato inaugurato nel 2009. L'apertura del centro di controllo sull'ex sedime della Monteforno (TI) è prevista presumibilmente nel 2015.

Centrale di comando in grado di simulare situazioni di traffico, diffondere informazioni e deviare il traffico: la realizzazione di una simile struttura rientra nel progetto «Gestione del traffico a livello nazionale». Dal 1° gennaio 2008 è operativa la Centrale nazionale di gestione del traffico (VMZ-CH) dell'USTRA. Dal 1° settembre 2008 la VMZ-CH assicura anche la gestione del traffico pesante sulle strade nazionali. Gli operatori della VMZ-CH lavorano con la configurazione iniziale; sono però previsti ulteriori sviluppi dei sistemi in vista dell'attuazione delle linee guida.

Le linee guida sulla telematica stradale ITS-CH 2012 sono state pubblicate.

2001 P 01.3007 Rete delle strade nazionali (N 19.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni, CN 00.401)
Cfr. M 99.3456

2001 P 01.3402 Rapporto sull'importanza e sulla promozione del traffico lento (N 5.10.01, Aeschbacher)

Una maggiore promozione del traffico lento (pedonale, ciclistico ecc.) contribuirà a soddisfare le esigenze di mobilità presenti e future della popolazione svizzera in modo ecologico, rispettoso della salute ed efficiente in termini economici. Assumendo questo incarico, in collaborazione con gli uffici federali interessati, i rappresentanti di diversi Cantoni e agglomerati, nonché organizzazioni private del settore, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha elaborato una prima bozza di linee guida comprendenti prospettive future, una strategia di base, nonché principi e misure per la promozione del traffico lento.

Nell'ambito della procedura di consultazione, svolta dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) nel 2003, aveva incontrato ampio sostegno l'idea centrale delle linee guida, ossia parificare il traffico lento al traffico motorizzato privato e al trasporto pubblico, considerandolo come terzo pilastro di un'efficiente politica del trasporto viaggiatori. Il traffico lento, oltre a rappresentare una forma di mobilità autonoma, è importante anche come anello di congiunzione per gli altri modi di trasporto (mobilità combinata). Un'opposizione di fondo nei confronti della promozione del traffico lento si è manifestata soltanto riguardo al finanziamento, alla ripartizione dei compiti tra Confederazione, Cantoni e privati, nonché alla costituzionalità di singoli ambiti d'intervento.

Attualmente l'USTRA concentra le proprie limitate risorse in primo luogo sulle misure direttamente applicabili, atte a promuovere il traffico lento. Tra queste si annoverano l'adeguata integrazione del traffico lento nei progetti d'agglomerato, conformemente alla legge sul fondo infrastrutturale, l'intensificazione degli sforzi di attuazione della legge sui percorsi pedonali e i sentieri escursionistici e la messa a punto di diversi strumenti ausiliari in quest'ambito. Inoltre, il 16 aprile 2008 il Consiglio federale ha approvato l'aggiornamento della sua strategia per uno sviluppo sostenibile. Definendo come nuova priorità la «promozione del traffico lento» quale componente del piano di misure «Infrastrutture di trasporto per il futuro» il Consiglio federale intende aumentare, per mezzo di misure specifiche, la quota di traffico lento nella mobilità globale, come chiesto dal postulato. A tale scopo il DATEC (USTRA) è incaricato di elaborare entro la fine del 2010 una strategia e un piano con i provvedimenti (federali) più opportuni per promuovere il traffico lento che integri, e al contempo aggiorni, i principali risultati dei lavori realizzati fino ad ora nel quadro delle linee direttive. I provvedimenti concernenti il traffico lento di competenza di Cantoni, agglomerati e Comuni non devono rientrare, o per lo meno solo indirettamente, in detto piano (almeno in una prima fase). Nel 2009, il «Comitato interdipartimentale sullo sviluppo sostenibile (CISvS)» ha pubblicato un breve rapporto intermedio sullo stato dei lavori di attuazione all'interno dell'Amministrazione. Il rapporto finale (strategia e piano di misure) previsto per la fine del 2010 servirà senz'altro da base per togliere di ruolo il postulato.

2001 P 01.3308 Riclassificazione della strada Leuk-Leukerbad (N 5.10.01, Jossen)
Cfr. M 99.3456

2001 P 01.3264 Modifica del piano relativo alla rete delle strade nazionali (N 25.9.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.320)
Cfr. M 99.3456

2001 P 01.3483 Piano di emergenza e di risanamento per la galleria del San Gottardo (N 14.12.01, Estermann)

In relazione ai gravi incidenti occorsi nelle gallerie del Monte Bianco, dei Tauri e del San Gottardo, i Paesi dell'arco alpino hanno istituito diversi gruppi di lavoro incaricati di svolgere un'indagine. L'analisi verte tra l'altro sulla sicurezza nelle gallerie e sull'armonizzazione delle misure di gestione del traffico sui principali passi alpini. Diverse richieste del postulato vengono esaminate in questo contesto.

Con l'entrata in vigore della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) il 1° gennaio 2008, le competenze in materia di gestione del traffico sulle strade nazionali sono state trasmesse alle autorità federali. L'elemento centrale, per l'adempimento dei compiti scaturiti dalla riorganizzazione, è costituito dall'esercizio della Centrale nazionale di gestione del traffico di Emmen. Oltre all'informazione sul traffico, la gestione comprende anche la regolazione dei flussi di traffico a grande raggio, nonché la gestione sui singoli tratti. In quest'ambito si procederà pure all'ulteriore sviluppo del citato piano di emergenza.

Per i lavori di manutenzione correnti, la Confederazione continuerà a seguire la strategia che i Cantoni hanno adottato ormai da anni e che ha sempre dato buoni risultati: i lavori all'interno delle gallerie sono effettuati ogni anno sull'arco di diverse settimane, durante quattro notti ciascuna. Nei giorni in questione, la galleria è chiusa al traffico dalle ore 20.00 alle 05.00 del mattino.

La galleria autostradale del San Gottardo dovrà essere rinnovata in modo integrale probabilmente tra una decina o una quindicina d'anni. I lavori di risanamento riguarderanno il manto stradale, gli elementi di rivestimento delle pareti e la volta della galleria. Il

momento e il periodo in cui si svolgeranno questi lavori non sono stati ancora fissati; si sa già però che non potranno essere svolti durante le chiusure notturne sporadiche e che quindi la galleria dovrà essere chiusa al traffico per un certo periodo di tempo. Nell'agosto del 2008, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha incaricato un gruppo di esperti di valutare le possibili varianti di risanamento. Le conclusioni dello studio e la soluzione proposta dovrebbero essere presentati durante il secondo semestre del 2010. Fino al risanamento, previsto tra 10-15 anni, resta quindi tempo a sufficienza per prendere le disposizioni necessarie volte a limitare al massimo i disagi al traffico lungo l'asse nord-sud. Si tenga conto inoltre che a quel momento sarà terminata anche la galleria di base del San Gottardo (NFTA), cosa che contribuirà a decongestionare la strada.

2002 P 01.3098 Rete delle strade nazionali. Completamento (N 21.3.02, Schmid Odilo)

Cfr. M 99.3456

2002 P 01.3111 Tangenziale Lucerna (N 21.3.02, Theiler)

Cfr. M 99.3456

2002 P 01.3759 Misure attive di sicurezza e di prevenzione prima delle gallerie. Portale termografico (N 22.3.02, Simoneschi-Cortesi)

L'idea, proposta inizialmente, di individuare e fermare i camion surriscaldati ha dovuto essere abbandonata. Nessuno dei dispositivi esaminati consentiva infatti di risolvere in modo soddisfacente il problema, ossia individuare i camion con motori surriscaldati e toglierli dalla colonna in marcia. Mancavano inoltre le aree di sosta adatte a questo scopo.

Con il sistema di dosaggio introdotto nel frattempo sull'asse di transito nord-sud, le condizioni quadro sono mutate: tutti i camion vengono ora fermati, anche se solo brevemente, ai portali della galleria del San Gottardo; in linea di massima, i veicoli surriscaldati possono quindi essere individuati. Visto quanto precede, la questione del portale termografico dovrebbe essere riesaminata.

Nel 2007, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha demandato l'attuazione di questa misura alla direzione della galleria stradale del San Gottardo, la quale ha provveduto ad avviare la progettazione dell'impianto pilota. A metà 2008, la direzione del progetto è stata assunta dall'USTRA.

Nel 2009, nel corso della prima fase, è stata verificata la bontà della soluzione tecnica adottata. Tramite un impianto mobile di misurazione sono state scattate fotografie termografiche di camion in movimento. Questi test hanno mostrato che è possibile rilevare le temperature esterne di un camion associandole alle varie componenti del veicolo (ad es. pneumatici, cuscinetti delle ruote, tubo di scappamento, motore). Dato che i fabbricanti non pubblicano le soglie delle temperature critiche, questi valori possono essere stabiliti unicamente nel quadro di campagne di misurazione. Durante la seconda fase, prevista nel 2010, si provvederà pertanto a raccogliere tali dati in loco, col sussidio di un apparecchio di misurazione fisso. La terza e ultima fase (probabilmente nel 2010/2011) servirà a verificare l'attuazione operativa dell'impianto in condizioni normali.

2002 P 02.3216 Traffico nord-sud. Aggiramento dell'agglomerato di Lucerna (S 6.6.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.300)

Cfr. M 99.3456

2002 P 01.3735 Analisi dei rischi per ridurre i pericoli nelle gallerie e sui tratti stradali particolarmente pericolosi (N 13.12.02, Hollenstein)

L'allestimento di analisi dei rischi relativi alle gallerie e ai tratti stradali particolari è un modo per ridurre i pericoli. Dall'ottobre del 2001, quando si è verificato il grave incidente nella galleria autostradale del San Gottardo, l'aspetto della sicurezza è considerato in un'ottica globale, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti (utenti della strada, infrastruttura, esercizio e veicoli). Su questa base sono attuate misure corrispondenti allo stato attuale della tecnica e delle conoscenze, tenendo conto delle reali possibilità e del principio di proporzionalità.

In relazione ai rischi nelle gallerie autostradali, dal 1° gennaio 2008 (introduzione della NPC) la Confederazione è tenuta a elaborare scenari di incidenti, analizzare sistematicamente i rischi e adottare tutte le misure organizzative necessarie a ridurre al massimo il pericolo per gli utenti della strada. In futuro, il coordinamento da parte delle autorità federali sarà ulteriormente rafforzato.

Quale parte contraente dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR), la Svizzera è tenuta a classificare, entro il 1° gennaio 2010, le gallerie sottoposte a restrizioni per il trasporto di merci pericolose nelle categorie fissate nell'ADR del 2007. Attualmente in Svizzera le gallerie interessate sono 15. Dopo aver raffrontato le restrizioni precedenti secondo l'appendice 2 dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) con la nuova regolamentazione, queste 15 gallerie sono state classificate nella categoria «E».

Per quanto concerne l'obiettivo di protezione perseguito nel postulato, nel frattempo il Consiglio federale ha optato per una variante più completa, adottando nel 2002 una nuova politica di sicurezza del traffico. Questa strategia di sicurezza contempla tutte le superfici stradali, tutti i veicoli e tutti gli utenti della strada. Le misure sono elencate in un rapporto elaborato da un gruppo di esperti sotto l'egida dell'Ufficio federale delle strade. L'ampio ventaglio di provvedimenti verte soprattutto sulla migliore formazione e sui corsi di ripetizione per conducenti, sull'adeguamento dell'infrastruttura stradale, ma anche sull'intensificazione dei controlli sul traffico pesante. Il 23 novembre 2005 il Consiglio federale ha discusso il programma d'intervento «Via sicura», ribadendo la propria intenzione di migliorare ulteriormente la sicurezza sulle strade svizzere.

La procedura di consultazione relativa al programma d'intervento «Via sicura» si è conclusa nel marzo del 2009 e i risultati sono stati esaminati. Il 3 febbraio 2010 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione relativa al programma d'intervento «Via sicura» e deciso in merito alle misure da attuare in futuro.

2003 P 02.3126 Condizioni di lavoro dei camionisti (N 20.6.03, Rechsteiner Paul)

Il 1° maggio 2006 l'UE ha introdotto l'odocronografo digitale. Dal 1° gennaio 2007, i veicoli messi in circolazione per la prima volta devono essere equipaggiati anche in Svizzera con un odocronografo digitale. Il sistema rende più efficiente il lavoro di

controllo delle autorità esecutive, migliora la protezione dei camionisti e, grazie ai dispositivi di sicurezza contro le manipolazioni, aumenta la sicurezza stradale.

In Svizzera sono stati creati veri e propri centri di controllo del traffico pesante; il primo è stato inaugurato il 26 novembre 2004 a Unterrealta (GR). Da allora hanno aperto i battenti anche quelli di Sciaffusa (da dicembre 2007) e Berna (da giugno 2008). Il maxi centro di Ripshausen, sul versante nord del San Gottardo, è operativo dal settembre del 2009; l'analogo centro a sud delle Alpi, ubicato sull'ex sedime della Monteforno (TI), è in fase di progettazione avanzata. È inoltre prevista la realizzazione di ulteriori centri di medie dimensioni grazie ai quali sarà possibile rendere più efficienti e sistematiche le attività di controllo delle autorità esecutive. Infine, a partire dal 1° gennaio 2008, è stato ridefinito anche il sistema di notifica all'UE delle infrazioni all'OLR commesse da conducenti esteri in Svizzera (cfr. ordinanza sul controllo della circolazione stradale, OCCS; RS 741.013). In tal modo è rafforzata la collaborazione internazionale, migliorato il perseguimento penale delle infrazioni e aumentata la sicurezza stradale.

A livello europeo, nel dicembre del 2005 sono state adottate nuove disposizioni in materia di ore di lavoro e di riposo, entrate in vigore l'11 aprile 2007 negli Stati membri. Tali disposizioni migliorano le condizioni sociali degli autisti e, in generale, la sicurezza stradale. Il recepimento, nel diritto svizzero, delle nuove disposizioni dell'UE ha dovuto invece essere rinviato, poiché la cosiddetta «regola dei 12 giorni» per i veicoli adibiti al trasporto di persone è fortemente osteggiata dagli ambienti interessati (secondo il nuovo diritto comunitario, i conducenti di torpedoni dovrebbero interrompere il lavoro per un giorno, al più tardi dopo sei, e non più, come in passato, soltanto dopo 12 giorni lavorativi). Nel frattempo, l'UE ha sottoposto a revisione la sua regolamentazione. In effetti, durante la seduta del gruppo di lavoro «Trasporto stradale» del Comitato dei trasporti interni (ECE/TRANS/SC.1), tenutasi dal 29 al 31 ottobre 2008 a Ginevra, gli Stati firmatari dell'AETR, tra cui il rappresentante dell'UE, hanno accettato che la «regola dei 12 giorni» concernente i veicoli adibiti al trasporto di persone (autisti di bus) sia mantenuta a determinate condizioni. L'accordo internazionale AETR (RS 0.822.725.22), anch'esso sottoposto a revisione e adeguato al diritto comunitario, dovrebbe entrare in vigore il 19 dicembre 2009. Nella CE, la regola dei 12 giorni si applicherà a partire dal 4 giugno 2010. La revisione dell'OLR 1, a suo tempo sospesa per la mancanza di consenso tra gli Stati membri della CE e le parti contraenti dell'AETR, può pertanto essere portata avanti. L'entrata in vigore dell'OLR 1 adeguata alle norme internazionali è prevista per il 1° gennaio 2011.

L'UE ha inoltre deciso di inasprire le disposizioni in materia di controlli (aumento del numero di giorni sottoposti a controllo dall'1 al 3 per cento; aumento del numero dei controlli nelle aziende rispetto ai controlli stradali). Queste nuove disposizioni sono entrate in vigore anche in Svizzera il 1° gennaio 2008 (cfr. OCCS). Per il 2008 e il 2009 i giorni di lavoro da sottoporre a controlli sono il 2 per cento, mentre per il 2010 aumentano al 3 per cento.

2003 P 02.3385 Traffico nord-sud. Aggiramento dell'agglomerato di Lucerna (N 2.6.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 02.300))

Cfr. M 99.3456

2003 P 02.3236 Piano settoriale strade 2004 e ampliamento della A4 nel Cantone di Zugo (N 18.12.03, Scherer Marcel))

Il 4 maggio 2005 il Consiglio federale ha approvato il progetto generale di ampliamento a sei corsie della A4 nel Cantone di Zugo. L'opera è stata realizzata in vista di una gestione più sicura del traffico su questo tratto autostradale dopo l'apertura della A4 nel distretto di Knonau (2010 ca.). Stando alle stime relative all'evoluzione del traffico, una volta messa in servizio la A4 nel triangolo Zurigo ovest – galleria dell'Islisberg – distretto del Knonau, il volume di traffico giornaliero medio sarà pari a 90 000 veicoli. L'ampliamento del tratto a tre corsie in entrambi i sensi di marcia (più corsie d'emergenza) tra le diramazioni di Blegi e Rotkreuz consentirà, su questo segmento comune, di gestire in modo efficace e sicuro il traffico sulle due autostrade A4 (da e per Zurigo) e A4a (in direzione Zugo/Baar). Oltre a ciò, quest'opera realizzata nel Cantone di Zugo è un esempio di infrastruttura di traffico coordinata con la prevista evoluzione degli insediamenti nella regione.

2003 P 01.3684 Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (N 18.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)

Cfr. P 01.3680

2004 P 04.3249 Mantenimento dell'idoneità a condurre (N 8.10.04, Marty Kälin)

La richiesta del postulato presuppone una modifica della legge sulla circolazione stradale e rientra nel programma d'intervento della Confederazione «Via Sicura» volto a migliorare la sicurezza sulle strade. Questo programma prevede circa 60 misure che, sull'arco di 10 anni, dovrebbero permettere di ridurre sensibilmente il numero di morti e feriti gravi sulle strade. La consultazione relativa a «Via sicura» si è conclusa nel marzo del 2009 e i risultati sono stati esaminati. Il 3 febbraio 2010 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione relativa al programma d'intervento «Via sicura» e deciso in merito alle misure da attuare in futuro.

2004 P 04.3404 Evitare gli incidenti stradali gravi che coinvolgono gli autocarri (N 8.10.04, Marty Kälin)

Cfr. P 04.3249

2004 P 04.3315 Collegamento di Appenzello alla rete delle strade nazionali (S 8.10.04, Altherr)

Cfr. M 99.3456

2004 M 03.3587 Sanzioni più severe per chi guida un veicolo a motore senza la necessaria licenza (N 19.3.04, Joder; S 9.12.04)

Cfr. P 04.3249

2004 P 04.3516 LCStr. Nessuna rinuncia ai diritti di regresso in caso di colpa grave (N 17.12.04, Joder)

Cfr. P 04.3249

2004 P 04.3512 Stop ai pirati della strada (N 17.12.04, Teuscher)

Cfr. P 04.3249

2004 P 04.3472 Piano di misure contro i pirati della strada (N 17.12.04, Hochreutener)

Cfr. P 04.3249

2004 P 04.3496 Integrazione della regione di Glarona nella rete delle strade nazionali (S 9.12.04, Jenny)

Cfr. M 99.3456

2005 P 03.3352 Modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (N 17.3.05, Simoneschi-Cortesi)

Cfr. P 04.3249

2005 P 05.3317 Maggiore sicurezza per i motociclisti (N 7.10.05, Joder)

Durante l'ultimo trimestre del 2009, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha avviato un progetto che mira ad ottimizzare le prime fasi della formazione dei conducenti di automobili e motoveicoli. Una volta analizzate tali fasi in modo critico con la collaborazione delle organizzazioni interessate, si tratterà poi di definire misure volte a migliorare l'esame teorico, il corso di teoria della circolazione, la formazione pratica di base per i motoveicoli nonché l'esame pratico di conducente. Un'attenzione particolare andrà riservata alla sicurezza dei conducenti di motoveicoli. I risultati saranno integrati a livello di ordinanza o di istruzioni nel quadro di una relativa revisione o rielaborazione.

2006 P 05.3452 Sgravo di Schwamendingen dai rumori dell'autostrada (N 24.3.06, Hegetschweiler)

Il progetto è già in fase di progetto esecutivo/deposito pubblico. Probabilmente nel secondo trimestre del 2010, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) lo sottoporrà al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) per ottenere il via libera al deposito pubblico. Per garantire che il progetto resti fedele ai principi del rapporto standard, il Cantone e la Città di Zurigo partecipano in misura significativa ai costi di realizzazione.

Nel frattempo, la galleria di Schöneich e il relativo impianto di ventilazione al portale ovest sono stati integrati nel progetto. Il deposito pubblico del progetto può tuttavia avvenire nel rispetto dei termini prestabiliti. La chiave di ripartizione dei costi tra la Confederazione, il Cantone e la Città deve ancora essere stabilita.

2006 P 06.3119 Provvedimenti contro l'elusione delle multe disciplinari (N 23.6.06, Hubmann)

L'Istituto svizzero di diritto comparato è stato incaricato di svolgere uno studio che analizzi la punibilità dei detentori di veicoli in diversi Paesi (Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria e Spagna). In base ai risultati emersi il Consiglio federale ha proposto, nel quadro di «Via sicura», di modificare la legge sulle multe disciplinari introducendo una responsabilità civile parziale del detentore in caso di multe disciplinari. La procedura di consultazione relativa al programma d'intervento «Via sicura» si è conclusa nel marzo del 2009 e i risultati sono stati esaminati. Il 3 febbraio 2010 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione relativa al programma d'intervento «Via sicura» e deciso in merito alle misure da attuare in futuro.

2007 M 06.3374 Modifica delle prescrizioni di circolazione per i veicoli e le macchine agricole (N 6.10.06, Brun; S 21.3.07)

Emanando l'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi (OETV 2; RS 741.413), il Consiglio federale aveva recepito nel diritto nazionale le prescrizioni comunitarie allora armonizzate conformemente alla direttiva 74/150/CEE. Quest'ultima è stata nel frattempo sostituita dalla direttiva 2003/37/CE di portata molto maggiore. Tutte le prescrizioni armonizzate della CE vigenti in materia di esigenze tecniche per i veicoli agricoli vengono così riconosciute in Svizzera.

In merito alle macchine e ai veicoli speciali agricoli non disciplinati nel diritto europeo armonizzato, con i fornitori di macchine e apparecchi agricoli è stato convenuto quanto segue (cfr. risposta del Consiglio federale): in un primo tempo loro rappresentanti stileranno un elenco delle norme svizzere che si discostano da quelle vigenti nei Paesi limitrofi e che sono, in larga misura, responsabili dei costi supplementari. Successivamente l'elenco sarà sottoposto all'esame dell'USTRA. Dopodiché sarà possibile stabilire il seguito della procedura.

2007 M 06.3470 Controlli semplificati (N 20.12.06, Theiler; S 6.6.07)

La modifica di legge necessaria all'attuazione della mozione è stata emanata nell'autunno del 2009; è quindi possibile procedere alla modifica dell'ordinanza, come richiesto dal parlamentare. Tuttavia, vanno ancora chiariti diversi aspetti, quali ad esempio: chi assumerà i compiti ufficiali legati ai controlli dei contenitori di merci pericolose? Come andrà garantito l'approvvigionamento? L'indagine conoscitiva concernente la modifica dell'ordinanza sarà presumibilmente avviata nel 2010.

2007 P 07.3113 Formazione di primo soccorso per l'ottenimento della licenza di condurre (N 22.6.07, Heim Bea)

L'Ufficio federale delle strade (USTRA), in collaborazione con l'associazione ResQ e la Conferenza svizzera di medicina d'urgenza e di salvataggio (SMEDREC), ha esaminato la possibilità di integrare una formazione sull'impiego del defibrillatore automatico esterno (DAE) nei corsi «Primi soccorsi d'urgenza per allievi conducenti». A tal proposito ha poi elaborato una proposta oggetto di un'indagine conoscitiva nel febbraio del 2010.

2007 P 05.3002 Accelerare la creazione dei centri di controllo del traffico pesante sull'A2 (N 21.6.07, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)

Nel 2009 è stato inaugurato il centro di controllo del traffico pesante a Ripshausen (UR) con un'area adibita al controllo e allo stazionamento dei camion. In questa struttura vengono realizzati controlli a campione, sottoponendo i conducenti, i veicoli e i carichi selezionati a verifiche approfondite. Oltre che a contribuire al miglioramento della sicurezza lungo l'asse di transito nord-

sud, il centro funge pure da area di attesa prima del portale nord della galleria autostradale del San Gottardo, dove viene applicato il sistema del contagocce, nonché da parcheggio per i camion in presenza di perturbazioni lungo questo tratto stradale.

I tempi di realizzazione del progetto del centro di controllo presso Bodio (TI) dipendono in particolare dall'esame delle opposizioni. Stando alla pianificazione attuale, i lavori preliminari dovrebbero essere avviati nel 2010, mentre quelli principali dovrebbero essere realizzati nel corso del biennio 2013-2014, di modo che il centro possa entrare in funzione nel 2015.

2007 M 06.3421 Test dei gas di scarico e del rumore per motocicli e ciclomotori (S 5.10.06, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 05.3249; N 1.10.07) – in precedenza UFAM

La mozione mira tra l'altro a introdurre controlli regolari che verifichino il rispetto delle prescrizioni in materia di gas di scarico e emissioni acustiche anche da parte dei motocicli e dei ciclomotori, analogamente a quanto già avviene per gli autoveicoli. Il Consiglio federale ha pertanto incaricato l'Ufficio federale delle strade (USTRA), competente in materia di esigenze tecniche dei veicoli a motore, di effettuare le indagini necessarie all'introduzione di tali test.

Dagli accertamenti svolti risulta che non esiste alcuna procedura di misurazione che consentirebbe di verificare in modo semplice, rapido ed affidabile il rispetto delle prescrizioni da parte di questi veicoli. I costi legati allo sviluppo di procedure adeguate, che andrebbero a carico della Confederazione, sarebbero sproporzionati rispetto ai possibili benefici che tali test consentirebbero di ottenere. Grazie ai progressi tecnologici realizzati e allo sviluppo delle prescrizioni in materia, i veicoli nuovi provocano un minor volume di emissioni dovute all'invecchiamento e all'usura. È possibile ottenere un miglior rapporto costi-benefici adottando misure che impediscono le modifiche volontarie a posteriori sui veicoli.

Al momento il Controllo federale delle finanze sta svolgendo un'indagine approfondita su larga scala incentrata sui costi e sui benefici legati alla manutenzione del sistema antinquinamento sui veicoli a motore. In caso di risultati insoddisfacenti, è possibile che vengano avanzate richieste per eliminare, parzialmente o completamente, questo sistema. Ciò metterebbe in questione l'introduzione di una regolamentazione analoga nei confronti dei motocicli e dei ciclomotori.

Nel primo trimestre del 2010, l'USTRA elaborerà un rapporto intermedio da sottoporre al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) che fungerà da base decisionale per il seguito della procedura.

Ufficio federale dell'ambiente

2001 P 01.3628 Strade forestali e rurali. Partecipazione della Confederazione ai lavori di risanamento (N 14.12.01, Lustenberger)

La questione della viabilità forestale è stata sottoposta anche in altri interventi parlamentari (interpellanza de Buman 07.3903, mozione von Siebenthal 08.3431). Anche in tali interventi è stata richiesta la partecipazione della Confederazione al miglioramento e alla manutenzione dell'infrastruttura forestale esistente sull'insieme della superficie forestale della Svizzera. Nelle sue risposte ai due interventi menzionati, il Consiglio federale ha fatto presente che, in vista del periodo programmatico NPC 2012-2015, prevede di avviare un esame a tale proposito. Entro la metà del 2010, il Consiglio federale disporrà delle basi necessarie per valutare la necessità di intervento in tale ambito e prendere le opportune decisioni.

2006 M 04.3572 Utilizzare il legno per raggiungere gli obiettivi di Kyoto (S 9.12.04, Hess Hans; N 23.3.06; proposta di stralcio FF 2009 6467)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio concernente la politica climatica della Svizzera dopo il 2012 (09.067).

2006 P 06.3316 Protezione del clima: definizione degli obiettivi a lungo termine (N 6.10.06, Noser; proposta di stralcio FF 2009 6467)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio sulla politica climatica della Svizzera dopo il 2012 (09.067).

2007 P 06.3594 Rapporto nazionale sul clima (N 21.3.07, Gruppo dei Verdi; proposta di stralcio FF 2009 6467)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio sulla politica climatica della Svizzera dopo il 2012 (09.067).

2007 P 06.3627 Per una politica climatica coerente. Un programma nazionale sul clima (N 21.3.07, Riklin; proposta di stralcio FF 2009 6467)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio sulla politica climatica della Svizzera dopo il 2012 (09.067).

2007 P 07.3131 Zone di tranquillità per proteggere gli animali selvatici dagli sport di tendenza (N 22.6.07, Allemann)

Le richieste del postulato vengono soddisfatte nel quadro della revisione attualmente in corso dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCP, RS 922.01). Inoltre, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) sostiene attivamente i Cantoni nella delimitazione e nella segnalazione di zone di tranquillità secondo criteri unitari e il 1° dicembre 2009 ha lanciato, in collaborazione con il Club Alpino Svizzero e numerosi partner attivi nei settori dello sport, del commercio, del turismo, della protezione della natura e della caccia, la campagna nazionale di sensibilizzazione «Respektiere deine Grenzen».

2007 P 06.3853 Nuova normativa UE sulle sostanze chimiche. Adeguamento della Svizzera a REACH (N 22.6.07, Graf Maya)

Con il postulato si chiede al Consiglio federale di esaminare le modalità di adeguamento del diritto svizzero in materia di prodotti chimici al regolamento REACH adottato dall'UE e l'opportunità di avviare negoziati con l'UE sulla partecipazione della Svizzera all'attuazione di tale regolamento.

Con decisione del 29 novembre 2008, il Consiglio federale ha incaricato l'Amministrazione di effettuare inchieste preliminari sugli adeguamenti necessari alla legge sui prodotti chimici e della legge sulla protezione dell'ambiente, in particolare alla luce dei rapporti con l'UE, e di condurre colloqui esplorativi con l'UE per chiarire le modalità e le condizioni quadro per la conclusione di un accordo nel settore dei prodotti chimici. Finora, si sono tenuti tre colloqui esplorativi; un altro è previsto nel marzo del 2010. Non appena verrà presentato il rapporto esplorativo, il Consiglio federale deciderà sul seguito della procedura.

2007 M 04.3595 Utilizzare il legno per centrare gli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto (N 21.3.07, Lustenberger; S 4.10.07; proposta di stralcio FF 2009 6467)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio sulla politica climatica della Svizzera dopo il 2012 (09.067).

2007 M 06.3085 Nessun monopolio nel trasporto e nello smaltimento dei rifiuti industriali (S 21.6.06, Schmid Carlo; N 1.10.07)

Con la mozione si incarica il Consiglio federale di adeguare l'ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR, RS 814.600) in modo tale che i privati abbiano la possibilità di raccogliere rifiuti misti provenienti dal settore industriale e artigianale, in particolare quelli che si prestano a essere riciclati, e di gestirne il riciclaggio e il trattamento. A tale proposito, in vista di una modifica dell'ordinanza, sono stati organizzati colloqui con rappresentanti delle organizzazioni cantonali, cittadine e comunali interessate dalla liberalizzazione e del mondo economico. Tale modifica verrà integrata nell'ordinanza tecnica sui rifiuti in occasione della relativa revisione totale. L'indagine conoscitiva verrà avviata nel 2010.

2007 M 07.3141 Centrali termiche a combustibili fossili. Procedura di autorizzazione (S 21.6.07, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS; N 1.10.07; S 4.10.07; proposta di stralcio FF 2008 7579)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio relativo alla modifica della legge sul CO₂ (esenzione dalla tassa delle centrali termiche a combustibili fossili) (08.072).

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

2000 P 99.3459 Armonizzazione del diritto edilizio (N 4.10.99, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia 98.439; S 8.3.00)

Il 22 settembre 2005, in occasione della sua assemblea generale, la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA) ha adottato il Concordato intercantonale sull'armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE), raccomandando ai Cantoni di aderirvi. Nel frattempo cinque Cantoni (AG, BE, BL, FR, GR) vi hanno aderito, numerosi altri vi aderiranno fra breve e in quasi tutti sono già in corso lavori concreti in vista di una prossima adesione. Come è emerso in diversi Cantoni, uno degli ostacoli all'adesione al CIAE è dato dal fatto che essa avrebbe come conseguenza l'obbligatoria rinuncia alla nozione di «indice di sfruttamento». Tuttavia, con decisione del 15 gennaio 2009, l'organo intercantonale di armonizzazione della terminologia edile ha affermato che un Cantone può aderire alla CIAE anche senza adottare la nozione di «indice delle superfici». Questa nuova flessibilità ha sicuramente notevolmente contribuito all'aumento del numero dei Cantoni che hanno aderito e che prevedibilmente aderiranno alla CIAE.

In altri settori, prosegue inoltre l'impegno, sostenuto e accompagnato dalla Confederazione, volto a ridurre le conseguenze della molteplicità delle normative edilizie. Sono già pronti progetti di norme relativi ai «piani di utilizzazione generali», alla «pianificazione dell'urbanizzazione comunale» e ai «piani di utilizzazione speciale». Anche il catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà faciliterà notevolmente l'accesso alle informazioni relative alla pianificazione dell'utilizzazione del territorio.

2005 P 05.3393 Finanziamento dei trasporti secondo il principio di causalità (N 7.10.05, Walker Felix)

Il postulato chiede la stesura di un rapporto sulle possibilità di applicare in modo più sistematico il principio di causalità nel finanziamento dei trasporti. I modelli da valutare devono contemplare l'adeguamento dell'attuale sistema di finanziamento, in modo da garantire che almeno al momento del passaggio al nuovo regime non siano generati costi supplementari.

Il finanziamento dei trasporti riveste grande importanza. Quello corrente è garantito dal Fondo FTP e dalla nuova legge sul fondo infrastrutturale. Tuttavia, poiché le risorse finanziarie saranno scarse anche in futuro, occorrerà stabilire un rigoroso ordine di priorità. Nell'ambito di una strategia sul futuro delle reti infrastrutturali svizzere, il Consiglio federale intende riesaminare pure l'attuale sistema di finanziamento dei trasporti e la sua redditività. Il progetto di un tale rapporto è stato sottoposto a indagine conoscitiva nell'autunno del 2009. Nel traffico merci la sistematica applicazione del principio di causalità è già ampiamente realizzata. Nel traffico viaggiatori, invece, si intende compiere un primo passo in questa direzione attraverso progetti pilota incentrati su cosiddette «tasse sulle code». Oltre a ciò occorrerà valutare gradualmente la necessità di adottare ulteriori provvedimenti e, a tempo debito, pubblicare un rapporto in merito.

Allegato 1: Mozioni e postulati stralciati nel 2009**a) Mozioni e postulati stralciati nel rapporto Mozioni e postulati 2008**

I numeri di pagina si riferiscono al rapporto Mozioni e postulati dello scorso anno.

Cancelleria federale

2006 P 06.3612	Renderere più leggibili gli opuscoli sulle votazioni (N 20.12.06, Kiener Nellen)	1
2007 M 05.3785	Trasparenza sulle relazioni d'interesse dei giornalisti accreditati a Palazzo federale (N 9.5.06, Stahl; S 18.12.06; N 23.3.07)	1

Dipartimento degli affari esteri

2002 P 02.3625	Rapporto sui beni pubblici globali (N 13.12.02, Gadiant)	2
2006 P 05.3747	I bambini nella politica svizzera dello sviluppo (N 24.3.06, Gadiant)	2
2006 P 06.3006	Il finanziamento del contributo svizzero alla coesione dell'UE non deve essere a carico dell'aiuto pubblico allo sviluppo (N 13.3.06, Commissione della politica estera CN 04.021)	2
2007 P 07.3000	Attività delle ONG nei territori palestinesi e in Israele (N 22.6.07, Commissione della politica estera CN 06.411)	2

Dipartimento dell'interno

2007 P 06.3035	Certificazione delle aziende rispettose delle pari opportunità (N 8.3.07, Leutenegger Oberholzer)	3
2001 P 01.3385	Accordo sui prezzi dei libri (N 5.10.01, Widmer)	3
2002 P 00.3497	Introduzione del prezzo unico dei libri (N 18.3.02, Zisyadis)	3
2002 P 02.3135	Informazione, educazione e formazione in materia di alimentazione (N 30.9.02, Gutzwiller)	3
2003 P 02.3087	Farmaci. Confezioni più piccole (N 8.12.03, Joder) – in precedenza UFAS	4
2004 M 03.3239	Razionalizzazione della procedura ricorsuale concernente la LAMal (S 17.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 10.3.04) – in precedenza DFGP/UFG	4
2004 P 02.3378	Servizio indipendente per la sicurezza delle derrate alimentari (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 01.452; S 3.6.04)	4
2005 P 04.3540	Introduzione efficace della tessera d'assicurato (N 18.3.05, Stahl)	4
2006 P 06.3222	Sanzioni più severe contro chi vende bevande alcoliche agli adolescenti (N 6.10.06, Marty Kälin)	4
2007 P 06.3798	Lotta contro i prezzi elevati e contro la densità normativa (S 22.3.07, Stähelin)	4
2000 P 98.3286	Dati epidemiologici sulla morbilità per cancro (N 21.3.00, Cavalli)	5
2000 P 97.3393	Statistica delle persone invalide (N 4.3.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 95.418; S 15.3.00)	5
2000 P 00.3546	Studio sull'invalidità e la mortalità nel mondo del lavoro (N 15.12.00, Teuscher)	5
2006 P 06.3037	Pari opportunità. Rilevazione della struttura dei salari (N 23.6.06, Fehr Hans-Jürg)	5
2001 P 01.3450	Casse di compensazione per gli assegni familiari e assegni familiari. Rapporto (N 14.12.01, Meier-Schatz)	6
2002 P 00.3231	Migliorare lo statuto delle famiglie con figli (N 17.4.02, Commissione speciale CN 00.016 [minoranza Leutenegger Oberholzer])	6
2002 P 00.3469	Legge quadro per una politica svizzera dell'infanzia e dei giovani (N 26.11.01, Janiak; S 18.6.02) – in precedenza UFC	6
2002 P 01.3350	Diritto di proposta per la Sessione federale dei giovani (N 30.9.02, Wyss) – in precedenza UFC	6
2002 P 02.3420	LPP. Esame delle prescrizioni in materia d'investimenti (N 3.10.02, Gruppo socialista)	7
2005 M 05.3276	Revisione AI. Concorrenza nel settore dei mezzi ausiliari e degli apparecchi (N 7.10.05, Meier-Schatz; S 6.12.05)	7
2007 P 07.3461	Lavoro interinale e previdenza professionale (N 5.10.07, Robbiani)	7
2006 P 06.3050	Costituzione di una fondazione ricerca svizzera (N 23.6.06, Gruppo radicale-liberale)	7

2006 M 05.3777	Agricoltura. Rischi e vantaggi della tecnologia genetica (N 24.3.06, Gruppo socialista; S 25.9.06)	7
2006 M 05.3828	Ricerca sui rischi per la salute di piante e alimenti transgenici (N 24.3.06, Gruppo socialista; S 25.9.06)	7
2007 M 05.3861	Ricerca del settore pubblico sulla coesistenza in Svizzera di colture transgeniche e colture tradizionali (S 13.3.06, Leumann; N 20.9.07)	8

Dipartimento di giustizia e polizia

2003 P 03.3580	Disposizioni penali in caso di violazione del segreto d'ufficio (S 9.12.03, Commissione delle istituzioni politiche CS 03.013)	9
2006 P 05.3610	Panoramica sui dati statistici in materia di polizia (N 24.3.06, Haering)	10
2004 P 02.3085	Le aggressioni a soldati in uniforme sono reati perseguibili d'ufficio (N 10.3.04, Schlüer)	43

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

2001 P 00.3702	Partecipazione della Confederazione ai costi di risanamento del suolo inquinato degli impianti di tiro (N 23.3.01, Heim)	10
2007 P 07.3271	Estensione del mandato della commissione PSO (N 6.6.07, Commissione della politica di sicurezza CN)	10
2006 M 05.3715	Punto della situazione sugli impianti di protezione e i rifugi (N 16.3.06, Commissione delle finanze CN 05.047; S 18.12.06)	11

Dipartimento delle finanze

2006 M 05.3714	Struttura e contenuto del piano finanziario (N 7.12.05, Commissione delle finanze CN 05.047; S 21.3.06)	12
2007 P 04.3756	Bilancio sull'aumento dell'onere fiscale (N 1.10.07, Gruppo dell'Unione democratica di centro)	13
2007 P 07.3708	Retrosceca della vendita dell'oro della Banca nazionale (N 21.12.07, Stamm)	13
2005 P 05.3286	Partenariato sociale vincolante anche per la Confederazione (S 28.9.05, Fetz)	13
2006 M 05.3186	Discriminazioni linguistiche nei bandi di concorso (N 7.10.05, Simoneschi-Cortesi S 6.3.06)	14
2006 P 06.3029	Parità. Prassi salariale della Confederazione (N 23.6.06, Graf-Litscher)	14
2006 P 06.3144	Come contribuisce la Confederazione al collocamento dei giovani? (N 6.10.06, Robbiani)	14
2006 P 05.3646	Ammissione dei FCII in Svizzera (N 23.6.06, Kaufmann) – in precedenza AFF	15
2000 P 00.3166	Retribuzione delle guardie di confine (N 23.6.00, Schmied Walter)	15
2006 M 05.3860	Riscossione della TTPCP sui trasporti di carburante delle aziende della Confederazione ad aziende dell'economia privata (N 23.6.06, Giezendanner; S 26.9.06)	15
2004 M 04.3616	Norme e standard dell'Amministrazione federale (N 6.12.04, Commissione delle finanze CN 04.047; S 8.12.04)	15

Dipartimento dell'economia

2003 P 02.3698	Condizioni per un'economia socialmente responsabile (N 21.3.03, Walker Felix)	16
2003 M 01.3089	Politica della crescita. Sette provvedimenti (N 5.6.02, Gruppo radicale-democratico; S 18.6.03)	16
2004 P 03.3635	Uno studio su crescita economica e aliquota fiscale (N 19.3.04, Leutenegger Oberholzer)	17
2005 P 05.3185	Rapporto del Consiglio federale sulla politica di accesso ai mercati dei servizi (N 17.6.05, Rey)	17
2006 P 05.3816	Svizzera. Isola dei prezzi elevati (S 7.3.06, David)	17
2006 P 05.3862	Turismo degli acquisti oltre confine: conseguenze per l'economia svizzera (S 7.3.06, Germann)	18
2006 P 06.3401	Accordo di libero scambio con l'UE nel settore agricolo. Patti chiari prima di avviare le trattative (S 21.9.06, Frick)	18
2007 P 07.3184	Effetti della libera circolazione delle persone. Rapporto (N 22.6.07, Gruppo dell'Unione democratica di centro)	19
2007 M 04.3733	Promozione dell'apicoltura in Svizzera (N 15.6.06, Gadiet; S 20.3.07)	19
2007 P 06.3474	Produzione di bioetanolo in Svizzera (S 20.3.07, Stähelin)	19

2003 P 02.3165	Detenzione appropriata anche per i pesci (N 4.6.03, Sommaruga Simonetta)	19
2006 M 05.3576	Tenere gli animali selvatici in buone condizioni (N 16.12.05, Aeschbacher; S 20.6.06)	19
2006 P 06.3515	Controllo degli animali da macello e delle carni (N 20.12.06, Wehri)	20
2005 P 04.3809	Eterogeneità delle denominazioni professionali in base alla nuova legge sulla formazione professionale (N 18.3.05, Vollmer)	20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni		
2007 M 05.3814	Liberalizzazione di trasporti di viaggiatori a titolo professionale nelle regioni turistiche (S 16.3.06, Hess Hans; N 21.6.07)	21
2008 M 05.3762	Liberalizzazione di trasporti di viaggiatori a titolo professionale nelle regioni turistiche (N 21.6.07, Amstutz; S 12.3.08)	21
2000 P 00.3162	Traffico aereo e misure di igiene dell'aria (N 23.6.00, Leutenegger Oberholzer) – in precedenza UFAM	21
2005 P 05.3696	Collegamento aereo Lugano-Berna. Rilascio di concessioni in base agli «oneri di servizio pubblico» (S 15.12.05, Lombardi)	21
2006 M 05.3572	Sicurezza aerea. Migliorare la protezione dei consumatori (N 27.3.06, Berberat; S 14.6.06)	22
2007 P 06.3596	Ridurre gli effetti dannosi del trasporto aereo sul clima (N 21.3.07, Menétrey-Savary)	22
2007 P 07.3061	Regime fiscale speciale per il trasporto aereo (N 5.10.07, Gruppo socialista)	23
2006 M 05.3362	Prova dello smaltimento per scorie altamente radioattive (S 4.10.05, Hofmann Hans; N 23.3.06)	23
2006 P 05.3792	Futuro delle reti elettriche (N 24.3.06, Gruppo socialista)	23
2006 P 06.3160	Adeguamento dei canoni per i diritti d'acqua (N 23.6.06, Rey)	23
2006 P 06.3089	Spezzare la dipendenza dal petrolio (N 23.6.06, Teuscher)	24
2000 P 00.3589	Ampliamento dello svincolo Sciaffusa Sud della A4 in modo da privilegiare l'aggiramento di Neuhausen am Rheinfall (S 30.11.00, Briner)	24
2001 P 01.3383	Armonizzazione della prassi cantonale in materia di autorizzazioni per i trasporti speciali (N 14.12.01, Estermann)	24
2005 P 05.3053	Interventi necessari nel campo della tecnologia RFID (N 17.6.05, Allemann)	25
2006 M 05.3222	Mantenere l'offerta swissinfo/SRI (S 9.6.05, Lombardi; N 6.3.06)	25
2006 M 05.3863	Comunicazione a banda larga. Parte integrante del servizio universale (S 9.3.06, Maissen; N 10.5.06)	25
2003 P 03.3261	Paesaggi terrazzati della Svizzera (N 3.10.03, Schmid Odilo)	25
2004 M 02.3005	Legge forestale. Rimboschimento di superfici agricole (N 18.3.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 01.443; S 29.9.04)	25
2006 M 05.3471	Aiuto finanziario per i parchi d'importanza nazionale (S 15.12.05, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 05.027; N 20.6.06)	26
2006 M 04.3664	Migliorare il coordinamento fra protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio (S 16.6.05, Commissione degli affari giuridici CS 02.436; N 4.10.06)	26
2007 M 05.3499	Prescrizioni contro l'inquinamento atmosferico uniformi in tutta la Svizzera. No a inutili distorsioni del mercato (S 15.12.05, Jenny; N 21.6.06; S 7.3.07)	26
2007 M 07.3311	Rinaturazione dei corsi d'acqua. Controprogetto all'iniziativa popolare «Acqua viva» (S 4.10.07, Epiney; N 6.12.07)	26
2008 M 07.3418	Adeguamento dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (S 4.10.07, Hofmann Hans; N 13.3.08)	26
2008 M 08.3004	Esigenza di un migliore coordinamento fra pianificazione del territorio e protezione dell'ambiente (N 13.3.08, Commissione degli affari giuridici CN 07.046; S 12.6.08)	27
2004 M 04.3260	Convenzione delle Alpi e regioni di montagna (S 15.6.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 01.083; N 21.9.04)	27
2005 P 04.3583	Promuovere il recupero di aree industriali e commerciali dismesse (N 18.3.05, Leutenegger Oberholzer)	27

b) Proposta di stralcio in messaggi del 2009

I numeri delle pagine indicati sono quelli del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale, che è suddiviso in base ai Consigli legislativi. (N = Consiglio nazionale, S = Consiglio degli Stati). Una menzione speciale segnala che si tratta del Bollettino ufficiale dell'anno precedente. Le indicazioni tra parentesi si riferiscono al Consiglio competente. Per le mozioni sono indicati entrambi i Consigli.

Dipartimento dell'interno

2002 P 00.3321	Riforma di Pro Helvetia (N 18.3.02, Zbinden)	N 31
2000 P 99.3507	La promozione della musica da parte della Confederazione (N 24.3.00, Gysin Remo)	N 30
2000 P 00.3094	Sostegno della Confederazione al Salone del libro di Ginevra (N 23.6.00, Neiryneck)	N 30
2001 P 01.3431	Sostegno della Confederazione al Salone del libro di Ginevra (N 14.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)	N 30
2001 P 01.3482	Gioventù e musica (N 14.12.01, Meier-Schatz)	N 30
2002 P 02.3276	Garantire l'esistenza e il mandato del Museo alpino svizzero (S 19.9.02, Maissen)	S 503
2004 P 04.3343	Legge sulla promozione della cultura (S 21.9.04, Bieri)	S 503
2003 P 02.3068	Museo nazionale svizzero. Mandato di prestazioni al Museo svizzero dei trasporti (N 5.6.03, Widmer; S 16.12.03)	2008: S 162 / N 516
2000 P 98.3076	Casse pensioni. Controllo degli attivi (N 21.3.00, [Hochreutener]-Widrig)	N 1595
2002 P 02.3405	Alta vigilanza della Confederazione sulla previdenza professionale (N 3.10.02, Hess Walter)	N 1595
2002 P 02.3429	Secondo pilastro. Instaurare un controllo e creare trasparenza (N 3.10.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro)	N 1595
2002 P 02.3453	Vigilanza integrale sugli istituti di previdenza professionale (N 3.10.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 28.11.02) – in precedenza DFF/AFB	2008: S 583 / N 1595
2003 M 02.3401	Sicurezza e fiducia nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia (N 3.10.02, Gruppo radicale-democratico; S 4.6.03)	2008: S 583 / N 1595
2003 M 02.3418	Vigilanza sulle assicurazioni (N 3.10.02, Gruppo socialista; S 4.6.03)	2008: S 583 / N 1595
2004 P 04.3502	Partecipazione della Svizzera ai programmi di educazione dell'UE (N 17.12.04, Markwalder Bär) – in precedenza UFES	N 2302

Dipartimento di giustizia e polizia

2001 P 00.3236	Clausola riguardante il ripristino del debito garantito da obbligazioni ipotecarie al portatore (N 20.3.01, Jossen)	N 631
2002 P 02.3532	Disposizioni del CO in materia edilizia. Protezione del committente (N 13.12.02, Fässler)	N 631
2004 M 03.3305	Epurazione del registro fondiario (S 2.10.03, Lauri; N 15.6.04)	2008: S 421 / N 631
2005 M 04.3411	Ministero pubblico della Confederazione. Rivedere la vigilanza (N 8.10.04, Hofmann Urs; S 8.3.05)	S 600 / N 2274
2008 P 07.3608	Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione da parte di un organo di vigilanza misto (N 20.3.08, Gruppo liberale radicale)	N 2274
2002 P 02.3045	Analisi giuridica conseguente al «disastro Swissair»	S 719
2006 P 05.3807	Diritto in materia di esecuzione forzata e relazioni con l'estero (N 24.3.06, Widmer)	N 1881

Dipartimento delle finanze

2001 M 00.3154	IVA. Rendiconto annuo (N 13.12.00, Lustenberger; S 7.6.01)	N 494 / S 443
2003 P 02.3663	IVA: aliquota d'imposta ridotta per l'informazione scientifica in forma elettronica (S 5.3.03, Berger)	S 443
2005 M 03.3481	Segreto bancario per i negozianti di titoli (S 2.3.04, [Merz]-Büttiker; N 17.3.05)	N 494 / S 443
2005 M 04.3495	Revisione della legge federale sull'IVA (N 17.12.04, Gruppo popolare-democratico; S 5.10.05)	N 494 / S 443
2006 M 05.3465	Limitazione a cinque anni degli esoneri dall'IVA (S 5.10.05, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 8.3.06)	N 494 / S 443
2006 M 05.3466	Semplificazione dell'IVA e unificazione delle aliquote (S 5.10.05, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 8.3.06)	N 494 / S 443
2006 P 06.3376	L'imposta sul valore aggiunto compromette il settore della previdenza sanitaria (N 20.12.06, Gutzwiller)	N 494

2006 M 05.3336	Vini naturali con tenore alcolico superiore al 15 per cento del volume (N 7.10.05, Germanier; S 26.9.06)	S 85 / N 722
2005 M 04.3263	Progetto indipendente per l'imposizione dei coniugi e della famiglia (N 15.6.05, Donzé; S 28.9.05)	S 764 / N 1465
2007 M 05.3319	Imposizione dei contribuenti divorziati oppure separati legalmente o di fatto in caso di autorità parentale in comune (custodia alternata) (N 16.12.05, Parmelin; S 1.10.07)	S 764 / N 1465
2006 P 05.3779	Rapporto sulle conseguenze dell'introduzione dell'imposizione individuale (N 23.6.06, Meier-Schatz)	N 1465
2007 P 06.3692	Imposizione della famiglia incentrata sui figli (N 1.10.07, Meier-Schatz)	N 1465
2007 P 06.3660	Legge sui mercati finanziari. Sviluppi futuri (N 7.3.07, Commissione dell'economia e dei tributi CN 06.017)	N 1595

Dipartimento dell'economia

2003 P 03.3186	CTI: nuova base legale (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089)	N 833
2005 M 04.3688	Adeguare l'organizzazione della CTI (N 18.3.05, Noser; S 27.9.05)	S 201 / N 833
2006 M 04.3473	Soppressione degli ostacoli tecnici al commercio (S 2.6.05, Hess Hans; N 15.3.06)	S 85 / N 722
2007 M 06.3366	Misure a sostegno dei disoccupati in età matura (N 6.10.06, Schenker Silvia; S 5.6.07)	S 582 / N 2242

Allegato 2: Mozioni e postulati trasmessi dalle Camere federali e ancora pendenti alla fine del 2009

Cancelleria federale

2005 M 04.3755	Studi elaborati da periti esterni. Raccolta e pubblicazione centralizzate (N 18.3.05, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 29.9.05)
2008 M 07.3615	Sfoltimento materiale del diritto federale (S 17.12.07, Stähelin; N 3.3.08)
2009 P 06.3245	Riforma del governo. Ricomposizione dei dipartimenti in funzione delle priorità a lungo termine (N 20.3.09, [Burkhalter]-Bourgeois)
2009 P 06.3653	Riforma del governo. Ruolo del presidente della Confederazione (N 20.3.09, [Burkhalter]-Bourgeois)
2009 M 09.3155	Riforma del governo: una priorità del prossimo programma di legislatura (S 11.6.09, Burkhalter; N 17.9.09)

Dipartimento degli affari esteri

2000 P 98.3396	Protocollo addizionale del 1952 alla CEDU. Ratifica da parte della Svizzera (N 18.12.98, Baumberger; S 9.3.00)
2002 P 02.3394	Istituzione di una Commissione federale dei diritti dell'uomo (S 3.10.02, Commissione della politica estera CS 01.463)
2002 P 02.3591	Condizionalità (N 13.12.02, Leuthard)
2004 P 04.3571	La quinta Svizzera come legame con il mondo (S 15.12.04, Lombardi)
2005 P 05.3564	Accordo quadro tra la Svizzera e l'UE (S 15.12.05, Stähelin)
2006 M 05.3900	Contributo svizzero al Fondo mondiale di lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria (S 20.3.06, Amgwerd; N 14.6.06)
2007 P 06.3679	Energia quale tema principale della cooperazione allo sviluppo svizzera (N 21.3.07, Gruppo liberale radicale)
2007 P 06.3417	Rapporti periodici del Consiglio federale alle Commissioni della politica estera (S 20.3.07, Commissione della politica estera CS)
2007 P 06.3632	Provvedimenti a tutela della popolazione del Darfur (N 22.6.07, Commissione della politica estera CN)
2007 P 07.3459	Assistenza giudiziaria nel caso dei «Failing States» (N 5.10.07, Gutzwiller)
2008 M 06.3666	Strumenti di condotta strategica del Consiglio federale e basi legali (S 6.6.07, Commissione della gestione CS; N 20.3.08)
2008 M 06.3667	Concentrazione geografica e tematica (S 6.6.07, Commissione della gestione CS; N 20.3.08)
2008 M 06.3804	Sopprimere l'aiuto allo sviluppo in favore della Corea del Nord (N 13.6.08, Pfister Gerhard; S 18.9.08)
2008 P 08.3141	Relazioni fra la Svizzera e le agenzie europee (S 27.5.08, David)
2008 M 06.3539	Coordinamento delle attività di politica estera del Consiglio federale (S 20.3.08, Stähelin; N 1.10.08)
2008 M 08.3242	0,4 per cento del RNL per la cooperazione pubblica allo sviluppo a partire dal 2009 (N 10.6.08, Commissione della politica estera CN 08.028; S 18.9.08)
2008 M 08.3308	Divieto concernente le bombe a grappolo (N 3.10.08, Hiltpold; S 8.12.08)
2008 M 08.3359	Ampliamento delle zone denuclearizzate (N 3.10.08, Markwalder Bär; S 8.12.08)
2008 P 08.3445	Il diritto internazionale umanitario e i conflitti armati in corso (S 8.12.08, Commissione della politica estera CS)
2009 M 08.3321	Divieto concernente le bombe a grappolo (S 18.9.08, Maury Pasquier; N 17.3.09)
2009 M 08.3444	Consenso di Dublino (S 18.9.08, Commissione della politica di sicurezza CS 05.452; N 17.3.09)
2009 P 07.3331	Partecipazione degli Svizzeri all'estero alle elezioni del Consiglio degli Stati (N 20.3.09, Fehr Mario)
2009 P 09.3003	Strategia globale in materia di promovimento della pace e di disarmo (S 2.3.09, Commissione della politica di sicurezza CS)
2009 P 09.3006	Programma di sostegno ai Rom (N 10.6.09, Commissione della politica estera CN 08.300)
2009 P 08.3541	Contributo della Svizzera all'inserimento scolastico di un milione di bambini in Africa (N 7.9.09, Gross)
2009 P 09.3472	Commissione internazionale d'inchiesta per lo Sri Lanka (N 16.9.09, Commissione della politica estera CN)
2009 P 09.3720	Affrontare il problema della pirateria marittima, in particolare in Somalia (S 8.9.09, Recordon)
2009 P 09.3560	Politica europea: valutazione, priorità, provvedimenti urgenti e passi futuri verso l'integrazione (N 24.11.09, Markwalder)

Dipartimento dell'interno

Segreteria generale

- 2007 P 07.3514 Integrazione professionale delle persone con disabilità (N 5.10.07, Bruderer)
2007 P 07.3262 La legislazione tiene conto delle esigenze dei disabili? Necessità di analisi (N 22.6.07, Suter)

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

- 2005 P 05.3694 Studiare le cause della violenza e adottare contromisure (N 16.12.05, Stump)

Ufficio federale della cultura

- 2000 P 00.3466 Analfabetismo funzionale. Rapporto (N 15.12.00, Widmer)

Ufficio federale di meteorologia e climatologia

- 2006 M 05.3692 Sistema d'allerta meteorologico unitario (N 16.12.05, Wyss; S 25.9.06)

Archivio federale

Nessuno

Ufficio federale della sanità pubblica

- 1998 P 98.3025 Commissione d'inchiesta in caso di gravi incidenti nell'ambito medico (N 9.10.98, Günter)
2000 M 98.3543 Creazione di una legge federale concernente la ricerca medica sull'essere umano (S 16.3.99, Plattner; N 21.3.00; proposta di stralcio FF 2009 6979)
2000 P 00.3342 Finanziamento delle cure palliative (N 6.10.00, Rossini) – in precedenza UFAS
2000 P 00.3435 Divieto della pubblicità in favore del tabacco (N 15.12.00, Tillmanns)
2001 M 00.3615 Protezione dei titoli delle professioni legate alla psicologia (N 26.11.01, Triponez; S 19.3.01; proposta di stralcio FF 2009 6005)
2001 M 00.3646 Protezione dei titoli per le professioni legate alla psicologia (S 19.3.01, Wicki; N 26.11.01; proposta di stralcio FF 2009 6005)
2002 P 01.3397 Impatto delle politiche pubbliche sullo stato di salute della popolazione (N 17.4.02, Rossini)
2002 P 00.3368 Lavoratori indipendenti. Possibilità di assicurarsi al di fuori dell'INSAI (N 6.6.02, Borer; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS
2002 P 00.3544 Assicurazione contro gli infortuni. Soppressione del monopolio dell'INSAI (N 6.6.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS
2002 P 02.3177 Esame degli effetti di TARMED (S 18.6.02, Commissione della gestione CS) – in precedenza UFAS
2002 P 00.3536 Fondo per i pazienti (N 30.9.02, Gross Jost) – in precedenza UFAS
2002 P 02.3446 Limitazione del numero di medici. Accompagnamento scientifico (N 13.12.02, Gruppo radicale-democratico; proposta di stralcio FF 2004 3837) – in precedenza UFAS
2002 P 02.3383 Assistenza speciale post-partum alle puerpere (N 13.12.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.2009 [minoranza Goll]) – in precedenza UFAS
2003 P 03.3046 Ridurre i costi armonizzando l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni (N 20.6.03, Zäch; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS
2003 P 03.3302 Celiachia. Una lacuna da colmare (N 3.10.03, Robbiani) – in precedenza UFAS
2003 P 02.3643 Compensazione dei rischi. Fondo per i costi elevati (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS
2003 P 02.3644 Rapporto sulla libertà di contrarre (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; proposta di stralcio FF 2004 3837) – in precedenza UFAS
2003 P 03.3424 Copertura delle infermità congenite da parte dell'assicurazione invalidità (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307) – in precedenza UFAS
2003 P 03.3425 Partecipazione ai costi in caso d'infermità congenita e malattie gravi o croniche (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307 [minoranza Gross Jost]) – in precedenza UFAS
2003 P 03.3520 Legge sull'assicurazione contro gli infortuni. Modifica (N 19.12.03, Bortoluzzi; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS
2004 P 04.3000 Lacune e incoerenze della LAMal in materia d'indennità giornaliera (N 17.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.301)
2004 P 02.3122 Riesame del catalogo delle prestazioni (S 19.9.02, Stähelin; N 1.3.04)
2004 P 02.3641 Persone sole ai sensi dell'art. 104 OAMal (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; S 3.6.04)
2004 P 04.3436 Attuazione dell'integrazione dell'assicurazione militare nell'INSAI (S 21.9.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.025) – in precedenza UFAM

2004 P 04.3440	Varianti concernenti la compensazione dei rischi (N 6.10.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.031)
2004 P 04.3509	Premi dell'assicurazione infortuni non professionali (N 17.12.04, Rime; proposta di stralcio FF 2008 4703)
2005 M 04.3614	Prestazioni d'invalidità dell'assicurazione infortuni. Coordinazione (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.3601; S 20.9.05; proposta di stralcio FF 2008 4703)
2005 M 05.3009	Verifica periodica dei prezzi dei medicinali dopo la scadenza dei brevetti (N 17.6.05, Gruppo popolare-democratico; S 12.12.05)
2005 M 05.3136	Maggiore trasparenza nell'ambito degli studi clinici (N 17.6.05, Hubmann; S 12.12.05; proposta di stralcio FF 2009 6979)
2005 M 04.3439	Autorizzazione della diagnosi preimpianto (N 16.6.05, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 04.423; S 13.12.05)
2005 P 05.3650	Adeguamento dell'organizzazione dell'INSAI ai principi del buon governo (N 16.12.05, Recordon; proposta di stralcio FF 2008 4703)
2005 P 05.3708	Riduzione dei premi nell'assicurazione malattie. Monitoraggio (N 16.12.05, Rossini)
2006 M 05.3119	Potere d'acquisto e prezzi 5. Riduzione dei prezzi dei medicinali (S 14.6.05, Sommaruga Simonetta; N 14.3.06)
2006 M 04.3624	Garanzia della qualità e sicurezza dei pazienti nel settore sanitario (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.433; S 14.6.05; N 14.3.06)
2006 P 05.3693	Creare le condizioni per un impiego ottimale della telemedicina (N 24.3.06, Stump)
2006 P 05.3878	Assistenza sanitaria. Incentivi positivi per il promovimento della sicurezza dei pazienti e della garanzia della qualità (N 24.3.06, Heim Bea)
2006 M 05.3436	Strategia nazionale per la promozione della salute e una migliore autonomia in età avanzata (N 7.10.05, Heim Bea; S 15.6.06)
2006 M 05.3392	Assicurazione contro gli infortuni. Finanziamento dell'indennità di rincarato (N 7.10.05, Hochreutener; S 15.6.06; proposta di stralcio FF 2008 4703)
2006 P 06.3063	Domande scomode sul nostro sistema sanitario (S 15.6.06, Sommaruga Simonetta)
2006 M 05.3591	Prestazioni in caso di maternità (N 24.3.06, Gutzwiller; S 20.9.06)
2006 P 06.3380	Una migliore informazione sugli ingredienti dei medicinali (N 6.10.06, Robbiani)
2006 P 06.3438	Cure del cancro troppo care (S 5.12.06, David)
2007 M 04.3243	eHealth. Strumenti elettronici nel settore sanitario (N 7.6.06, Noser; S 22.3.07)
2007 M 06.3210	Normative legali per le nanotecnologie (N 6.10.06, Gruppo dei Verdi; S 22.3.07)
2007 P 07.3279	Valorizzazione della medicina di famiglia (S 13.6.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 06.2009)
2007 M 05.3589	Prestazioni in caso di maternità (N 19.3.07, Galladé; S 2.10.07)
2007 M 05.3590	Prestazioni in caso di maternità (N 19.3.07, Häberli-Koller; S 2.10.07)
2007 M 05.3592	Prestazioni in caso di maternità (N 19.3.07, Teuscher; S 2.10.07)
2007 M 05.3235	Mutilazioni genitali femminili. Misure di sensibilizzazione e di prevenzione (N 19.3.07, Roth-Bernasconi; S 2.10.07)
2007 M 06.3009	Finanziamento uniforme delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali (S 8.3.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.061; N 22.3.07; S 24.9.07)
2007 M 04.3742	Procedura unitaria per le sperimentazioni cliniche (N 19.3.07, Hochreutener; S 13.12.07; proposta di stralcio FF 2009 6979)
2007 M 05.3391	Procedura d'omologazione semplificata per i prodotti OTC omologati nell'UE (N 19.3.07, Kleiner; S 13.12.07)
2007 M 06.3786	Liberalizzazione del commercio di agenti terapeutici (N 23.3.07, Leutenegger Oberholzer; S 13.12.07)
2007 M 07.3275	Versamento delle riduzioni di premio (S 13.6.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 4.12.07)
2007 M 07.3287	Partecipazione di Taiwan alla politica sanitaria mondiale (S 12.6.07, Commissione della politica estera CS 04.3686; N 4.12.07)
2007 M 07.3555	Messa a disposizione di dati per l'introduzione di Swiss DRG (S 24.9.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.061; N 4.12.07)
2007 P 07.3769	Introduzione di un fattore di morbilità (S 6.12.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.061)
2008 M 06.3420	Precisazioni sull'articolo 33 della legge sugli agenti terapeutici (S 13.12.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 03.308; N 5.3.08)
2008 P 08.3238	Diagnosi precoce del cancro del colon (S 10.6.08, Hêche)

2008 P 07.3821	Studio su cancro infantile e centrali nucleari in Svizzera (N 13.6.08, Girod)
2008 P 08.3223	Analisi sull'esposizione della popolazione alle sostanze chimiche (N 13.6.08, Moser)
2008 M 06.3413	Prassi di Swissmedic in materia di omologazione dei medicinali (1) (N 5.3.08, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 2.10.08)
2008 M 07.3290	Nuovo disciplinamento dell'automedicazione (N 4.10.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 05.410; S 2.10.08)
2008 M 07.3838	Cancro e centrali nucleari. Chiarimenti (N 20.3.08, Rechsteiner-Basel; S 18.12.08)
2008 M 05.3016	Indipendenza nella prescrizione e dispensazione di medicinali (N 19.3.07, Gruppo popolare-democratico; S 11.12.08)
2008 P 08.3475	Studio sulle radiazioni a bassa intensità delle centrali nucleari (N 19.12.08, Fehr Hans-Jürg)
2008 P 08.3493	Protezione dei dati dei pazienti e protezione degli assicurati (N 19.12.08, Heim)
2009 M 05.3522	Potenziale di risparmio in materia di mezzi e apparecchi medici (N. 19.3.07, Heim; S 2.10.08; N 3.3.09)
2009 M 05.3523	Concorrenza per i prodotti menzionati nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi (N 19.3.07, Humbel Näf; S 2.10.08; N 3.3.09)
2009 P 08.3935	Aumento dei parti cesarei (S 18.3.09, Maury Pasquier)
2009 P 04.3797	Promozione di una sana alimentazione (N 19.3.09, Humbel Näf)
2009 P 07.3561	Valorizzazione della medicina di famiglia (N 20.3.09, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 06.2009)
2009 M 08.3519	Modifica della legge sui trapianti (S 18.12.08, Maury Pasquier; N 27.5.09)
2009 M 08.3608	Una strategia per combattere la mancanza di medici e promuovere la medicina di base (N 19.12.08, Fehr Jacqueline; S 4.6.09)
2009 M 08.3670	Controllo regolare dei prezzi dei medicinali (N 19.12.08, Robbiani; S 4.6.09)
2009 M 08.3827	Swissmedic. Maggiore trasparenza (S 18.3.09, Altherr; N 11.6.09)
2009 P 09.3061	Forfait per caso. Esperienze e stato dell'attuazione (N 12.6.09, Goll)
2009 P 09.3159	Statuto dei medici generici (S 4.6.09, Cramer)
2009 M 09.3356	Diagnosi precoce del cancro al seno (N 27.5.09, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 05.467; S 22.9.09)
2009 P 09.3521	Pericolosità di Internet e dei giochi in rete (S 17.9.09, Forster)
2009 P 09.3569	Cure palliative (N 25.9.09, Heim)
2009 P 09.3579	Pericolosità di Internet e dei giochi in rete (N 25.9.09, Schmid Barbara)
2009 P 09.3665	Studio sulla farmacodipendenza e sul fenomeno dei medicinali assunti come «smart drugs» (N 25.9.09, Fehr Jacqueline)
2009 M 09.3055	Piano di eliminazione del morbillo in base alle direttive dell'OMS (S 04.06.09, Gutzwiller; N 10.12.09)
2009 M 09.3088	Formazione del prezzo dei medicinali. Revisione della LAMal (S 04.06.09, Diener; N 10.12.09)
2009 M 09.3089	Costi dei medicinali e parte propria alla distribuzione (S 04.06.09, Diener; N 10.12.09)
2009 M 09.3208	Facilitare l'accesso ai medicinali riconosciuti (S 04.06.09, Maury Pasquier; N 07.12.09)

Ufficio federale di statistica

2002 P 01.3733	Statistica sui posti d'accoglienza per bambini al di fuori del quadro familiare (N 22.3.02, Fehr Jacqueline)
2002 P 01.3788	Legislatura. «Rapporto sociale» (N 22.3.02, Rossini)

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

2000 P 97.3068	Promozione della proprietà di abitazioni per gli invalidi (N 4.3.99, Borel; S 15.3.00)
2001 P 00.3400	Migliorare la partecipazione dei giovani alla vita politica (N 26.11.01, Wyss) – in precedenza UFC
2002 M 02.3007	Fondazioni collettive. Nuova regolamentazione (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027; S 28.11.02; proposta di stralcio FF 2008 7339)
2003 P 03.3298	Violenza giovanile (N 3.10.03, Leuthard) – in precedenza UFC
2003 P 03.3434	Indicizzazione delle rendite AVS (N 2.10.03, Commissione speciale CN 03.047; S 2.12.03)
2004 M 03.3578	Misure di risanamento per le casse pensioni pubbliche (S 4.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 03.060; N 1.3.04; proposta di stralcio FF 2008 7339)
2005 M 03.3454	Per un finanziamento trasparente dell'AVS (S 18.9.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 00.014; N 3.3.05)
2005 P 03.3570	Assicurare a lungo termine il Fondo AVS/AI (S 4.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 3.3.05)
2005 P 05.3070	Attività leggere e diritto all'AI (N 17.6.05, Robbiani)

2005 M 04.3623	Flessibilizzazione dell'età di pensionamento (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.467; S 20.9.05; N 29.11.05)
2005 M 05.3154	Più concorrenza nella fornitura di mezzi ausiliari AI (N 17.6.05, Müller Walter; S 6.12.05)
2006 M 05.3468	Elaborare una strategia globale per rafforzare la vigilanza della Confederazione sull'esecuzione dell'AI (S 6.12.05, Commissione della gestione CS; N 22.3.06)
2006 P 06.3003	Anticipo e incasso degli alimenti. Armonizzazione (N 7.6.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)
2006 M 06.3001	Strategia a livello nazionale per lottare contro la povertà (N 24.3.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 13.12.06)
2007 P 06.3646	Violenza giovanile. Più efficienza e maggiore efficacia nella prevenzione (N 23.3.07, Amherd)
2007 P 06.3783	Trasparenza nella previdenza professionale (N 23.3.07, Robbiani)
2007 P 07.3396	Aggiornamento dei dati sull'AVS (N 5.10.07, Schelbert)
2007 P 07.3325	Flessibilizzazione dell'età di pensionamento. Introduzione di una rendita completiva nell'ambito di un modello a tre livelli (S 2.10.07, Heberlein)
2007 M 07.3119	Migliore panoramica delle prescrizioni in materia di protezione dei giovani (N 22.6.07, Hubmann; S 17.12.07)
2007 P 07.3665	Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza nei media d'intrattenimento (N 19.12.07, Galladé)
2007 P 07.3725	Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza in famiglia (N 19.12.07, Fehr Jacqueline)
2007 P 07.3778	Rapporto sulle irregolarità nel conteggio dei giorni di servizio prestati per la protezione civile (N 10.12.07, Commissione delle finanze CN 07.041)
2008 M 06.3284	Incentivi per prolungare la partecipazione al mercato del lavoro (S 19.9.06, Heberlein; N 5.3.08)
2008 M 07.3618	Impedire il cumulo di assegni familiari (S 19.12.07, Schiesser; N 18.9.08; proposta di stralcio FF 2009 5289)
2008 P 08.3235	Rendite vedovili (N 18.9.08, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 07.3276)
2008 M 06.3466	Determinazione del reddito da invalido (N 22.6.07, Robbiani; S 18.12.08)
2008 M 07.3430	No a tariffe e costi ospedalieri più elevati per i pazienti dell'assicurazione invalidità (N 5.10.07, Müller Walter; S 18.12.08)
2008 M 07.3619	Impedire il cumulo di assegni familiari (N 21.12.07, [Zeller]-Engelberger; S 18.12.08; proposta di stralcio FF 2009 5289)
2009 M 08.3449	Custodia di bambini complementare alla famiglia. Finanziamento iniziale (N 19.3.09, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN; S 4.6.09)
2009 P 08.3818	Integrazione professionale dei non udenti (S 18.3.09, Ory)
2009 P 08.3933	LAI. Partecipazione alle spese d'assistenza (S 18.3.09, Hêche)
2009 P 08.3934	Visione d'insieme delle nostre assicurazioni sociali (S 18.3.09, Kuprecht)
2009 P 09.3161	Sicurezza sociale. Esame delle conseguenze degli effetti soglia (S 4.6.09, Hêche)
2009 M 08.4045	Prescrizioni d'investimento per le casse pensioni. Meno rischi a carico degli assicurati (S 11.3.09, Sommaruga Simonetta; N 16.9.09)
2009 P 04.3625	Integrazione e autonomia dei portatori di handicap (N 19.3.09, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.2002)
2009 P 05.3781	Assicurazioni sociali. Piano dettagliato del finanziamento fino al 2025 (N 9.3.09, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
2009 M 07.3033	Legge federale concernente il promovimento e la protezione dell'infanzia e dei giovani (N 19.12.07, Amherd; S 18.12.08; N 11.6.09)
2009 P 09.3655	Assicurazione universale di reddito (N 25.9.09, Schenker Silvia)
2009 M 09.3156	Mercato degli apparecchi acustici. Non serve un intervento statale, ma più concorrenza (S 04.06.09, Germann; N 07.12.09)

Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

2000 P 99.3528	Incoraggiamento della formazione musicale (N 24.3.00, Bangerter) – in precedenza UFES
2000 P 00.3283	Tasse universitarie (N 6.10.00, Zbinden) – in precedenza UFES
2001 P 01.3490	Autonomia del sistema universitario svizzero (N 14.12.01, Kofmel; proposta di stralcio FF 2009 3926) – in precedenza ASR
2001 P 01.3546	La Svizzera: una società del sapere (N 14.12.01, Gruppo radicale-democratico; proposta di stralcio FF 2009 3926) – in precedenza ASR
2001 P 01.3568	La Svizzera: una società del sapere (S 29.11.01, Langenberger; proposta di stralcio FF 2009 3926) – in precedenza ASR

2002 P 00.3276	Consiglio d'amministrazione del Consiglio dei PF (N 18.3.02, Neiryneck) – in precedenza ASR
2002 P 01.3456	Borse di studio vincolate ai risultati conseguiti (N 18.3.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro) – in precedenza UFES
2002 P 02.3569	Tasse degli esami federali di maturità (N 13.12.02, Eggly) – in precedenza UFES
2003 P 03.3182	Realizzazione unitaria di progetti di cooperazione (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089; proposta di stralcio FF 2009 3926) – in precedenza UFES
2003 P 03.3185	Polo di educazione, ricerca e tecnologia: «RIPENSARE IL SISTEMA» (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03; proposta di stralcio FF 2009 3926) – in precedenza ASR
2003 P 03.3282	Rapporto sulla ricerca nella formazione (N 3.10.03, Simoneschi-Cortesi) – in precedenza UFES
2003 P 03.3518	Aiuti per le ristrutturazioni delle scuole universitarie (S 16.12.03, [Berger]-Leumann; proposta di stralcio FF 2009 3926) – in precedenza ASR
2004 M 04.3484	Finanziamento delle scuole universitarie. Razionalizzare le materie costose (N 17.12.04, Randegger; S 15.12.04; proposta di stralcio FF 2009 3925) – in precedenza ASR
2004 M 04.3506	Finanziamento delle scuole universitarie. Razionalizzare le materie costose (S 15.12.04, Bürgi; N 17.12.04; proposta di stralcio FF 2009 3925) – in precedenza ASR
2004 P 04.3601	Finanziamento delle scuole universitarie (N 17.12.04, Riklin; proposta di stralcio FF 2009 3925) – in precedenza ASR
2005 P 04.3658	Giusto equilibrio tra insegnamento e ricerca (N 18.3.05, Widmer)
2005 M 04.3206	Finanziamento degli stranieri che studiano presso le scuole universitarie (N 16.6.05, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 03.437; S 6.12.05; proposta di stralcio FF 2009 3926)
2005 P 05.3508	Provvedimenti per incrementare la percentuale di studentesse nelle facoltà di scienze matematiche, naturali e tecniche (S 6.12.05, Fetz)
2005 P 05.3595	Garanzia della qualità e concessione di aiuti finanziari alle università (S 6.12.05, David)
2006 M 04.3105	Promovimento della ricerca medica (N 29.11.05, Dunant; S 13.3.06; proposta di stralcio 2009 6979)
2006 M 05.3360	Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (S 21.9.05, Bürgi; N 14.3.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)
2006 P 06.3068	Conflitti d'interesse nella ricerca. Direttive unitarie (N 23.6.06, Widmer)
2006 M 05.3378	Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Pfister Theophil; S 20.9.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)
2006 M 05.3379	Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Widmer; S 20.9.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)
2006 M 05.3380	Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Randegger; S 20.9.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)
2006 M 05.3381	Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Riklin; S 20.9.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)
2006 P 06.3321	Rapporto sulla conciliabilità tra studio e famiglia (N 6.10.06, Fehr Jacqueline)
2006 P 06.3342	Sistema di finanziamento degli studi a livello nazionale (N 6.10.06, Randegger)
2006 P 06.3304	Sistema di finanziamento degli studi a livello nazionale (S 20.9.06, Leumann)
2006 P 06.3278	Rapporto sull'educazione (S 20.9.06, Schmid Carlo)
2006 M 06.3408	Priorità dell'educazione e della ricerca. Per una vera cooperazione fra Confederazione e Cantoni (N 5.10.06, Gruppo radicale-liberale; S 13.12.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)
2006 P 06.3497	Il futuro del Dizionario storico della Svizzera e la divulgazione delle conoscenze di storia svizzera (S 5.12.06, Frick)
2007 P 06.3695	Giovani senza una formazione di livello secondario II (N 23.3.07, Widmer)
2007 P 07.3285	Dichiarazione di Bologna. Stato dell'attuazione, in particolare del passaggio dal bachelor al master (S 19.6.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 07.012)
2007 M 07.3284	Riforma della maturità liceale (S 19.6.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 07.012; N 20.9.07)
2007 M 07.3283	Lotta all'illetteratismo (S 19.6.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 07.012; N 20.9.07; S 25.9.07)
2007 P 07.3538	Formazione nelle scienze naturali e tecniche (N 5.10.07, Hochreutener)
2007 P 07.3315	Verifica delle strutture gestionali del settore dei PF (N 5.10.07, Müller-Hemmi)
2007 P 07.3478	Accreditamento e garanzia della qualità delle università svizzere (N 5.10.07, Markwalder Bär; proposta di stralcio FF 2009 3925)
2007 P 07.3552	Lavori nel quadro del messaggio ERI (N 20.9.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 07.012)

2007 P 05.3454	Promovimento dell'anno di scambio per scolari (N 19.12.07, Wyss)
2007 P 07.3747	Deficit della Svizzera nelle professioni scientifiche (N 21.12.07, [Recordon] Thorens Goumaz)
2008 P 07.3810	Più studenti in ingegneria e scienze naturali (N 20.3.08, Widmer)
2008 P 08.3073	Valutare il processo di Bologna (N 13.6.08, Widmer)
2009 M 07.3582	Creazione di un parco svizzero dell'innovazione (N 9.3.09, Gruppo liberale radicale; S 4.6.09)
2009 P 09.3961	I 10 anni della riforma di Bologna (S 09.12.09, David)

Consiglio dei Politecnici federali

Nessuno

Swissmedic

2009 P 09.3894	Medicamenti a buon mercato da utilizzare finché possibile (S 08.12.09. Maury Pasquier)
----------------	--

Dipartimento di giustizia e polizia

Segreteria generale

Nessuno

Commissione federale delle case da gioco

2007 P 07.3264 Case da gioco con una concessione B. Restrizioni dell'offerta (S 11.6.07, Lombardi)

Ufficio federale di giustizia

- 2000 M 97.3401 Averi non reclamati. Il Consiglio federale deve agire (N 3.3.99, Grobet; S 20.6.00) – in precedenza DFF/AFF
- 2000 M 97.3306 Esperienze con averi risalenti al tempo della Seconda guerra mondiale. Conseguenze legali (N 10.10.97, Rechsteiner Paul; S 20.6.00) – in precedenza DFF/AFF
- 2000 P 00.3189 Riforma della direzione dello Stato (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; proposta di stralcio FF 2002 1895)
- 2000 P 00.3344 Segreto professionale. Adeguamenti (N 6.10.00, Hollenstein)
- 2000 M 99.3656 Forme di organizzazione giuridica per i liberi professionisti (S 8.3.00 Cottier; N 7.12.00)
- 2001 M 00.3714 Criminalità cibernetica. Modifica delle disposizioni legali (S 6.3.01, Pfisterer; N 20.9.01)
- 2002 P 01.3261 Rafforzamento della posizione degli azionisti minoritari (N 11.3.02, Leutenegger Oberholzer; S 5.6.02; proposta di stralcio 2008 1321)
- 2002 P 01.3673 Il «dopo Swissair»: modificare la legge sull'esecuzione e il fallimento? (S 18.3.02, Lombardi)
- 2002 M 00.3169 Basta con i concorsi truccati (N 20.3.01, Sommaruga; S 4.6.02)
- 2002 M 01.3196 Miglioramento della procedura nella lotta alla criminalità su Internet (N 20.9.01, Aepli Wartmann; S 4.6.02) – in precedenza fedpol
- 2002 M 01.3012 Lotta contro la pedofilia (N 11.12.01, Commissione degli affari giuridici CN; S 4.6.02) – in precedenza fedpol
- 2002 P 01.3329 Società per azioni. Principi della «corporate governance» (N 5.10.01, Walker Felix; S 5.6.02; proposta di stralcio 2008 1321), punti 1-3
- 2002 P 02.3086 Corporate Governance. Protezione degli investitori (N 21.6.02, Walker Felix; proposta di stralcio FF 2008 1321)
- 2002 P 02.3489 Rendiconto e revisione contabile (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer; proposta di stralcio FF 2008 1321), punti 1-5 e 7-9
- 2002 P 02.3522 Competenza della Confederazione d'impartire istruzioni in merito a procedure penali che riguardano più Cantoni (N 13.12.02, Gruppo popolare-democratico) – in precedenza fedpol
- 2002 P 02.3474 Convergenza dei diversi interessi nel quadro del processo di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)
- 2002 P 02.3475 Orientamento della LEF in funzione della procedura di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)
- 2003 M 02.3470 Inasprimento delle disposizioni legali sul rendiconto e sul controllo delle imprese (S 12.12.02, Commissione della gestione CS; N 4.6.03; proposta di stralcio FF 2008 1321)
- 2003 P 01.3523 Eutanasia. Colmare le lacune legali invece di ammettere l'omicidio (N 11.12.01, Zäch; S 17.6.03)
- 2003 P 03.3344 Misure di protezione per i «Whistleblowers» (S 2.10.03, Marty Dick)
- 2004 M 03.3180 Eutanasia e medicina palliativa (S 17.6.03, Commissione degli affari giuridici CS; N 10.3.04)
- 2005 M 04.3224 Impiego di simboli che esaltano i movimenti estremisti istigando alla violenza e alla discriminazione razziale (N 7.3.05, Commissione degli affari giuridici CN 04.2010; S 15.6.05) – in precedenza fedpol
- 2005 P 05.3069 Adeguamento delle procedure di dichiarazione della scomparsa in caso di catastrofi naturali (N 17.6.05, Nordmann)
- 2005 P 04.3250 Autorità parentale. Parità di diritti (N 28.9.05, Wehrli)
- 2005 P 05.3443 Reati commessi in banda. Campagna di sensibilizzazione e adeguamento del diritto penale (N 7.10.05, Chevrier)
- 2006 M 05.3232 Disposizione costituzionale sul servizio universale (S 16.6.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 04.076; N 6.3.06) – in precedenza DATEC/SG
- 2006 P 06.3026 Libero accesso via Internet a dati dei registri di commercio (N 23.6.06 Imfeld; proposta di stralcio FF 2008 1321)
- 2006 M 06.3049 Responsabilizzare i proprietari di cani (N 23.6.06, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 28.9.06)
- 2006 P 06.3402 Agevolazione del trasferimento successorio di aziende (S 28.9.06, Brändli)
- 2006 M 05.3713 Diritto del divorzio. Revisione delle disposizioni relative alla compensazione della previdenza e alle questioni riguardanti i figli (N 15.3.06, Commissione degli affari giuridici CN 04.405; S 18.12.06)

2007 P 06.3861	Fanciulli senza identità in Svizzera (N 23.3.07, Vermot-Mangold)
2007 M 03.3212	Protezione giuridica per chi denuncia un caso di corruzione (N 13.6.05, Gysin Remo; S 22.3.06; N 22.6.07)
2007 P 07.3360	Rafforzamento del controllo costituzionale preventivo (S 26.9.07, Pfisterer)
2007 P 07.3420	Valutazione della legislazione sull'organizzazione giudiziaria federale e sulla riforma giudiziaria (S 26.9.07, Pfisterer)
2007 M 06.3554	Estensione della mozione Schweiger alle rappresentazioni di atti di cruda violenza (N 20.12.06, Hochreutener; S 11.12.07)
2007 M 06.3170	Lotta alla cibercriminalità. Protezione dei fanciulli (S 9.6.06, Schweiger; N 22.6.07; S 11.12.07)
2007 P 07.3682	Agevolazione dello scambio di dati tra autorità federali e cantonali (N 21.12.07, Lustenberger)
2007 P 07.3764	Rapporto fra il diritto internazionale e il diritto nazionale (S 11.12.07, Commissione degli affari giuridici CS)
2008 M 06.3658	Misure contro i matrimoni forzati e i matrimoni combinati (S 21.3.07, Heberlein; N 12.3.08; S 2.6.08)
2008 M 07.3763	Termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile (N 12.3.08, Commissione degli affari giuridici CN 06.404 e 06.473; S 2.6.08)
2008 M 07.3281	Obblighi e diritti di impiegati attivi in qualità di consulenti giuridici o di rappresentanti in giudizio. Assimilazione agli avvocati indipendenti (N 19.6.07, Commissione degli affari giuridici CN 05.092, S 2.6.08)
2008 P 08.3142	Taser. Analisi delle conseguenze (S 2.6.08, Marty Dick)
2008 M 06.3884	Nessuna pornografia commerciale sui cellulari (94.6.07, Schweiger; N 25.9.08)
2008 M 07.3116	Matrimonio. Diritti e doveri devono essere noti e comprensibili a tutti (N 22.6.07, Haller; S 24.9.08)
2008 P 08.3377	Valutazione del diritto penale minorile (N 3.10.08, Amherd)
2008 P 08.3381	Valutazione del sistema di sanzione penale delle aliquote giornaliere (N 3.10.08, Sommaruga Carlo)
2008 M 08.3169	Morale di pagamento. Porre un freno all'andazzo attuale (N 13.6.08, Gruppo liberale-radical; S 17.12.08)
2009 P 09.3424	Il braccialetto elettronico quale mezzo d'esecuzione delle pene (N 3.6.09, Sommaruga Carlo)
2009 M 07.3449	Abuso virtuale di minori: un nuovo reato (N 19.12.07, Amherd; S 23.9.09)
2009 M 07.3629	Convenzione sulla criminalità informatica (N 20.3.08, Glanzmann-Hunkeler; S 23.09.09)
2009 M 08.3806	Termini di prescrizione per i reati economici (N 03.06.09, Jositsch; S 10.12.09)
2009 M 09.3344	Fondazioni. Aumentare l'attrattiva della Svizzera (S 03.06.09, Luginbühl; N 10.12.09)
2009 M 09.3445	Maggiore considerazione per la sicurezza di potenziali vittime nel diritto penale (N 03.06.09, Hochreutener; S 10.12.09)
2009 P 09.3878	Più denunce, maggiore effetto deterrente (N 11.12.09, Fehr Jacqueline)
Ufficio federale di polizia	
2001 P 01.3271	Indagine sulla criminalità economica (N 5.10.01, Mugny)
2002 P 01.3009	Coordinamento nel campo della sicurezza (N 20.3.02, Commissione della politica di sicurezza CN)
2002 P 02.3441	Statistica criminale e reati a mano armata (S 2.12.02, Berger)
2003 P 02.3742	Istituzione di un Dipartimento della sicurezza (N 20.6.03, Vaudroz René)
2003 P 03.3188	Protezione dell'infanzia e della gioventù (N 3.10.03, Commissione degli affari giuridici CN 02.457)
2003 M 02.3723	Centro internazionale di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet (N 21.3.03, Fehr Jacqueline; S 9.12.03)
2004 P 03.3579	Direzione della Confederazione. Avvenimenti di portata nazionale (N 19.3.04, Commissione della politica di sicurezza CN)
2005 P 05.3006	Lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata (S 15.6.05, Commissione della politica di sicurezza CS)
2007 M 07.3553	Allestimento di un sistema «Allarme rapimento» (N 3.10.07, Commissione degli affari giuridici CN; S 11.12.07)
2007 M 07.3554	Allestimento di un sistema d'allarme MMS in caso di scomparsa di bambini (N 3.10.07, Commissione degli affari giuridici CN; S 11.12.07)
2007 P 05.3294	Stop alla violenza (N 19.12.07, Gruppo socialista)
2008 P 08.3042	Compiti basilari di polizia: esperienze tratte dall'Euro 2008 (N 13.6.08, Segmüller)
2008 P 08.3050	Protezione dal bullismo elettronico (N 13.6.08, Schmid Barbara)
2008 P 08.3101	Proteggere meglio la Svizzera dalla criminalità informatica (S 2.6.08, Frick)

- 2008 M 07.3406 Trasparenza quanto all'origine dei criminali (N 19.12.07, Gruppo dell'Unione democratica di centro, S 29.9.08)
- 2008 M 08.3401 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Firma e ratifica (N 3.10.08, Leutenegger Oberholzer; S 17.12.08)
- 2009 M 08.3928 Convenzione di partenariato per l'introduzione dell'allarme rapimento (S 12.3.09, Burkhalter; N 27.4.09)
- 2009 M 08.3100 Strategia nazionale per combattere la criminalità su Internet (S 2.6.08, Burkhalter; N 3.6.09)

Ufficio federale della migrazione

- 2004 P 04.3464 Esame delle convenzioni di domicilio (S 14.12.04, Stähelin) – in precedenza IMES
- 2008 M 06.3445 L'integrazione in quanto compito sociale e statale di fondamentale importanza (S 21.3.07, Schiess; N 19.12.07; S 11.3.08)
- 2008 M 06.3765 Piano d'azione «Integrazione» (N 19.12.07, Gruppo socialista; S 2.6.08)
- 2008 P 08.3002 Conformità delle misure legislative in materia di asilo e stranieri alla Convenzione sui diritti del fanciullo. Esame (N 12.6.08, Commissione delle istituzioni politiche CN 06.491)
- 2009 P 08.3501 Esame di misure nei confronti di spacciatori stranieri con permesso B o C (N 3.6.09, Heer)
- 2009 M 08.3094 Espulsione di stranieri che rifiutano di integrarsi (N 3.6.09, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 23.9.09)
- 2009 M 09.3005 Buone conoscenze di una lingua nazionale e integrazione quali requisiti per la naturalizzazione (N 28.5.09, Commissione delle istituzioni politiche NR 08.468; S 23.9.09)
- 2009 M 09.3727 Prolungare la durata del soggiorno per formazione e perfezionamento universitari (N 17.9.09, Commissione delle istituzioni politiche CN; S 23.11.09)

Ministero pubblico della Confederazione

Nessuno

Ufficio federale di metrologia

Nessuno

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

- 2009 M 08.3589 Diritto d'autore. Compensi per gli autori invece che per processi (S 17.12.08, Stadler; N 28.5.09)

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Segreteria generale

- 2008 M 07.3529 Negoziati con la Turchia sulla prestazione del servizio militare (N 5.10.07, Fehr Mario; S 17.3.08)
- 2008 P 08.3038 Istruzione di base e servizi di perfezionamento della truppa nell'esercito. Pianificazione conforme alle esigenze dell'economia e della formazione (N 1.10.08, Wasserfallen)
- 2008 P 08.3290 Trasferimento dei compiti della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili (S 15.9.08, Commissione degli affari giuridici CS)
- 2008 P 08.3446 Nomina del capo dell'esercito. Esame della procedura (N 1.10.08, Commissione della politica di sicurezza CN)
- 2008 M 07.3597 Pool di trasporti a favore degli impieghi civili e militari all'estero (N 1.10.08, [Burkhalter]-Brunschwig Graf; S 4.12.08)
- 2008 P 08.3682 Rapporto globale sulla politica di sicurezza (N 19.12.08, Segmüller)
- 2009 P 08.3875 Rapporto sulla politica di sicurezza (N 20.3.09, Segmüller)

Difesa

- 2000 P 00.3490 Benefici economici della difesa nazionale (N 15.12.00, Engelberger)
- 2000 P 00.3508 Benefici della difesa nazionale (N 15.12.00, Borer)
- 2004 P 04.3049 Rapporto Esercito XXI (N 18.6.04, Gruppo socialista)
- 2005 P 05.3221 Criteri per la cessione di immobili del DDPS (S 8.6.05, Lombardi)
- 2006 P 06.3418 Creare premesse favorevoli per un eventuale potenziamento dell'esercito (N 3.10.06, Commissione della politica di sicurezza CN 06.050)
- 2007 M 07.3270 Raddoppio entro il 2010 delle capacità per impieghi dell'esercito all'estero (N 6.6.07, Commissione della politica di sicurezza CN 06.050; S 20.9.07; proposta di stralcio FF 2008 2685)
- 2007 M 07.3278 Dipartimento della sicurezza (S 20.6.07, Commissione della politica di sicurezza CS; N 27.9.07)
- 2007 P 07.3556 Quota di militari in ferma continuata (S 20.9.07, Commissione della politica di sicurezza CS 06.405)
- 2007 M 07.3277 Consegna della munizione da tasca (S 20.6.07, Commissione della politica di sicurezza CS 06.3351; N 27.9.07; S 19.12.07)
- 2007 P 07.3765 Proporzioni di militari in ferma continuata (N 20.12.07, Commissione della politica di sicurezza CN 06.405)
- 2008 P 05.3060 Rapporto sulla condotta interna dell'esercito (N 1.10.08, Widmer)

Protezione della popolazione

- 2009 M 08.3747 Concretizzazione del rapporto concernente il punto della situazione nel campo degli impianti di protezione e dei rifugi (N 8.6.09, Commissione delle finanze CN; S 7.9.09)

Sport

- 2008 P 08.3000 Violenza durante le manifestazioni sportive. Misure preventive (S 17.3.08, Commissione degli affari giuridici CS 06.454)
- 2009 M 06.3159 Sport, movimento e alimentazione dei bambini tra i cinque e i dieci anni (N 19.12.08, Kiener Nellen; S 11.6.08; N 24.9.09)

Dipartimento delle finanze

Segreteria generale

- 2005 P 05.3239 Nuovo approccio per il Governo elettronico (N 7.10.05, Noser)
- 2006 M 05.3470 Determinazione e attuazione di norme e standard nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (N 8.3.06, Commissione delle finanze CN; S 20.6.06)
- 2008 M 07.3452 Centralizzazione dei fornitori di prestazioni IT (N 5.10.07, Noser; S 5.3.08)
- 2008 M 07.3545 Attuazione entro il 2009 degli scambi elettronici con le autorità (N 5.10.07, Barthassat; S 5.3.08; N 26.5.08)
- 2009 M 09.3010 Verificare il funzionamento della FINMA (N 9.3.09, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 27.5.09; N 14.9.09)

Amministrazione federale delle finanze

- 2000 P 00.3103 Creazione di una procedura arbitrale volta a conciliare gli interessi dei Paesi indebitati e dei loro creditori (N 4.10.00, Eymann)
- 2001 P 00.3541 Libero passaggio integrale in caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo dell'Unione democratica di centro) – in precedenza UFAS
- 2001 P 00.3542 Conservazione dei vantaggi nel caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo dell'Unione democratica di centro) – in precedenza UFAS
- 2001 P 00.3570 Legge federale sul contratto d'assicurazione. Disposizioni che regolano la prescrizione (23.3.01, Hofmann Urs) – in precedenza UFAS
- 2001 M 00.3537 Furti. Inizio del termine di prescrizione (N 23.3.01, Jossen; S 6.12.01) – in precedenza UFAS
- 2003 P 02.3693 Indennità giornaliera LCA: un particolare scorporo (N 21.3.03, Robbiani) – in precedenza UFAS
- 2003 P 03.3071 SAir Group. Domanda di risarcimento (N 20.6.03, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
- 2003 P 03.3155 Rapporto Swissair di Ernst & Young. Conseguenze giuridiche (N 20.6.03, Leutenegger Oberholzer)
- 2003 P 03.3345 Riforme strutturali dal punto di vista della politica finanziaria (S 3.12.03, Schweiger)
- 2003 P 03.3348 Esame di riforme a lungo termine dal profilo della politica finanziaria (S 3.12.03, Bürgi)
- 2004 P 03.3596 Relazioni tra l'assicurazione malattie di base e quella complementare (N 8.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.406) – in precedenza UFAS
- 2004 P 04.3445 Trasparenza dei costi per le prestazioni statali (N 17.12.04, Gruppo radicale-liberale)
- 2005 M 04.3811 Verifica del catalogo dei compiti dello Stato (S 14.3.05, Altherr; N 2.6.05)
- 2005 P 05.3148 Cassa pensioni delle FFS. Situazione preoccupante (N 17.6.05, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
- 2005 M 04.3810 Verifica del catalogo dei compiti dello Stato (N 2.6.05, Favre; S 28.9.05)
- 2005 P 05.3363 ITC e Cassa pensioni ASCOOP. Misure della Confederazione (S 28.9.05, Lauri)
- 2006 P 05.3783 Definizione delle priorità e rinuncia a determinati compiti (N 24.3.06, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
- 2006 M 05.3287 Concretizzazione di riforme strutturali importanti per la politica finanziaria (S 8.12.05, Lauri; N 21.6.06)
- 2006 M 06.3176 Attendibilità degli obiettivi strategici della Confederazione (N 10.5.06, Commissione della gestione CN; S 5.10.06)
- 2006 P 06.3331 Rapporto sulle privatizzazioni delle imprese di telecomunicazione in Europa (N 6.10.06, Gruppo popolare-democratico) – in precedenza DATEC
- 2007 P 05.3662 Rapporto strategico sulla riforma fiscale ecologica (N 21.3.07, Leutenegger Oberholzer)
- 2007 P 06.3636 Domande relative all'evoluzione del dossier Swisscom (N 23.3.07, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)
- 2007 M 06.3306 Garantire il servizio universale badando che Swisscom rimanga in mani svizzere (S 5.10.06, Escher; N 4.10.07)
- 2007 P 07.3395 Premi elevati in caso di passaggio all'assicurazione indennità giornaliera individuale (N 5.10.07, Graf-Litscher) – in precedenza UFAS
- 2008 M 05.3639 Trasparenza sulle partecipazioni della Confederazione in imprese di diritto privato (N 6.12.05, Borer; S 20.6.06; N 12.3.08)
- 2008 M 06.3426 Revisione totale delle norme penali in materia di insider trading (S 6.3.08, Wicki; N 13.3.08)
- 2008 M 06.3811 Onere a titolo di emolumenti. Trasparenza (N 1.10.07, Steiner; S 5.3.08)
- 2008 P 07.3772 Rapporto sul governo d'impresa: rapporto supplementare sulla rappresentanza degli interessi della Confederazione nelle società anonime di diritto privato (N 12.3.08, Commissione della gestione CN 06.072)
- 2008 P 07.3773 Rapporto sul governo d'impresa: equa rappresentanza dei sessi e delle regioni linguistiche nel profilo dei requisiti dei consigli d'amministrazione e d'istituto (N 12.3.08, Commissione della gestione CN 06.072)

2008 P 07.3774	Rapporto sul governo d'impresa. Principi guida a complemento della politica del personale e delle casse pensioni (N 12.3.08, Commissione della gestione CN 06.072)
2008 P 07.3775	Principi guida del Consiglio federale nel rapporto sul governo d'impresa (N 12.3.08, Commissione delle finanze CN 06.072)
2008 P 08.3347	Guadagni di efficienza con la ripartizione dei compiti (S 30.9.08, Maissen)
2009 P 08.4039	Chiarimento dell'atteggiamento della vigilanza sui mercati finanziari nella crisi finanziaria (S 17.2.09, David)
2009 M 09.3020	Piazza finanziaria: sistema di remunerazione equo per un'avveduta gestione dei rischi (N 9.3.09, Commissione delle finanze CN; S 27.5.09)
2009 M 06.3190	Riforma fiscale ecologica (N 21.3.07, Studer; S 27.5.09)
2009 M 08.3649	Impedire rischi insostenibili per l'economia svizzera (N 8.12.08, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 27.5.09)
2009 P 09.3209	Strategia della politica dei mercati finanziari (S 27.5.09, Graber Konrad)
2009 P 09.3282	Misure congiunturali: effetti finanziari per i cantoni (N 12.6.09, Grin)
2009 P 09.3348	Trattamento del prestito di UBS obbligatoriamente convertibile in azioni e delle azioni UBS detenute dallo Stato (S 27.5.09, Fetz)

Ufficio federale del personale

2001 P 01.3262	Stipendi minimi di 3'000 franchi nell'amministrazione e nelle imprese federali (N 14.12.01, Leutenegger Oberholzer)
2004 P 04.3416	Futura politica del personale federale (N 17.12.04, Rey)
2005 M 05.3152	Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (N 17.6.05, Berberat; S 29.9.05)
2006 M 05.3174	Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (S 14.6.05, Studer Jean; N 8.3.06)
2007 M 05.3469	Trasparenza sull'evoluzione dei casi AI nella Confederazione (S 21.3.06, Commissione della gestione CS; N 7.3.07)
2007 P 06.3030	Parità. Riconoscimento delle competenze acquisite in ambito extraprofessionale (N 8.3.07, Heim Bea)
2007 M 06.3298	200 nuovi posti di praticantato nell'amministrazione federale (N 22.6.07, Galladé; S 26.9.07)
2008 M 07.3289	Modifica del diritto del personale federale. Accelerare la procedura in caso di controversia tra datore di lavoro e dipendente (N 12.3.08, Commissione delle finanze CN; S 30.9.08)

PUBLICA

Nessuno

Amministrazione federale delle contribuzioni

2005 M 04.3179	Esenzione fiscale del soldo dei vigili del fuoco (N 8.10.04, Banga; S 28.9.05)
2005 M 04.3276	Passaggio all'imposizione individuale (N 15.6.05, Gruppo radicale-liberale; S 28.9.05; proposta di stralcio FF 2009 4095)
2006 P 06.3042	Imposta duale sul reddito (N 23.6.06, Sadis)
2007 M 07.3217	Panoramica degli affari in corso con ripercussioni sul gettito fiscale (N 22.6.07, Kiener Nellen; S 1.10.07)
2007 M 05.3864	Vecchiaia senza debiti. Cambiamento di sistema nell'imposizione della proprietà abitativa (S 20.6.06, Kuprecht; N 25.9.07)
2007 M 06.3540	Imposizione del personale di volo svizzero impiegato presso compagnie aeree tedesche (S 8.3.07, Lombardi; N 25.9.07)
2007 P 06.3570	Svantaggi per il personale di volo svizzero attivo a livello internazionale (N 1.10.07, Kaufmann)
2007 P 07.3291	Ripercussioni fiscali della previdenza privata per la vecchiaia (N 1.10.07, Commissione dell'economia e dei tributi CN 96.412)
2008 M 04.3736	Soppressione della tassa d'emissione sul capitale proprio (N 12.3.08, Bühler; S 28.5.08)
2008 M 07.3309	Rafforzamento della concorrenzialità con un'ulteriore riforma dell'imposizione delle imprese (N 1.10.07, Gruppo liberale radicale; S 5.3.08; N 24.9.08)
2009 P 08.3244	Assistenza amministrativa e giudiziaria in ambito fiscale. Parità di trattamento (N 18.3.09, Gruppo socialista)
2009 M 09.3014	Maggiore effettività ed efficienza nelle deduzioni fiscali a titolo di risanamento energetico degli edifici (S 19.3.09, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 11.6.09)
2009 M 07.3031	Incentivi fiscali per misure di risanamento ad alta efficienza energetica (N 1.10.07, Gruppo PPD-PEV-glp; S 10.6.08; N 11.6.09)
2009 M 07.3607	Semplificazione dell'imposizione delle persone fisiche (S 17.12.07, [Pfisterer Thomas]-Schuessler; N 11.6.09)

- 2009 M 08.3239 Soppressione degli ostacoli fiscali nel finanziamento delle società di gruppo (S 30.9.08, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 11.6.09)
- 2009 P 07.3504 Nuovo certificato di salario (N 11.6.09, Engelberger)
- 2009 M 05.3299 Misure urgenti in vista del passaggio all'imposizione individuale (N 9.5.06 Gruppo radicale-liberale; S 10.8.09)
- 2009 M 08.3450 Trattamento fiscale corretto delle spese di formazione e perfezionamento (S 30.9.08, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 23.9.09)
- 2009 M 08.3544 Assettare la LIFD (S 30.9.08, Leumann; N 23.9.09)
- 2009 P 09.3935 Perdite fiscali in caso di esenzione delle giovani imprese che sviluppano innovazioni (N 11.12.09, Darbellay)

Amministrazione federale delle dogane

- 2000 P 00.3378 Condizioni di lavoro del Corpo delle guardie di confine (N 15.12.00, Baumann J. Alexander)
- 2001 P 99.3626 Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine (N 2.10.00, Schmied Walter; S 13.3.01)
- 2005 P 04.3645 Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine tramite parti della Sicurezza militare (S 14.3.05, Pfisterer) – in precedenza SG
- 2007 P 07.3091 Trasparenza in materia di biocarburanti (S 18.6.07, Büttiker)
- 2007 M 06.3211 Acquisto di prodotti duty-free al rientro dall'estero (N 20.12.06, Kaufmann; S 26.9.07)
- 2009 P 07.3583 Riduzione delle emissioni di CO₂: imporre il consumo anziché i veicoli (N 30.4.09, Gruppo liberale radicale)
- 2009 P 08.3513 Analisi degli effettivi dell'AFD (N 11.6.09, Fässler)
- 2009 P 09.3737 Effettivo del Corpo delle guardie di confine (S 09.12.09, Commissione della politica di sicurezza CS)

Regia federale degli alcool

- 2007 M 05.3151 Modifica della legge sull'alcool (N 9.5.06, Hegetschweiler; S 6.3.07)

Ufficio federale dell'informatica

- 2009 M 09.3266 Sicurezza della piazza economica Svizzera (N 3.6.09, Büchler; S 09.12.09)

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

- 2001 P 01.3515 Abuso e arbitrio nell'aggiudicazione di commesse pubbliche di costruzioni (S 28.11.01, Jenny)
- 2003 P 03.3535 Acquisti pubblici (N 19.12.03, Meier-Schatz)
- 2007 M 04.3061 Formazione degli apprendisti quale criterio di aggiudicazione di commesse pubbliche (N 15.6.05, Galladé; S 6.3.06; N 4.6.07)

Controllo federale delle finanze

- 2007 M 07.3282 Alta sorveglianza dell'imposta federale diretta (N 6.6.07, Commissione 06.094 CN; S 12.6.07; N 14.6.07) – in precedenza AFC

Dipartimento dell'economia

Segreteria generale

Nessuno

Organo d'esecuzione del servizio civile

Nessuno

Ufficio del consumo

2009 M 09.3008 Revisione della legislazione speciale in materia di sicurezza dei prodotti (N 5.3.09, Commissione dell'economia e dei tributi CN 08.055; S 29.4.09)

Commissione della concorrenza

2006 P 06.3634 Rapporto sugli accordi verticali illeciti secondo la legge sui cartelli (N 20.12.06, Commissione degli affari giuridici CN 05.082)

Segreteria di Stato dell'economia

2000 P 00.3198 OMC. Questioni sociali e ambientali (N 15.6.00, Commissione della politica estera CN 99.302)

2002 P 01.3681 Creazione di un'Assemblea parlamentare in seno all'OMC (N 22.3.02, Commissione della politica estera CN)

2002 P 01.3644 Rapporto sulle misure da adottare a seguito del caso Swissair (N 21.6.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN)

2002 P 01.3067 Negoziati dell'OMC. Promuovere la sicurezza delle derrate alimentari (N 13.3.02, Gruppo popolare-democratico; S 11.12.02)

2005 P 05.3121 Potere d'acquisto e prezzi 7. Eliminazione degli ostacoli tariffali. Adeguamento della tariffa doganale (N 17.6.05, Gruppo socialista)

2005 P 05.3375 Ripercussioni dei futuri accordi di libero scambio sul dossier agricolo nei negoziati di Doha (N 7.10.05, Walter Hansjörg)

2006 M 03.3603 Pacchetto di provvedimenti volti a conciliare vita familiare e professionale (N 11.5.06 Fehr Jacqueline; S 21.9.06)

2006 P 06.3333 Cluster, reti per lo sviluppo economico (N 6.10.06, Rey)

2006 P 06.3574 TIC. Più crescita, maggiore produttività, Svizzera competitiva (N 20.12.06, Gruppo popolare-democratico)

2007 P 06.3732 Conversione delle procedure di autorizzazione in procedure di opposizione (N 23.3.07, Gruppo popolare-democratico)

2007 P 06.3543 Le TIC contribuiscono a rafforzare la crescita, ad aumentare la produttività, ad assicurare la competitività della Svizzera (S 12.3.07, Amgwerd)

2007 P 06.3888 Conversione delle procedure di autorizzazione in procedure di opposizione (S 12.3.07, Wicki)

2007 M 06.3007 Accordo commerciale con gli Stati Uniti (N 15.6.06, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 5.6.07)

2007 P 07.3232 Facilitare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro (N 22.6.07, Gruppo popolare-democratico)

2007 M 06.3661 Vietare le bombe a grappolo che non rispondono agli standard tecnici (N 22.6.07, Glanzmann-Hunkeler; S 19.9.07)

2007 M 06.3022 Istituzione di un forum di cooperazione svizzero-americano e conclusione di accordi di libero scambio con gli Stati Uniti (S 19.6.06, Briner; N 26.9.07)

2007 M 06.3415 Dichiarazione obbligatoria per il legno e i prodotti lignei (S 21.9.07, Commissione dell'economia e dei tributi CS 06.2010; N 26.9.07)

2007 M 06.3379 Imprese svizzere e libera circolazione (N 6.10.06, Robbiani; S 5.12.07)

2008 P 08.3112 Lotta contro il doping lavorativo (N 13.6.08, Rennwald)

2008 P 08.3310 Derrate alimentari di base e prodotti finanziari (N 3.10.08, Zemp)

2008 P 06.3011 Per pratiche e regole commerciali umane (N 19.12.08, Commissione della politica estera CN 06.2001)

2008 P 08.3764 La situazione economica svizzera e le misure di stabilizzazione (N 8.12.08, Commissione dell'economia e dei tributi CN)

2009 M 08.3311 Sicurezza alimentare e istituzioni di Bretton Woods (N 3.10.08, Gruppo socialista, S 5.3.09)

2009 P 08.4047 Piccoli lavoratori in proprio. Trascurati in tempi di crisi (S 11.3.09, Savary)

2009 P 08.3768 Misure di stabilizzazione. Seconda tappa. Estendere l'azione ad altri attori, in particolare ai cantoni e alle città (S 11.3.09, Hêche)

2009 M 08.4043 Potenziamiento di posti di lavoro, PMI, economia d'esportazione e potere d'acquisto (S 11.3.09, David; N 15.9.09 Punti 1a, 1b, 2a, 2b, 3a – resto respinto)

2009 P 08.3969	Strategia per il turismo svizzero (N 20.3.09, Darbellay)
2009 P 09.3297	Conseguenze del programma congiunturale per le donne (N 14.9.09, Gruppo dei Verdi)
2009 M 08.3968	Potenziamento di posti di lavoro, PMI, economia d'esportazione e potere d'acquisto (N 9.3.09, Gruppo PPD-PEV-glp; S 02.12.09)
2009 P 07.3901	Legge sui lavoratori distaccati. Ripercussioni sugli spazi economici transfrontalieri (N 11.12.09, Müller Walter)

Ufficio federale dell'agricoltura

2005 M 04.3301	Applicazione dell'articolo 182 della legge sull'agricoltura (N 8.10.04, Glasson; S 15.305)
2006 P 06.3637	Bilancio di concimazione equilibrato (S 20.12.06, Commissione dell'economia e dei tributi CS 06.038)
2007 M 06.3635	Ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti (S 20.12.06, Commissione dell'economia e dei tributi CS 06.038; N 14.3.07)
2007 P 07.3299	Lotta efficace contro il fuoco batterico (N 5.10.07, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
2007 P 07.3466	Approvvigionamento alimentare considerata la crescente produzione di energia da biomassa (N 5.10.07, Schmied)
2007 P 07.3511	Lotta al fuoco batterico (N 5.10.07, Büchler)
2007 P 07.3362	Promozione di moderni metodi di selezione onde fronteggiare il fuoco batterico che colpisce gli alberi da frutto (S 18.9.07, Leumann)
2007 P 07.3497	Approvvigionamento alimentare considerata la crescente produzione di energia da biomassa (S 18.9.07, Maissen)
2008 M 06.3735	Disciplinanti del mercato nell'ambito della politica agricola. Ulteriore sviluppo (S 20.3.07, Büttiker, N 3.3.08)
2008 M 07.3448	Più ricerca per la frutticoltura (N 5.10.07, Müller Walter; S 6.3.08)
2008 P 08.3269	Rapporto dell'ONU sull'agricoltura mondiale (N 3.10.08, Graf Maya)
2008 P 08.3270	Crisi alimentare, penuria di materie prime e risorse (S 18.9.08, Stadler)
2008 P 08.3296	Sicurezza alimentare. Quali misure? (N 3.10.08, Grin)
2009 M 08.3356	Obbligo di dichiarazione per la carne di coniglio da allevamento in batteria (N 3.10.08, Moser; S 11.6.09)
2009 P 09.3188	Politica agricola e ammoniacca (N 12.6.09, Bourgeois)
2009 P 09.3397	Potenziale di risparmio sui prodotti fitosanitari chimici (N 25.9.09, Noser)
2009 P 09.3981	Contributi per l'eliminazione dei rifiuti derivanti dal bestiame bovino e dal bestiame minuto (misure contro la BSE) (N 02.12.09, Commissione delle finanze CN 09.041)
2009 P 08.3039	Ricerca sul fuoco batterico conforme alla pratica (N 03.12.09, Graf Maya)
2009 P 08.3040	Introduzione di una strategia di lotta al fuoco batterico conforme alla pratica (N 03.12.09, Graf Maya)
2009 P 08.3263	Escludere i prodotti agroalimentari dagli accordi di libero scambio (N 03.12.09, Thorens Goumaz)
2009 P 09.3768	Rapporto OCSE «The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda» (N 11.12.09, Gruppo liberale radicale)

Ufficio federale di veterinaria

2006 M 05.3812	Articoli 7a e 7c legge sulla protezione degli animali. Entrata in vigore (N 15.3.06, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.092; S 20.6.06)
2006 M 05.3790	Articoli 7a e 7c della legge sulla protezione degli animali. Entrata in vigore (S 16.3.06, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 02.092; N 15.6.06)
2006 M 06.3062	Cani pericolosi. La miglior protezione è la responsabilità (N 23.6.06, Gruppo radicale-liberale; S 21.9.06)
2007 M 05.3768	Libera circolazione degli animali da reddito (N 24.3.06, Dupraz; S 20.3.07)
2007 M 06.3270	Valorizzazione di resti e sottoprodotti alimentari (N 6.10.06, Scherer Marcel; S 20.3.07)
2007 M 06.3534	Negoziati di politica commerciale. Presa in considerazione delle esigenze in materia di protezione dell'ambiente, degli animali e della salute (N 20.12.06, Hess Bernhard; S 5.12.07)
2008 M 07.3848	Vietare il commercio e l'esportazione di pelli di gatto (N 20.3.08, Barthassat; S 18.9.08)
2008 M 08.3012	Prevenzione delle epizootie (N 13.6.08, Zemp; S 10.12.08)
2009 P 09.3679	Lotta alla malattia della lingua blu. Verifica della strategia adottata (N 25.9.09, Müller Walter)
2009 M 08.3675	Obbligo di dichiarazione delle pellicce (N 12.6.09, Moser; S 10.12.09)
2009 P 08.3696	Libero scambio con l'UE nel settore agricolo: conseguenze per la protezione degli animali e la produzione zootecnica rurale (N 03.12.09, Graf Maya)

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

- 2000 P 98.3187 Campagna di formazione compensativa (N 16.6.99, Gruppo socialista; S 20.3.00)
- 2001 P 01.3170 Congedo di formazione continua (N 22.6.01, Rossini)
- 2001 P 01.3640 Programma di incentivazione in favore del reinserimento professionale delle donne (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072)
- 2001 P 01.3641 Offensiva di formazione continua per le persone poco qualificate. Sviluppo di un sistema modulare (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura 00.072)
- 2002 P 01.3425 Legge sulla formazione continua (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072; S 18.9.02)
- 2005 M 05.3473 Accordi bilaterali. Facilitare l'accesso delle PMI svizzere ai mercati dei Paesi membri dell'UE (S 27.9.05, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 16.12.05) – in precedenza SECO
- 2006 P 06.3018 Rapporto concernente il deficit nel settore dei posti di tirocinio (N 23.6.06, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)
- 2006 P 06.3546 Cicli di formazione nella formazione professionale superiore (N 20.12.06, Rechsteiner Paul)
- 2006 P 06.3613 Università, scuole universitarie professionali e scuole professionali. Management ambientale e management della sostenibilità (N 20.12.06, Markwalder-Bär; proposta di stralcio FF 2009 3925)
- 2007 M 06.3443 Lezioni di educazione fisica nelle scuole professionali: rispettare le leggi e assicurare la qualità (N 20.12.06, Bruderer; S 19.9.07)
- 2008 P 07.3832 Migliorare il trasferimento di sapere e tecnologia (N 20.3.08, Loepfe)
- 2008 P 08.3184 Definizione dei requisiti di qualità per i periodi di pratica professionale (N 13.6.08, Galladé)
- 2008 P 08.3272 Criteri d'ammissione alle scuole universitarie professionali (N 3.10.08, Häberli)
- 2008 P 08.3465 Nuove iniziative tecnologiche dell'UE. La Svizzera rischia di perdere il treno verso il futuro (S 10.12.08, Burkhalter)
- 2008 P 08.3739 Carezza di personale curante (N 12.12.08, Schenker)
- 2009 P 08.4025 Offensiva a favore della formazione continua (S 5.3.09, Sommaruga Simonetta)
- 2009 P 08.4024 Offensiva a favore della formazione continua (N 9.3.09, Fehr Mario)
- 2009 P 08.3778 Sostegno alla formazione duale (N 20.3.09 Favre Laurent)
- 2009 P 09.3004 Ricerca e innovazione per contrastare la recessione economica (S 16.3.09, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 08.079)
- 2009 P 05.3716 Ordinanza sui titoli attribuiti dalle scuole universitarie professionali (N 25.9.09, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)
- 2009 M 07.3879 Campagna contro la discriminazione (N 29.4.09, Glanzmann; S 10.12.09)

Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese

Nessuno

Ufficio federale delle abitazioni

- 2008 M 07.3777 Sapomp SA. Abolizione degli obblighi fino al 2010 (N 17.12.07, Commissione delle finanze CN 07.041; S 6.3.08)

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Segreteria generale

- 2004 P 03.3439 È opportuno che l'UIIA sia integrato nel DATEC? (N 18.3.04, Commissione della gestione CN 02.448)
- 2007 P 06.3655 Rapporto del Consiglio federale sul futuro della Posta (N 23.3.07, Gruppo radicale-liberale; proposta di stralcio FF 2009 4493)
- 2007 M 06.3584 Indipendenza dell'autorità di regolazione postale (N 23.3.07, Germanier; S 4.10.07; proposta di stralcio FF 2009 4493)

Ufficio federale dei trasporti

- 2001 P 99.3561 Futuro della storica ferrovia del San Gottardo (N 5.3.01 [Ratti]-Simoneschi)
- 2006 M 05.3388 Ammissione di ditte private all'effettuazione dei controlli ADR dei veicoli cisterna, dei contenitori cisterna e degli IBC (N 7.10.05, Giezendanner; S 16.3.06)
- 2006 P 05.3856 Un sistema di trasporto di merci ferroviario moderno sull'asse est-ovest (N 24.3.06, Müller Walter)
- 2006 P 06.3179 Rapporto sullo stato dell'infrastruttura delle ferrovie private (S 21.6.06, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 06.027)
- 2006 M 05.3561 Traffico merci. Riduzione delle emissioni foniche di carri merci provenienti dall'UE (N 16.12.05, Abate; S 5.10.06)
- 2007 P 06.3541 Sostegno alla navigazione (S 21.3.07, Fetz)
- 2008 P 07.3610 Equità negli emolumenti per le licenze nel settore dei trasporti su strada (N 20.3.08, Triponez)
- 2008 M 07.3272 Revisione dei prezzi di tracciato per ottimizzare le capacità ferroviarie, in particolare per quanto concerne il traffico di transito (N 5.10.07, Pedrina; S 26.5.08; N 28.4.09)
- 2009 M 08.3545 Nuovo sistema tariffario (S 3.12.08, Büttiker; N 4.6.09)
- 2009 M 08.3596 Determinazione del prezzo dei tracciati. Incentivare il trasporto delle merci su rotaia (N 19.12.08, Rime; S 11.6.09)
- 2009 P 08.3763 Panorama ferroviario svizzero. Consolidamento da parte delle FFS (N 8.9.09, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)

Ufficio federale dell'aviazione civile

- 2002 P 02.3339 Vietare l'elisci nella zona Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, patrimonio mondiale dell'UNESCO (N 4.10.02, Teuscher)
- 2002 P 02.3096 Integrazione del traffico aereo nell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (N 13.12.02, Rechsteiner-Basel)
- 2002 P 02.3472 Verifica della durata di validità dell'autorizzazione di esercizio (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)
- 2006 M 04.3210 Attività di Skyguide all'estero (N 16.12.05, Kohler; S 14.6.06)
- 2006 M 05.3321 Revisione totale della legge sulla navigazione aerea (S 4.10.05, Stadler; N 23.3.06; S 14.6.06; proposta di stralcio FF 2009 4263)
- 2008 P 07.3743 Migliore copertura assicurativa per i velivoli sperimentali (S 19.3.08, Fetz)
- 2009 M 08.3240 Emissioni foniche dovute al traffico aereo. Indennità per espropriazione formale dei diritti di vicinato (S 12.6.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; N 4.6.09)

Ufficio federale dell'energia

- 2006 M 05.3683 Politica energetica: strategia globale per i prossimi 25 anni (N 16.12.05, Lustenberger; S 5.10.06)
- 2007 P 06.3339 Indipendenza dell'approvvigionamento energetico (N 21.3.07, Freysinger)
- 2007 P 06.3452 Certificato energetico per gli edifici. Promozione dell'efficienza energetica (N 21.3.07, Heim Bea)
- 2007 P 05.3703 Promovimento di veicoli a basso consumo (N 21.3.07, Heim Bea)
- 2007 P 06.3714 Costi effettivi dell'energia nucleare (S 7.3.07, Ory)
- 2007 M 06.3624 Smaltimento delle scorie radioattive: assicurare un rapido svolgimento della procedura di elaborazione del relativo piano settoriale (S 7.3.07, Hofmann Hans; N 5.6.07)
- 2007 M 06.3134 Contratti sulle prestazioni per l'efficienza energetica (N 23.6.06, Leuthard; S 21.6.07; N 1.10.07; proposta di stralcio FF 2009 4623)
- 2007 M 06.3835 Programma di ricerca per la geotermia in strati geologici profondi (N 21.3.07, Theiler; S 21.6.07; N 1.10.07)
- 2007 M 07.3004 Emissioni delle autovetture nuove immatricolate in Svizzera (N 21.3.07, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 4.10.07)
- 2007 M 07.3288 Prescrizioni sul consumo energetico per gli apparecchi preposti alla diffusione della televisione digitale (S 21.6.07, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS; N 1.10.07)

2008 M 07.3767	Introduzione di norme concernenti il consumo elettrico di macchine per ufficio, elettrodomestici, lampade, motori elettrici normalizzati e impianti domotecnici (S 12.3.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS; N 27.5.08)
2008 M 07.3768	Introduzione di un'etichetta Energia aggiornata periodicamente per impianti elettrici, veicoli e apparecchi (S 12.3.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS; N 27.5.08)
2008 P 08.3280	Evoluzione dei prezzi dell'energia elettrica (S 1.10.08, Stähelin)
2008 M 07.3286	Produzione di calore dalle energie rinnovabili (N 27.5.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 16.12.08; proposta di stralcio FF 2009 6467)
2008 M 07.3558	Introduzione in Svizzera di un certificato energetico per gli edifici unitario e obbligatorio (S 12.3.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS; N 27.5.08; S 16.12.08; proposta di stralcio FF 2009 4623)
2008 M 07.3560	Aumento dell'efficienza energetica. Modifica dell'articolo 8 della legge sull'energia (LEne) (N 27.5.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 16.12.08)
2008 P 08.3522	Rapporto del Consiglio federale sulla sicurezza energetica (N 12.12.08, Gruppo liberale-radical)
2008 P 08.3756	Modifica della legge sull'approvvigionamento elettrico (S 16.12.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)
2008 P 08.3757	Aumento delle tariffe elettriche. Riserve previste dalla legge sull'approvvigionamento elettrico (N 9.12.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)
2008 P 08.3758	Misure contro l'aumento delle tariffe elettriche. Modifica della legge e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (N 9.12.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)
2008 M 08.3570	Promozione del risanamento energetico degli edifici (S 16.12.08, Sommaruga Simonetta; N 19.3.09; proposta di stralcio FF 2009 6467)
2009 M 08.3138	Linee elettriche ad alta tensione (S 12.6.08, Fournier; N 4.6.09)
2009 P 09.3085	Effetti dei regimi di promozione delle energie rinnovabili (N 12.6.09, Parmelin)
2009 P 08.3241	Politica estera della Svizzera in materia di energia (N 8.9.09, Commissione della politica estera CN)
2009 P 09.3468	Rapporto complementare sulla politica energetica estera: rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento e del ruolo della Svizzera come piattaforma per l'interscambio di energia elettrica (N 8.9.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)
2009 P 09.3724	Certificato energetico cantonale degli edifici (N 8.9.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)
2009 P 09.3725	Promozione dell'efficienza energetica nel settore degli edifici attraverso incentivi in termini di utilizzazione delle superfici edificabili (N 8.9.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)
2009 M 09.3083	Contratti di approvvigionamento elettrico con l'estero. Preservare la competitività delle nostre imprese (N 12.6.09, Gruppo liberale radicale; S 10.12.09)
2009 P 09.3773	Aumento dei prezzi dell'elettricità. Garantire i posti di lavoro (N 11.12.09, Heim)
Ufficio federale delle strade	
2000 M 99.3456	Verifica del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali (S 6.10.99, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 99.408; N 20.3.00)
2000 M 00.3201	Maggiore chiarezza sulla futura rete delle strade nazionali (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016; N 20.6.00)
2000 M 00.3217	Piano per la futura rete delle strade nazionali (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)
2000 P 99.3238	Raccordo dei Cantoni di Appenzello Interno ed Esterno alla rete di strade nazionali (N 19.9.00, Vallender)
2000 P 99.3374	Galleria dell'Hirzel (N 19.9.00, Bosshard)
2000 P 99.3421	Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.00, [Epiney]-Chevrier)
2000 P 00.3302	Accesso all'Emmental (N 6.10.00, Schenk)
2000 P 00.3381	Classificazione del raccordo autostradale J20-A16 nell'elenco delle strade nazionali (N 6.10.00, Schmied Walter)
2001 P 99.3545	Negoziati bilaterali e traffico pesante (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)
2001 P 01.3007	Rete delle strade nazionali (N 19.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 00.401)
2001 P 01.3402	Rapporto sull'importanza e sulla promozione del traffico lento (N 5.10.01, Aeschbacher)
2001 P 01.3147	Ripresa delle norme europee di costruzione per rimorchi e semi-rimorchi (N 5.10.01, Giezendanner)
2001 P 01.3308	Riclassificazione della strada Leuk-Leukerbad (N 5.10.01, Jossen)
2001 P 01.3264	Modifica del piano relativo alla rete delle strade nazionali (N 25.9.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.320)

2001 P 01.3483	Piano di emergenza e di risanamento per la galleria del San Gottardo (N 14.12.01, Estermann)
2002 P 01.3396	Colonne di veicoli pesanti sulle autostrade svizzere (N 21.3.02, Hegetschweiler)
2002 P 01.3103	Sicurezza sui passaggi a livello (N 21.3.02, Hollenstein)
2002 P 01.3098	Rete delle strade nazionali. Completamento (N 21.3.02, Schmid Odilo)
2002 P 01.3111	Tangenziale Lucerna (N 21.3.02, Theiler)
2002 P 01.3759	Misure attive di sicurezza e di prevenzione prima delle gallerie. Portale termografico (N 22.3.02, Simoneschi-Cortesi)
2002 P 01.3680	Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (S 6.3.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS)
2002 P 02.3216	Traffico nord-sud. Aggiramento dell'agglomerato di Lucerna (S 6.6.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.300)
2002 P 01.3735	Analisi dei rischi per ridurre i pericoli nelle gallerie e sui tratti stradali particolarmente pericolosi (N 13.12.02, Hollenstein)
2003 P 02.3126	Condizioni di lavoro dei camionisti (N 20.6.03, Rechsteiner Paul)
2003 P 02.3385	Traffico nord-sud. Aggiramento dell'agglomerato di Lucerna (N 2.6.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 02.300)
2003 P 02.3236	Piano settoriale strade 2004 e ampliamento della A4 nel Cantone di Zugo (N 18.12.03, Scherer Marcel; proposta di stralcio FF 2009 7301)
2003 P 01.3684	Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (N 18.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)
2004 P 04.3249	Mantenimento dell'idoneità a condurre (N 8.10.04, Marty Kälin)
2004 P 04.3404	Evitare gli incidenti stradali gravi che coinvolgono gli autocarri (N 8.10.04, Marty Kälin)
2004 P 04.3315	Collegamento di Appenzello alla rete delle strade nazionali (S 8.10.04, Altherr)
2004 M 03.3587	Sanzioni più severe per chi guida un veicolo a motore senza la necessaria licenza (N 19.3.04, Joder; S 9.12.04)
2004 P 04.3516	LCStr. Nessuna rinuncia ai diritti di regresso in caso di colpa grave (N 17.12.04, Joder)
2004 P 04.3512	Stop ai pirati della strada (N 17.12.04, Teuscher)
2004 P 04.3472	Piano di misure contro i pirati della strada (N 17.12.04, Hochreutener)
2004 P 04.3496	Integrazione della regione di Glarona nella rete delle strade nazionali (S 9.12.04, Jenny)
2005 P 03.3352	Modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (N 17.3.05, Simoneschi-Cortesi)
2005 P 05.3317	Maggiore sicurezza per i motociclisti (N 7.10.05, Joder)
2006 P 05.3452	Sgravio di Schwamendingen dai rumori dell'autostrada (N 24.3.06, Hegetschweiler)
2006 P 06.3119	Provvedimenti contro l'elusione delle multe disciplinari (N 23.6.06, Hubmann)
2007 M 06.3374	Modifica delle prescrizioni di circolazione per i veicoli e le macchine agricole (N 6.10.06, Brun; S 21.3.07)
2007 P 05.3257	Norme più severe sui motori a due tempi (N 21.3.07, Nordmann)
2007 M 06.3470	Controlli semplificati (N 20.12.06, Theiler; S 6.6.07)
2007 P 07.3113	Formazione di primo soccorso per l'ottenimento della licenza di condurre (N 22.6.07, Heim Bea)
2007 P 05.3002	Accelerare la creazione dei centri di controllo del traffico pesante sull'A2 (N 21.6.07, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)
2007 M 05.3520	Superamento del carico massimo ammissibile sugli assi (S 15.12.05, Schmid Carlo; N 1.10.07)
2007 M 06.3421	Test dei gas di scarico e del rumore per motocicli e ciclomotori (S 5.10.06, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 05.3249; N 1.10.07) – in precedenza UFAM
2007 M 06.3169	Modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale concernente il trasporto dei componenti delle gru (S 21.3.07, Hess Hans; N 6.12.07)
2008 M 07.3611	Trasporto stradale. Semplificazione dell'invio delle carte del conducente (N 21.12.07, Triponez, S 26.5.08)
2008 M 07.3631	Progetto «Korridorvignette Pfänder». Necessità di tenere conto degli interessi della popolazione della Valle del Reno (N 21.12.07, Müller Walter; S 26.5.08)
2008 P 08.3007	Maggiore sicurezza stradale sul passo del Sempione (N13.6.08, Schmidt Roberto)
2008 P 08.3196	Più trasparenza per quanto riguarda la rete delle strade nazionali (N 13.6.08, Hochreutener)
2009 P 09.3000	Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo (S 4.3.09, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 08.3594)
2009 P 09.3102	Più aree di sosta per gli autocarri lungo le strade nazionali e negli spazi urbani (S 11.6.09, Büttiker)

Ufficio federale delle comunicazioni

- 2008 P 08.3285 Proteggere i cittadini dalle molestie telefoniche (stalking) (N 3.10.08, Schmidt Roberto)
- 2009 M 07.3484 Codifica dei set-top-box nella rete via cavo digitale (S 4.10.07, Sommaruga Simonetta; N 5.3.09; S 11.6.09)
- 2009 P 09.3002 Valutazione del mercato delle telecomunicazioni (S 4.3.09, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS)
- 2009 P 09.3012 Riesame dell'obbligo di pagare il canone e delle modalità di riscossione (N 8.9.09, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 08.456)
- 2009 P 09.3629 Mantenere la pluralità della stampa (N 25.9.09, Fehr Hans-Jürg)
- 2009 P 09.3709 Call center. Indicazione del numero chiamante (N 25.9.09, Baumann)

Ufficio federale dell'ambiente

- 2000 M 00.3184 Piano relativo alle misure di igiene dell'aria della Confederazione (N 23.6.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 99.077; S 27.11.00)
- 2001 P 01.3628 Strade forestali e rurali. Partecipazione della Confederazione ai lavori di risanamento (N 14.12.01, Lustenberger)
- 2004 P 03.3590 Riduzione degli effetti della sovraconcimazione e dei prodotti fitosanitari sull'ambiente (S 9.3.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)
- 2005 P 05.3476 Promozione della benzina alchilata per piccoli apparecchi a motore (S 15.12.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 04.307)
- 2006 M 04.3572 Utilizzare il legno per raggiungere gli obiettivi di Kyoto (S 9.12.04, Hess Hans; N 23.3.06; proposta di stralcio FF 2009 6467)
- 2006 P 06.3000 Promozione dei carburanti per piccoli motori senza additivi (N 21.6.06, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 04.307)
- 2006 P 06.3316 Protezione del clima: definizione degli obiettivi a lungo termine (N 6.10.06, Noser; proposta di stralcio FF 2009 6467)
- 2007 P 06.3594 Rapporto nazionale sul clima (N 21.3.07, Gruppo dei Verdi; proposta di stralcio FF 2009 6467)
- 2007 P 06.3627 Per una politica climatica coerente. Un programma nazionale sul clima (N 21.3.07, Riklin; proposta di stralcio FF 2009 6467)
- 2007 P 07.3131 Zone di tranquillità per proteggere gli animali selvatici dagli sport di tendenza (N 22.6.07, Allemann)
- 2007 P 06.3853 Nuova normativa UE sulle sostanze chimiche. Adeguamento della Svizzera a REACH (N 22.6.07, Graf Maya)
- 2007 M 04.3595 Utilizzare il legno per centrare gli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto (N 21.3.07, Lustenberger; S 4.10.07; proposta di stralcio FF 2009 6467)
- 2007 M 06.3085 Nessun monopolio nel trasporto e nello smaltimento dei rifiuti industriali (S 21.6.06, Schmid Carlo; N 1.10.07)
- 2007 M 07.3141 Centrali termiche a combustibili fossili. Procedura di autorizzazione (S 21.6.07, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS; N 1.10.07; S 4.10.07; proposta di stralcio FF 2008 7579)
- 2008 M 06.3461 Politica climatica attiva dopo Kyoto (N 21.3.07, Wyss; S 12.3.08; proposta di stralcio FF 2009 6467)
- 2008 M 07.3161 La migliore tecnologia di depurazione dei gas di scarico per tutti i motori diesel (S 21.6.07, Jenny, N 6.12.07; S 12.3.08)
- 2009 M 08.3003 Esigenza di efficacia (N 13.3.08, Commissione degli affari giuridici CN; S 15.3.09; N 4.6.09)
- 2009 M 08.3748 Protezione dalle inondazioni: mezzi finanziari per i prossimi anni (N 19.12.08, Lustenberger; S 10.6.09)
- 2009 M 08.3752 Prevenzione dei pericoli naturali. Mezzi finanziari per i prossimi anni (2008-2011) (N 5.3.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 10.6.09)
- 2009 P 09.3285 Emissioni luminose e diversità delle specie (N 12.6.09, Moser)
- 2009 M 08.3247 Protezione DOP/IGP per i prodotti forestali (N 20.3.09, Favre Laurent; S 14.9.09)
- 2009 P 09.3448 Panoramica sull'attuazione dei progetti di infrastruttura dei trasporti (N 25.9.09, Häberli)
- 2009 P 07.3661 CO2 e corporate governance (N 8.9.09, Zemp)
- 2009 P 09.3600 Riciclaggio dei fogli di polietilene usati (N 25.9.09, Cathomas)
- 2009 P 09.3794 Promozione del dibattito pubblico sull'ingegneria genetica nel settore non umano (S 30.11.09, Leumann)

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

- 2000 P 99.3459 Armonizzazione del diritto di superficie (N 4.10.99, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia 98.439; S 8.3.00)
- 2003 P 02.3733 Rapporto sul traffico del tempo libero (S 11.3.03, Bieri)
- 2005 P 05.3393 Finanziamento dei trasporti secondo il principio di causalità (N 7.10.05, Walker Felix)

2007 P 07.3006	Chiarire la nozione di «economia para-agricola» (N 14.3.07, Commissione dell'economia e dei tributi CN 06.038)
2007 P 07.3332	Trasporti. Accelerare l'attuazione dei progetti d'agglomerato (N 5.10.07, Burkhalter)
2008 M 07.3507	Sicurezza giuridica per il compostaggio ad uso agricolo (N 5.10.07, Bigger; S 12.6.08)
2008 M 07.3280	Per una politica degli agglomerati della Confederazione (N 5.10.07, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 22.9.08)
2009 M 08.3083	Consentire il trasporto di energia termica dalle aziende agricole alle zone edificabili (S 12.6.08, Luginbühl; N 28.4.09)
2009 P 09.3054	Controprogetto diretto all'iniziativa per il paesaggio. Per uno sviluppo sostenibile del territorio svizzero (S 11.6.09, Luginbühl)